

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

3

Direttore

FALCONE Maria

Vice-Direttore

MICELI Maria

Comitato Scientifico

AYALA Giuseppe

BALSAMO Antonio

CINQUEPALMI Federico

DALLA CHIESA Fernando

DELFINO Federico

DI CHIARA Giuseppe

DI LELLO Giuseppe

FRANZINI Elio

GUARNOTTA Leonardo

MIDIRI Massimo

POLIMENI Antonella

RESTA Ferruccio

Executive Board

COORDINAMENTO

BENINTENDE Salvatore

COMPONENTI

BIASCO Valeria

DE LISI Alessandro

MILLETARÌ Romano

NAPOLI Michele

PIEMONTESE Felice



La collana “I Quaderni della Fondazione Falcone” è pubblicata con il contributo e la collaborazione di: Ministero dell’Università e della Ricerca; Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

Sin dalla sua costituzione la Fondazione Falcone ha contribuito, nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta tragicamente uccisi nelle stragi del 1992, ad attuare iniziative di alto interesse sociale, quali la promozione di attività culturali, di studio, ricerca e assistenza che favoriscano lo sviluppo di un'effettiva cultura della legalità e di una *moderna coscienza dell'antimafia* nella società e, in particolare, nei giovani. Un percorso ricco, che negli ultimi trent'anni ha riguardato migliaia di studenti, di ogni ordine e grado, coinvolgendoli in incontri, seminari e laboratori: una formazione permanente in Italia, da nord a sud, nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia fondamentale nella formazione della coscienza civile delle giovani generazioni.

Nel 2016 il percorso della Fondazione si arricchisce del Protocollo d'Intesa sulla *"Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell'impegno e della legalità"*, sottoscritto — nel corso delle celebrazioni del XXIV anniversario della strage di Capaci — dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). L'intento è quello di promuovere attività comuni di sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per la diffusione, sulla base dei principi e dei valori della Costituzione italiana, della cultura della memoria, dell'impegno e della legalità, ricordando non solo il sacrificio ma anche il pensiero, il lavoro e la straordinaria opera realizzata da Giovanni Falcone, ancora oggi di esempio concreto per tutti coloro che sono impegnati nella repressione dei fenomeni criminali.

Il lavoro condotto su questo versante, grazie al fondamentale supporto della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'Inclusione ed il Diritto allo Studio, ha fatto sì che, in pochi anni, oltre un terzo degli Atenei italiani fosse coinvolto nei lavori della rete di *"Università per la legalità"*, realizzando progetti caratterizzati sia da un alto valore scientifico e culturale sia da un rilevante legame col territorio, nello spirito dei principi posti alla base della terza missione dell'Università. In merito, una menzione particolare va agli Atenei di Palermo, Roma, Genova, Milano e Bologna, ed ai loro

rispettivi Rettori, che nei cinque anni di operatività del protocollo hanno voluto investire risorse ed impegno nell'ospitare l'annuale cerimonia in cui — alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, della Presidente della Fondazione Falcone e delle altre autorità civili e/o militari impegnate nei settori della sicurezza, dell'educazione e del contrasto alla criminalità organizzata — ci si è confrontati sulle differenti progettualità degli Atenei aderenti alla call di “*Università per la legalità*”.

Nel 2021 la programmazione strategica dei firmatari del summenzionato Protocollo si è ulteriormente incrementata con l'istituzione del premio “*Saperi per la legalità. Giovanni Falcone*”, volto a premiare le migliori tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato di giovani studiosi italiani dedicate ai temi della memoria, dell'impegno civico e della legalità, così incentivando e valorizzando i percorsi di approfondimento e alta formazione in grado di sviluppare, nelle giovani generazioni, la coscienza civile necessaria al contrasto di tutte le mafie. Obiettivo, ben focalizzato in questa prima edizione, in cui gli otto vincitori — quattro per ciascuno delle due azioni (tesi magistrali e dottorato) — hanno dato prova di padroneggiare un'ottima metodologia di ricerca per la realizzazione del loro lavoro, contribuendo in modo significativo all'arricchimento degli studi in tema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, in piena coerenza alle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione Falcone e da tutti gli Enti coinvolti.

I lavori premiati nell'alveo di questa iniziativa — da una Commissione presieduta dal Presidente della Fondazione Falcone, Prof.ssa Maria Falcone, e composta dalla Prof.ssa Maria Miceli (UniPa), dal Dott. Federico Cinquepalmi (MUR) e dal Presidente Luigi Chiapparino (CNSU) — andranno ad arricchire il *know-how* della Fondazione Falcone confluendo nella collana “*I Quaderni della Fondazione Falcone*”, destinata a raccogliere l'eredità scientifica della Fondazione nella narrazione delle forme e dei modelli di contrasto ad ogni forma di mafia.

Palermo, maggio 2022

MARIA JOSÈ IAPICCO

LA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA “ECOMAFIA”

ANALISI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
PER L'INQUADRAMENTO GIURIDICO
DI UN FENOMENO TRANSNAZIONALE

Prefazione di

MARIA FALCONE

Presentazione del giudizio della Commissione a cura di

MARIA MICELI





©

ISBN
979-12-5994-939-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA 17 MAGGIO 2022

PREFAZIONE

La cultura è la chiave di volta, l'arma irrinunciabile per vincere una battaglia che non può essere combattuta solo con la repressione. La mafia è prima di tutto un fenomeno sociale e delegarne il contrasto a magistrati e forze dell'ordine significa non averne compreso natura e pericolosità. Mio fratello Giovanni, Rocco Chinnici e Paolo Borsellino l'avevano ben intuito, perciò andavano nelle scuole a parlare di legalità nella consapevolezza che l'interlocuzione con le giovani generazioni fosse l'unica via per scardinare i disvalori e la sub-cultura che costituiscono la linfa vitale delle associazioni mafiose.

Nei 30 anni trascorsi dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio è stata questa la mia "missione", lo scopo della mia vita e la ragion d'essere della Fondazione intitolata a mio fratello: parlare ai ragazzi di mafia, mostrarne loro il vero volto, sfatare miti pericolosi, perpetuare il ricordo di chi l'ha combattuta sacrificando la vita.

Il cammino intrapreso dopo la morte di mio fratello è stato lungo e complesso, entusiasmante, a tratti faticoso, fatto di salite e curve, ma anche denso di grandi soddisfazioni. *I Quaderni della Fondazione*, collana alla sua prima edizione, ci dicono che la strada intrapresa è vincente e che su questa china dobbiamo proseguire. L'entusiasmo e l'impegno con i quali tutti gli Atenei italiani hanno aderito al nostro progetto, il valore dei lavori e delle ricerche che pubblichiamo ci mostrano una generazione consapevole e in grado di affrontare temi complessi con scientificità, rigore e spirito critico e di ciò va reso merito certamente all'Università che, pur tra difficoltà enormi, porta avanti una missione decisiva.

MARIA FALCONE



GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

MARIA JOSÈ IAPICCO, LA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA “ECOMAFIA”. ANALISI E PROSPETTIVE DI RIFORMA PER L’INQUADRAMENTO GIURIDICO DI UN FENOMENO TRANSNAZIONALE

Il *terzo premio* è stato assegnato alla tesi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università LUISS dal titolo “La fattispecie di associazione di tipo mafioso con particolare riferimento al fenomeno dell’ecomafia” realizzata dalla dott.ssa IAPICCO MARIA JOSÈ.

L’apprezzabile, significativo e pregevole lavoro di ricerca muove dalla centralità assunta dall’ambiente e dalla sua tutela nel contesto della società contemporanea, che impone anche un’adeguata e attenta considerazione dell’azione della criminalità organizzata, idonea a determinare danni e pericoli di drammatica rilevanza.

L’obiettivo del lavoro di tesi — condotto con notevole rigore e padronanza del metodo giuridico, dando prova di ottima capacità di confronto con le fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali — è quello di analizzare i tratti caratteristici del fenomeno della c.d. “ecomafia”, considerando quali siano gli attori, le attività incluse, le modalità di azione, ma, soprattutto, il quadro normativo di contrasto al fenomeno, per valutarne l’efficacia, gli elementi di criticità e le prospettive di riforma.

Così, analizzati i tratti fondamentali della normativa penale contro le associazioni di tipo mafioso e delle principali tappe di evoluzione del sistema normativo di tutela dell’ambiente, l’attenzione ha riguardato principalmente le nuove fattispecie delittuose ambientali, e, in particolare, le principali figure di reato configurabili in relazione agli affari della criminalità ambientale di tipo mafioso: l’inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioatti-

vità (art. 452-*sexies* c.p.), e in fine, principalmente, l'attività più emblematica dell'ecomafia: il traffico e la gestione illecita di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

In proposito, risulta di particolare interesse il riferimento e l'attenzione per il nuovo modello di responsabilità degli Enti previsto dal d.lgs. n. 231/2001, che, contemplando — in deroga al noto principio *societas delinquere non potest* — forme responsabilità penale delle persone giuridiche, costituisce un significativo e determinante contributo alla repressione dei reati ambientali, visto l'importante e decisivo ruolo rivestito in tale settore dall'attività d'impresa.

La ricerca si conclude, infine, con un interessante e decisivo richiamo alla transnazionalità del fenomeno. La creazione di aree sovranazionali di libero scambio commerciale, infatti, ha favorito anche lo sviluppo di enormi attività illecite, determinando la creazione di nuovi scenari per l'attività delle organizzazioni criminali ma anche nuove forme e tipologie di azione, che si riflettono già sulla stessa compatibilità e idoneità degli schemi normativi nazionali a comprenderli e disciplinarli, e sulla necessità di consentire una sempre più ampia attuazione e sviluppo degli strumenti sovranazionali di contrasto al fenomeno.

INDICE

13 *Introduzione*

19 Capitolo I

L'associazione di tipo mafioso

1.1. La *ratio* della fattispecie e il rapporto con l'art. 416 c.p., 19 – 1.2. Bene tutelato e soggetto attivo, 23 – 1.3. Analisi dell'art. 416-bis c.p.: elementi oggettivi, 27 – 1.3.1. *L'organizzazione*, 27 – 1.3.2. *Il metodo mafioso*, 29 – 1.3.2.1. *La forza di intimidazione*, 29 – 1.3.2.2. *L'esito interpretativo del termine "si avvalgono" e l'importanza che assumono le condizioni di assoggettamento ed omertà*, 36 – 1.3.3. *Le finalità dell'associazione di tipo mafioso*, 41 – 1.3.4. *Partecipazione nell'associazione: modello misto*, 47 – 1.3.4.1. *Gli elementi della partecipazione: individuazione e accertamento*, 51 – 1.4. Natura del reato e momento consumativo, 55 – 1.5. Rapporto con i reati-fine, 58 – 1.6. L'aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p., 65

73 Capitolo II

L'ambiente nel diritto penale. Tecniche di tutela e principali fattispecie delittuose

2.1. L'ambiente come oggetto di tutela, 73 – 2.2. Fonti di disciplina, 79 – 2.2.1. *Evoluzione*, 79 – 2.2.2. *Il rapporto tra il diritto penale e amministrativo*, 87 – 2.3. Struttura dei reati ambientali, 90 – 2.4. I nuovi reati ambientali, 95 – 2.4.1. *L'inquinamento ambientale*, 98 – 2.4.1.1. *La compromissione e il deterioramento*, 103 – 2.4.1.2. *Cosa si intende per significativi e misurabili*, 106 – 2.4.1.3. *Il requisito dell'"abusività"*, 108 – 2.4.1.4. *Morti o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, 114 – 2.4.2. *Il disastro ambientale. Introduzione*, 119 – 2.4.2.1. *Il disastro innominato e la supplenza giudiziaria*, 121 – 2.4.2.2. *La nuova fattispecie di disastro ambientale. Elementi costitutivi*, 128 – 2.4.2.3. *I rapporti tra l'art. 452-quater c.p. e l'art. 434 c.p.*, 134 – 2.4.3. *Le ipotesi colpose previste dall'art. 452-quinquies c.p.*, 137 – 2.4.4. *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.)*, 140

12 Indice

145 Capitolo III

Ecomafia, il traffico illecito di rifiuti

3.1. Attività rientranti nel fenomeno, numeri, cause, 145 – 3.2. La mafia e il *business* dei rifiuti, 153 – 3.3. Imprese e mafia: collaborazione ai fini della gestione di rifiuti, 161 – 3.3.1. *La responsabilità degli enti alla luce del modello 231*, 165 – 3.3.1.1. *La responsabilità dell'ente per il reato associativo tramite i reati-fine*, 169 – 3.3.1.2. *Morti o lesioni come conseguenza dei reati ambientali*, 173 – 3.4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), 173 – 3.4.1. *Analisi della fattispecie*, 178 – 3.4.1.1. *Le modalità della condotta*, 180 – 3.4.1.2. *L'avverbio "abusivamente" e l'"ingente" quantità di rifiuti*, 185 – 3.4.1.3. *L'elemento soggettivo e la prescrizione del reato*, 189 – 3.4.2. *Il rapporto con l'art. 416-bis c.p.*, 192 – 3.5. L'art. 452-*octies* c.p. e l'aggravante ambientale di cui all'art. 452-*novies* c.p., 193 – 3.6. Il carattere transnazionale dell'"ecomafia", 202 – 3.6.1. *Il reato transnazionale e l'aggravante della transnazionalità*, 206 – 3.6.2. *La mafia all'estero*, 208 – 3.6.3. *Il problema della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità rispetto ai reati associativi*, 213 – 3.6.4. *Il quadro europeo*, 220 – 3.7. Ecomafia è mafia tipica, 226

233 Capitolo IV

Riflessioni conclusive: l'effettività della tutela e prospettive di riforma

4.1. Le aporie del diritto penale dell'ambiente, 233 – 4.2. Gli esiti della riforma del 2015, 234 – 4.2.1. *Le critiche*, 234 – 4.2.2. *I meriti*, 240 – 4.3. La lotta contro l'ecomafia, 242 – 4.3.1. *Una combinazione di norme*, 242 – 4.3.2. *Misure patrimoniali*, 245 – 4.3.2.1. *Misure patrimoniali all'estero*, 251 – 4.4. Prospettive di riforma: una nuova fattispecie per l'ecomafia, 253

259 *Bibliografia*

Dottrina, 259 – Giurisprudenza, 270 – Documenti, 275

INTRODUZIONE

Dopo anni di progresso e “fede” indiscussa nelle attività industriali, come mezzo per garantire lo sviluppo ed il benessere della società, si è assistito ad una graduale presa di coscienza degli effetti collaterali di un mondo in cui l’uomo pensa di essere padrone della “natura” e la usa per le proprie necessità.

Il riconoscimento di una rilevanza giuridica dell’ambiente, quale bene da tutelare, c’è stato solo quando si è iniziato ad avvertire il rischio di un depauperamento delle risorse ambientali e del danneggiamento di queste, con gravi ripercussioni sulla salute umana. La tutela in questo settore nasce, dunque, da una preoccupazione legata alla vita dell’uomo ed al suo diritto di vivere in un ambiente salubre.

Dopo le prime “ammonizioni” a livello europeo, il legislatore italiano è intervenuto per porre le basi di un vero e proprio diritto dell’ambiente, il cui primo traguardo ha portato alla protezione delle acque con la Legge 10 maggio 1976, n. 319 (Legge Merli).

Gli interventi settoriali che si sono succeduti, nel corso degli anni, per porre rimedio a situazioni già degenerate, hanno dato vita ad un sistema confuso di norme; solo nel 2006, le norme sono state riordinate e coordinate nel Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006).

È evidente, però, che una tutela costituita da sanzioni amministrative non potesse essere la risposta efficace ad un degrado ambientale causato non da singole persone, ma da grandi complessi aziendali, i cui guadagni permettono di sostenere con facilità i costi di qualche multa.

Quando, con il passare del tempo, sono emersi i limiti del sistema normativo, la soluzione alla “questione ambientale” ha assunto un ruolo prioritario, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Tra i numerosi incontri, grande rilevanza è attribuita al Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 25–27 settembre 2015, dove i Capi di Stato hanno adottato l’“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, individuando 17 Obiettivi (SDGs – Sustainable Development Goals) e 169 target; se infatti è lo sviluppo ad avere ripercussioni negative sull’ambiente, l’obiettivo è quello di gestire lo sviluppo compatibilmente con la salvaguardia dell’ambiente.

Negli ultimi anni, la preoccupazione per le tematiche ambientali è diventata talmente forte da aver toccato anche l’opinione pubblica, con il movimento dei *Fridays for future*, rappresentato dall’immagine di Greta Thunberg.

Se la problematica ambientale risulta essere di grande priorità, tanto da essere ormai al centro dei più importanti dibattiti politici, l’urgenza di agire aumenta quando l’ambiente viene toccato da un’altra piaga storica nel mondo, la mafia.

Il fenomeno che vede le associazioni di tipo mafioso agire arrecando danni all’ambiente è stato definito “ecomafia”; un fenomeno scoperto agli inizi degli anni ’90, quando si iniziò a fiutare l’affare dei rifiuti, un *business* vantaggioso perché proficuo e con basse possibilità di essere scoperti.

In materia ambientale, sono molteplici i settori d’interesse dei clan mafiosi, dal ciclo del cemento, al traffico di animali, delle opere d’arte, di *shopper* illegali. Tra tutte, il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti è sicuramente l’attività che spaventa di più per due motivi: sia perché coinvolge un numero indeterminato di imprese che agiscono in parte legalmente e che collaborano con la criminalità per reciproci vantaggi; sia per la sua dimensione extraterritoriale, che rende il fenomeno ancor più difficile da controllare e, quindi, da fermare.

L’obiettivo di questo lavoro non è solo fornire i tratti caratteristici del fenomeno dell’ecomafia, quali siano gli attori, quali siano le attività incluse, quali siano le modalità di azione, ma, soprattutto, analizzare il quadro normativo di contrasto, per comprendere se questo sia davvero efficace o se sia necessaria una riforma, sulla base della consapevolezza che, oggi, l’ecomafia è una realtà certa ed estesa oltre i confini nazionali.

Il tema verrà sviluppato in quattro capitoli.

Più nel dettaglio, nel primo capitolo, verrà analizzata la normativa penale contro le associazioni di tipo mafioso, costruita secondo gli elementi storici essenziali dell’operare mafioso, e cioè la forza d’intimidazione, a cui conseguono le condizioni di assoggettamento ed omertà.

Non rilevano, per identificare un'associazione mafiosa, le attività a cui è preordinata, potendovi rientrare, infatti, anche attività lecite. Da ciò si deduce che l'interesse principale della mafia è il potere economico, come un qualsiasi imprenditore sul mercato.

Il legislatore, cogliendo la capacità estensiva ed evolutiva del movimento mafioso, ha previsto la possibilità di punire anche le condotte che, in parte, si svolgano all'estero e ciò è importante nella prospettiva di una tutela contro l'ecomafia, considerando che la maggior parte delle attività rientranti in questo fenomeno ha un risvolto transnazionale.

Oggetto di discussione del secondo capitolo è, invece, l'analisi dell'evoluzione del sistema normativo di tutela dell'ambiente, partendo innanzitutto dalla comprensione del significato giuridico del termine "ambiente".

L'ambiente ha ottenuto una collocazione nella Costituzione, seppure in modo implicito, soltanto dopo vari tentativi della giurisprudenza di delineare, per esso, una protezione pari a quella riservata ad altri beni di rilevanza costituzionale.

Gradualmente la sua tutela ha trovato disciplina attraverso la previsione di fattispecie contravvenzionali, costruite secondo lo schema dei reati di "pericolo astratto". La tutela è, quindi, anticipata alla fase in cui una condotta abbia "messo in pericolo" il bene giuridico; valutazione basata sui calcoli probabilistici di esperti scienziati.

La scelta di questa tecnica incriminatrice risiede nella natura stessa del bene oggetto di tutela, un bene ontologicamente astratto e, di conseguenza, difficile da tipizzare in tutti i suoi elementi. Il disvalore di una condotta viene qui collegato alla violazione di un precetto amministrativo, il quale è preordinato alla tutela dell'ambiente, tenendo conto di determinate soglie, stabilite secondo dati scientifici.

C'è chi parla di una tutela delle funzioni amministrative⁽¹⁾ proprio perché la protezione dell'ambiente passa tramite la salvaguardia dell'attività amministrativa; l'osservanza delle disposizioni amministrative viene considerata strumentale alla prevenzione delle condotte offensive delle risorse ambientali.

L'insufficienza delle misure poste ad *hoc* nella normativa di settore ha stimolato una riforma del sistema, che riconoscesse rilievo allo strumento penale.

(1) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, G. Giappichelli, 2016, 12.

Dopo anni di discussioni, si è giunti alla Legge n. 68 del 2015, che per alcuni ha rappresentato «una bella giornata per chi ama l'Italia, l'ambiente e il futuro»⁽²⁾, poiché ha introdotto i reati ambientali nel Codice penale.

Analizzata la struttura delle nuove fattispecie delittuose ambientali, si passerà alla rassegna delle tre principali figure di reato coinvolte negli affari della criminalità ambientale di tipo mafioso: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Questi due grandi temi, l'attività delle associazioni di tipo mafioso e la tutela dell'ambiente, si intersecano nel terzo capitolo, in cui sarà approfondito il fenomeno dell'ecomafia.

Si vedrà come questa sia una realtà in cui operano soggetti appartenenti sia al mondo legale che a quello illegale; in particolare, le imprese sono coprotagoniste, insieme ai clan mafiosi, nella gestione del traffico illecito di rifiuti ed è per questo che, nel 2001 (d.lgs. n. 231/2001), è stato introdotto un modello di responsabilità per gli enti che si macchiano di alcuni reati, tra cui i reati ambientali e i delitti di criminalità organizzata.

L'attività emblema dell'ecomafia, per cui, d'altronde, è stato coniato il termine, è il traffico e la gestione illecita di rifiuti e ciò è dimostrato da una lunga lista di inchieste ed operazioni che hanno visto la mafia inquinare l'ambiente in modo spropositato, senza badare alle conseguenze dannose per la salute umana.

La norma incriminatrice di tale condotta (art. 452-*quaterdecies* c.p.) è stata introdotta recentemente nel Codice penale, con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, sostituendo la precedente disposizione del Testo Unico dell'Ambiente (art. 260).

La lotta all'ecomafia non può prescindere da un dato di fatto essenziale: il fenomeno ha una dimensione transnazionale; a tal proposito, si analizzeranno gli artt. 3 e 4 della Legge n. 146/2006 attuativa della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, così da comprendere quali siano gli strumenti utilizzabili nella lotta contro l'ecomafia nella sua totalità, anche alla luce del quadro europeo.

La panoramica generale offerta nel terzo capitolo dimostrerà un nuovo tipo di mafia, una mafia evoluta nelle sue modalità operative e specializzata

(2) Parole di ERMETE REALACCI, Presidente della Commissione ambiente della Camera. A. CIANCIULLO, *Il Senato approva gli ecoreati. Pene fino a quindici anni di reclusione, la Repubblica*, 19 maggio 2015.

in settori nuovi, come quello ambientale. Si vedrà che l'ecomafia è ormai diventata mafia "socialmente" tipica perché consente, grazie alla collaborazione di altri soggetti, quali le imprese, la p.a., esperti tecnici, di mimetizzarsi in un sistema complesso e vasto, tale da rendere l'attività investigativa e processuale lunga e, a volte, inconcludente.

Il quarto capitolo chiude il lavoro di tesi con alcune riflessioni sul sistema di tutela adottato e su quali siano i suoi punti di forza ed i suoi punti critici.

Vedremo come, nonostante gli sforzi del legislatore, sia necessario un passo ulteriore per contrastare la criminalità ambientale che, ad oggi, incassa ancora cifre troppo alte, contro le cifre degli arresti, ancora troppo basse.



CAPITOLO I

L'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

1.1. La *ratio* della fattispecie e il rapporto con l'art. 416 c.p.

La fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. è stata introdotta nel 1982⁽¹⁾, a seguito della proposta di legge n. 1581 del 1980 di Pio la Torre, con la collaborazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La proposta è stata il frutto di anni di discussioni e lavori parlamentari, finalizzati a cercare il metodo più adeguato per fronteggiare il fenomeno mafioso che, proprio in quegli anni, aveva raggiunto il massimo della sua violenza, attraverso attacchi mirati ed omicidi di esponenti della politica, della magistratura, di uomini delle forze dell'ordine, di giornalisti.

Le riflessioni sulla necessità di intervenire più duramente contro la mafia trovarono origine già in un momento precedente, in particolare, nel 1962, quando venne istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia⁽²⁾. Questa presentò una relazione⁽³⁾, con la quale sollecitava una modifica della normativa penale e delle misure di prevenzione; il Governo accolse le richieste della Commissione solo in riferimento alle misure di prevenzione e presentò un disegno di legge, divenuto poi Legge 31 maggio 1965 n. 575: questo rappresenta il primo provvedimento che menziona l'"associazione mafiosa", senza però specificare cosa si intendesse con tale termine⁽⁴⁾.

(1) È stata introdotta nel codice penale dall'art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) È stata istituita con la l. 20 dicembre 1962, n. 1720.

(3) Relazione del 7 agosto 1963. Disponibile su http://legislature.camera.it/_dati/leg04/lavori/stampati/pdf/90I_00600I.pdf.

(4) G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1993.

Poiché tale intervento non era sufficiente per raggiungere lo scopo, la giurisprudenza iniziò a lavorare tentando di ricondurre all’art 416 c.p.⁽⁵⁾ ogni manifestazione mafiosa, riconoscendo ad essa una connotazione criminale; purtroppo, un tale lavoro ermeneutico è stato difficile tanto quanto inefficace.

Alla base del collegamento tra le due fattispecie si considerava il fatto che i gruppi mafiosi mirano a gestire economicamente un territorio e, per far ciò, si macchiano inevitabilmente di condotte delittuose quali minacce, estorsioni, violenze, taglieggiamenti; la commissione di reati è connaturata in qualsiasi associazione mafiosa e, quindi, si potrebbe, in astratto, sempre applicare la norma di cui all’art. 416 c.p., qualora si acquisiscano le prove⁽⁶⁾.

In un primo momento, si tentò la strada del “doppio binario”: per punire l’associazione semplice si richiedeva la prova del programma indeterminato criminoso; invece, per la mafia, la prova del programma era presunta dall’esistenza dell’organizzazione stessa⁽⁷⁾. Si ricorda, ad esempio di ciò, l’ordinanza 16.7.1978 del Giudice istruttore di Reggio Calabria, nella quale si legge: «solo in rarissimi casi è stato possibile acquisire la prova diretta dell’esistenza di un’associazione mafiosa. Sarebbe tuttavia aberrante, proprio per una situazione per sua natura impeditiva di tal genere di prova, rinunciare alla valutazione critica della condotta di vita di determinati personaggi, delle significative situazioni in cui si trovano costantemente coinvolti, e dei rapporti da cui sono continuativamente ed alternativamente legati, e ciò nel contesto della situazione ambientale, dell’essenza e delle tipiche esplicazioni dell’istituzione mafiosa [...]. Le indagini [...] sono state limitate all’accertamento della concreta corrispondenza della qualità di appartenenti ad associazioni mafiose attribuita agli imputati nel rapporto, nei campi di interesse di tali associazioni, dell’ambiente in cui operano, della posizione e dei collegamenti di ciascun personaggio»⁽⁸⁾. In un’altra sentenza del Tribunale Penale di Locri del 2 ottobre 1970, con riferimento all’operazione Montalto, si ribadisce ancora come non sia necessaria una

(5) L’art. 416 c.p. recita al primo comma: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».

(6) G. FALCONE, G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1039.

(7) Trib. Locri, 2 ottobre 1970, n. 299, *Zappia ed altri*, in *Il Foro It.*, 1971.

(8) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, Utet, Milano, 2015, 41.

prova del programma criminoso poiché essa è data già dalla prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa⁽⁹⁾.

Questo orientamento giurisprudenziale è stato criticato, sia per la grande discrezione rimessa nelle valutazioni dei giudici, sia per contrarietà al principio costituzionale di legalità; oltretutto la scorciatoia non portò ai risultati sperati per le difficoltà nelle indagini probatorie e, ad esempio di ciò, si ricorda uno dei noti processi di mafia, il “processo dei 114”, conclusosi in appello con l'assoluzione di quasi tutti per insufficienza di prove.

Il diritto penale, si sosteneva, non punisce le collettività criminosi in quanto tali, ma i singoli individui che li compongono, e solo dopo aver acquisito la prova della commissione di un delitto in capo al singolo associato; si deve, quindi, escludere la presunzione come strumento di indagine e privilegiare la ricerca della prova concreta della commissione dei delitti—fine in capo agli associati dell'organizzazione mafiosa⁽¹⁰⁾.

Sebbene l'associazione mafiosa, dal punto di vista criminologico, sia un'associazione che commette delitti, come l'associazione a delinquere, non si può utilizzare la stessa norma per sanzionarla in quanto, sul piano processuale, le due realtà sono distinte. L'associazione di tipo mafioso, difatti, “delinque”, cioè commette crimini per raggiungere i propri fini, altri rispetto alla commissione dei reati; le organizzazioni mafiose sono basate su vincoli parentali, sono governate dalla ferrea legge dell'omertà e sono fondate su rigide strutture gerarchiche, pertanto, sono per natura impermeabili alle indagini istruttorie. L'omertà che crea la mafia comporta l'insufficienza delle prove storiche, quali gli interrogatori e le testimonianze, perché le persone temono per la loro vita⁽¹¹⁾.

A seguito di insuccessi, dovuti proprio alla difficoltà di trovare prove, ci si rese conto che l'unico modo efficace per affrontare l'allarme del fenomeno mafioso era quello di utilizzare tecniche di indagine specifiche, acquisita coscienza della differente natura dell'associazione mafiosa rispetto a qualsiasi associazione per delinquere⁽¹²⁾.

Le peculiarità dell'associazione mafiosa richiedono, infatti, la previsione di una specifica incriminazione, diversa rispetto a quella per l'associazione

(9) G. TUCCIO, *Esperienze giudiziarie, con particolare riguardo alla valutazione delle prove*, in *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, Suppl. a CSM, 1982.

(10) G. FALCONE, G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, cit., 1039.

(11) *Ibidem*.

(12) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015.

a delinquere, che tenga conto degli elementi strutturali di un fenomeno storico, la cui esistenza è stata celata e negata a lungo.

Le due forme di criminalità organizzata non sono sovrapponibili per una serie di ragioni.

In primo luogo, il delitto di associazione per delinquere si configura quando un’organizzazione di almeno tre persone si prefissa, con un preventivo accordo di carattere generale e continuativo, di realizzare un programma indeterminato di delitti⁽¹³⁾; tale elemento non è, invece, necessario nell’associazione mafiosa, la quale, talvolta, prescinde da un programma criminoso, realizzando anche scopi leciti. Conseguisce l’inadeguatezza dell’art. 416 c.p. sul piano processuale, non permettendo di sanzionare la mafia cosiddetta “pulita”⁽¹⁴⁾. Tra le due associazioni differenzia, inoltre, il rapporto tra mezzi e fini, infatti, nelle associazioni mafiose, il compimento dei delitti non è il fine, come nel caso delle associazioni semplici, ma rappresenta il mezzo per assicurarsi il controllo di un territorio e le ricchezze che ne derivano⁽¹⁵⁾.

L’organizzazione mafiosa si identifica nella sua “modalità di azione”, imperniata sulla violenza e l’intimidazione, volti a piegare la volontà della società civile per gestirla, accanto allo Stato. In tal senso si parla di «ordinamento giuridico mafioso»⁽¹⁶⁾ perché, al pari dell’ordinamento giuridico statale, esso esercita il controllo sull’uso della forza in alcune parti del territorio e, come lo Stato, ha una struttura organizzata di autorità, regole e sanzioni⁽¹⁷⁾.

La giurisprudenza ha individuato come tratti caratterizzanti dell’associazione di stampo mafioso, la forza di intimidazione, le condizioni di assoggettamento, il controllo del territorio e le condizioni di omertà⁽¹⁸⁾. Il legislatore del 1982, nel delineare la nuova fattispecie *ad hoc*, ha fatto tesoro di tali interpretazioni giurisprudenziali per tipizzare il requisito del cd. “metodo mafioso”.

Oltre alle problematiche sul piano processuale, ulteriore ragione che ha stimolato la proposta di Pio La Torre si comprende guardando la situazione sociale di quei tempi.

(13) Appunti dalle lezioni di Diritto penale 2 del professore ENRICO GALLUCCI.

(14) L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 1988, 1613.

(15) Appunti dalle lezioni di Diritto penale 2 del professore ENRICO GALLUCCI.

(16) V. PATALANO, *L’associazione per delinquere*, Jovene, Napoli, 1971, 159 ss.

(17) G. FIANDACA, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Il Foro It.*, 1995.

(18) Cass. pen., Sez. II, 12 novembre 1974, n. 98, *Serra e altri*, in *Giust. pen.*, 1976.

In particolare, in Sicilia, il clan dei corleonesi, guidato da Luciano Leggio, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina, aveva disseminato violenza e terrore in tutta la Sicilia; violenze che culminarono nell'uccisione di Pio La Torre (prima che venisse approvata la sua proposta di legge) e Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Con la Legge del 13 settembre 1982 n. 646, venne introdotto l'art. 416-*bis* nel codice penale per reagire in modo efficace al potere mafioso.

Quale norma si applica ai fatti verificatisi prima del 1982? Per rispondere a tale domanda, bisogna definire il rapporto tra le due fattispecie.

L'art. 416-*bis* c.p. ha una struttura e una *ratio* diverse rispetto a quelle dell'art. 416 c.p.; il loro rapporto è stato definito dalla giurisprudenza in termini di "specialità in concreto", così da evitare la violazione del principio del *ne bis in idem*, punendo la stessa persona per lo stesso fatto⁽¹⁹⁾. Di conseguenza non si applica nemmeno l'art. 2 comma 2 del codice penale:

«Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»; questa norma trova applicazione solo tra due fattispecie che sono in rapporto di specialità in astratto.

Il reato di associazione di tipo mafioso è un reato permanente e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione nel tempo delle leggi penali, coincide con il momento in cui cessa la permanenza e quindi, qualora la condotta antiggiuridica si protragga nel vigore della nuova Legge Rognoni-La Torre, è quest'ultima che deve trovare applicazione⁽²⁰⁾.

1.2. Bene tutelato e soggetto attivo

L'art. 416-*bis* c.p. è stato inserito nel titolo V del libro II del codice penale. Esso è quindi preordinato alla tutela dell'ordine pubblico⁽²¹⁾. L'ordine pubbli-

(19) G.M. FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 855 ss.

(20) Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 43597, Fiorentino, in *CED*; Cass. pen., Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45860, *Abbatiello*; Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2008 n. 13225, *Spera*; Cass. pen., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 203346, *Caffò*; Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 1995, n. 3376, *Gullo*, in *Italgireweb*.

(21) R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, Neldiritto Editore, 2017, 619.

co è inteso, in senso materiale, come l’insieme di valori, principi ed istituzioni indispensabili per la sopravvivenza e la sicurezza dell’ordinamento; in senso ideale, l’ordine pubblico consiste nella pacifica convivenza, il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile.

Per determinare se il reato dell’associazione di tipo mafioso leda l’ordine pubblico nel senso materiale o ideale, è necessario fare un *excursus* su come è stato inteso il concetto di ordine pubblico nel tempo.

Originariamente, si cercava di individuare come lesivi dell’ordine pubblico materiale, una classe di delitti in cui la lesione fosse diretta ed autonoma poiché tutti i reati, producendo un danno o un pericolo sociale, cagionano una lesione dell’ordine pubblico in tal senso.

Nei delitti contro la pubblica tranquillità, il “danno immediato” si ravvisava nel sentimento diffuso di un pericolo proprio derivante direttamente dal fatto; conseguentemente, all’interno della relativa categoria, venivano compresi dei delitti contro l’incolumità pubblica, nonché le ipotesi tradizionali di violenza pubblica, mentre non vi rientravano i reati meramente associativi, né l’istigazione a delinquere⁽²²⁾.

I codici preunitari, al contrario, inserivano, tra i reati contro la pubblica tranquillità, tutti quelli che ponevano in pericolo la stessa, quindi con funzione preventiva; lo stesso codice Zanardelli, su tale linea, ha incluso, nel titolo dedicato ai delitti “contro l’ordine pubblico”, i delitti di istigazione a delinquere, associazione a delinquere, eccitamento alla guerra civile, formazione di corpi armati e pubblica intimidazione, ponendosi così in bilico tra i poli dell’ordine pubblico materiale e della mera prevenzione del pericolo di qualsiasi reato. Nel corso dei lavori preparatori, alle perplessità dei componenti della Commissione ministeriale, che ritenevano troppo generica la denominazione “ordine pubblico”, si era risposto, nella Relazione: «il progetto considera come reato contro l’ordine pubblico ogni fatto che, per la varietà delle offese o per la diffusione cui è suscettivo, attacca il buon assetto e perturba il regolare andamento del vivere civile, ancorché non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico»⁽²³⁾.

Il codice penale del 1930 ripropose il concetto di ordine pubblico del codice Zanardelli.

(22) G. DE VERO, *Tutela dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè, Milano, 1988, 43.

(23) Relazione al progetto del codice penale, in *Codice penale italiano illustrato a cura della Rivista penale*, Torino, 1904.

Da ciò si desume che l'ordine pubblico ideale come bene tutelato debba escludersi. Altra ragione a favore di questa tesi è l'incompatibilità del concetto di ordine pubblico ideale con la Carta Costituzionale. Essa non menziona l'ordine pubblico quale oggetto di tutela, bensì garantisce la sicurezza e l'incolumità delle persone (ordine pubblico materiale)⁽²⁴⁾.

Oltre a mancare di riconoscimento costituzionale quale bene giuridico, l'ordine pubblico ideale è gravemente carente sul piano della verificabilità empirica e, quindi, è difficile accertarne la lesione.

Queste ragioni spiegano perché la tesi maggiormente accolta dalla dottrina ricade sul riferimento al bene giuridico dell'ordine pubblico materiale.

Nel caso dell'art. 416-*bis* c.p., la sicurezza e la tranquillità vacillano direttamente per l'esistenza stessa dell'associazione mafiosa e il potere che esercita.

Accanto all'ordine pubblico, viene in considerazione la tutela dell'ordine economico, come delineato nella Costituzione, la tutela dell'efficienza e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione contro pressioni ed interferenze e la libertà di voto in ordine al condizionamento elettorale⁽²⁵⁾. Secondo una tesi ampiamente diffusa, la forza intimidatrice provoca, inoltre, una restrizione della libertà morale dell'uomo, creando la condizione di assoggettamento e omertà, caratteristica identificativa del fenomeno mafioso. Ecco perché si parla di reato pluri-offensivo⁽²⁶⁾.

La fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. descrive un reato "comune" perché l'autore del reato può essere "chiunque"⁽²⁷⁾; il legislatore non richiede il possesso di alcuna qualità soggettiva in capo all'agente.

Chiunque «fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone», quindi il reato descritto è plurisoggettivo (o a concorso necessario) perché viene integrato solo quando vi è l'accordo di almeno tre persone. La fissazione di questa soglia numerica minima potrebbe apparire incongrua, stante la dimensione che solitamente caratterizza le associazioni operanti su un territorio. In realtà, essa può essere spiegata sia con ragioni di carattere sistematico e di omogeneità con la precedente disposizione sia

(24) G. CORSO, *Ordine pubblico*, in *Rassegna penitenziaria*, 1979, 1060 ss.

(25) Art. 416-*bis* comma 3 c.p.: «[...] per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici [...]».

(26) G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2012, 470 ss.

(27) Art. 416-*bis* comma 1 c.p.: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. [...]».

per l’oggettiva difficoltà di individuare un diverso ragionevole coefficiente numerico⁽²⁸⁾.

In particolare, si tratta di reato “plurisoggettivo (o a concorso necessario) proprio”, in quanto tutti i concorrenti vengono assoggettati a pena e, tra essi, sono ricomprese anche le persone non imputabili, i correi che risultino non punibili per mancanza di dolo o di colpa ovvero per una causa di non punibilità⁽²⁹⁾. Non è necessario che tutti coloro che partecipano all’associazione si conoscano tra loro, ma nel soggetto attivo deve sussistere la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa, strutturata e finalizzata secondo lo schema legale⁽³⁰⁾.

Rileva, per completezza, segnalare gli elementi che permettono di distinguere l’associazione di tipo mafioso dalla fattispecie di concorso eventuale di persone nel reato, a norma dell’art. 110 c.p.⁽³¹⁾. L’associato, attraverso il *pactum sceleris*, è stabilmente incardinato nell’associazione, ha intenzione di farne parte ed è accettato come tale dagli affiliati; il concorrente esterno, invece, privo della *affectio societatis*, fornisce un contributo atipico, occasionale o continuativo, all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione criminale⁽³²⁾; in questo caso «l’accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati predeterminati e si esaurisce dopo la commissione»⁽³³⁾.

(28) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, in *Pluris*, 2011.

Secondo A. CAVALIERE (*Delitti contro l’ordine pubblico*, in S. MOCCIA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, 5^a ed., Napoli, 2007, 251) nella prospettiva di un’interpretazione orientata al principio di offensività, deve tenersi presente che ogni limite numerico può essere solo parzialmente indicativo di una soglia di pericolosità dell’associazione, giacché essa dipende, ovviamente, anche dagli strumenti operativi di cui si dispone. Interessante è la considerazione di R. CAPPITELLI (*Brevi osservazioni intorno alla nozione di “associazione di tipo mafioso” e all’interpretazione dell’art. 416-bis, ultimo comma, c.p.*, in *Cass. Pen.*, 2011, 1735), secondo cui la scelta di un numero minimo così ristretto si spiega con l’intento del legislatore di voler prendere in considerazione non solo la macro-organizzazione “mafia”, ma anche ogni micro-organizzazione che avesse quelle particolari caratteristiche.

(29) F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 16^a ed. aggiornata ed integrata da L. CONTI, Giuffrè, Milano, 2003, 593.

(30) Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34406, in *Pluris*, 2012.

(31) Art. 110 c.p.: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

(32) Cass. pen., S.U., 5 ottobre 1994, n. 16, in *Pluris*, 1995.

(33) Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 1996, n. 4825, in *www.lucidi.net*.

1.3. Analisi dell'art. 416-bis c.p.: elementi oggettivi

Per inquadrare il fenomeno mafioso bisogna analizzarne la struttura. In particolare, è necessario soffermarsi su “l'organizzazione”, elemento presupposto e non emergente dalla norma scritta nel codice penale, su “la forza di intimidazione”, “l'assoggettamento e l'omertà”, elementi che costituiscono il “metodo mafioso” e che emergono chiaramente leggendo il comma terzo dell'art. 416-bis c.p. «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per [...]».

Sul verbo “si avvalgono” si sono contrapposte varie tesi, che verranno analizzate, per comprendere quale sia la portata di tale termine e come sia necessario darne un'interpretazione funzionale a punire il fenomeno mafioso.

A differenza dell'articolo 416 c.p. in cui il programma delittuoso non viene specificato, nell'art. 416-bis c.p. sono indicati gli scopi alternativi: «per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

L'articolo trova applicazione «anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere».

L'art. 416-bis c.p. prevede alcune circostanze aggravanti (disponibilità di armi o materie esplodenti; il finanziamento di attività economiche con il prezzo, prodotto o profitto di delitti) e la pena accessoria della confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

1.3.1. *L'organizzazione*

L'associazione mafiosa presuppone il requisito dell'organizzazione poiché il principio di offensività richiede l'idoneità dell'associazione a porre in pericolo una pluralità indeterminata di beni giuridici e questa idoneità è data dall'esistenza di una struttura stabile e permanente, e dalla sua capacità di perdurare nel tempo, indipendentemente dalla preparazione e dalla commissione dei delitti—fine⁽³⁴⁾.

(34) G. DE FRANCESCO, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 120.

È impensabile considerare che l’associazione mafiosa sia un insieme di persone che riesca ad esercitare il controllo su un territorio, creando assoggettamento e omertà, senza che questo sia frutto di una minima organizzazione. Anche se manca un’espressa tipizzazione della struttura organizzativa, numerose pronunce evidenziano che la forza intimidatoria può essere esplicitata solo quando un certo numero di soggetti dà vita ad un’organizzazione e tramite essa «ha già capitalizzato la violenza necessaria per usarla come risorsa al fine di esercitare l’intimidazione derivante dal vincolo associativo»⁽³⁵⁾.

L’importanza del requisito della struttura organizzativa emerge anche dall’*intentio* legislativa poiché, nei lavori preparatori, il legislatore ha preferito utilizzare il termine «associazione», espungendo quello originariamente previsto di «gruppo», proprio per ribadire la necessaria presenza di un sodalizio stabile e duraturo⁽³⁶⁾. Come conseguenza, è da rigettare la svalutazione del requisito sul piano probatorio: esso non può essere sostituito dalla prova della forza di intimidazione, ma deve essere dimostrato autonomamente, anche attraverso indizi, purché gravi, precisi e concordanti.

È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che distingue la struttura dell’associazione di tipo mafioso da quella dell’associazione per delinquere “semplice”, in quanto quest’ultima sussiste anche in forma rudimentale, invece «il nesso tra forza di intimidazione, assoggettamento e omertà esclude rilevanza *ex art. 416-bis* c.p., a raggruppamenti di persone sprovvisti di un’articolazione adeguata, ove manchino gerarchie, regole, distribuzione di compiti, nonché sanzioni nei confronti degli inosservanti»⁽³⁷⁾. A tal proposito si ricorda l’emblematica pronuncia dei giudici di legittimità che concluse il c.d. Maxiprocesso⁽³⁸⁾: «Dalla dichiarazione di Buscetta su “cosa Nostra” (così verrebbe denominata l’organizzazione mafiosa) emergeva, infatti, una struttura estremamente articolata ma sostanzialmente unitaria ed a carattere verticistico». È chiaro, dunque, che solo se vi è una stabile ed adeguata struttura organizzativa sufficientemente ramificata e dislocata sul territorio, con risorse umane e finanziarie adeguate, l’associazione può qualificarsi come mafiosa e

(35) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 52.

(36) G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 51.

(37) G. CARUSO, *Struttura e portata applicative dell’associazione mafiosa*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Utet, Torino, 2015. Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2010, n. 5143, in *CED*.

(38) Cass. pen., Sez. I, 30 Gennaio 1992, *Abbate ed altri*, con nota di G. FIANDACA, G. DI CHIARA, in *Il Foro It.*, 1985, 15.

quindi esercitare quella forza intimidatoria che ne è l'elemento distintivo e specializzante.

1.3.2. *Il metodo mafioso*

1.3.2.1. La forza di intimidazione

Come già affermato, il nucleo della fattispecie incriminatrice è il comma terzo dell'art. 416-*bis* c.p. Considerando che le finalità delle organizzazioni mafiose sono, talvolta, anche lecite, ciò che le rende penalmente perseguibili è il metodo che impiegano per raggiungere tali finalità. Non è, quindi, necessario che l'associazione abbia origine dagli organismi tradizionali mafiosi o sia collegata alla mafia. Ciò che rileva è il mezzo illecito per perseguire il fine spesso lecito.

La forza di intimidazione è lo strumento essenziale di cui si avvale l'associazione di tipo mafioso per radicarsi in un territorio e raggiungere i propri scopi. È necessario che essa promani proprio dal vincolo associativo in quanto tale; a tal proposito, in dottrina e in giurisprudenza, si parla di "avviamento", "dotazione", "fama criminale", per sottolineare che la carica intimidatoria deve essere riconducibile al complesso organizzativo in quanto tale e non alle azioni dei singoli associati⁽³⁹⁾.

La forza di intimidazione consiste nella capacità di incutere timore e di indurre gli altri in uno stato di dipendenza psicologica, tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti, ai quali, in ogni caso, non ci si può sottrarre per il timore delle conseguenze, che vengono o espressamente definite dal mafioso ovvero richiamate con riferimenti generici o indirettamente suggerite con azioni esemplari e terribili⁽⁴⁰⁾.

Sul piano lessicale, la "forza" indica l'arbitrarietà nell'esercizio del potere; molto più importante è il termine "intimidazione"⁽⁴¹⁾, il quale indica il sentimento di paura e timore generato in un numero indeterminato di persone e, che, alle potenziali vittime, fa apparire probabile la sopraffazione e la futura violenza nel caso di omesso assoggettamento alle volontà degli associati.

(39) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.

(40) L. DE LIGUORI, *La struttura dell'associazione di tipo mafioso*, cit., 1609-1627.

(41) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 62.

Come evidenziato da autorevole dottrina⁽⁴²⁾, è importante non confondere il metodo mafioso con l'autorevolezza dei soggetti nella comunità locale quando il comportamento di alcuni esponenti dello scenario politico e amministrativo, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, non rientrano in un clima di sopraffazione del corpo elettorale.

Il concetto di intimidazione non comprende nemmeno le minacce di sanzioni nei confronti di persone che facciano parte di un gruppo di carattere religioso, per la mancata osservanza di regole interne, accettate liberamente dai membri perché espressive della propria fede religiosa⁽⁴³⁾.

Questo cosiddetto “alone permanente di intimidazione diffusa”⁽⁴⁴⁾ è frutto dell'azione continua dell'associazione nel tempo, che radica la “fama” mafiosa; di conseguenza, in assenza di specifici atti di intimidazione e di violenza, si ritiene che la forza intimidatrice possa essere perciò desunta da circostanze obiettive che dimostrino l'attuale capacità dell'associazione di determinare un clima di diffuso timore, derivante dalla consuetudine di violenza dell'associazione stessa: clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggiano gli associati per perseguire il loro fine⁽⁴⁵⁾ (si valuta la presenza dell'assoggettamento e dell'omertà).

Oggetto di dibattito sono state proprie le conclusioni che derivano da tale assunto e, cioè, se la mera disponibilità consapevole di un eventuale, possibile sfruttamento della forza intimidatoria sia sufficiente a configurare la fattispecie mafiosa. In sostanza: l'intimidazione deve essere attuale o basta la mera potenzialità?

La risposta diventa importante soprattutto con riferimento alle consorterie mafiose che si sono affermate negli ultimi decenni. La tesi che presuppone l'intimidazione è, infatti, idonea a descrivere i fenomeni criminologici delle c.d. “mafie storiche”, la cui capacità intimidatoria è ben consolidata in un territorio, al di là di atti espliciti. È invece difficile sussumere nell'articolo 416-bis c.p. le organizzazioni criminali non ancora stabili in un contesto territoriale e sociale (nuove mafie) e che non sempre sono collegate ad una società madre e agiscono come sue filiali.

I dibattiti sul tema sono causati dall'indeterminatezza dei termini descritti dalla norma e dall'incertezza sul significato da attribuire alla parola “si avval-

(42) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 66.

(43) Cass. pen. Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, in *CED*.

(44) G. SPAGNOLO, *Ai confini tra associazione per delinquere e di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, fasc. 3, 1732.

(45) Appunti dalle lezioni di Diritto penale 2 del professore ENRICO GALLUCCI.

gono”, parola che risulta essere il centro del problema. In effetti, anche autorevole dottrina⁽⁴⁶⁾, esaminando i lavori preparatori sulle modifiche apportate al verbo “avvalersi”, ha considerato che nemmeno «gli artefici dell’art. 416–bis c.p. [avessero] ben chiare in mente le implicazioni tecniche, sul piano della struttura della fattispecie criminosa, della definizione legislativa dell’associazione di tipo mafioso. L’interprete che volesse trarre argomenti decisivi dalla sostituzione del gerundio “valendosi” con l’indicazione “si avvalgono”, finirebbe dunque col concedere al legislatore storico una consapevolezza che in realtà gli faceva difetto».

Due tesi si confrontano in dottrina e giurisprudenza.

L’orientamento dottrinale iniziale attribuiva alla locuzione il significato di “avere intenzione” o “proporsi di”⁽⁴⁷⁾ e, di conseguenza, per l’integrazione del delitto, era sufficiente la semplice programmazione dell’avvalersi della forza intimidatrice, senza che i membri ne facessero un uso concreto, con attività attualmente concludenti⁽⁴⁸⁾; d’altronde, il testo originario della proposta di legge La Torre considerava chiaramente lo sfruttamento della forza d’intimidazione come elemento del programma di scopo dell’associazione⁽⁴⁹⁾.

In tale direzione si muove anche un altro autore⁽⁵⁰⁾, il quale offre una visione analitica delle tre possibilità che possono alternarsi nel comportamento dell’associazione mafiosa. Si menziona il caso in cui quest’ultima si prefissi di ottenere l’appalto di alcuni lavori pubblici: come prima ipotesi, gli associati possono minacciare gli avversari di specifiche ritorsioni a loro danno; in tal caso non viene utilizzata solo la forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, ma viene adottato uno specifico comportamento intimidatorio. La fama criminale, in questo caso, serve a rafforzare l’effetto della minaccia posta in essere.

La seconda manifestazione del metodo mafioso consiste nel cosiddetto “avvertimento mafioso” che consiste, ad esempio, nel preavviso ai potenziali concorrenti che l’assegnazione dell’appalto deve avvenire a favore di una persona (il *boss* mafioso). La giurisprudenza considera quest’azione, seppure implicita,

(46) G. FIANDACA, *L’associazione di tipo mafioso nelle prime implicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro It.*, 1985.

(47) D. NOTARO, *Art. 416–bis e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, fasc. 4, 1478.

(48) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 63.

(49) V. PATALANO, *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, G. Giappichelli, Napoli, 2003, 78.

(50) P. ANNICHIARICO, *Associazione mafiosa. Profili giuridici e storico-criminologici*, Cacucci, Bari, 2006, 25 ss.

sufficientemente “eloquente” circa le intenzioni perseguite dall’autore, così da costituire il reato di minaccia. Qui la minaccia appare più strettamente collegata alla carica intimidatoria perché la semplice “spendita” del nome del *boss* risulta efficace per intimorire gli avversari senza dover menzionare le conseguenze derivanti dal rifiuto di abbandonare la gara⁽⁵¹⁾.

Situazione diversa si prospetta, infine, quando l’associazione mafiosa non ricorre nemmeno all’avvertimento mafioso, nemmeno in forma implicita, perché la forza intimidatrice è radicata ed intensa da non renderlo necessario; un esempio di ciò è dato dalla circostanza in cui la mera intenzione di partecipare alla gara determina il suo abbandono immediato da parte di tutti gli altri potenziali concorrenti.

Questa tesi, basata sulla potenzialità della forza di intimidazione, contraria al tenore letterale, considera il delitto in questione come reato meramente associativo (“puro”) e il metodo mafioso come oggetto del dolo specifico.

I sostenitori di tale originario orientamento erano spinti dalla paura che, diversamente considerato, si sarebbe applicato alla fattispecie un meccanismo di «costante *probatio diabolica*»⁽⁵²⁾ che costringerebbe a dimostrare sempre l’esercizio attuale dell’intimidazione, circoscrivendo la stessa «entro confini più ristretti di quelli corrispondenti alla tradizionale associazione per delinquere»⁽⁵³⁾.

Questa interpretazione ampia del termine «si avvalgono» ha, però, ben presto trovato il suo tramonto poiché determinava alcune contraddizioni. In primo luogo, è proprio la lettera della disposizione⁽⁵⁴⁾ che suggerisce di qualificare un’associazione come mafiosa solo quando essa utilizzi in modo effettivo ed attuale il metodo intimidatorio per raggiungere le proprie finalità.

In aggiunta, oltre al contrasto con l’elemento letterale, la tesi comportava una violazione del principio costituzionale di offensività, criminalizzando atti meramente preparatori⁽⁵⁵⁾e, quindi, portando la soglia di punibilità al livello della mera *cogitatio*⁽⁵⁶⁾.

(51) Esempio di tale tipologia di manifestazione si rinviene nella sentenza Cass. pen., Sez. V, 2015, n. 21562, *Novembrini ed altri*, in *Quotidiano del diritto*.

(52) D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, cit., 1488.

(53) G. BORELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, nota a Cass. pen. Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, in *Cass. pen.*, 2007, fasc. 7-8, 2783.

(54) Si utilizza infatti il verbo all’indicativo «si avvalgono».

(55) V. PATALANO, *Nuove strategie*, cit., 79.

(56) L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, cit., 1615.

Come affermato in dottrina⁽⁵⁷⁾, l'esigenza di riscontrare abituali e attuali fatti di minaccia e di violenza per configurare l'art. 416-*bis* c.p., risulta conforme alla *ratio* della stessa disposizione poiché le organizzazioni mafiose «meritano una specificità di qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio rispetto alle associazioni comuni in quanto rivelino concretamente una dimensione di più spiccata lesività dell'ordine pubblico».

Non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza questo secondo orientamento si è ormai consolidato⁽⁵⁸⁾.

Proprio recentemente la Suprema Corte si è espressa sulla materia, nella nota sentenza sul *clan* Fasciani⁽⁵⁹⁾: «Il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell'art. 416-*bis* c. p., colloca la fattispecie all'interno di una classe di reati associativi che, parte della dottrina, definisce “a struttura mista”, in contrapposizione a quelli “puri”, il cui modello sarebbe rappresentato dalla “generica” associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. La differenza consisterebbe proprio in quell'elemento “aggiuntivo” rappresentato dal metodo, ma con effetti strutturali di significativa evidenza. La circostanza, infatti, che l'associazione mafiosa è composta da soggetti che “si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”, parrebbe denotare — come l'uso dell'indicativo presente evoca — che la fattispecie incriminatrice richieda per la sua integrazione un dato di “effettività”: nel senso che quel sodalizio si sia manifestato in forme tali da aver offerto la dimostrazione di “possedere in concreto” quella forza di intimidazione e di essersene poi avvalso. Il metodo mafioso, in questa prospettiva, assumerebbe connotazioni di pregnanza “oggettiva”, tali da qualificare non soltanto il “modo d'essere” dell'associazione (*l'affectio societatis* si radicherebbe attorno ad un programma non circoscritto ai fini ma coinvolgente anche il metodo), ma anche il suo “modo di esprimersi” in un determinato contesto storico e ambientale».

L'art. 416-*bis* c.p., quindi, richiede un agire attuale, verificabile nella realizzazione degli scopi oppure «quanto meno che gli associati abbiano svolto

(57) M. RONCO, *L'art. 416-bis c.p. nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in B. ROMANO (a cura di), *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Tinebra, Milano, 2013, 76.

(58) Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1992, *De Feo*, in *Giust. pen.*; Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 269041, *Pesce e altri*, in *CED*; Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 271103, *Vicidomini*, in *CED*, Cass. pen. Sez. V, 6 dicembre 2019, n. 49462, in *Giur. pen.*

(59) Cass. pen. Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, in *CED*.

un’attività “esterna” per la realizzazione del programma criminoso»⁽⁶⁰⁾. L’associazione di tipo mafioso non è punita dall’art. 416-bis c.p. per la sua semplice esistenza, come nel caso dell’art. 416 c.p., proprio perché il programma per cui le persone creano il sodalizio, non è penalmente rilevante e quindi punibile. Il carattere “mafioso” si attribuisce solo quando l’associazione è operativa ed ecco perché si parla di un’associazione che “delinque”⁽⁶¹⁾.

Questa tesi qualifica il reato come a “struttura mista” o a “condotta plurima⁽⁶²⁾” perché per la punibilità occorre un *quid pluris* oltre al dato strutturale organizzativo, e cioè il dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione⁽⁶³⁾.

Dal punto di vista storico, la natura mista si ricollega ad un’antica tradizione giuspenalistica dell’età romana della *vis publica*, e ripresa nell’età napoleonica, che puniva la forma primordiale di associazione nella veste di “comitiva armata”⁽⁶⁴⁾. Tale reato si configurava per il solo associarsi, purché almeno due degli affiliati «sien portatori di armi proprie» e nell’insieme andassero «scorrendo le pubbliche strade o le compagne con l’animo di commettere misfatti o delitti»⁽⁶⁵⁾.

Anche questo ultimo indirizzo interpretativo comporta alcune problematiche.

In primo luogo, bisogna fare i conti con la realtà del fenomeno e considerare che, spesso, le organizzazioni mafiose non hanno bisogno di attuare una minaccia o una violenza; soprattutto le mafie storiche⁽⁶⁶⁾ utilizzano la “cattiva fama” del sodalizio e con un «semplice silenzio o con un sorriso»⁽⁶⁷⁾ il mes-

(60) G. SPAGNOLO, *Ai confini tra associazione per delinquere e di tipo mafioso*, cit., 49 ss.

(61) G. DE VERO, *Tutela dell’ordine pubblico. Itinerari*, cit., 289–290; G. SPAGNOLO, *Ai confini tra associazione per delinquere e di tipo mafioso*, cit., 51.

(62) Cass. pen., Sez. VI, 2 marzo 1995, n. 2164, *Imerti*, in *Il Foro It.*: «Il delitto di associazione di stampo mafioso è caratterizzato da una condotta plurima di natura mista nel senso che, mentre per l’associazione semplice è sufficiente la creazione di un’organizzazione stabile diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per quella mafiosa è altresì necessario che essa abbia conseguito nell’ambiente circostante una reale capacità d’intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza».

(63) In alcune sentenze viene aggiunto il requisito della diffusività come nel caso “Fero-ne”, Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, in *CED*.

(64) Reato previsto per la prima volta dal codice napoletano nel 1819.

(65) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 6.

(66) G. BORELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, cit., 2783.

(67) G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 29 ss.

saggio intimidatorio risulta «benché tacito, inequivoco»⁽⁶⁸⁾, senza aver di fatto ricorso a mezzi di rilevanza penale.

A tal proposito, soprattutto negli ultimi tempi, la giurisprudenza ha rivolto attenzione alle cd. mafie silenziose, sia con riguardo alle “mafie storiche” che alle “mafie nuove” (le organizzazioni costituite recentemente e le mafie straniere)⁽⁶⁹⁾. La mafia può agire in modo “silente” e, cioè, non ricorre a forme eclatanti ma si avvale «di quella forma di intimidazione, per certi aspetti più temibile, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere»⁽⁷⁰⁾. Per comprendere, si può pensare all'impresa lecita che sfrutta la potenza del proprio marchio senza dover pubblicizzare la qualità dei prodotti⁽⁷¹⁾.

Bisogna tener conto del fatto che oggi la semplice “fama criminale” crea di per sé un alone di intimidazione e assumere il modello della struttura mista non fa altro che ridurre l'ambito di applicazione dell'art. 416-bis c.p., escludendo quei fenomeni⁽⁷²⁾ in cui, pur mancando la materializzazione concreta del metodo mafioso con azioni attuali ed effettive, si registrino comportamenti causalmente efficienti al conseguimento di obiettivi mafiosi⁽⁷³⁾.

«Richiedere ancor oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere “sott'acqua”, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti e servizi pubblici»⁽⁷⁴⁾.

(68) *Ibidem*.

(69) R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 3.

(70) Ordinanza di remissione alle Sezioni Unite del 15 marzo 2019, n. 15768, *Barranca*, in *Giur. Pen.*

(71) A.M. DELL'OSSO, *I limiti del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta*, G. Giappichelli, 2017, 72.

(72) L. DE LIGUORI, *La struttura dell'associazione di tipo mafioso*, cit., 1609-1627: «Il problema non si pone nei confronti di quei sodalizi che da tempo abbiano già dato concreta prova della propria efficienza, ma in relazione ai contesti di nuova formazione e proprio perché questi ultimi, essendo ancor privi di «operatività» non hanno posto in essere o comunque non attuato il «metodo mafioso», metodo che, così come si è detto, è strettamente collegato se non alla realizzazione dei fini quantomeno ad un iter chiaramente diretto a conseguirli».

(73) D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, cit., 1489.

(74) Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2017, n. 270442, *Garcea e altri*, in *CED*.

È stato individuato⁽⁷⁵⁾ come punto dolente, la difficoltà di raggiungere un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di non rinunciare al principio di offensività nella descrizione della condotta punita e la necessità, al contempo, di non limitare le aspirazioni sottese all’introduzione dell’art. 416-*bis* c.p. nel nostro sistema, intesa come fattispecie idonea a fronteggiare in maniera efficace le diverse forme in cui si manifesta l’universo mafioso.

E allora che senso ha avuto introdurre una fattispecie specifica per le organizzazioni criminali di stampo mafioso, se l’interpretazione che se ne dà porti ancora a non punire in modo adeguato ed efficace il fenomeno?

1.3.2.2. L’esito interpretativo del termine “si avvalgono” e l’importanza che assumono le condizioni di assoggettamento ed omertà

I punti deboli delle due tesi hanno portato ad elaborare una terza strada intermedia, o come definita in dottrina⁽⁷⁶⁾, “sincretistica”: è necessario che l’associazione abbia creato effettivamente un’aurea intimidatoria, tale da essere idonea a generare assoggettamento e omertà; non è però altrettanto necessario che gli affiliati agiscano concretamente con reiterate violenze, almeno tentate, o minacce⁽⁷⁷⁾.

In tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia sono alcune delle modalità con cui si esercita la forza di intimidazione, ma non sono appunto le uniche. La carica intimidatrice, così sostiene alcuna dottrina, può derivare anche dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo; di conseguenza, la violenza e la minaccia sono elementi solo eventuali, non essenziali per generare quella condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi richiesti dalla norma. Non è necessario che, in ogni caso concreto, si accerti l’estrinsecazione di un atto di sopraffazione poiché anche il prestigio criminale dell’associazione, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti (anche simbolici ed indiretti) produce l’effetto di timore, paura e quindi condizionamento a fare ciò che richiede l’associazione mafiosa⁽⁷⁸⁾.

(75) *Ibidem*.

(76) D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, cit.

(77) *Ibidem*; G. DE VERO, *Tutela dell’ordine pubblico*, cit., 285–286; G. INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, G. Giappichelli, 2019.

(78) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 103 ss.

Secondo questo orientamento, il diffondersi di “un alone di intimidazione diffusa”⁽⁷⁹⁾ permette agli affiliati di sfruttare la carica intimidatoria creata *per sé*, senza porre in essere altre azioni, e quindi, secondo un meccanismo “inerziale” ma “attuale”, salvo che essi possano comunque agire con atti di intimidazione se la “soggezione ambientale” non sembri sufficiente per raggiungere gli scopi del sodalizio. La stessa dottrina parla di “assoggettamento primordiale”, inteso come condizione psicologica passiva, immediata e automatica conseguenza della carica intimidatoria, la quale viene riscontrata all'esterno del sodalizio in termini di alone di intimidazione diffusa; in mancanza di tale alone potrebbe non considerarsi perfezionata la carica intimidatoria⁽⁸⁰⁾.

Non solo in dottrina, ma anche la Suprema Corte si è espressa secondo questa linea in molte pronunce. Si ricorda una recente in cui essa ha affermato che: «Se ne inferisce che la forza d'intimidazione può discendere anche dalla semplice notorietà della consorteria e dalla sua fama e prestigio criminale a prescindere da specifici atti intimidatori, là dove il timore promanante direttamente dalla capacità del sodalizio criminale — attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile — di esercitare violenza e minaccia sia idoneo a condizionare la libertà morale dei terzi estranei»⁽⁸¹⁾.

In conclusione, per integrare la fattispecie è necessario accertare: una «attuale» forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; un «sufficientemente diffuso»⁽⁸²⁾ stato di «assoggettamento e omertà»; un *quid* che

(79) *Ibidem*.

(80) G. TURONE, cit. 122. Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, *Brusca e altri*, in *CED*: «la forza d'intimidazione possa esplicarsi nei modi più disparati e ravvisarsi anche in mancanza di elementi dimostrativi del concreto compimento di atti diretti ad intimidire, a condizione che vi sia comunque riscontro di un “clima di diffusa intimidazione” derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini».

(81) Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2018, n. 43898, in *Il Foro It.* Vedi anche: Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25424, *Baratto*; Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, *Agostino e altri*.

(82) Cass. pen., Sez. II, 14 marzo 2019, n. 27808, in *Il Foro It.*: «Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche nel caso di «ricostituzione» di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie “Cosa Nostra”), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento “implicito o contratto” alla forza criminale del sodalizio mafioso».

rispecchi un «effettivo avvalersi» da parte del sodalizio della predetta forza di intimidazione⁽⁸³⁾.

Quest’orientamento rende fondamentale la valutazione degli altri due elementi che l’art. 416-*bis* c.p. menziona al comma 3 e che qualificano un’associazione come mafiosa: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di “assoggettamento e di omertà” che ne deriva per [...]».

Analizzando la norma si evince dalla congiunzione “e” che le condizioni di assoggettamento ed omertà siano cumulate tra loro ed entrambe debbano derivare dall’intimidazione; di conseguenza, qualora esse dipendano da altri fattori, pur determinando un grave malessere sociale, non si avrà un’associazione di tipo mafioso *ex art.* 416-*bis* c.p.⁽⁸⁴⁾.

L’“assoggettamento” è una condizione di «succubanza, di soggezione psicologica in capo alle vittime»⁽⁸⁵⁾, soggetti estranei all’organismo criminale, i quali non sono liberi di agire per paura e si comportano conformemente alla volontà dell’associazione. Alcuni ritengono che l’assoggettamento riguardi anche i rapporti interni all’organizzazione perché si riferisce alla condizione psicologica di chi è legato alla stessa ed obbligato a servirla⁽⁸⁶⁾.

In dottrina sono state proposte due tipologie di assoggettamento: uno generico e uno specifico⁽⁸⁷⁾.

(83) C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord*, in *Dir. pen. cont.*, 2015. Giurisprudenza: «La condizione di assoggettamento e di omertà correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia comune la convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell’organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi» (Sez. VI, n. 44315, 12 settembre 2013, *Cicero e altri*; Sez. VI, n. 1612, 11 gennaio 2000; Sez. VI, 13 dicembre 1995, *Abo El Nga Mohamed*; Cass. pen., 3 settembre 2018, n. 56596).

(84) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 67; F. UCCELLA, *Sul diritto dell’imputato alla scarcerazione nel caso di interrogatorio nullo*, in *Cass. pen.*, 1988, fasc. 10, 1599.

(85) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso*, cit.

(86) L. DE LIGUORI, *La struttura dell’associazione di tipo mafioso*, cit., 1610; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 173-174: «[...] la condizione di assoggettamento e di omertà derivante da quella carica intimidatoria, non si manifestano esclusivamente all’esterno dell’associazione, ma possono anche manifestarsi al suo interno».

(87) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 136 ss.

L'assoggettamento "generico" è il risultato di un primo livello di sfruttamento della forza di intimidazione cd. inerziale e, quindi, non diretto alla realizzazione del programma criminoso ma finalizzato a creare l'aurea di timore necessaria per operare in seguito.

La tipologia di assoggettamento "specifico" è quella creata allo scopo di realizzare il programma criminoso e, a differenza del primo, non è un elemento oggettivo della fattispecie.

Nel primo caso si richiede che l'assoggettamento sia attuale; nel secondo, l'atteggiamento può essere anche solo potenziale⁽⁸⁸⁾.

L'"omertà" consiste nell'indisponibilità della vittima a qualsiasi collaborazione a favore degli organi della Giustizia e dello Stato per contrastare le condotte di sopraffazione mafiosa, nel timore di subire le conseguenze di un comportamento contrario. Subendo l'influenza (o meglio l'intimidazione) dell'associazione mafiosa, la vittima non riconosce l'ordinamento giuridico statale ma, piuttosto, l'ordinamento mafioso, che si pone in antitesi, con pari legittimazione e dignità giuridica⁽⁸⁹⁾, arrivando addirittura a testimoniare il falso⁽⁹⁰⁾.

In dottrina, si è registrato un certo scetticismo rispetto al concetto di omertà e la carenza di tassatività dello stesso⁽⁹¹⁾. In effetti è difficile distinguere tra omertà generalizzata nel corpo sociale, quindi «soggezione ambientale», frutto anche indiretto della forza di intimidazione⁽⁹²⁾, e quel rifiuto a collaborare dovuto ad una sub-cultura ispirata al sentimento generalizzato di sfiducia verso lo Stato.

Da ciò deriva la necessità di agire con cautela nella valutazione probatoria della percezione esterna e tangibile della carica intimidatoria e, in particolare, di non dare troppo rilievo al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza «eziologica» rispetto all'elemento della forza di intimidazione⁽⁹³⁾.

Sia per l'assoggettamento sia per l'omertà si richiede la proiezione esterna⁽⁹⁴⁾ al sodalizio, non solo nei confronti di onesti cittadini, nei riguardi dei quali si

(88) G. TURONE, cit., 137.

(89) *Ibidem*.

(90) Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2004, n. 6101, in *CED*.

(91) G. INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Politica del diritto*, 1984, 693.

(92) D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso"*, cit.

(93) *Ibidem*.

(94) E. DOLCINI, G. MARINUCCI, *Codice penale commentato*, Ipsoa, 1999, 4257. Di diverso avviso è G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 173-174.

dirige l’attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale⁽⁹⁵⁾; non basta la dimensione interna di succubanza degli affiliati ai capi, accettata consapevolmente con l’affiliazione, né basta l’omertà interna, propria del fenomeno mafioso che richiede segretezza.

Non può neanche trattarsi di stati momentanei o occasionali, o, al contrario, di condizioni “ataviche” e permanenti, data l’influenza di alcune credenze culturali storicamente e territorialmente radicate, essendo, bensì, necessario il riscontro esterno di manifestazioni di assoggettamento e omertà durevoli e costanti dovute esclusivamente alla percezione della forza di intimidazione del vincolo associativo⁽⁹⁶⁾. E ancora, non devono essere la conseguenza di motivi processuali (altrimenti sarebbe omertoso qualsiasi imputato che mentisse per difendersi) o di interessi personali⁽⁹⁷⁾.

In giurisprudenza e in dottrina⁽⁹⁸⁾, si è osservato che l’assoggettamento e l’omertà sono elementi di qualificazione della forza intimidatrice e indizi della presenza del gruppo mafioso in un territorio, purché siano diffusi nel corpo sociale di riferimento; il termine «diffuso» sta ad indicare che, qualora in un determinato territorio alcune vittime reagiscano contro la mafia, non si esclude a priori lo *status* di omertà e assoggettamento⁽⁹⁹⁾.

Anche nella già menzionata sentenza “Fasciani”⁽¹⁰⁰⁾ è ribadito questo orientamento: «perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria — denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria — non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’as-

(95) Cass. pen. Sez. II, 14 aprile 2017, n. 14255 in *CED*.

(96) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit.

(97) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 153–154.

(98) E. DOLCINI, G. MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit.

(99) Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 1994, in *Mass. Cass. pen.*, 1995, fasc. 3, 17.

(100) Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, in *Il Foro It.*

sociazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi».

Sia in questo processo che in alcune precedenti pronunce⁽¹⁰¹⁾, i giudici hanno notato che lo stato passivo delle vittime non è determinato solo dal timore per la vita propria o dei cari ma si ricollega anche alle possibili ritorsioni sul piano economico o lavorativo. Ad esempio, il silenzio e l'omertà possono essere indotti dalla paura di dover chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese⁽¹⁰²⁾.

1.3.3. *Le finalità dell'associazione di tipo mafioso*

L'associazione di tipo mafioso è caratterizzata da tre elementi strutturali⁽¹⁰³⁾: «1) il metodo mafioso, che si avvale della “violenza” capitalizzata a seguito della commissione di delitti; 2) il finalismo predatorio delle risorse economiche di settori sempre più ampi e complessi del corpo sociale 3) la trasformazione incessante dell'accumulazione della ricchezza ai fini della commissione di nuovi delitti, del controllo conseguente sul territorio e, infine, del condizionamento delle stesse istituzioni pubbliche, locali, statali».

Nonostante il metodo mafioso sia l'elemento che dà tipicità all'associazione di tipo mafioso, la norma menziona anche le finalità perseguite dall'associazione e, quindi, anche queste finalità sono elementi costitutivi della fattispecie.

L'art. 416-*bis* c.p. menziona quattro scopi alternativi: commettere delitti; acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

(101) Si pensi al processo cd. Mafia Capitale in cui la Corte ha riconosciuto il carattere mafioso di un'associazione che, avvalendosi della forza di intimidazione acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali “tradizionali”, esercitava, attraverso l'uso di prevaricazioni, di una sistematica attività corruttiva e di contiguità politiche ed elettorali, condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanzialmente annullamento della concorrenza ovvero di nuove iniziative da parte di chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio (Cass. pen. n. 24535/ 2015).

(102) Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 1989, n. 11204, in *Cass. pen.*

(103) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 51 ss.

Basta la presenza di uno solo di questi, insieme agli altri elementi strutturali, per integrare la fattispecie in esame; qualora, invece, siano presenti più finalità, il reato resta unico, con l’esclusione di ogni forma di concorso⁽¹⁰⁴⁾.

In ogni caso si applica il principio di autonomia del reato–mezzo in base al quale, i reati menzionati non devono essere necessariamente realizzati poiché ne basta la programmazione⁽¹⁰⁵⁾. Si pensi ad un affiliato che non riesca ad aggiudicarsi una gara d’appalto in cui, per effetto della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne era derivata, risultava essere l’unico partecipante.

Ciò comporta che la mancata commissione di delitti–fine o la mancata condanna per essi non è ostativa alla prova della partecipazione al sodalizio mafioso⁽¹⁰⁶⁾.

In effetti, è proprio il metodo mafioso che tipizza la condotta dell’associazione di tipo mafioso, così come l’intimidazione e l’assoggettamento omeroso che ne devono derivare, senza che rilevi la realizzazione degli ulteriori “danni” scaturenti dalla eventuale realizzazione di specifici reati–fine⁽¹⁰⁷⁾.

D’altro canto, però, la commissione dei delitti–fine può costituire la prova indiziaria della partecipazione all’associazione poiché essi sono la manifestazione concreta dell’operatività dell’associazione mafiosa⁽¹⁰⁸⁾.

La particolarità della disposizione è che non distingue tra profitti criminali e profitti formalmente leciti, tutti egualmente perseguiti attraverso comportamenti intimidatori, a volte anche impliciti, perché derivanti dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo⁽¹⁰⁹⁾. Si è voluto in tal modo colpire

(104) G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., 495.

(105) A conferma di ciò il 6° comma dell’art. 416–bis c.p. menziona le «attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo». “Intendono” suggerisce la volontà del legislatore di punire la semplice programmazione dei delitti da parte dell’associato.

(106) Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, in *CED*: «Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati–fine, purché l’organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione».

(107) Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, *Fasciani e altri*, in *Sistema penale*.

(108) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 78. Vedi Cass. pen., S.U., 28 marzo 2001, n. 10, in *Riv. pen.*, 2003: «è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato–mezzo rispetto ai reati–fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima».

(109) Cass. pen., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 6930, in *Archivio pen.*; Cass. pen., Sez. VI, 30 luglio 1996, n. 7627, in *www.sicurezzaegiustizia.it*: «La tipicità del modello associativo

la mafia imprenditrice ed ogni forma “gattopardesca o camaleontica” con cui essa possa manifestarsi⁽¹¹⁰⁾.

Nelle società avanzate, la mafia imprenditrice si presenta sul mercato con una propria connotazione societaria, un'organizzazione aziendale, una notevole liquidità, una mentalità manageriale, esperti di marketing, uffici legali e relazioni politiche⁽¹¹¹⁾.

Bisogna pensare, infatti, che l'associazione di tipo mafioso agisce come un'impresa⁽¹¹²⁾, il cui obiettivo è il guadagno; ciò che la rende penalmente perseguibile è la modalità con cui ottiene il controllo di un'attività economica o su un'intera area produttiva. Il grave disvalore dell'associazione di tipo mafioso è il ricorso costante e sistematico al c.d. metodo mafioso per «acquisire spazi di potere politico–economico reale»⁽¹¹³⁾.

Tra le finalità catalogate, la norma prevede innanzitutto la commissione di delitti, finalità che accomuna l'associazione di tipo mafioso e l'associazione a delinquere. Ciò implica che, in caso di commissione di un delitto da parte di un'associazione, sarà lo strumento della forza intimidatrice a fungere da discriminare tra le due fattispecie. Il metodo di azione costituisce, quindi, l'elemento distintivo e specializzante, che comporta l'applicazione dell'art. 416–bis c.p. al posto di quello precedente, in virtù dell'art. 15 c.p. sul concorso apparente di norme⁽¹¹⁴⁾.

delineato dall'art. 416–bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente “i delitti”, comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite da attività lecite, tanto che una sola delle possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune alla associazione per delinquere ordinaria».

(110) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

(111) M. CENTORRINO, G. SIGNORINO, *Macroeconomia della mafia*, Carocci, Roma, 1997.

(112) S. PELLEGRINI, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico–giuridica*, Ediesse, Roma, 2018, 27 ss: «L'ingente disponibilità economica prodotta dalla gestione dei grandi traffici illeciti consente alla mafia di acquisire, mediante strumenti corruttivi, le protezioni politiche, locali e centrali [...]. La gestione del potere, a sua volta, permette l'accesso alle relazioni di influenza sociale e al conseguente controllo del territorio. L'arricchimento economico e l'acquisizione del potere sono, quindi, utilizzati dalla mafia al fine di acquisire ambiti di influenza sempre più estesi: dai grandi potentati decisionali, alle sfere più basse della comunità».

(113) G. GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416–bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2010, 1784.

(114) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit.

La seconda finalità menzionata è stata definita in dottrina «finalità di monopolio». In particolare, in dottrina, si parla di monopolio economico per sottolineare come la mafia si sia infiltrata nell’economia⁽¹¹⁵⁾, anche perché i delitti non sono altro che strumento per conquistare il potere economico.

La norma descrive la dimensione più generale di tale finalità, consistente nell’«acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche» e la dimensione più specifica di controllo di «concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici». Queste sono attività appartenenti sia al settore privato, sia governate o coordinate dalla pubblica amministrazione attraverso strumenti provvedimentali o negoziali⁽¹¹⁶⁾.

Il riferimento più specifico è stato inteso dal legislatore con valore simbolico, per rendere penalmente rilevante tutti quei comportamenti che possono avere un’influenza determinatrice sugli atti della pubblica amministrazione, ponendo in pericolo non solo il bene giuridico dell’ordine pubblico, ma anche dell’ordine economico⁽¹¹⁷⁾.

Il termine “controllo”, avuto riguardo ai provvedimenti amministrativi, si rivela come capacità degli associati di condizionare l’attività degli organi della pubblica amministrazione, non soltanto con l’esercizio della pressione diretta su questi ultimi, ma soprattutto scoraggiando, mediante l’intimidazione, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare di appalto o alle richieste di concessioni.

Il termine “gestione”, invece, è utilizzato in senso lato, come sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica⁽¹¹⁸⁾.

Importante è il riferimento alla punibilità dell’acquisizione in forma “indiretta” del controllo e della gestione, con l’evidente scopo di “coprire” ciò che accade normalmente nella prassi: l’acquisizione del controllo di beni attraverso l’utilizzo dei cosiddetti prestanome da parte delle consorterie⁽¹¹⁹⁾.

È chiaro che, di per sé, questi scopi siano perfettamente leciti perché il loro perseguimento è garantito dall’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica. È proprio l’ingiustizia del metodo che si riflette nell’ingiustizia del fine⁽¹²⁰⁾.

(115) *Ibidem*.

(116) S. BELTRANI, *Dei delitti contro l’ordine pubblico*, in *Codice penale*, Giuffrè, 2019, 1569.

(117) G. CARUSO, *Struttura e portata applicativa dell’associazione mafiosa*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 69.

(118) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 202.

(119) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

(120) B. ROMANO, *Le associazioni*, cit., 70.

La terza finalità consiste nella realizzazione di «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri», esemplificativamente individuabili negli atti amministrativi illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro pubblico; nelle assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale; nell'esercizio di case da giuoco non autorizzate; nelle rendite di posizione derivanti dalla lesione di previsioni normativa a tutela dei diritti dei lavoratori; nelle distorsioni dell'economia di mercato derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui o dall'inadempimento di obbligazioni⁽¹²¹⁾. È chiaro che il vantaggio ingiusto riguarda vari tipi di utilità indebite conseguite dall'associazione delinquenziale, comprese quelle non direttamente traducibili in termini economici.

Il legislatore ha voluto intendere questa disposizione come norma di chiusura⁽¹²²⁾, che comprende tutto l'ambito di possibili obiettivi perseguiti dalle associazioni mafiose e per colmare eventuali lacune riscontrabili nell'elencazione specifica delle prime tre finalità, le quali risultano, perciò, avere un valore meramente esemplificativo. La disposizione rappresenta il "minimo comun denominatore" di tutti i possibili programmi mafiosi strumentali al fine ultimo dell'associazione⁽¹²³⁾.

C'è chi in dottrina ha evidenziato, in maniera critica, che tale disposizione abbia carattere eccezionale poiché rovescia il principio per cui «è lecito tutto ciò che non è vietato», venendo all'opposto accolto il criterio secondo cui «è lecito soltanto ciò che è espressamente permesso dalla legge»⁽¹²⁴⁾.

D'altro canto, c'è chi ha evidenziato come la genericità di questa finalità rischi di far apparire la norma in contrasto con il principio di tassatività⁽¹²⁵⁾.

La previsione della finalità di «impedire od ostacolare il libero esercizio del voto di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» è stata inserita dall'art. 11-bis del d.lgs. dell'8 giugno 1992, n. 306, convertito

(121) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 228.

(122) Già nella Legge del 13 settembre 1982, n. 646, si era segnalato come la norma in questione sia una prescrizione di chiusura, che «vuole consentire la estensione della previsione di reato anche ad altri fatti che comunque consentano di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri», cfr. Senato della Repubblica, Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, seduta dell'11 settembre 1982, 168.

(123) B. ROMANO, *Le associazioni*, cit., 70.

(124) M. RONCO, *L'art. 416-bis c.p.*, cit., 71.

(125) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356. Tale ultima disposizione chiede d’essere coordinata con le fattispecie di coercizione elettorale (disciplinato dall’art. 97, d.P.R. n. 361/1957) o di corruzione elettorale (prevista dall’art. 96 dello stesso decreto), nonché con la fattispecie di cui all’art. 416-*ter* c.p. (introdotta con l’art. 11-*ter* del d.lgs. n. 306/1992 cit.).

Questa riforma costituisce la reazione agli episodi di infiltrazioni della mafia nella politica, fenomeno che è diventato sempre più importante a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento. In effetti, ciò che ha permesso alle organizzazioni mafiose di diventare potenti è stato proprio l’aiuto dello Stato in senso lato, cioè la penetrazione nelle istituzioni pubbliche così da garantire il soddisfacimento degli interessi malavitosi e, spesso, non solo questi.

Il campo politico-elettorale è quello più fertile se si parla di corruzione, estorsione e, più in generale, di forza di intimidazione; infatti, solo puntando ai vertici si può ottenere il controllo e la gestione di un territorio.

La finalità politico-elettorale si articola in quattro distinte direzioni, previste alternativamente dalla norma; in particolare, un sodalizio mafioso persegue tale finalità, quando avvalendosi del metodo mafioso, si prefigge di: impedire il libero esercizio del voto; ostacolare il libero esercizio del voto; procurare voti a sé stessi; procurare voti ad altri.

Conformemente alla dottrina⁽¹²⁶⁾ ed alla giurisprudenza⁽¹²⁷⁾ dominante, si deve ritenere l’intervento legislativo meramente ricognitivo e non innovativo⁽¹²⁸⁾; in particolare, relativamente alle elezioni amministrative, il delitto di coercizione elettorale è previsto in termini sostanzialmente identici dall’art. 87 del d.P.R. del 16 maggio 1960, n. 570 e, per le elezioni politiche, tale delitto è previsto dall’art. 97 del d.P.R. del 30 marzo 1957, n. 361.

Questa due norme erano in grado di incriminare quelle condotte tipicamente mafiose idonee ad inquinare il libero esercizio del voto; perciò, la norma ha una funzione simbolico-espressiva, frutto delle spinte in Parlamento per criminalizzare l’area di collaborazione che ha inciso maggiormente nel radicamento e nel rafforzamento delle aggregazioni mafiose⁽¹²⁹⁾.

(126) E. ALBAMONTE, *Le modifiche apportate all’art. 416-bis c.p. e la «mafia politica*, in *Cass. pen.*, 1992, 3165; G. TURONE, *L’associazione mafiosa*, cit., 220; C. TAORMINA, *Principio di legalità e condizionamento mafioso delle competizioni elettorali*, in *Giur. pen.*, 1993, 153.

(127) Cass. pen., Sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, in *Riv. pen.*, 2002; Cass. pen., Sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043, in *CED*.

(128) *Ibidem*.

(129) M. RONCO, *L’art. 416-bis c.p.*, cit., 83.

1.3.4. *Partecipazione nell'associazione: modello misto*

L'art. 416-*bis* c.p. si distingue dall'art. 416 c.p. anche nelle parole utilizzate per descrivere le condotte punibili. In particolare, l'art. 416 c.p. punisce "l'associarsi" e, quindi, il mero "partecipare" ad un'associazione, nella sua dimensione statica; al contrario, l'art. 416-*bis* c.p. si rivolge a chiunque "fa parte" di un'associazione di tipo mafioso [...], richiamando l'aspetto dinamico e funzionale dell'associato e, valorizzando il suo agire in modo attivo, che è penalmente rilevante⁽¹³⁰⁾.

Come conseguenza, è chiaro che il legislatore non considera rilevante il momento costitutivo dell'associazione di tipo mafioso, anche perché è difficile riuscire ad individuarlo poiché la mafiosità «postula lo sfruttamento del patrimonio criminale pregresso»⁽¹³¹⁾. Nelle nuove mafie, inoltre, non può esservi un vero momento costitutivo, perché esse sono il risultato dell'evoluzione dell'associazione per delinquere "ordinaria" la quale, modificando la propria modalità d'azione (acquisendo capacità intimidatoria), assume la nuova veste di associazione di tipo mafioso.

L'indeterminatezza degli elementi costitutivi di questa fattispecie si riflette anche nella definizione della condotta-base di partecipazione; infatti, cosa voleva intendere il legislatore con il "far parte"? Quando si può parlare di "partecipante" ad un'associazione di tipo mafioso?

Ebbene anche su tale quesito si sono registrate posizioni differenti.

Inizialmente, si è affermato un modello cd. "organizzatorio"⁽¹³²⁾, in base al quale si chiede l'assunzione di un ruolo stabile all'interno dell'associazione mafiosa per poterne essere parte. Come affermato nella sentenza Demitry⁽¹³³⁾, «per la configurabilità della partecipazione si richiede un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato».

D'altro canto, un ruolo nell'organizzazione può essere assunto solo se c'è l'accettazione, da parte dell'associazione, dell'adesione del soggetto in questione; ecco perché si parla di una condotta partecipativa che consiste in un «atto bilaterale individuo-associazione»⁽¹³⁴⁾, infatti il reato considerato è a

(130) M. RONCO, *L'art. 416-bis*, cit., 66.

(131) M. RONCO, *L'art. 416-bis*, cit., 70.

(132) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa*, cit., 2019.

(133) Cass. pen., S.U., 5 ottobre 1994, *Demitry*, in *Cass. pen.*, 1995, 842.

(134) C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, G. Giappichelli, 2003, 174.

concorso necessario proprio perché, per la sua configurazione, è richiesta «sempre e necessariamente la volontà e l’agire di una pluralità di persone»⁽¹³⁵⁾, la dimensione individuale si confonde in quella collettiva⁽¹³⁶⁾.

Critiche a questo modello derivano dal fatto che non si può valutare solo “l’intenzione”⁽¹³⁷⁾ di un soggetto ma, piuttosto, si deve privilegiare la sua “concreta azione”, così da rispettare i principi di materialità ed offensività, rischiando, in caso contrario, di attribuire una sorta di responsabilità di posizione, non compatibile con la funzione garantistica del diritto penale.

Bisogna considerare, poi, anche la struttura della fattispecie associativa, che dà rilevanza alla commissione di atti d’intimidazione, non configurando l’associazione di tipo mafioso come un reato meramente associativo ma, anzi, richiedendo una condotta attiva, dinamica, un’azione che vada ben oltre il mero accordo iniziale di adesione: coloro che ne fanno parte “si avvalgono” della forza di intimidazione⁽¹³⁸⁾.

D’altro canto, non si deve, però, rischiare di essere troppo legati alla lettera e pretendere che associati siano solo coloro che compiano atti intimidatori. L’epilogo sarebbe assurdo: il capo dell’associazione potrebbe considerarsi tale solo se compie in prima persona atti intimidatori e così pure gli organizzatori e i partecipi⁽¹³⁹⁾.

Occorre, dunque, allinearsi alla *ratio* della norma, a dispetto dell’interpretazione letterale e considerare partecipe chiunque fornisca un apporto “causale” all’associazione, indipendentemente dalla commissione in prima persona di atti intimidatori. Anche chi non commette tali atti, infatti, può contribuire al rafforzamento dell’associazione, con la semplice dichiarazione di adesione e, anzi, proprio mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione⁽¹⁴⁰⁾: così egli dà un contributo causale all’attività dell’associazione perché facilita la creazione dell’aura intimidatoria.

(135) Cass. pen., S.U., 21 maggio 2003, n. 224181, *Carnevale*, in *CED*.

(136) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso*, cit.

(137) C. VISCONTI parla di un appiattimento del contenuto della partecipazione associativa, accontentandosi della mera manifestazione di volontà del singolo di aderire al sodalizio e di rendersi disponibile per l’attuazione del programma associativo (*Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, 2003, 129).

(138) Così il terzo comma dell’art. 416-bis c.p.

(139) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 99.

(140) Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 56088, in *Dir. pen. cont.*

Questo modello di partecipazione, definito “causale”, ha trovato conferma, a partire dalla metà degli anni '80, nella giurisprudenza⁽¹⁴¹⁾. Esso considera rilevante il contributo “apprezzabile” apportato dal singolo alla vita o al rafforzamento dell'associazione.

Anche quest'approccio non è sterile di critiche, infatti per l'indeterminatezza del concetto di “causalità” si rischia di estendere l'operatività della fattispecie a tutte le condotte in astratto funzionali alla vita dell'associazione⁽¹⁴²⁾, non distinguendo la partecipazione dal concorso esterno.

Tali criticità hanno determinato lo sviluppo di una nuova impostazione cd. “mista” della partecipazione associativa, che unisce i due modelli, richiedendo sia il requisito dello stabile inserimento nel sodalizio, sia il compimento di un effettivo contributo alla vita dell'associazione.

La partecipazione richiede, non solo la manifestazione positiva di volontà di aderire al sodalizio che si è già formato e il suo inserimento nella struttura organizzativa, ma occorre altresì un «contributo pur minimo ma non insignificante alla vita dell'istituzione criminosa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi».

Nella nota sentenza Mannino: «si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno *status*, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima»⁽¹⁴³⁾.

E anche recentemente, la Cassazione afferma la sintesi dei due modelli «Risponde di partecipazione ad associazione mafiosa colui che viene «accolto»

(141) Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 1985, *Arslan*, in *Cass. pen.*, 1986, 186, 822.

(142) V. MAIELLO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto*, in V. PATALANO (a cura di), *Il crimine organizzato transnazionale*, Torino, 2003, 50.

(143) Cass. pen., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748, in *Giur. pen.* Ma anche più recentemente Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2015, n. 6882, in *Foro It.*, 2016: «Premesso che l'associazione mafiosa è una realtà «dinamica», in continuo movimento, che si adegua alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti, per cui non è necessario inquadrare la condotta del singolo associato in un ruolo stabile e predefinito, ciò che rileva, per potersi parlare di partecipazione ad un organismo mafioso, è la penetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, da intendere non in senso statico come mera acquisizione di status, bensì in senso dinamico e funzionalistico».

e «accettato» dal sodalizio mafioso e che non si limita ad una adesione «ideologica» o espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità, ma tiene un comportamento, estrinsecato nel porre in essere attività effettive, omogeneo agli scopi del sodalizio, cui viene fornito un contributo concreto, protratto nel tempo sino al momento della eventuale dissociazione»⁽¹⁴⁴⁾.

Da queste due pronunce emerge un concetto di “inserimento dinamico” nell’organizzazione mafiosa e, cioè, l’esigenza che l’affiliato, dopo il rituale iniziale, abbia assunto un ruolo concreto per perseguire gli scopi del sodalizio mafioso.

Non mancano posizioni diverse, secondo le quali nell’ambito delle consorterie mafiose la «soglia minima di contributo partecipativo astrattamente ipotizzabile è, teoricamente, la mera manifestazione di “impegno” con cui il nuovo affiliato “mette a disposizione” del sodalizio le proprie energie»; «una siffatta disponibilità, infatti, costituisce essa stessa un contributo alla vita dell’ente»⁽¹⁴⁵⁾.

Questa impostazione è stata adottata anche dalla Corte d’Assise nel cd. Maxiprocesso di Palermo, e confermata dalla Cassazione, secondo cui la soglia minima di contributo ipotizzabile può anche consistere nel solenne giuramento con il quale si aderisce consapevolmente al gruppo mafioso e al suo programma criminoso; non vi è alcun dubbio che questa conclamata disponibilità costituisca essa stessa un contributo alla vita dell’ente, tale da «ampliarne le potenzialità operative sul piano criminale»⁽¹⁴⁶⁾.

In conclusione, inserimento nell’organizzazione e contributo causale sono due facce della stessa moneta⁽¹⁴⁷⁾ ma, ai fini della punibilità e sul piano probatorio, ci si deve accontentare di una sola delle due e cioè del solo ingresso nell’associazione, anche perché «chi entra in un’associazione mafiosa, vi entra perché ne condivide “i valori” su cui si fonda [...] per i quali egli si impegna a mettere a disposizione tutte le proprie energie, le proprie capacità e le proprie competenze, quando sarà il momento e quando ne sarà richiesto per il bene, la potenza ed il successo dell’organizzazione»⁽¹⁴⁸⁾.

(144) Cass. pen., Sez. II, 15 ottobre, 2004, *Andreotti e altri*, in *Il Foro It.*, 2006.

(145) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 293.

(146) Corte d’Assise di Palermo, 16 dicembre 1988, *Abbate e altri* e Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, *Abbate e altri*, in *Il Foro It.*

(147) I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa*, cit.

(148) Così Cass. pen., Sez. II, 31 maggio 2017, n. 27394, *Pontari e altri*; nonché Cass. pen., Sez. II, 15 dicembre 2017, *Agostino e altri*; Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2019, n. 27672,

Per completezza, bisogna chiarire che il termine “causale” non è accolto da tutti. C'è chi preferisce piuttosto parlare di contributo “funzionale”; la differenza è importante anche ai fini della distinzione tra soggetti che entrano a far parte dell'associazione e soggetti estranei al sodalizio, che danno contributi apprezzabili dal punto di vista causale. Il contributo si definisce causale, in termini penalistici, solo se, per l'appunto, “causa” l'evento che, nella fattispecie considerata, è determinato da varie condizioni; è più appropriato parlare di contributo “funzionale” alla vita dell'ente e cioè un comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile all'esterno, così da potersi ritenere elemento dimostrativo dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo⁽¹⁴⁹⁾.

1.3.4.1. Gli elementi della partecipazione: individuazione e accertamento

Il contributo causale o funzionale non basta perché non si può scindere l'aspetto oggettivo da quello soggettivo/doloso di chi vanta l'*animus* dell'autentico sodale mafioso⁽¹⁵⁰⁾.

La necessità delle due componenti è affermata dalla Suprema Corte: «Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale»⁽¹⁵¹⁾. Un contributo causale senza l'*affectio societatis* e il riconoscimento da parte degli altri componenti dell'intraneità del soggetto all'associazione non integra il delitto. Per integrare la fattispecie si richiede il dolo specifico e quindi la consapevolezza e la volontà di far parte, reciprocamente, di un'organizzazione con almeno tre associati, che si avvale del metodo mafioso per raggiungere le finalità associative preposte⁽¹⁵²⁾.

in *Riv. pen.*: «[...] trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la cd. «messa a disposizione» che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere nel tessuto sociale».

(149) Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, *Pesce e altri*, in *CED*.

(150) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 54.

(151) Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 2019, n. 18559, in *Il Foro It.*

(152) E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, Ipsoa, 2019, 1570.

La partecipazione richiede il voler essere membro organico e l'essere accettato anche per *facta concludentia*, come membro dell'associazione⁽¹⁵³⁾.

Alcuni in dottrina affermano che nel caso di mutamento di un'associazione per delinquere semplice in mafiosa, tutti i partecipi originari risponderanno del reato più grave perché hanno accettato consapevolmente e volontariamente di farne parte e quindi la possibilità che questa acquisisca il metodo mafioso e si evolva⁽¹⁵⁴⁾.

La condotta di partecipazione consiste, pertanto, nel “volontario” dispiegamento di attività funzionali agli scopi del sodalizio e apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi dell'agire⁽¹⁵⁵⁾.

In sintesi, il “far parte” di un'associazione mafiosa richiede tre elementi: l'adesione del soggetto ai vincoli e agli scopi derivanti dell'associarsi; il contributo stabile al mantenimento in vita dell'associazione; il riconoscimento da parte degli altri componenti che il soggetto fornisca effettivamente un contributo stabile per la sussistenza in vita dell'associazione⁽¹⁵⁶⁾.

La condotta partecipativa deve essere caratterizzata da idoneità lesiva, e cioè essere idonea a porre in pericolo una pluralità indeterminata di beni giuridici; tale potenziale di plurilesività è attribuibile solo ad un contributo non occasionale ma protratto nel tempo e stabile.

In questa prospettiva, il contributo alla vita dell'ente deve possedere carattere di “stabilità” e “continuità” perché l'idoneità di un comportamento a mettere in pericolo un numero indeterminato di beni è possibile solo se questo è accompagnato da un'aggressività corrispondentemente reiterata e di durata potenzialmente indeterminata⁽¹⁵⁷⁾.

(153) V. PATALANO, *L'associazione per delinquere*, cit., 227.

(154) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 387.

(155) Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 3941, in *CED*; Cass. pen. Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 18756, in *CED*; Cass. pen. Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17206, in *CED*; Cass. pen. Sez. II, 29 aprile 2011, n. 16606, in *CED*; Cass. pen. Sez. I, 18 marzo 2011, n. 31845, in *CED*: «La finalità della partecipazione può risiedere, non solo nell' “l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo”, ma “anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale».

(156) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 54.

(157) F. SIRACUSANO, *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. pen.*, 1993, 1870.

Il contributo occasionale è considerato, invece, nel concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, diverso dalla “partecipazione”; quando si devono applicare misure di prevenzione, infatti, si considerano anche quelle condotte non connotate da un vincolo stabile, che si concretizzano in azioni funzionali a specifiche esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale⁽¹⁵⁸⁾.

Il carattere permanente e stabile della partecipazione fa desumere che la cessazione di tale partecipazione può avvenire solo con il recesso volontario, il quale si accerta in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base ad indizi quali l'età, il subingresso di altri nel ruolo di vertice e lo stabilimento della residenza in un luogo in cui si scopre non essere operante il sodalizio criminoso⁽¹⁵⁹⁾.

Sul piano probatorio, secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, solo «indizi gravi e precisi» permettono di «dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della durata, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso»⁽¹⁶⁰⁾.

Come conseguenza, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di «veicolatore abituale di notizie», idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento (fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente)⁽¹⁶¹⁾.

Dal punto di vista probatorio, molteplici tipologie di comportamento possono integrare il “far parte” all'associazione di tipo mafioso, anche at-

(158) Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750, in *Associazione Forense Bologna*.

(159) Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2014, n. 1703, in *Riv. pen.*

(160) Cass. pen., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748, in *CED*.

(161) Cass. pen., Sez. V, 16 marzo 2018, n. 26306, in *Riv. pen.*, 2019; nel medesimo senso, successivamente, si è ritenuto che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta del soggetto che assolve il compito di far circolare ordini e di informazioni tra accolti detenuti ed accolti in libertà (Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 2013, n. 13506, in *CED* [fattispecie relativa alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere])

tività «di bassa manovalanza», indipendentemente dall’assenza della prova di iniziazione, purché siano necessarie per il perseguimento dei fini dell’organizzazione. La permanente disponibilità al servizio dell’organizzazione a porre in essere tali attività rappresenta un univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione seppur a un livello minimale, all’associazione, mentre, invece, la “legalizzazione” e la conseguente qualifica di “uomo d’onore” costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell’organigramma piramidale criminoso⁽¹⁶²⁾.

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, l’affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio⁽¹⁶³⁾.

La partecipazione all’associazione può essere provata con mezzi e modi diversi purché gli indizi siano gravi e precisi.

La giurisprudenza, ad esempio, considera sicuro indizio dell’appartenenza all’organizzazione mafiosa il custodire delle armi dell’associazione occultate nella propria abitazione, anche se ciò sia spinto da vincoli familiari⁽¹⁶⁴⁾.

Devono ritenersi a tutti gli effetti responsabili del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di “avvicinati”, e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell’organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale⁽¹⁶⁵⁾.

Maggiori problemi, sul piano delle prove, emergono quando un soggetto compie attività in sé e per sé lecite per gli associati, come un medico o un notaio. Occorre, qui, dimostrare che il soggetto in questione abbia sistematicamente prestato la sua attività professionale alle esigenze della consorteria mafiosa, della quale, al contempo, condivide natura, ispirazione, linee strategiche e soprattutto metodi per il perseguimento della presa di potere⁽¹⁶⁶⁾.

Le condotte dirette ad integrare la fattispecie sono tutte attive, non potendo ipotizzarsene la realizzazione in forma meramente omissiva. È altresì

(162) Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2014, n. 48676, in *Dir. pen. cont.*

(163) Cass. pen., Sez. V, 3 agosto 2017, n. 38786, in *Riv. pen.*, 2018.

(164) Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17206, in *CED*.

(165) Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2010, n. 9091, in *CED*.

(166) *Ibidem*. Cass. pen. Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 12679, in *CED*.

vero che il silenzio o l'atteggiamento inerte non hanno carattere propriamente omissivo, piuttosto, in tal caso, il comportamento dell'agente deve intendersi alla stregua di una forma (positiva) di manifestazione concreta (seppur non dichiarativa) della propria volontà criminale⁽¹⁶⁷⁾.

1.4. Natura del reato e momento consumativo

Controversa è la questione della natura del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., cioè se esso costituisca reato di danno oppure di pericolo per il bene giuridico protetto.

Il grado di offesa relativo al danno viene considerato dal legislatore quando vuole reprimere fatti che compromettono l'integrità del bene.

Il legislatore, invece, attraverso la qualificazione dei reati di pericolo, vuole anticipare la tutela penale reprimendo comportamenti che mettono in pericolo l'esistenza o il godimento di un bene.

In dottrina e in giurisprudenza si propongono tre differenti tesi sulla fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p.⁽¹⁶⁸⁾.

Il primo indirizzo⁽¹⁶⁹⁾ è sostenuto da coloro che ritengono che per il metodo mafioso basti semplicemente che l'organizzazione dimostri di essere in grado, in potenza, di utilizzarlo, lo voglia e se lo rappresenti (dolo specifico); di conseguenza il reato si configura come un reato di pericolo presunto perché è la semplice esistenza dell'associazione mafiosa a porre in pericolo l'ordine pubblico, anche qualora l'affiliato non alimenti *ex novo* l'alone di intimidazione, mediante violenze o minacce⁽¹⁷⁰⁾.

In quest'ottica il reato si consuma nel momento in cui il soggetto aderisce ad un'associazione criminale che "sia in grado" di esercitare una forma di intimidazione per perseguire i propri obiettivi, non essendo invece necessaria la produzione di un'effettiva condizione di assoggettamento ed omertà.

Il secondo indirizzo sostiene che il metodo mafioso debba concretamente manifestarsi ed esteriorizzarsi con modalità obbiettivamente riscontrabili. In

(167) E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, cit.

(168) R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e cd. mafia silente*, cit., 2.

(169) G. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13/9/1982 n. 646*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 1983.

(170) Questo orientamento è collegato alla tesi dei "cerchi concentrici", secondo cui l'art. 416-*bis* c.p. costituirebbe *species* del *genus* dell'art. 416 c.p. (Cass. pen. Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667).

tale prospettiva, il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di danno. Il danno è «attuale ed effettivo dell'ordine pubblico» nella sua duplice accezione «oggettiva, come complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e tranquillità comune e soggettiva, come libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte al riparo dalla costrizione indotta»⁽¹⁷¹⁾ dall'associazione mafiosa.

Il terzo indirizzo è intermedio perché, pur confermando la natura di reato di pericolo, ritiene che debba comunque riscontrarsi almeno l'utilizzo della "fama criminale" o del prestigio criminale dell'associazione a causa di precedenti episodi di violenza e minaccia⁽¹⁷²⁾.

Secondo quest'ultimo orientamento, per la sussistenza del reato, bisogna dimostrare che l'affiliato abbia sfruttato l'alone di intimidazione diffuso, incidendo sulla libertà morale delle vittime, senza necessariamente porre in essere condotte concrete di minaccia o violenza fisica.

Ad avviso di chi scrive, non si può negare la natura di reato di pericolo per il reato associativo poiché, è proprio l'esistenza di una struttura organizzata, caratterizzata da un modo di agire violento, ad essere deplorabile di per sé, a prescindere dal compimento di attività illecite.

È pacifico che il reato si strutturi come reato permanente. L'organizzazione mafiosa per sua natura nasce per durare nel tempo. Secondo la giurisprudenza, essa dura fino allo scioglimento dell'associazione o fino all'arresto dei consociati in numero tale che quelli rimasti siano inferiori al numero minimo previsto dal comma 1 dell'art. 416-bis c.p.

Inoltre, elemento significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione è l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli dell'età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso⁽¹⁷³⁾.

Poiché l'art. 416-bis c.p. descrive una fattispecie a condotta plurima eterogenea, dal punto di vista del singolo, il reato sarà perfettamente integrato quando il soggetto assumerà nel sodalizio uno dei ruoli indicati dall'art.

(171) G. CARUSO, *Struttura e portata applicativa dell'associazione mafiosa*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, cit.

(172) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit.

(173) Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089, in *Cass. pen.*, 2000.

416-*bis* c.p. e, cioè, nel momento in cui la persona avrà contribuito in modo effettivo alla vita dell'ente⁽¹⁷⁴⁾.

Un problema che si è posto riguarda la possibilità che l'arresto dell'associato possa far cessare o meno la permanenza quantomeno con riferimento alla condotta a lui ascrivibile; la tesi della giurisprudenza è nel senso che lo stato detentivo di per sé non determini necessariamente la cessazione della permanenza, dovendosi verificare caso per caso.

«In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura — caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine — accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento»⁽¹⁷⁵⁾.

È una posizione che trova riscontro nella realtà attraverso un'osservazione sociologica, anche perché è usuale vedere situazioni in cui associati, in stato detentivo, continuano a svolgere un ruolo funzionale all'organizzazione, ad esempio facendo opera di proselitismo in carcere o direttamente affiliando nuovi adepti⁽¹⁷⁶⁾.

Altra giurisprudenza, minoritaria, ritiene, invece, che con la sentenza di condanna in primo grado cessi comunque la permanenza del reato⁽¹⁷⁷⁾.

Altra questione riguarda la possibilità di un tentativo di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. In dottrina si sostiene che esso sia configurabile, ad esempio, nel caso in cui un soggetto compia atti idonei rivolti in modo non equivoco a far parte di un'associazione di tipo mafioso già esistente o nel caso in cui un'associazione per delinquere ponga un tentativo di fusione con un'associazione di stampo mafioso⁽¹⁷⁸⁾.

(174) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

(175) Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 8461, in *Pluris*.

(176) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

(177) Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 17265, in *Pluris*.

(178) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

Sono situazioni che, nella realtà, si verificherebbero difficilmente (mai in giurisprudenza è stata individuata un’ipotesi tentata) e appaiono davvero molto labili i confini con una fattispecie già consumata.

In ogni caso il tentativo è configurabile solo prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento della situazione antiggiuridica che caratterizza l’organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale, le condotte di volontario allontanamento dal consesso criminale non possono essere inquadrate come desistenza *ex art. 56, comma 3, c.p.* ma soltanto quali espressioni di ravvedimento post-delittuoso e sintomi di cessazione della permanenza⁽¹⁷⁹⁾.

Il momento consumativo del reato avviene quando l’organizzazione viene ad esistere e, cioè, quando assume i caratteri di mafiosità indicati all’art. 416-*bis* c.p.⁽¹⁸⁰⁾. Sul punto esistono vari orientamenti, come già precedentemente affermato.

Per chi sostiene che sia sufficiente la mera idoneità dell’associazione ad esercitare una forma di intimidazione, senza la necessità di una effettiva estrinsecazione della stessa, ritiene che la consumazione avviene «quando l’organizzazione s’è dotata di una forza di intimidazione tale per cui gli associati si possono avvalere delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano per il perseguimento del programma»⁽¹⁸¹⁾.

Altri, invece, sostengono che il momento consumativo inizi quando gli associati “effettivamente” si avvalgono del metodo mafioso.

1.5. Rapporto con i reati-fine

Un argomento importante da affrontare riguarda il rapporto tra l’associazione di tipo mafioso e i delitti-fine.

Parte della dottrina⁽¹⁸²⁾ ritiene che vi sia concorso tra i delitti-fine e il delitto associativo *ex art. 416-bis* c.p. In realtà, bisogna porre una distinzione tra le condotte delittuose che concretizzano la forza di intimidazione, come violenze e minacce, le quali concorrono a formare il patrimonio associativo e le condotte che, pur contribuendo alla formazione del patrimonio, offendono beni giuridici diversi dall’ordine pubblico e dalla libertà morale dei consociati, come omicidi, estorsioni, incendi. Nel primo caso si parla di reato complesso

(179) Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in *Pluris*.

(180) R. CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit.

(181) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit.

(182) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 206.

ai sensi dell'art. 84 c.p. perché i fatti sono elementi costitutivi dello stesso reato e, cioè, quello associativo. Le seconde sono, invece, punibili autonomamente perché lesive di beni giuridici differenti o ulteriori rispetto a quelli tutelati dall'art. 416-*bis* c.p.⁽¹⁸³⁾. In ogni caso la distinzione tra le due categorie «potrebbe creare una grave confusione applicativa, posto che non è possibile stabilire con precisione la linea di discriminazione tra l'area dei delitti assorbiti dal reato associativo e l'area dei delitti-fine destinati a concorrere con il reato mezzo»⁽¹⁸⁴⁾.

L'autonomia dei reati associativi rispetto ai delitti-scopo comporta che l'associato risponde del reato associativo indipendentemente dalla realizzazione dei delitti-fine e, solo se sono presenti gli estremi del concorso di persone nel reato, risponde anche dei singoli delitti. Solo chi contribuisce materialmente o moralmente ai delitti-fine è ritenuto responsabile per essi perché ha aiutato, in modo consapevole e volontario, alla loro realizzazione.

Questa regola incontra problemi concreti se si considera che spesso nell'organizzazione mafiosa, che ha una struttura verticistica, gli ordini provengono «dall'alto» e chi commette i crimini sono dei meri esecutori, i quali spesso non possono rifiutarsi di rispettare i comandi.

Per tale ragione, le responsabilità dei partecipi e dei vertici viene valutata sulla base massime di esperienza, elaborate dalle notizie che sopraggiungono durante i processi dai «collaboratori di giustizia»⁽¹⁸⁵⁾.

Sulla base di tali massime, dottrina e giurisprudenza hanno tentato di elaborare principi generali in materia di concorso di persone nel reato onde evitare l'esclusione della responsabilità in capo ai capi e ai promotori dell'associazione mafiosa⁽¹⁸⁶⁾.

Dalla prospettiva del singolo partecipe, la sua responsabilità per i delitti-fine si applica secondo quanto dettato dall'art. 110 c.p.: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

Il partecipe è, quindi, responsabile non solo per i fatti materialmente commessi, ma anche quando abbia dato un contributo morale per la commissione

(183) G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 154 ss.

(184) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. 206, nota 54.

(185) È evidente che ci siano organi collegiali di vertice che adottino decisioni da eseguire, secondo una scala di ruoli e che ci siano conseguenti sanzioni verso chi dissente dall'eseguire gli ordini.

(186) B. ROMANO, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 85.

di reati da terzi, attraverso ad esempio istigazione, determinazione o agevolazione causalmente rilevante.

Sul piano del dolo, il partecipe si deve rappresentare il concorso nell'altrui azione criminosa e deve voler contribuire alla realizzazione del fatto. Per completezza bisogna menzionare alcuni autori che sostengono la necessità di un arricchimento del dolo rispetto a quello sufficiente per l'integrazione del reato associativo. Non è sufficiente la rappresentazione di un tipo astratto di reato per considerare l'associato un concorrente nel delitto eseguito da altri ma, occorre accertare che egli abbia acquisito la conoscenza di quello specifico reato, già genericamente prefigurato come oggetto del programma criminoso, senza invece necessariamente conoscere le specifiche modalità operative per realizzare lo stesso⁽¹⁸⁷⁾.

Dalla prospettiva dei vertici dell'associazione mafiosa, la questione della responsabilità per i delitti-fine diventa problematica, soprattutto considerando i reati che assumono una rilevanza strategica per il sodalizio come i cd. “omicidi eccellenti”.

Grazie agli apporti dei collaboratori di giustizia si è compreso che nell'ambito della cosca “Cosa nostra” vi è una regola per cui alcuni delitti, qualora rilevanti per le sorti dell'associazione o per la qualità della vittima, debbano essere decisi da una “Commissione provinciale”; ciò è indizio del fatto che chi fa parte di tale Commissione è probabilmente il mandante del delitto, a condizione che questi abbia conoscenza del progetto delittuoso e lo abbia approvato o non disapprovato⁽¹⁸⁸⁾.

All'esito del Maxiprocesso di Palermo è stato elaborato il cd. teorema Buscetta, dal nome del collaboratore di giustizia che descrisse per primo il funzionamento dell'associazione e i rapporti tra i vertici e gli altri associati: «Riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale mafia, investito del potere di deliberare la commissione dei fatti commessi da altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati, ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto».

La massima di comune esperienza che si ricava è che la mancata manifestazione del dissenso in seno alla “Commissione” si considera consenso tacito⁽¹⁸⁹⁾. Di conseguenza, secondo questa regola, è penalmente rilevante l'omesso impedimento del delitto-fine dal soggetto posizionato al vertice dell'associazione, proprio per tale posizione.

(187) G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 168.

(188) B. ROMANO, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 86.

(189) Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, 1679.

L'orientamento è stato criticato per la difficoltà di inquadrare la responsabilità giuridica per un evento, in assenza di un obbligo giuridico ad impedirlo *ex art. 40 c.p.*; la dottrina ha criticato questa costruzione di una responsabilità “da posizione”⁽¹⁹⁰⁾.

Gradualmente anche la giurisprudenza ha modulato la sua chiave interpretativa, tenendo conto della situazione concreta, per applicare o meno la regola sopra menzionata. In particolare, durante il processo dell'on. Sandro Lima, la Suprema Corte ha accertato che nel gruppo mafioso le decisioni della “Commissione provinciale” non erano sempre seguite e quindi l'appartenenza di un soggetto a tale Commissione non poteva più essere indice sintomatico univoco della responsabilità del soggetto in merito ai delitti-scopo commessi dal gruppo mafioso.

Da questo momento in poi, i giudici hanno iniziato a verificare le circostanze caso per caso per comprendere se la massima di esperienza potesse trovare luogo, constatato che l'organizzazione mafiosa è una realtà complessa, i cui rapporti interni tra vertici e base possono modificarsi.

Ormai è consolidato l'orientamento per cui la posizione di vertice non integra per sé la prova della colpevolezza dei dirigenti del sodalizio in riferimento ai delitti-fine commessi da taluno dei partecipi, anche se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, alla volontà associativa.

«Alla luce della prassi instaurata dai vertici dell'associazione mafiosa e diretta, nell'ambito di un progetto strategico di tipo stragistico, a garantire un livello deliberativo e informativo “protetto” in relazione alla programmazione di delitti “eccellenti”, ai fini dell'effettività del concorso morale in ordine ai suddetti reati occorre dimostrare che: a) la regola, attestata in un determinato momento storico di operatività dell'organizzazione, per la quale i delitti “eccellenti” sono decisi dagli organi di vertice di “Cosa Nostra”, valga anche in una diversa fase della vita dell'associazione; b) vi sia stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; c) vi sia stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso; diversamente, il ruolo di partecipe — anche in posizione gerarchicamente rilevante — da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale finirebbe per rendere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti

(190) G. DE FRANCESCO, *Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiose*, in *Cass. pen.*, 1996, 3492.

al sodalizio — sia pure riferibile all’associazione di stampo mafioso e inserito nel quadro del programma criminoso — in deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità “di posizione” »⁽¹⁹¹⁾. Oltre alla posizione gerarchica è, dunque, necessario valutare altri elementi per costruire la responsabilità dei vertici; questi criteri però riguardano i delitti–eccellenti, ovvero quei delitti che per essere realizzati necessitano del *placet* dei vertici dell’organizzazione mafiosa.

È stata esclusa la tesi in base alla quale si configura la causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. nei confronti del soggetto che avesse accettato, con condotta silente, la deliberazione della “Commissione provinciale” quando un dissenso espresso lo avrebbe esposto ad una grave pericolo di vita. La scriminante è stata esclusa perché il soggetto esposto al pericolo ha causato volontariamente la situazione attraverso l’accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso, oltre che attraverso l’adesione alla procedura associativa, la quale impone la partecipazione di ogni persona al vertice per le decisioni più importanti⁽¹⁹²⁾.

Concluso il discorso sulla responsabilità, bisogna affrontare un’altra serie di questioni.

In primo luogo, è confermata, in giurisprudenza, la possibilità di applicare l’art. 81 comma 2 c.p. ai delitti–fine purché questi siano stati pianificati sin dall’inizio, almeno nelle linee essenziali⁽¹⁹³⁾.

Più complessa è la questione relativa alla possibile configurazione dell’istituto della continuazione tra il reato associativo e i delitti–fine.

La problematica è importante dal punto di vista pratico perché, in caso di continuazione, il carico sanzionatorio che grava in concreto sul condannato diventa notevole.

Fino a tempi recenti l’indirizzo predominante della Suprema Corte escludeva la compatibilità tra l’indeterminatezza del programma associativo, che contraddistingue l’art. 416–bis c.p. e la specificità del disegno criminoso ri-

(191) Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2002, in *Il Foro It.*, 2004.

(192) B. ROMANO, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 90.

(193) Cass. pen., Sez. I, 18 febbraio 2010, n. 9116, in *Dir. pen. cont.*

chiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 81 comma 2 c.p. Infatti, mentre nel caso dell'associazione, gli affiliati si accordano in modo generico a commettere delitti in futuro senza particolari vincoli ad un disegno predeterminato; il secondo comma dell'art. 81 c.p. richiede un progetto ben definito ed articolato nelle scadenze spazio-temporali che ricomprende tutti gli intenti criminosi⁽¹⁹⁴⁾.

Alcune aperture al riconoscimento della continuazione sono state elaborate alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso quando, in alcuni casi eccezionali, la Suprema Corte ha ravvisato la predeterminazione dei reati da commettere sin dalla costituzione dell'associazione⁽¹⁹⁵⁾.

Quando è stata introdotta la fattispecie del reato associativo di tipo mafioso si è ammesso su larga scala l'applicazione congiunta dell'istituto della continuazione, attribuendo un ruolo decisivo alla valutazione concreta di ogni specifico fatto di reato come delitto-fine dell'associazione mafiosa.

In dottrina, si è evidenziato come l'indeterminatezza del programma criminoso non è carattere indefettibile dell'associazione mafiosa⁽¹⁹⁶⁾, il cui tratto distintivo è invece il metodo mafioso; di conseguenza, in teoria, i due istituti non sono incompatibili.

La giurisprudenza si è dimostrata univoca nel ritenere che ciò che connota la continuazione tra reati associativi e non, è la medesimezza del disegno criminoso, alla base di ogni condotta e delineato sin dall'inizio⁽¹⁹⁷⁾.

Parte della dottrina ha interpretato il "medesimo disegno criminoso" in chiave non oggettiva, per cui si dovrebbe accertare di caso in caso, nel concreto, la preventiva determinazione dei delitti da commettere.

Anche la giurisprudenza⁽¹⁹⁸⁾ concorda nel rilasciare alla discrezione del giudice la valutazione di volta in volta, della delineazione delle linee essenziali dei delitti-scopo al momento della costituzione dell'associazione di tipo mafioso.

Le singole violazioni devono essere parte di un unico programma criminoso delineato dall'inizio nei suoi tratti essenziali, e quindi, non è configurabile la continuazione quando i reati-fine sono il risultato di «circostanze ed eventi

(194) M. CERASE, *Sulla continuazione tra il reato associativo e i delitti programmati*, in *Cass. pen.*, 1992, fasc. 2, 196.

(195) Cass. pen., Sez. III, sentenza 20 febbraio 1998, n. 2107.

(196) L. DE LIGUORI, *La struttura dell'associazione di tipo mafioso*, cit., 1623.

(197) Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 6851; Cass. pen., Sez. V, 6 dicembre 2005, n. 44606; Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2004, n. 15889; Cass. pen., Sez. V, 10 giugno 2008, n. 23370.

(198) Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2009, n. 8451, in *www.neldiritto.it*.

contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione»⁽¹⁹⁹⁾.

Per verificare che effettivamente vi sia un programma criminoso, aggiunge la giurisprudenza⁽²⁰⁰⁾, possono essere presi in considerazione «alcuni fattori, tra cui la contiguità temporale tra le condotte, le modalità con cui sono state compiute, la sistematicità delle stesse, la tipologia dei reati e il bene giuridico da essi protetto»⁽²⁰¹⁾.

La sola omogeneità di condotte, dunque, di per sé, non porta a concludere che vi sia continuazione tra i reati, dovendosi al contrario verificare la sussistenza di un unico disegno criminoso sottostante⁽²⁰²⁾.

«In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminosi»⁽²⁰³⁾.

In dottrina sono analizzate due ipotesi in cui rileva comprendere il rapporto tra associazione di tipo mafioso e delitti–scopo⁽²⁰⁴⁾.

(199) Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in *CED*.

(200) Cass. pen., Sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3337.

(201) Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 1997, in *Riv. Pen.*, 1999, 291 con nota di F. ESPOSITO, *Continuazione tra reato associativo e reato fine*.

(202) Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 51906, in *Dir. pen. cont.*: «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (in applicazione di tale principio la corte ha ritenuto corretta l’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent’anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell’iniziale affiliazione del ricorrente».

(203) Cass. pen., Sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3337, in *Pluris*.

(204) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 82.

Nel caso di omicidio: la creazione di un sodalizio criminoso in vista della perpetrazione di omicidi non implica necessariamente che nell'iniziale programma sia stato definito ogni reato di omicidio. Anche in questi casi, infatti, l'omicidio può presentare il carattere dell'estemporaneità ed essere determinato da circostanze contingenti.

In materia cautelare, la Cassazione esclude di per sé l'ipotesi di connessione rilevante *ex art. 297 comma 3 c.p.p.* tra il reato associativo e i reati-fine, richiamando l'eccezionalità dell'ipotesi ai soli casi in cui, già al momento della costituzione dell'associazione o dell'adesione di un soggetto, si siano individuati uno o più specifici fatti di reato nell'ambito del programma criminoso, da lui poi effettivamente commessi⁽²⁰⁵⁾.

L'impostazione che è stata adottata dà un eccessivo potere discrezionale al giudice di merito che, d'altro canto, può essere però utile nel risolvere i problemi derivanti dall'applicazione della pena poiché il concorso materiale tra il reato associativo e reati-fine comporta sanzioni eccessivamente onerose; il giudice, infatti, può modulare la pena complessivamente inflitta, adeguandola alla concreta gravità dei fatti.

1.6. L'aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis1 c.p.

Con l'art. 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifica in Legge 12 luglio 1991, n. 203) si è previsto che ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, puniti con pena diversa da quella dell'ergastolo, sia applicata un aumento di pena da un terzo alla metà⁽²⁰⁶⁾.

Con il d.lgs. n. 21/2018 (che ha attuato la delega prevista dall'art. 1, co. 85, lett. q, l. 103/2017 relativa all'introduzione del principio di "riserva di codice" nell'ordinamento penale) la circostanza menzionata è stata introdotta nel codice penale, ai sensi dell'art. 416-bis1 c.p.⁽²⁰⁷⁾.

(205) Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 16573, in *CED*.

(206) Tale circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale non può essere sottoposta a giudizio di comparazione con le attenuanti.

(207) «Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui

Questo intervento è stato mosso dalla volontà di punire qualsiasi condotta che rientrasse nello schema del fenomeno mafioso, anche qualora il soggetto considerato non faccia parte dell’associazione di tipo mafioso. Il legislatore ha voluto creare uno strumento adeguato per colpire le zone grigie nelle quali la presenza della mafia, anche se non effettivamente tangibile, veniva percepita⁽²⁰⁸⁾.

Come sottolineato in dottrina, il disegno politico–criminale è stato analogo a quello perseguito in tema di criminalità terroristica: obiettivo è stato il predisporre una copertura repressiva del fenomeno criminoso in modo totale, senza eccessiva preoccupazione del legislatore per le possibili interferenze tra le varie disposizioni normative e i reciproci margini di autonomia⁽²⁰⁹⁾.

La novella normativa è intervenuta a seguito della verifica dell’assoluta pericolosità dell’attività mafiosa in quel periodo storico, ove si accertò che le associazioni di stampo mafioso evidenziavano una grande pervasività e, per la prima volta, mostravano di estendersi anche a finalità eversive. Due sono le finalità preventive: «da un lato scopo è evitare fenomeni emulativi, essi stessi forieri di un rafforzamento della tipica struttura mafiosa, volta alla sopraffazione; d’altro canto, liberare i soggetti passivi dal potenziale giogo conseguente a tali atti, restituendo loro strumenti per una pronta reazione, a tutela della libertà di autodeterminazione»⁽²¹⁰⁾.

L’articolo prevede due circostanze aggravanti: l’“avvalersi” delle condizioni di cui all’art. 416–*bis* c.p. e cioè del cd. metodo mafioso, e l’“agevolare” l’attività di un’associazione di tipo mafioso.

al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all’articolo 416–*bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma».

(208) A. ALBERICO, *L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017, 226.

(209) G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, fasc. 1, 42 ss.

(210) Cass. pen., S.U., 3 marzo 2020, n. 8545 in *Sistema penale*.

Queste due ipotesi sono autonome e indipendenti e, quindi, possono concorrere in presenza dei loro elementi costitutivi.

La disposizione che contiene l'aggravante del metodo mafioso definisce quest'ultimo richiamando le «condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale» e, cioè, letteralmente, le condizioni di assoggettamento e omertà ma, è chiaro, che il richiamo del legislatore si estende alla “forza di intimidazione” derivante dal vincolo associativo: sarebbe strano ipotizzare che il metodo mafioso degradi a semplice sfruttamento di condizioni originate e consolidate, indipendentemente dalla forza di intimidazione, nel momento in cui passa dall'essere un elemento costitutivo della fattispecie associativa ad elemento accidentale di un qualsiasi delitto⁽²¹¹⁾.

La dottrina ha affermato che il metodo mafioso sussista quando un soggetto adotti un comportamento idoneo ad esercitare una particolare “coartazione psicologica” con i caratteri tipici della forza di intimidazione mafiosa⁽²¹²⁾.

La circostanza aggravante è criticabile sotto due aspetti, sul piano dell'applicabilità e rispetto al rapporto che intercorre tra il metodo mafioso previsto dall'aggravante in esame e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Rispetto alla prima questione, è importante capire se i destinatari dell'aggravante siano soggetti estranei al reato associativo, ovvero anche gli autori del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.

In dottrina tende ad affermarsi l'idea di una netta prevalenza dei casi in cui gli autori dei delitti così aggravati siano affiliati dell'associazione: l'opposta ipotesi di estraneità al gruppo criminale viene ricondotta al limitato ambito del delitto compiuto dal soggetto che rivendichi falsamente l'appartenenza al

(211) L. DE LIGUORI, *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, Giuffrè, 1996, 110.

Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 39424, in *www.deiustitia.it*: «Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune».

Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2014, n. 1783 in *CED*: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, l'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. è nozione che si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con la conseguenza che gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall'art. 416-*bis* c.p. non assumono valore qualificante».

(212) M. RONCO, *L'art. 416-*bis**, cit., 109.

sodalizio mafioso, in modo da sfruttare abusivamente il patrimonio di carica intimidativa che non gli compete⁽²¹³⁾.

In ogni caso, entrambe le soluzioni comportano inconvenienti: la prima rischia di determinare un trattamento sanzionatorio peggiore a soggetti estranei al sodalizio; la seconda conduce a una possibile violazione del *ne bis in idem* sostanziale, poiché la medesima qualità di “associato” ad un sodalizio criminoso mafioso comporterebbe, al contempo, l’applicazione delle sanzioni *ex art. 416-bis* c.p., nonché un ulteriore aumento di pena per gli eventuali ulteriori delitti compiuti⁽²¹⁴⁾.

Questo secondo rischio è escluso ormai, perché non c’è ragione di duplicare la sanzione quando un soggetto è responsabile già a titolo dell’art. 416-*bis* c.p., proprio perché il metodo mafioso è nucleo della fattispecie e motivo per cui il soggetto è punito; di conseguenza, non è sensato applicare altra sanzione in quanto il disvalore del “metodo mafioso” è assorbito dalla disposizione generale.

Bisogna, però, precisare che non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e l’aggravante di cui all’art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991, contestata relativamente ai reati-fine realizzati; e, invero, non v’è necessaria coincidenza che possa giustificare l’assorbimento dell’ambito di operatività di detta norma in quello dell’art. 416-*bis* c.p., perché, da un lato, anche il non associato a sodalizi criminali può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall’altro, l’associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice dell’organizzazione di appartenenza, neanche per realizzare i reati-fine⁽²¹⁵⁾.

Oggi è pacifico che l’aggravante si applichi sia all’*intraneus* che all’*estraneus* dell’associazione perché l’aggravante in questione ha la funzione di «reprimere il “metodo delinquenziale mafioso”» in quanto tale, indipendentemente dalla presenza o meno dell’associazione mafiosa; la circostanza infatti «è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso»⁽²¹⁶⁾.

Può ricorrere ai metodi mafiosi per la commissione di reati, sia chi fa parte di un’organizzazione criminosa dotata degli elementi costitutivi delineati

(213) G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 172.

(214) B. ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, cit., 183.

(215) Cass. pen., Sez. I, 12 ottobre 1998, n. 2128.

(216) Cass. pen., Sez. V, 9 marzo 2018, n. 22554, in *Diritto e giustizia*.

nell'art. 416-*bis* c.p., sia chi non è organicamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso, evocando la forza di intimidazione promanante in un certo ambito territoriale dall'organizzazione mafiosa.

La giurisprudenza ha evidenziato che non è necessario che sia dimostrata o contestata l'esistenza di una compagine mafiosa o camorristica, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiama alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa⁽²¹⁷⁾.

La presenza di un'associazione mafiosa alle spalle del soggetto attivo può essere un indizio da considerare ma non determina di per sé l'applicazione dell'aggravante poiché è necessario l'effettivo utilizzo del metodo mafioso⁽²¹⁸⁾.

In aggiunta, ai fini dell'operatività della circostanza, non è necessario che, in conseguenza dell'adozione del metodo mafioso, la vittima ceda al volere dell'agente o subisca la coartazione che genera l'agire criminale dei sodalizi. Il parametro da valutare è la condotta del reo e non l'eventuale *metus* subito dalla vittima.

È necessario, a questo punto, considerare la seconda questione relativa al configurarsi del metodo mafioso nei due diversi contesti dell'art. 416-*bis* c.p. e quello dell'aggravante qui considerata.

Nell'ambito dell'art. 416-*bis* c.p., il metodo mafioso è l'elemento strutturale e distintivo del fenomeno associativo, contemplato dalla norma incriminatrice, e persistente dal momento della costituzione fino a quello del consolidamento; esso individua un'attività continuativa, seriale, non destinata necessariamente a concretizzarsi in ogni situazione, attraverso condotte effettive di violenza o di minaccia.

Nell'ambito della circostanza aggravante, invece, l'avvalersi della forza di intimidazione rappresenta la modalità concreta di realizzazione di una specifica fattispecie delittuosa; è proprio nel singolo episodio criminoso che va ricercata la concreta estrinsecazione del metodo mafioso.

(217) Questa è una differenza rispetto alla seconda ipotesi della circostanza aggravante e, cioè, dell'"agevolazione mafiosa" che, invece, postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri dell'art. 416-*bis* c.p. (Cass. pen., Sez. II, 20 settembre 2013, n. 41003)

(218) Quindi è esclusa l'applicazione dell'aggravante per il solo fatto che l'imputato sia sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. e perché sia presente nella zona un gruppo facente capo a "Casa Nostra".

Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2017, n. 38786 in *Riv. pen.*, 2018: «La ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991, non implica di per sé la partecipazione dell'autore all'associazione mafiosa, così come la sua ritenuta insussistenza non comporta l'automatica esclusione del soggetto dal reato associativo».

Quindi, in dottrina, si ritiene che l'art. 416-*bis* c.p. si applichi anche quando un soggetto sfrutti gli esiti intimidatori indipendentemente da concrete modalità esecutive; invece, per configurare la circostanza, è richiesto l'accertamento di una condotta specifica, attraverso la quale il soggetto imputato eserciti la carica intimidatoria, senza avvalersi della mera “fama criminale” dell'associazione di cui fa parte⁽²¹⁹⁾.

La Cassazione ha evidenziato la centralità dell'“effettivo” ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica⁽²²⁰⁾.

Anche la dottrina conferma che la circostanza aggravante non sussisterà quando l'associato ponga in essere una “minaccia implicita”, “velata”, approfittando delle condizioni ambientali in cui si opera⁽²²¹⁾.

Dal punto di vista probatorio, la Cassazione, nella sentenza *Barbieri*, parla di elementi di “colorazione mafiosa” da cui desumere l'esistenza dell'aggravante: evidenze oggettive sono «eventuali espressioni minacciose in danno delle persone offese, il contesto e le modalità della condotta e, in particolare, l'atteggiamento e la gestualità dell'agente al momento dei fatti, il suo coinvolgimento in un procedimento per criminalità organizzata, i suoi rapporti intimi con esponenti della consorterìa criminale e, dunque, l'eventuale conoscenza da parte delle vittime della vicinanza del prevenuto rispetto ai locali del clan mafioso, il contesto ambientale nel quale avvenivano i fatti e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico sociale e qualunque ulteriore elemento atto a conferire al comportamento l'idoneità ad evocare, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio ed incutere un timore aggiuntivo di una ritorsione mafiosa»⁽²²²⁾.

È pacifica la natura oggettiva della circostanza aggravante del “metodo mafioso” che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione.

Controversa è invece la natura dell'aggravante prevista nella seconda parte del primo comma dell'art. 416-*bis* c.p., cioè quella della finalità di agevolazione. Su tale questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8545/2020⁽²²³⁾, chiamata a decidere «se l'aggravante speciale già prevista

(219) G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo*, cit., 46.

(220) Cass. pen., Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39795, in *www.neldiritto.it*.

(221) G.L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Aracne, Roma, 2013, 267.

(222) Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 6764, in *Sistema penale*.

(223) Cass. pen., S.U., 19 dicembre 2019, n. 8545, in *Sistema penale*.

dall'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416-*bis*1 c.p., che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà⁽²²⁴⁾.

Le Sezioni Unite hanno analizzato la questione considerando i vari orientamenti che si sono succeduti in giurisprudenza⁽²²⁵⁾ e sono giunte alla conclusione che il dato testuale impone la qualificazione della circostanza nell'ambito di quelle di natura soggettiva, inerenti al motivo a delinquere. Oltre al dato letterale, la tesi soggettiva è da preferire perché, altrimenti, l'agevolazione si riscontrerebbe tutte le volte in cui una condotta illecita abbia di fatto prodotto o abbia le potenzialità per produrre vantaggi alla compagine, anche in difetto di rappresentazione e volizione di tale conseguenza da parte dell'imputato. La Cassazione conclude, invece, che per l'applicazione dell'aggravante è quindi necessaria la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi.

La finalità agevolatrice non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche.

La Corte si esprime anche sul requisito necessario per applicare l'aggravante ai concorrenti nel reato. La soluzione di tale questione richiede di stabilire come operino gli artt. 59⁽²²⁶⁾ e 118⁽²²⁷⁾ c.p. in riferimento alla circostanza in esame⁽²²⁸⁾.

(224) Cass. pen., S.U., 19 dicembre 2019, n. 8545, cit.

(225) Ci sono tre principali orientamenti: secondo un primo orientamento tale circostanza è integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell'agente, che richiama i motivi a delinquere ed è riconducibile alle circostanze indicate nell'art. 118 codice penale.

Secondo un contrapposto orientamento, l'aggravante è integrata da un elemento oggettivo, attinente alle modalità dell'azione, ed è quindi riconducibile alle circostanze di natura oggettiva ai sensi dell'art. 70 cod. pen., non contemplate

dall'art. 118 cod. pen., con conseguente estensibilità ai concorrenti, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., purché conosciuta e conoscibile.

Secondo un ulteriore orientamento, la natura dell'aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel reato dipendono da come la stessa si atteggi in concreto e dal reato cui essa acceda.

(226) Art. 59.2 c.p.: «Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

(227) Art. 118 c.p.: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

(228) S. FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte*, in *Sistema penale*, 16 marzo 2020.

L'art. 118 c.p. è circoscritto alle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente, potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti e quindi non si può attribuire al compartecipe «qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensioni ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile»⁽²²⁹⁾.

D'altro canto, è vero anche che «il concorrente che non condivide con il coautore la finalità agevolativa ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute»⁽²³⁰⁾. La Corte ritiene che la natura soggettiva dell'aggravante comporta, nel reato concorsuale, l'imputazione della circostanza ai correi solo quando ci sia dolo diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale, quindi quando il concorrente sia consapevole dell'altrui finalità⁽²³¹⁾.

(229) Cass. pen., S.U., 19 dicembre 2019, n. 8545, cit.

(230) *Ibidem*.

(231) Più nello specifico la Corte afferma che «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta»; e che «occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte».

CAPITOLO II

L'AMBIENTE NEL DIRITTO PENALE

TECNICHE DI TUTELA E PRINCIPALI FATTISPECIE DELITTUOSE

2.1. L'ambiente come oggetto di tutela

L'ambiente è il “luogo” in cui l'uomo vive ed è chiaro che la sua protezione e conservazione giovi, di conseguenza, all'uomo stesso.

Sebbene nell'ultimo decennio si siano registrati diversi tentativi per sensibilizzare alla problematica ambientale e siano stati promossi interventi normativi, la tutela dell'ambiente è una preoccupazione che si è manifestata solo recentemente. La ragione risiede nel fatto che solo con l'era dell'industrializzazione, l'uomo ha iniziato ad incidere in modo importante sull'ambiente, danneggiandolo e, così, facendo emergere la necessità di introdurre strumenti di protezione.

In Italia, la “questione ambientale” è esplosa nella seconda metà degli anni '70⁽¹⁾ e, in assenza di una norma costituzionale, sono state la dottrina e la giurisprudenza a colmare questa lacuna per gestire il problema.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, grazie alla flessibilità della Costituzione, ha trovato un modello di tutela attraverso l'interpretazione sistematica di alcune norme.

In primo luogo, dall'art. 32 Cost. sul diritto alla salute, la Corte ha affermato il diritto all'ambiente “salubre” (Corte cost. sent. n. 167 del 1987), diverso dal diritto alla salute perché non si riferisce alla mera incolumità fisica, ma si estende alla «vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola e alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute»⁽²⁾; l'art. 9 Cost., che tutela

(1) M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2010, 43.

(2) Cass. pen., S.U., 6 ottobre 1979, n. 5127, in *www.dirittoambiente.net*.

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, è stato strumento per riconoscere il valore costituzionale dell’ambiente, infatti il «paesaggio» è inteso come «l’ambiente naturale modificato dall’uomo» (Corte cost. sent. n. 94 del 1985 e n. 151 del 1986). Combinando questi articoli anche con l’art. 44 Cost. (Razionale sfruttamento del suolo), l’ambiente viene riconosciuto dalla giurisprudenza come un bene di valore «assoluto» e primario (Corte Cost. n. 641 del 1987)⁽³⁾, di rilevanza costituzionale.

Negli anni successivi, inoltre, alcune fattispecie di reato, come l’incendio (art. 423 c.p.) o l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), sono state interpretate secondo un’ottica di “tutela ambientale”.

Solamente, però, nel 2001, l’ambiente riesce a trovare espresso riferimento nella Costituzione, quando, con la Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, viene riformato il Titolo V della Costituzione, introducendo tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» e, tra le materie di competenza concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «il governo del territorio»⁽⁴⁾.

Nodo centrale attorno a cui ruota il problema della tutela ambientale e, uno dei motivi della disorganicità del quadro normativo, è la nozione stessa di ambiente, una nozione indefinita⁽⁵⁾.

Il termine, infatti, nel linguaggio comune, è polisenso, assumendo un significato diverso a seconda del contesto considerato⁽⁶⁾. In termini generici, esso può essere definito come «un sistema complesso di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta»⁽⁷⁾.

Per la sua complessità strutturale e la molteplicità di significati, in dottrina, alcuni sottolineano che nel linguaggio giuridico l’ambiente, per quanto sia evocato di continuo, «non è definito né definibile»⁽⁸⁾; forse è per questo che manca una definizione legislativa negli atti normativi.

(3) S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2017, n. 3, 12.

(4) A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Cedam, 2019, 221.

(5) G. BARBETTI, *Diritto penale dell’impresa: approfondimento normativo e indagine giurisprudenziale: il fenomeno dell’impresa mafiosa, reati ambientali, profili fiscali e indagine comparatistica*, Elsa, Padova, 2015.

(6) F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1100.

(7) Voce “ambiente”, in *Enciclopedia Treccani*.

(8) G. MORBIDELLI, *Il regime amministrativo speciale dell’ambiente*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Milano, 1996, II, 1123.

Non sembra possibile, infatti, individuare una nozione di ambiente che sia apprezzabile in termini giuridici senza risultare, nello stesso tempo, troppo generica, indeterminata e quindi sostanzialmente inutile⁽⁹⁾.

C'è anche da dire che la normativa in materia ambientale coinvolge molti settori di diritto: diritto amministrativo, penale, civile, comunitario e internazionale; ciò non permette di focalizzare facilmente un'unica e indifferenziata nozione giuridica di ambiente, poiché il concetto rilevante in un campo del diritto può non coincidere con la nozione di ambiente regolata da altri⁽¹⁰⁾.

La difficoltà di definirne il contenuto è provata anche dalla circostanza che di ambiente si parla indistintamente in termini di “diritto”, “bene”, “interesse”, “valore”, “sistema”, “materia trasversale”⁽¹¹⁾.

Dal punto di vista del diritto penale, la volatilizzazione⁽¹²⁾ del concetto “ambiente” comporta una violazione di alcuni principi, primi fra tutti la certezza del precetto e l'effettività del diritto penale e, di conseguenza, determina un'intrinseca debolezza dello strumento di tutela.

Solo nel caso in cui il bene giuridico da tutelare sia “afferrabile”, il legislatore riuscirebbe ad individuarne le specifiche forme di aggressione o, comunque, queste si ricaverebbero dall'interprete, entro i limiti in cui lo consente l'art. 25, comma 2, Cost., con un elevato grado di certezza⁽¹³⁾.

L'estrema indeterminatezza del concetto ha causato nel tempo il fronteggiarsi di due filoni interpretativi, a cui corrispondono due diverse tecniche di costruzione della fattispecie normativa:

Secondo la teoria cd. “pluralistica”, la tutela dell'ambiente si compone a sua volta di più strumenti di tutela per coprire i distinti e separati aspetti dell'ambiente (ambito paesaggistico–culturale, sanitario e urbanistico). Alcuni in dottrina⁽¹⁴⁾ sottolineano che la nozione di ambiente, dal punto di vista giuridico, può essere assunta in una triplice accezione.

(9) M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000.

(10) F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., 1104.

(11) R. ROTA, *Lezioni di diritto dell'ambiente*, Aracne, 2012, 27.

(12) Così G. ROTOLÒ, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, G. Giappichelli, 2018, 2.

(13) F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in M. DE ACUTIS, G. PALOMBARINI (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale*, Padova, 1984, 29.

(14) M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. dir. pubb.*, 1973.

In una prima forma, con riferimento alla normativa e alla dimensione naturalistica, in aderenza anche alla considerazione costituzionale a favore del “paesaggio”, espressa nell’art. 9 Cost., riferendosi così alle zone circoscritte del territorio di cui si vuole la conservazione.

C’è, poi, un’accezione cd. spaziale, in riferimento alla normativa a protezione delle “risorse” ambientali dal degrado conseguente agli inquinamenti ed altri inconvenienti dovuti in larga parte alle attività dell’uomo.

In terzo luogo, l’ambiente può essere inteso nella sua dimensione urbanistica, in riferimento all’assetto e alla gestione del territorio.

La teoria “pluralistica” si è sviluppata nei primi tempi, quando non c’erano norme che tutelassero e definissero l’ambiente.

All’interno della stessa, altre tesi sono emerse: secondo alcuni, ad esempio, l’ambiente è «l’integrazione sistemica delle discipline che regolano l’urbanistica, i beni ambientali, gli interventi di protezione della natura, riserve e parchi, l’edilizia residenziale pubblica, la tutela dagli inquinamenti»⁽¹⁵⁾.

I fautori di quest’orientamento ritengono che la scomposizione del bene ambiente porterebbe con sé vantaggi sul piano della costruzione della fattispecie e, in particolare, nella descrizione delle modalità di aggressione; è, infatti, più semplice incriminare comportamenti lesivi di singole componenti ambientali, singolarmente considerate, piuttosto che riuscire ad individuare e descrivere comportamenti dotati di attitudine offensiva nei confronti dell’ambiente come ecosistema⁽¹⁶⁾.

La seconda teoria cd. “unitaria”, d’altro canto, considera l’ambiente come un unico bene giuridico, un’entità comprensiva di tutto ciò che configura l’*habitat* di vita dell’uomo, nonostante le diverse oggettività giuridiche (acqua, aria, suolo, ecc.)⁽¹⁷⁾.

Tale impostazione ha consentito di approfondire anche l’aspetto eco-centrico della tutela, riconoscendo una tutela giuridica all’ambiente di per sé considerato.

In tal senso resterebbero escluse dalla disciplina ambientale quelle regolamentazioni aventi finalità distinte dalla tutela degli equilibri ecologici.

Questo secondo orientamento si è affermato con la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente⁽¹⁸⁾, dopo i disastri ambientali veri-

(15) A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Encicl. dir.*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. XXXI.

(16) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti-giuridicità, colpevolezza*, Edizioni ETS, 2008, 14.

(17) M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., 44.

(18) L. 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

ficatesi tra gli anni '70 e '80: la disciplina ambientale riguarda ora «la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento»⁽¹⁹⁾; l'ambiente è un "bene pubblico", considerato unitariamente e distintamente dalle singole componenti che ne costituiscono il sostrato materiale.

Pochi anni dopo, arriva la conferma della Corte Costituzionale che, nella storica sentenza n. 641 del 1987, ha definito l'ambiente come un «valore primario ed assoluto» ed un «bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione»⁽²⁰⁾.

Il fatto che l'oggetto della tutela penale sia l'ambiente o le sue varie componenti di volta in volta considerate, non implica necessariamente che l'ambiente sia anche il bene giuridico tutelato dal diritto penale.

Il legislatore infatti, a volte, individua una forma di protezione dell'ambiente indiretta, attraverso norme che tutelano la salute dell'uomo ovvero altri interessi umani o, ancora, tutelano le funzioni della pubblica amministrazione (di pianificazione e controllo di attività impattanti sull'ambiente)⁽²¹⁾.

(19) Art. 1 comma 2 della l. n. 349 del 1986.

(20) Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641. Allo stesso modo, Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210: «Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione».

(21) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 6.

Le forme di tutela diretta e indiretta implicano diverse concezioni di fondo: “antropocentrica” ed “ecocentrica”, a seconda di come si interpreta il rapporto tra uomo e ambiente.

Considerando la prima, l’uomo è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al patrimonio naturale, strumento di soddisfacimento dei suoi bisogni⁽²²⁾; la natura è una risorsa «di consumo e di produzione della specie umana»⁽²³⁾, quindi essa può essere modificata dall’uomo per assicurare la sopravvivenza della specie.

Al contrario, secondo la concezione ecocentrica, l’uomo non deve utilizzare la natura come mero oggetto di soddisfazione dei propri bisogni, ma, anzi, deve ritrovare in essa un suo «posto organico»⁽²⁴⁾. Quest’ultima dottrina trova manforte nella particolare interpretazione dell’art. 117 della Costituzione, secondo la quale la nozione di “ambiente” è svincolata dall’uomo e dalle risorse ambientali di cui questi si serve⁽²⁵⁾.

Secondo alcuni, questa distinzione, dal punto di vista giuridico, è inutile perché il diritto implica necessariamente un approccio antropocentrico in quanto si occupa dell’uomo e, quindi, considera l’ambiente solo con riferimento all’uomo e ai suoi comportamenti⁽²⁶⁾.

L’assunzione di una o l’altra prospettiva ha importanti conseguenze.

L’ottica ecocentrica considera l’ambiente come bene finale che prevale su altri beni giuridici (da qui si giustifica il ricorso alla tutela penale, assicurando il massimo livello di tutela)⁽²⁷⁾.

L’ambiente, nella visione antropocentrica, viene considerato bene “strumentale” alla salute umana o “polistrumentale”, considerando i vari interessi e beni che vengono salvaguardati attraverso la sua tutela⁽²⁸⁾.

Tra le due, si fa strada una terza ipotesi, a mio avviso condivisibile, avanzata da autorevole dottrina⁽²⁹⁾: una sorta di “antropocentrismo moderato”.

(22) F.R. TRABUCCO, *La tutela dell’ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo*, in *Danno e responsabilità*, 2019, fasc. 4, 490.

(23) J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989, fasc. 4, 673 ss.

(24) *Ibidem*.

(25) L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007.

(26) F.G. SCOCA, *Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell’ambiente*, in *Giur. it.*, 2013, 403.

(27) A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, cit., 222.

(28) *Ibidem*.

(29) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità*, cit., 27 ss.

Secondo questa, è evidente che l'ambiente sia un'entità rilevante per il suo collegamento con l'uomo e con i suoi interessi; la cura dell'ambiente è preoccupazione dell'uomo per una vita salubre nel presente nonché per le generazioni future.

La strumentalità dello stesso rispetto al benessere dell'uomo, d'altro canto, non nega però automaticamente la possibilità di tutelare lo stesso in forma autonoma. Come per altri rami del diritto penale, anche nel campo di tutela ambientale, vale l'assunto per cui la natura intrinsecamente antropocentrica dei beni protetti non implica automaticamente che il legislatore debba costruire le fattispecie incriminatrici attraverso la previsione, per ciascun reato, di un'offesa agli interessi della persona in aggiunta all'offesa al bene direttamente protetto dalla norma penale⁽³⁰⁾; questo può essere tutelato anche *ex se*.

La visione antropocentrica non è incompatibile con l'autonomia dell'ambiente ma, al contempo, lo considera suscettibile di bilanciamento con altri interessi umani e, di conseguenza, ammette che l'uomo interferisca sull'ambiente con le proprie attività senza, però, arrecare un grave pregiudizio.

Il contrapporsi delle prospettive, antropocentrica ed ecocentrica, è il risultato di due visioni differenti dell'elemento ambientale e di due valutazioni diverse dell'area semantica che il termine "ambiente" assume a livello "pregiuridico".

2.2. Fonti di disciplina

2.2.1. Evoluzione

Prima di capire quale sia stata la scelta del legislatore nella costruzione delle fattispecie in materia ambientale, è appropriato descrivere le linee essenziali delle fonti di disciplina dell'ambiente.

In materia ambientale, il diritto internazionale non prevede obblighi tutelati con sanzione. Il diritto ambientale resta pertanto appannaggio esclusivo del diritto europeo e nazionale.

Il modello europeo ha gradualmente affiancato alla tutela amministrativa la tutela penale, entrambe basate sulla scelta della sanzione «efficace, proporzionata e dissuasiva».

(30) L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 241.

Il modello italiano è in gran parte di natura contravvenzionale, con incriminazioni extracodicistiche, nuove figure criminose del codice penale e alcune norme limitate a determinati ambiti di territorio nazionale.

Considerando il piano eurounitario, il legislatore ha mostrato grande attenzione nei confronti dell’ambiente, attraverso direttive⁽³¹⁾ e regolamenti, con l’obiettivo di sensibilizzare i legislatori nazionali sulla tematica, stimolando normative che prevedessero efficaci strumenti di tutela e sanzioni per le condotte dannose per l’ambiente. Non avendo competenza diretta in materia, solo gli Stati avrebbero, infatti, potuto garantire azioni efficaci.

In un primo momento, la Corte di Giustizia ha incentivato l’intervento del legislatore italiano, censurando le definizioni restrittive del concetto di “rifiuto”, contenuto nel diritto nazionale⁽³²⁾ e, inoltre, sancendo espressamente un obbligo di tutela penale dell’ambiente per gli Stati (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, *Commissione c. Consiglio*). Conformemente a tale linea, il legislatore europeo ha sollecitato gli Stati membri, con le Direttive “gemelle” del 2008⁽³³⁾ e la Direttiva 1999/31/CE, ad adottare una tutela penale incondizionata del bene ambiente⁽³⁴⁾.

(31) Si ricordano alcuni provvedimenti come: la Direttiva 70/220/CEE, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore; la Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; la Direttiva 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali; la Direttiva 87/217/CEE, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto; la Direttiva 91/689/CEE, del 21 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; la Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; la Direttiva 99/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; la Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; la Direttiva 2001/18/CE, del 17 aprile 2001, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati; la Direttiva 2004/35/CE, del 21 aprile 2004, concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; la Direttiva 2006/44/CE, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; la Direttiva 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; la Direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, concernente la qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

(32) Si ricordano le due note pronunce, *Tombesi* del 1997 e *Niselli* del 2004.

(33) La Direttiva n. 2008/98/CE e la Direttiva n. 2008/99/CE.

(34) F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale*, in www.la legislazione penale.eu, 2018.

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, definisce il *framework* di riferimento in materia ambientale, basato su un modello di gestione di rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute umana.

È chiesto agli Stati membri di effettuare piani di gestione (art. 28) e programmi di riduzione e recupero (art. 29) e di adottare sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di condotte contrarie alla normativa amministrativa (in caso di abbandono, scarico e gestione incontrollata dei rifiuti)⁽³⁵⁾.

La Direttiva 2008/99/CE circoscrive la sanzione penale alle sole condotte commesse con dolo o colpa grave⁽³⁶⁾, in quanto espressive di una violazione così aggressiva per il bene ambiente da essere intollerabile, in un contesto, quindi, rispettoso dell'*extrema ratio*⁽³⁷⁾. Ai sensi della Direttiva, ciò che rileva per l'applicazione degli obblighi di incriminazione sono due requisiti, quello della potenzialità offensiva e quello dell'illiceità speciale⁽³⁸⁾. Sono descritte alternativamente ipotesi dolose e colpose, nella forma dei reati di danno e di pericolo concreto.

I principi cardine su cui deve basarsi la responsabilità penale secondo il diritto europeo in tema ambientale sono il cd. "*polluter-pays principle*" (definito all'art. 191 comma 2 TFUE⁽³⁹⁾ e menzionato nella Direttiva 35/2004/CE) ed il principio della prevenzione/riparazione del danno ambientale.

(35) Art. 36: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.

2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive».

(36) Art. 3 «Infrazioni»: «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati: [...]».

(37) G. BARBETTI, *Diritto penale d'impresa: approfondimento normativo*, cit.

(38) Art. 2 precisa che: «Ai fini della presente direttiva s'intende per: a) «illecito» ciò che viola: i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero, ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii)».

(39) Art. 191 comma 2: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

Queste sono le indicazioni che il legislatore europeo ha dato per indirizzare gli Stati membri nell’introduzione di strumenti di tutela penale idonei a proteggere l’ambiente.

In Italia, in effetti, la tutela ambientale, come anticipato, non è sempre stata al centro delle preoccupazioni del legislatore, anzi, questa si è sviluppata solo di recente⁽⁴⁰⁾.

Alla fine dell’Ottocento, il processo di industrializzazione ha portato grandi benefici alla società, ma anche grandi danni all’ambiente, danni che sono emersi solo a considerevole distanza di tempo dall’avvio delle attività produttive⁽⁴¹⁾; questo è uno dei motivi per cui la coscienza della “questione ambientale” è tardata ad emergere.

In origine, si è mirato a prevenire i danni che lo sviluppo industriale e urbanistico causavano alla salute sulle persone, senza dettare particolari regole sull’impatto ambientale delle attività industriali; solo con la Legge Merli⁽⁴²⁾ inizia a cambiare lo scenario, con un primo intervento per la protezione delle acque. Poco dopo, con il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e la l. 9 novembre 1988, n. 475 e, infine, il Decreto Ronchi, la materia dello smaltimento dei rifiuti ha trovato regolamentazione⁽⁴³⁾.

Così, la tutela dell’ambiente è stata gradualmente affidata a leggi di settore e, di conseguenza, per molto tempo è risultata priva di coerenza, sistematicità e, quindi, di efficacia.

Nel 2004, pochi anni dopo il riconoscimento del valore costituzionale dell’ambiente, il Parlamento ha approvato la Legge n. 308, con la quale ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi di «riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale [...]» in diversi settori.

La delega è stata attuata con l’emanazione del cd. Testo Unico dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che riunisce tutte le regole e gli istituti riguardanti il dominio del diritto ambientale.

Dal punto di vista formale, essendo escluse varie discipline come l’inquinamento acustico, le sostanze pericolose, non si può parlare di testo unico;

(40) Espressione usata da G. ROTOLO in *Riconoscibilità del precetto penale*, cit., 34.

(41) Si pensi ai casi di Taranto o Mestre–Marghera, come descritti da G. CORONA, *Breve storia dell’ambiente in Italia*, il Mulino, Bologna, 2015, 63 ss.

(42) L. 10 maggio 1976, n. 316.

(43) G. ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 35.

bisogna capire invece se, dal punto di vista sostanziale, il provvedimento rientri in questa definizione⁽⁴⁴⁾.

Inizialmente, la risposta sembrava essere negativa per la mancanza della parte generale propria di un codice, cioè della parte dedicata all'insieme di principi generali che regolano la materia; ecco perché si è parlato di "testo unificato"⁽⁴⁵⁾.

Successivamente, due decreti legislativi, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e il d.lgs. 28 giugno 2010, n. 128, hanno introdotto nel T.U.A. le «disposizioni comuni e i principi generali», così da poter superare le critiche e qualificare il provvedimento come un vero e proprio codice.

Tra i principi contenuti nella parte generale, vi è il principio dell'azione ambientale (art. 3-*ter*), per cui la tutela dell'ambiente deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private mediante un'adeguata azione e in conformità con alcuni principi comunitari, tra cui il principio di precauzione *ex* art. 191 TFUE⁽⁴⁶⁾; il principio dello sviluppo sostenibile (art. 3-*quater*), in base al quale l'uomo deve agire tenendo conto, non solo della soddisfazione dei bisogni personali, ma anche di quelli delle generazioni future, senza comprometterne la qualità di vita; il principio di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3-*quinqües*⁽⁴⁷⁾), in base

(44) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 34.

(45) F. FONDERICO, *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in *www.giuristambientali.it*, 12.

(46) Secondo tale principio, un adeguato livello di protezione dell'ambiente è possibile attraverso azioni preventive in presenza di un rischio potenziale. Rischio presente quando si verificano tre condizioni: identificazione di effetti potenzialmente negativi; valutazione dei dati scientifici disponibili; ampiezza dell'incertezza scientifica.

(47) Art. 3-*quinqües*: «1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravati procedurali.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo».

al quale gli Stati devono garantire un minimo livello di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, e, secondo il principio di sussidiarietà, l’organo di governo interviene solo quando un’azione efficace non possa essere tale se eseguita a livelli territoriali inferiori di governo o comunque non sia stata effettivamente realizzata⁽⁴⁸⁾. Tali principi riflettono in parte i principi comunitari (precauzione, prevenzione, sviluppo sostenibile, ecc.) e costituzionali, cristallizzandoli in legge ordinaria⁽⁴⁹⁾.

Il T.U.A. non presenta una disciplina completa e organica e riflette una scelta di tutela caratterizzata da grande cautela perché adotta in gran parte il modello contravvenzionale.

Questo modello comporta una serie di problemi sul piano dell’effettività della tutela: permette di pagare una somma di danaro a titolo di oblazione in sede di indagini; sono preclusi alcuni mezzi di prova; il termine di prescrizione è più breve rispetto ai delitti; non è, inoltre, punibile il tentativo poiché questo è circoscritto alle sole ipotesi delittuose⁽⁵⁰⁾.

In parte per queste criticità, in parte per le spinte europee, alcuni interventi normativi sono sembrati necessari al legislatore italiano.

Già nel 2011, l’ordinamento nazionale ha tentato di rispondere agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 121, tradendo tuttavia la portata della direttiva; il decreto, infatti, non ha introdotto fattispecie delittuose, come si richiedeva, ma ha mantenuto la struttura della tutela penale dell’ambiente basata su contravvenzioni di pericolo astratto (introducendo gli art. 727-*bis* c.p. e 733-*bis* c.p.).

Il reale mutamento degli schemi e la realizzazione delle richieste sovranazionali sono stati raggiunti solo con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha riformato il sistema penale in materia ambientale, introducendo un nuovo titolo nel codice penale: Titolo VI-*bis* «Delitti contro l’ambiente».

I reati previsti dal T.U.A. e i delitti previsti dal decreto si pongono in un rapporto di cumulatività e, quindi, qualora si verificano gli estremi di ipotesi presenti in entrambe le fonti, ci sarà un caso di concorso⁽⁵¹⁾. Si badi bene, ciò nei limiti del principio del *ne bis in idem*, in base al quale lo stesso fatto

(48) Ciò vale anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.

(49) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 30.

(50) G. BARBETTI, *Diritto penale d’impresa: approfondimento normativo*, cit.

(51) M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 3.

storico⁽⁵²⁾ non può essere punito più di una volta; principio sancito all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e riprodotto, in seguito, nell'art. 50 della Carta di Nizza. Nel nostro ordinamento lo stesso è previsto all'art. 649 c.p.p., il quale stabilisce che nessuno può essere processato più volte per “il medesimo fatto”, dando quindi al principio un valore processuale (al contrario, le fonti europee ed internazionali descrivono un *ne bis in idem* sostanziale).

Rispetto alla possibile forma cumulativa dell'illecito amministrativo (come nel nostro caso, le sanzioni previste dal T.U.A.) e del reato in capo al medesimo soggetto (il cd. sistema del doppio binario), si è espressa inizialmente la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza *Grande Stevens e altri c. Italia* del 4 marzo 2014⁽⁵³⁾, dichiarando, nel caso di specie, il sistema italiano di repressione degli abusi di mercato in contrasto con l'art. 4 del Prot. 7 CEDU⁽⁵⁴⁾, poiché le sanzioni amministrative applicate avevano valore sostanzialmente penale e quindi equiparabili alle sanzioni penali⁽⁵⁵⁾.

Il giudice europeo, invece, ha cercato di moderare la portata del principio; ad esempio, nella sentenza *Åklagaren contro Åkerberg* (causa C-617/10) nel 2013, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il giudice nazionale può valutare se le due sanzioni, amministrativa e penale, possano essere cumulate nel caso concreto. In seguito, anche la Corte EDU ha acconsentito alla celebrazione di un processo penale nei confronti di chi sia stato già sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa (nel caso pari al 30% dell'imposta evasa) purché sussista tra i due procedimenti una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» (*Grande Camera, A e B c. Norvegia*, sent. 15 novembre 2016).

(52) Alcuni hanno proposto di interpretare il fatto nel senso di “fatto giuridico”, ma la soluzione è rifiutata sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte costituzionale (sent. cost. n. 200/2016 nel processo Eternit, dove la stessa persona era stata già condannata per omicidio e non poteva più essere condannata anche per delitti contro l'incolumità pubblica).

(53) ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10.

(54) I ricorrenti, infatti, erano stati prima sanzionati per l'illecito amministrativo nel processo svoltosi dinanzi alla Consob e successivamente rinviati a giudizio penale e condannati in appello.

(55) I giudici, sul punto, hanno richiamato la nota sentenza *Engel* del 1976 (sentenza *Engel e a. c. Paesi Bassi* dell'8 giugno 1976) in base alla quale per reati e per pene non si intendono solo quelle in senso stretto, ma anche tutte le misure sanzionatorie che gli ordinamenti nazionali qualificano in altro modo, come ad esempio illeciti e sanzioni amministrative. Nel caso particolare, infatti, la connotazione penale delle sanzioni irrogate derivava: 1) dalla eccessiva severità delle stesse; 2) dall'importo e dalle sanzioni accessorie; 3) dalle ripercussioni sugli interessi del condannato.

Seguendo le orme di questa giurisprudenza, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 45829 del 16 luglio 2018⁽⁵⁶⁾, ha stabilito che «purché la risposta sanzionatoria, derivante dal cumulo delle due pene inflitte nei diversi procedimenti, sia complessivamente proporzionata alla gravità del fatto e prevedibile, nulla vieta ai legislatori nazionali di predisporre un doppio binario sanzionatorio ed alle Autorità preposte di percorrerlo fino alla decisione»; per garantire la proporzionalità della sanzione complessiva i giudici, penale ed amministrativo, dovranno tener conto delle reciproche sanzioni⁽⁵⁷⁾.

Queste considerazioni rilevano nella trattazione del tema ambientale poiché, come detto, il sistema di tutela è composto da sanzioni amministrative e penali e, alla luce dei recenti giurisprudenziali analizzati, sembra che ciò sia possibile, purché il giudice rispetti il principio di proporzionalità.

Oggi, il complesso sistema nazionale di tutela penale può essere distinto in tre componenti⁽⁵⁸⁾.

L'approccio extracodicistico, mirato a sanzionare illeciti contravvenzionali, il cui disvalore dipende dalla mancata osservanza della disciplina di settore.

In secondo luogo, c'è l'approccio neocodicistico, basato su fattispecie delittuose, il cui disvalore dipende dalla lesione dell'ecosistema.

Infine, si parla di approccio *fuzzy*⁽⁵⁹⁾, che interviene in casi particolari ed emergenziali, con un'efficacia territoriale limitata. Esempio di ciò è il d.lgs. n. 172/2008 che ha introdotto una disciplina emergenziale per il settore dello smaltimento di rifiuti in Campania, aumentando le pene previste nelle altre Regioni e trasformando alcune fattispecie, altrove contravvenzionali, in delitti. Altro esempio è la vicenda dell'Ilva di Taranto dove sono state costituite speciali cause di non punibilità a tempo e personali per il “commissario straordinario” dell'azienda e i soggetti da questo funzionalmente delegati.

Tutte le tre forme di tutela presentano debolezze⁽⁶⁰⁾.

Il primo approccio pone una protezione dell'ambiente solo indiretta, attraverso la tutela del sistema amministrativo. La tecnica normativa è del

(56) Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829, disponibile su <https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/798>.

(57) La Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 43 del 2018 ha affermato l'esclusione dell'applicazione del divieto “*ne bis in idem*” quando i procedimenti siano ritenuti sufficientemente connessi.

(58) Questa suddivisione è descritta da F. CONSULICH in *Il giudice e il mosaico*, cit., 10.

(59) B. KOSKO, *Fuzzy Thinking. The New Scientific of Fuzzy Logic*, Hyperion, New York, 1993.

(60) F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico*, cit., 12.

pericolo astratto e la natura è contravvenzionale, di conseguenza spesso la prescrizione vanifica l'intervento penale tanto da spingere qualcuno a parlare di un senso di sicurezza artificiale che deriva da questa scelta legislativa⁽⁶¹⁾.

Rispetto al secondo orientamento, i nuovi delitti inseriti nel codice penale hanno un vizio sul piano processuale perché è difficile riuscire, da parte dell'accusa, a dimostrare al di là del ragionevole dubbio il nesso causale e l'imputazione soggettiva.

Sul terzo ed ultimo approccio, si evidenzia come i reati emergenziali abbiano un'applicazione limitata sia dal punto di vista temporale che sostanziale, rendendo così la stessa efficacia dell'azione limitata. Basti pensare che spesso le condotte nocive che vengono punite creano danni ben oltre il territorio in cui agisce il legislatore, rendendo la tutela meramente simbolica.

2.2.2. *Il rapporto tra il diritto penale e amministrativo*

Prima di analizzare la struttura dei reati ambientali è importante capire perché il legislatore sia stato restio nel prevedere la forma delittuosa e abbia prediletto la forma contravvenzionale.

La risposta si basa sul significato dato alla nozione del bene "ambiente" e quale tra le varie tesi sia stata accolta. Nelle pagine precedenti si è infatti sottolineata la grande ambiguità e incertezza sull'oggetto che il diritto è chiamato a tutelare e su come dottrina e giurisprudenza abbiano lavorato per dare contenuto a tale concetto, in ambito penalistico.

Guardando al T.U.A. e, soprattutto, alla Legge n. 68/2015, tra i vari orientamenti, sembra essere stata adottata la visione "antropocentrica", "polistrumentale" e "pluralistica"⁽⁶²⁾.

L'ambiente è visto dal legislatore come «contesto spazio-temporale nel quale l'uomo di oggi e delle future generazioni è destinato a vivere, e che pertanto deve essere sì preservato in taluni suoi aspetti (l'equilibrio biologico, la biodiversità, le caratteristiche architettoniche dei centri storici, ecc.) e luoghi (ad es. parchi naturali o le riserve integrali), ma anche, entro certi limiti, sfruttato per i bisogni o per i piaceri dell'essere vivente storicamente più aggressivo comparso sul pianeta terra»⁽⁶³⁾.

(61) F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 84.

(62) A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, cit.

(63) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 12.

Dall’analisi delle fattispecie inserite nel nuovo titolo, emerge un’accezione ampia di ambiente, comprendente gli ecosistemi e il loro equilibrio, la biodiversità, la flora, la fauna, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, architettonico, ecc. Tutte queste componenti non sono sempre protette in modo diretto ma anzi, a volte, l’accento è posto sulla salubrità dell’ambiente, altre sulla salute dell’uomo, attraverso riferimenti a tipologie di sostanze (pericolose/non pericolose), altre ancora su altri interessi, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente⁽⁶⁴⁾.

Proprio quest’ultima è la situazione più frequente, infatti il legislatore ha costruito molte incriminazioni intorno al requisito dell’inosservanza di precetti amministrativi, al cui rispetto è subordinato lo svolgimento dell’attività ritenuta pericolosa per l’ambiente⁽⁶⁵⁾.

Il diritto penale dell’ambiente si presenta come il risultato del connubio tra due sistemi di tutela, quello penale e quello amministrativo, dove il primo si pone in rapporto di accessorietà rispetto al secondo; non a caso, salvo alcune eccezioni, molte norme del codice rinviano ad atti amministrativi o alle norme che li disciplinano per determinare il campo di operatività⁽⁶⁶⁾. Questo fenomeno è conosciuto in Germania come *Verwaltungsstrafrecht*⁽⁶⁷⁾.

Perché scegliere questo modello di regolamentazione della disciplina? Perché nel nostro ordinamento ci sono molteplici interessi e quello ambientale è solo uno di molti che hanno rilevanza costituzionale.

Il conflitto tra il bene ambiente e altri valori deve essere risolto con criteri che bilancino il peso di ciascuno di essi caso per caso.

L’attività di composizione degli interessi confliggenti non può, però, essere sempre predeterminata dal legislatore, in modo astratto, senza considerare il caso concreto, soprattutto considerando la materia ambientale che è già di per sé molto complessa e mutevole nei suoi elementi, rendendo difficile un’identificazione degli obiettivi valida per sempre. Come affermato in dottrina⁽⁶⁸⁾, l’interesse ambientale è ontologicamente complesso, poliedrico, non univoco e rappresentante un equilibrio mai stabile perché diverso a seconda della dimensione territoriale che si prenda in considerazione e legato a dati scientifici

(64) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 8.

(65) F.B. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., 1104.

(66) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 21.

(67) A. ESER, *La tutela penale dell’ambiente in Germania*, in *Indice pen.*, 1989, 232 ss.

(68) M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, cit., 194.

e tecnici, spesso non pienamente certi e soggetti a frequenti modificazioni nel tempo.

Tutto ciò spiega perché abbiamo un sistema di tutela complesso.

In tutti i casi in cui il conflitto di interessi possa essere risolto in termini assoluti perché un interesse risulti *a priori* meritevole di tutela, prevalendo su altri, viene applicato il cd. modello penalistico puro⁽⁶⁹⁾, tracciando fattispecie delittuose basate sullo schema dell'evento di danno o di pericolo concreto; il bilanciamento è qui già effettuato dal legislatore, pertanto il giudice è solo chiamato ad accertare l'offesa⁽⁷⁰⁾. Le nuove figure nella parte speciale del codice penale sono costruite seguendo tale modello.

Qualora, invece, la prevalenza di un interesse non possa essere sancita in astratto, la soluzione del conflitto sarà rimessa alla discrezione della pubblica amministrazione, che ha le qualità tecniche per effettuare tale valutazione. Questa forma di tutela, definita "integrata" (tra diritto amministrativo e diritto penale) si è applicata soprattutto negli ultimi tempi con la legislazione complementare.

Si comprende quindi che, nel settore considerato, la stretta interdipendenza tra disciplina penale e amministrativa sia giustificata dalla necessità di avere un intervento efficace, proteggendo l'esercizio da parte della pubblica amministrazione sia delle funzioni di controllo, sia delle funzioni compositive, così da proteggere il bene ultimo, l'ambiente. Per mezzo delle prime, la P.A. controlla che le attività socialmente rilevanti ma potenzialmente lesive di interessi pubblici, tra cui l'ambiente, non superino determinati limiti; per mezzo delle seconde, la P.A. gestisce il bilanciamento tra beni e interessi meritevoli di protezione⁽⁷¹⁾.

(69) D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV. (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Milano, 1987, 37.

(70) T. PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, 673.

(71) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 24 ss. Sul punto C. BERNASCONI sottolinea che questa tecnica legislativa integrata «fa sì che le esigenze repressive si coordinino con l'esigenza di prevenire, fin dove possibile, l'insorgere di conflitti di interessi» e «consente controlli più puntuali e mirati su singole situazioni concrete, nonché una gestione più flessibile degli interessi contrapposti. Viceversa un indirizzo penalistico puro tenderebbe ad assolutizzare esigenze di tutela di determinati interessi a discapito di altri, ugualmente meritevoli di considerazione, e scontenterebbe un inevitabile grado di astrattezza, inadeguato a realtà concrete sicuramente più complesse e articolate, appunto, per l'operare congiunto di una pluralità di fattori diversi».

Consegue che molti parlino di un ruolo “ancillare” o “accessorio” del diritto penale rispetto al diritto amministrativo in materia ambientale, attraverso tecniche di tipizzazione «meramente sanzionatorie»⁽⁷²⁾ perché sanzionano la “mera disobbedienza”⁽⁷³⁾ al precetto normativo.

Le scelte politico-criminali del legislatore si riflettono nelle scelte di tipizzazione delle fattispecie, scelte che, con la riforma del 2015, hanno intrapreso una strada differente per tentare di superare le criticità del sistema.

2.3. Struttura dei reati ambientali

Come si è detto, le caratteristiche strutturali cambiano a seconda del modello di tutela adottato.

Con la riforma della Legge n. 68 del 2015, le nuove principali ipotesi⁽⁷⁴⁾ di reati ambientali, inserite nel codice penale, si basano sullo schema “penalistico” puro; il legislatore ha infatti costruito le fattispecie come reati a forma libera, di danno o di pericolo per il bene protetto.

D’altro canto, gli altri reati ambientali sono, nella maggioranza, costruiti secondo il modello “sanzionatorio” puro, dove la condotta tipica si esaurisce nella violazione di atti amministrativi o provvedimenti di autorità⁽⁷⁵⁾.

Quest’ultima categoria di reati può essere suddivisa in tre tipologie⁽⁷⁶⁾.

In primo luogo, un caso di reato ambientale si verifica quando la condotta incriminata consiste nell’esercizio “non autorizzato” o “non segnalato” all’Autorità di attività standardizzate di massa, rischiose per l’ambiente (ad es. scarico o smaltimento di rifiuti industriali nelle acque o sul suolo, trasporti di materiali radioattivi, ecc.), ovvero, casi di mancata previa comunicazione o notifica alle autorità di controllo di attività per le quali, invece, vige l’obbligo contrario; in secondo luogo, sono punite le condotte che consistono nel superamento di valori soglia; infine, l’ultima tipologia di reato ambientale si ha per mancata collaborazione con le autorità di controllo, nei casi di diniego all’accesso ai luoghi, omessa predisposizione di strumenti di monitoraggio o della tenuta o comunicazione di dati utili a verificare

(72) *Ibidem*.

(73) G. ZUCCALÀ, *Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione «critica» del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 839 ss.

(74) Art. 452-bis c.p. e 452-quater c.p.

(75) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 29.

(76) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 15 ss.

l'esistenza di requisiti o a ricostruire la liceità o meno delle immissioni, emissioni, ecc.

In tutte queste tre ipotesi, la struttura dei reati è di pericolo astratto o presunto, dovendo il giudice accertare, non se una condotta abbia causato danno o pericolo per l'ambiente ma, piuttosto, se tale condotta, ritenuta "per scienza o esperienza" pericolosa per l'ambiente, abbia rispettato gli *standards* di sicurezza⁽⁷⁷⁾.

Di fronte a fattispecie così costruite, parte della dottrina ha configurato il diritto penale dell'ambiente, non come tutela di beni giuridici, bensì come tutela di «funzioni amministrative di governo»⁽⁷⁸⁾. Il legislatore, quindi, anticipa la tutela penale, incriminando condotte che di per sé non danneggiano il bene ambiente, bene finale, ma che o ostacolano la conoscenza di attività potenzialmente pericolose per l'ambiente, oppure sono condotte che, insieme ad altre, concomitanti o successive, appaiono idonee a mettere in pericolo le componenti naturali dell'ambiente (in senso lato)⁽⁷⁹⁾.

Questa tecnica legislativa porta problemi di compatibilità con il principio di offensività; è proprio questo il motivo che ha spinto il legislatore a modificarla quando ha introdotto le figure delittuose nel 2015.

Il dibattito sviluppatosi attorno a questo tema può analizzarsi secondo tre orientamenti⁽⁸⁰⁾.

Secondo il primo, le funzioni amministrative di governo dell'ambiente non possono essere definite come un bene giuridico in senso proprio⁽⁸¹⁾ ma, piuttosto, sono da considerarsi come il fine dello Stato.

Questa impostazione, secondo alcuni⁽⁸²⁾, non tiene conto della *ratio* che ha spinto il legislatore a proteggere le funzioni della P.A.: come anticipato, l'ambiente spesso viene tutelato in forma "mediata" e "indiretta", proprio attraverso le funzioni della P.A. È il bene ambiente ad essere il fine della norma ed è questo che legittima l'intervento penale e comporta la compatibilità con il principio di offensività (questa critica è conforme al terzo orientamento spiegato in seguito).

(77) M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., 48.

(78) Così T. PADOVANI, *La scelta delle sanzioni in rapporto alla natura degli interessi tutelati*, cit.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 14; F.B. GIUNTA, *Il diritto penale*, cit.

(79) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, G. Giappichelli, 2019, 12.

(80) F.B. GIUNTA, *Il diritto penale*, cit., 1110 ss.

(81) R. BAJNO, *La tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, 356.

(82) F.B. GIUNTA, *Il diritto penale*, cit., 1110 ss.

Il secondo orientamento, al contrario, qualifica le funzioni amministrative di governo come beni giuridici perché suscettibili di essere lesi dal comportamento dell'uomo e quindi meritevoli di tutela.

«Le attività inerenti a funzione proprie di nuovi organi di governo dell'economia, non meno di quelle inerenti alle tradizionali funzioni dello Stato, sono autentici beni giuridici», sono «entità offendibili»⁽⁸³⁾.

Il terzo orientamento segue una strada intermedia. Le funzioni amministrative non sono considerate il bene giuridico ma sono “serventi”, dimodoché la tutela penale di queste ultime è legittima solo se giustificabile nella prospettiva di tutelare altri interessi sostanziali⁽⁸⁴⁾. Secondo tale approccio, il bene finale è l'ambiente ed è in rapporto ad esso che va effettuato il giudizio di proporzione e di sussidiarietà dell'intervento penale⁽⁸⁵⁾; la compatibilità con il principio di offensività dipenderà dalla “significatività”⁽⁸⁶⁾ del bene finale.

Quest'ultima tesi è la più idonea per preservare il principio di offensività, anche perché nulla esclude che la tutela di un bene, quale l'ambiente, si estrinsechi in norme che lo tutelano indirettamente, concentrandosi sul corretto esercizio di attività, precostituite alla salvaguardia di tale bene⁽⁸⁷⁾.

Ci sono, però, delle puntualizzazioni da fare.

Non tutte le funzioni amministrative sono realmente funzionali alla salvaguardia di un altro interesse finale.

Non si deve estendere senza distinzione l'area del punibile, violando il principio per cui lo strumento penale è giustificato come intervento in *extrema ratio*⁽⁸⁸⁾.

Bisogna capire allora, quali condotte abbiano “un sufficiente grado di pericolosità” per il bene finale ambiente.

Nel caso, ad esempio, del mancato ottemperamento dell'obbligo di informazione della pubblica amministrazione competente, ciò che viene tutelato è l'interesse della P.A. *sic et simpliciter*. In questo caso la condotta inosservante è neutra rispetto al bene ambiente, perché non ci sono altre ragioni per ricorrere alla sanzione penale se non la semplice disobbedienza al precetto; qui non c'è

(83) G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffrè, 2001.

(84) D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato*, cit., 37.

(85) T. PADOVANI, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.

(86) C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. Pen.*, 1991.

(87) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 129 ss.

(88) *Ibidem*.

un pericolo per il bene ambiente né, quindi, giustificazione per la previsione di un reato. Per questa ragione, in casi come questi, parrebbe preferibile la depenalizzazione⁽⁸⁹⁾.

Nel caso dello svolgimento di attività non autorizzate o contrarie alle prescrizioni, invece, il controllo pubblico è finalizzato all'accertamento dei requisiti stabiliti per un'attività potenzialmente pericolosa per l'ambiente (il bene finale). Come esempio si pensi all'obbligo, previsto nel d.lgs. n. 152/2006, della preventiva autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali; l'operatività dell'obbligo è limitata ad un tipo particolare di scarico, caratterizzato dal carattere continuo e regolare. È chiara qui la *ratio* del legislatore: la presunzione di pericolosità si basa sul fatto che, sommando ogni condotta di scarico all'altra, aumenta la probabilità che l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo sia gravemente alterato, per "la particolare forza cumulativa e sinergica" di condotte, come questa, che nell'ambito dell'attività industriale sono compiute in modo costante e continuativo; «ciò che lascia presagire il pericolo è che ognuna di quelle condotte, aggiungendosi con regolarità a quelle analoghe che la precedono o la seguono e, combinandosi normalmente con altri fattori ambientali, contribuisca in modo determinante ad accelerare la grave alterazione [...]»⁽⁹⁰⁾.

La maggioranza dei reati ambientali consiste, quindi, nella mera realizzazione di condotte che il legislatore assume come "generalmente pericolose" e che vengono punite in quanto elusive di *standards* di sicurezza suggeriti dalla scienza ed imposti in via preventiva⁽⁹¹⁾. La tutela scelta è una tutela "anticipata".

La tecnica dei reati di pericolo astratto pone comunque dei problemi perché gli illeciti ambientali costruiti secondo generalizzazioni di cosa sia o meno pericoloso, su base statistica ed esperienza, possono, a volte, causare la sanzione di comportamenti che nel concreto non sono realmente offensivi per l'ecosistema.

La legittimazione del pericolo astratto nel diritto penale è fondata sulla fiducia nella prova scientifica della pericolosità-standard di sostanze o situazioni, bilanciata con l'importanza dei beni in gioco⁽⁹²⁾; una solida sicurezza delle conoscenze empirico-criminologiche in materia ambientale manca spesso, considerando che abbiamo a che fare con un "bene" complesso, costituito

(89) F.B. GIUNTA, *Il diritto penale*, cit., 1114.

(90) M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali di struttura "sanzionatoria"*, Cedam, Padova, 1996, 143.

(91) M. CATENACCI, *I reati ambientali*, cit., 48.

(92) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 135.

da molteplici realtà e soggetto a continui cambiamenti.

Per rimediare a questo inconveniente c'è chi propone⁽⁹³⁾ di affidare al giudice il potere/dovere di valutare se nel concreto si realizzi l'offesa procrastinata in astratto dal legislatore; la soluzione è, cioè, quella di cambiare la tipizzazione del reato ambientale da pericolo astratto a pericolo concreto. Questa soluzione è poco condivisibile perché la scelta del pericolo astratto deriva dalla preferenza di rimettere la decisione della pericolosità del caso alla pubblica amministrazione, in quanto essa è dotata di competenze tecniche specifiche, maggiormente adeguate.

Il ricorso alla tecnica normativa del reato di pericolo concreto risulta strumentale a garantire una tutela statica dell'ambiente, una tutela, cioè, che non ha bisogno di un bilanciamento in concreto con altri interessi, in quanto tale compensazione è stata già effettuata dal legislatore e ha dato come risultato la prevalenza della tutela dell'ambiente. Diversamente, sposando la concezione cd. antropocentrica del bene ambiente, si conclude che la salvaguardia dello stesso è subordinata a valutazioni in concreto e bilanciamenti con altri interessi compresenti rilevanti, i quali, a determinate condizioni, possono comprimere l'ambito della protezione penale dell'ambiente⁽⁹⁴⁾.

La presunzione di pericolosità sembra, inoltre, proporzionata al tipo e al *quantum* di pena previsto, oltre al fatto che rispetta il carattere di *extrema ratio* del diritto penale.

Oggi la dottrina⁽⁹⁵⁾ sembra, dunque, aver rivalutato positivamente la tecnica politico-criminale dei reati ambientali, soprattutto perché essa sembra essere adatta all'essenza del bene da tutelare, un bene superindividuale⁽⁹⁶⁾, non sempre sufficientemente “afferrabile” nella sua dimensione empirica; in relazione ad esso, sarebbe difficile il ricorso a tecniche di tutela penale caratterizzate dalla tipizzazione rigorosa di un fatto concretamente lesivo⁽⁹⁷⁾.

(93) M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2010, 49 ss.

(94) F.B. GIUNTA, *Il diritto penale*, cit.

(95) G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale, i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. proc. pen.*, 1986, 690; G. MARINUCCI, *Profili di una riforma del codice penale*, in AA.VV. (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Milano, 1987; D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV. (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale*, cit.

(96) G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale, i reati di pericolo e i reati di attentato*, cit., 711.

(97) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 120.

A questo si aggiunge la constatazione che l'oggetto di tutela non appare ledibile per effetto di una singola condotta illecita, ma solo a seguito di attività seriali o, comunque, in virtù del ripetersi generalizzato di una pluralità di condotte tipiche, cosicché «il carattere «seriale» dell'attività capace di compromettere l'integrità del bene rende impossibile richiedere un legame causale (effettivo o anche solo potenziale) con le singole condotte»⁽⁹⁸⁾; d'altro canto, quando il pericolo deriva da complessi processi tecnologici ed industriali, la prova della concreta attitudine lesiva della singola condotta, autonomamente considerata, diventa difficile perché non sono ancora perfettamente chiare le leggi causali in riferimento a tali processi industriali⁽⁹⁹⁾.

In simili ipotesi, è stato evidenziato⁽¹⁰⁰⁾ che uno schema di tutela basato sull'accertamento in concreto di un danno o di un concreto pericolo di danno rischierebbe di determinare una paralisi dell'azione repressiva. È più efficace, allora, l'«emancipazione» della fattispecie criminosa dal legame con l'evento.

I reati ambientali, con l'eccezione di quelli contenuti nel Titolo VI–*bis* c.p., assumono oggi per lo più la forma di contravvenzioni.

In effetti, già in origine, i reati ambientali erano previsti nella legislazione complementare, nella parte sanzionatoria che chiude vaste discipline amministrative; pertanto, i reati ambientali nascono come violazione di norme amministrative ed è per questo che la forma contravvenzionale risulta essere la più adeguata alla struttura e alla collocazione dei reati ambientali⁽¹⁰¹⁾.

2.4. I nuovi reati ambientali

La Legge n. 68/2015 ha introdotto il Titolo VI–*bis* nel codice penale, riguardo i delitti ambientali, creando una vera e propria «mini codificazione “verde”»⁽¹⁰²⁾.

La riforma è stata una risposta all'inadeguatezza della normativa penale che, anche dopo gli interventi del 2006 e del 2011, non è stata in grado di fronteggiare i gravi, estesi danni all'ecosistema⁽¹⁰³⁾.

(98) G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale, i reati di pericolo e i reati di attentato*, cit., 710.

(99) G. MARINUCCI, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 365.

(100) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 147 ss.

(101) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 17.

(102) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015.

(103) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit.

Non essendo previsto un sistema penale idoneo a fronteggiare i fenomeni più gravi di contaminazione ambientale, per l’inerzia del legislatore, è frequente la tendenza della giurisprudenza a sostituirsi a quest’ultimo nell’attività di definizione delle norme incriminatrici⁽¹⁰⁴⁾. La giurisprudenza ha tentato di sfruttare l’indeterminatezza delle nozioni per colmare le lacune presenti, suscitando non poche critiche in merito alla legittimità di tale operazione.

Già nel 2008, ad esempio, con riferimento al caso dei disastri causati da eventi violenti ed istantanei, la Corte Costituzionale affermò che i problemi interpretativi che possono sorgere in relazione ad ipotesi riconducibili al paradigma del c.d. disastro innominato (tra le quali l’ipotesi del disastro ambientale), rendevano necessario un intervento legislativo per disciplinare in modo autonomo tali fattispecie criminose⁽¹⁰⁵⁾.

Ed ecco che l’intervento auspicato è giunto nel 2015, portando il diritto penale a non essere solo il “braccio armato” del potere amministrativo, ma, piuttosto, stabilendo una tutela “condivisa” dell’ambiente⁽¹⁰⁶⁾.

La collocazione del titolo, seguente a quello sui delitti contro l’incolumità pubblica, riflette lo stretto legame tra incolumità pubblica e ambiente, legame che è evidente nelle figure di inquinamento ambientale cui conseguano morte o lesioni (art. 452-ter c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)⁽¹⁰⁷⁾.

Nel nuovo titolo sono state introdotte cinque nuove figure delittuose: l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., e se questo causi morti o lesioni, l’aggravante è prevista dall’art. 452-ter c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), l’impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) e l’omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).

In effetti, il Titolo “delitti contro l’ambiente” è poco soddisfacente poiché le prime due ipotesi tutelano l’ambiente ma, l’art. 452-quater c.p. protegge anche l’incolumità pubblica, l’art. 452-ter c.p. protegge l’integrità fisica e l’art. 452-septies c.p. tutela le funzioni di pianificazione e controllo della P.A.

Sono previste, poi, due nuove circostanze aggravanti, una (art. 452-octies c.p.) relativa ai reati associativi, l’altra (art. 452-novies c.p.) si applica ai reati

(104) G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci e ombre di un intervento a lungo atteso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

(105) G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali*, cit., 4.

(106) F. BARRESI, *Bene giuridico e accertamento causale nel reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in *Archivio penale*, 2017, n. 3, 3.

(107) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 19.

commessi allo scopo di eseguire uno o più dei delitti previsti nel Titolo VI–*bis*.

L'art. 452–*decies* c.p. prevede misure premiali in caso di ravvedimento operoso; le ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente sono previste dall'art. 452–*undecies* c.p.; l'art. 452–*duodecies* c.p. prevede la misura riparatoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Specifiche disposizioni sono previste per chi, essendovi obbligato, omette di bonificare, ripristinare o recuperare lo stato dei luoghi (art. 452–*terdecies* c.p.).

Il Titolo si chiude con l'art. 452–*quaterdecies* c.p., introdotto più recentemente, per punire le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsione tralasciata dal T.U.A.; uno degli strumenti principali per combattere il fenomeno dell'“ecomafia”.

Alcune norme sui delitti ambientali sono inserite fuori dal Titolo, come quelle riguardanti la responsabilità dell'ente, quelle che raddoppiano i termini di prescrizione (art. 157 comma 6 c.p.) e quelle sull'applicabilità della pena accessoria che comporta l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Per completezza ricordiamo che il legislatore, con la Legge n. 68 del 2015, è intervenuto anche sul Testo Unico Ambientale, introducendo la disciplina sanzionatoria degli “illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”; in particolare, per le contravvenzioni previste nel testo unico, è prevista una nuova ipotesi di estinzione del reato quando vengono correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti⁽¹⁰⁸⁾.

Con la riforma, “l'ambiente” assume una connotazione nuova, in quanto, in alcune fattispecie, esso è tutelato come bene giuridico in quanto tale, a prescindere dal collegamento con la salute pubblica⁽¹⁰⁹⁾.

Il diritto penale ambientale inizia così a svincolarsi dal diritto amministrativo, collegando le figure di reato alla disciplina di settore attraverso la clausola “abusivamente”⁽¹¹⁰⁾.

Non è possibile, in tale sede, analizzare tutte le nuove figure di reato, ma, per comprendere al meglio la portata della riforma e, soprattutto, analizzare quali siano i reati ambientali commessi dalle organizzazioni mafiose, pare opportuno analizzare, in questo capitolo, tre fattispecie: l'inquinamento ambientale (art. 452–*bis* c.p.), aggravato qualora conseguano morte o lesioni (art. 452–*ter* c.p.); il disastro ambientale (art. 452–*quater* c.p.), sia nella forma do-

(108) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 2.

(109) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 20.

(110) *Ibidem*.

losa che nella forma colposa (art. 452–*quinqüies* c.p.); infine la fattispecie del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452–*sexies* c.p.)⁽¹¹¹⁾.

2.4.1. *L'inquinamento ambientale*

L'art. 452–*bis* c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Il secondo comma stabilisce che «quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

Come anticipato, la struttura del reato non è più basata, seguendo il modello contravvenzionale, sul pericolo astratto, bensì sul danno alla matrice ambientale.

L'art. 5 *i-ter*) del d.lgs. n. 152/2006 definisce l'inquinamento come «l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

La definizione non aiuta a distinguere le varie ipotesi di contaminazione penalmente rilevante, a seconda del grado di gravità.

Un'altra definizione è fornita dall'art. 300 del T.U.A.: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»; obiettivo è assicurare la tutela risarcitoria contro qualsiasi danno ambientale derivante da qualsiasi fatto ingiusto e, pertanto, non è idonea a distinguere tra gli illeciti che ne sono il fondamento⁽¹¹²⁾.

La nozione penalistica di inquinamento ambientale è, quindi, autonoma rispetto a quella di diritto civile o amministrativo, perché sanziona solo le condotte di contaminazione che determinano un'offesa particolarmente si-

(111) Si pensi infatti alla pratica di traffico di rifiuti pericolosi che rientrano nella categoria “ad alta radioattività”.

(112) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 84.

gnificativa; segno della ricercata autonomia del diritto penale dell'ambiente rispetto al diritto amministrativo⁽¹¹³⁾.

L'inquinamento che viene punito concerne le acque, l'aria, le porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, l'ecosistema, la biodiversità, la flora e la fauna.

Rispetto alle prime due matrici (acqua, aria), per le quali si presuppone una certa "diffusività" della contaminazione, il suolo e il sottosuolo sono caratterizzati in termini quantitativi (porzioni estese o significative)⁽¹¹⁴⁾.

"Porzioni estese" è un termine "quantitativo", utilizzato anche per indicare la fattispecie di disastro ambientale (rileva l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione), non permettendo una distinzione tra le due offese sul piano della gravità⁽¹¹⁵⁾.

La "significatività" è un concetto "qualitativo" e ciò suggerisce come sia penalmente rilevante anche l'inquinamento che non tocca una parte estesa di suolo, ma una porzione dotata di un qualche significato⁽¹¹⁶⁾; in ogni caso, la significatività va riferita esclusivamente all'ambiente, senza rilevare un effetto sull'integrità fisica delle persone che lo abitano⁽¹¹⁷⁾.

L'elemento che crea più difficoltà nella definizione dell'oggetto della condotta è il riferimento ad "un ecosistema", seguito dalle sue componenti "biodiversità, anche agraria, flora e fauna". Ci si chiede, da un lato, perché il legislatore si sia preoccupato di specificare anche gli elementi dell'ecosistema, quando è difficile pensare che un danno ad esso non comporti una compromissione anche alle sue componenti; e più in generale, dall'altro, ci si chiede in cosa un ecosistema si differenzi dalle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), indicate nella prima parte della norma⁽¹¹⁸⁾.

La giurisprudenza ha definito il concetto "ecosistema" come un «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»⁽¹¹⁹⁾. Anche la Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel 1992, e ratificata dall'Italia con

(113) *Ibidem.*

(114) C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dell'entrata in vigore*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 51.

(115) Il disastro ambientale è, però, offesa più grave e ciò si desume da altri requisiti.

(116) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 85.

(117) Questa situazione è, infatti, specificamente tutelata dall'art. 452-ter c.p.

(118) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 6.

(119) Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 1993, n. 3147, in *www.ambientediritto.it*.

la Legge 23 aprile 1994, n. 124, definisce l’ecosistema come un «complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale».

Da queste definizioni emerge una nozione ampia di ecosistema, comprensiva appunto di tutti gli organismi viventi e non; da qui il dubbio sulla specificazione delle sue componenti a seguito della parola “ecosistema” nell’art. 452-*bis* c.p.

Secondo parte della dottrina⁽¹²⁰⁾, la formulazione prevede che sia punibile la compromissione di un ecosistema, la quale non sia derivata dalla compromissione di una matrice ambientale; la tutela dell’ecosistema sembra non essere collegata alla salubrità dell’ambiente e perciò essa è soggetta ad interpretazioni estensive che tutelino lo *status quo* di un qualsivoglia contesto locale.

Anche il riferimento alla “biodiversità, anche agraria” suscita perplessità perché non è chiaro come la biodiversità possa derivare da attività agricola⁽¹²¹⁾.

I termini usati dal legislatore non riescono, per la loro indeterminatezza, a limitare realmente l’area della punibilità⁽¹²²⁾; ciò con due effetti: difficoltà di accertamento della fattispecie nel concreto e supplenza della giurisprudenza nel tipizzare il fatto di reato⁽¹²³⁾.

In merito all’oggetto di tutela, è interessante la comparazione operata in dottrina⁽¹²⁴⁾ tra la Direttiva europea n. 2008/99 CE ed il suo recepimento nella Legge del 2015. In particolare, la Direttiva punisce anche l’inquinamento da “rumore” e da “vibrazioni”, non menzionate nella fattispecie italiana; si può ipotizzare l’applicazione dell’art. 452-*bis* c.p. a tali forme di inquinamento considerando il concetto di “fauna”: la norma si applicherebbe in caso di emissioni sonore o vibrazioni non autorizzate o in superamento delle soglie previste che danneggino gravemente la salute o la vita di alcune specie animali.

Il reato di inquinamento ambientale è un reato “causale puro” (o a forma libera) perché non è sanzionata una specifica modalità di azione ma qualsiasi condotta a cui sia riconducibile sul piano eziologico la verifica dell’evento. Di conseguenza, sono punite anche le condotte omissive, nella misura in

(120) *Ibidem*.

(121) C. MELZI D’ERIL, *L’inquinamento ambientale a tre anni dell’entrata in vigore*, cit., 52.

(122) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 6.

(123) C. MELZI D’ERIL, *L’inquinamento ambientale*, cit., 51.

(124) C. RUGO RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in *Riv. giur. amb.*, 2018, 22 ss.

cui fonti normative impongano obblighi giuridici di impedimento dell'evento in capo a determinati soggetti. Tra gli obblighi suddetti si esclude l'obbligo giuridico attribuito a tutti i cittadini di proteggere l'ambiente (art. 3-*ter* d.lgs. n. 152/2006: «la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita [...] dalle persone fisiche e giuridiche»)⁽¹²⁵⁾.

La norma riguarda un reato di "danno", contrariamente al precedente modello di tutela, in quanto si applica solo quando si verifica una vera e propria offesa: la compromissione e il deterioramento significativi e misurabili all'ambiente.

Questa scelta non è priva di rischi, soprattutto nell'ambito dell'accertamento del fatto per la difficoltà di individuare il nesso causale tra la singola condotta e tali macro-eventi⁽¹²⁶⁾. Questi ultimi, infatti, sono il risultato di plurime condotte, frazionate nel tempo, per cui la valutazione sulla punibilità o meno della condotta sarebbe cruciale al momento della prova del dolo, stante la probabile ignoranza dell'agente degli accadimenti pregressi e successivi che, spesso dopo lunghi anni, hanno causato il macro-evento⁽¹²⁷⁾.

In passato, una contaminazione ambientale poteva rilevare solo in presenza di un pericolo per l'incolumità pubblica; oggi, l'inquinamento ambientale è punito in quanto tale. C'è, quindi, chi nota che il legislatore sia passato da una concezione antropocentrica del bene ambiente, basata sulla necessità della tutela di quest'ultimo per la sua strumentalità al benessere dell'uomo, ad una concezione ecocentrica, in cui l'ambiente diventa *ex se* meritevole di tutela⁽¹²⁸⁾.

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo generico, quindi rileva in tutte le sue forme, compreso il dolo eventuale.

In effetti, questo è il caso che facilmente ricorre nella prassi poiché spesso i danni ambientali sono effetti collaterali per altri scopi dell'uomo; è difficile che si agisca con lo scopo di inquinare, piuttosto, l'inquinamento è una conseguenza prevista e messa in conto dall'agente⁽¹²⁹⁾, che persegue altri fini.

Il giudice avrà un ruolo decisivo nel valutare la sussistenza o meno del dolo e distinguere i casi di colpa; ciò è importante perché, qualora non ricorrano gli estremi del dolo, sarà applicabile non l'art. 452-*bis* c.p., bensì l'art. 452-*quinqies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

(125) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 85.

(126) F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, cit., 18 ss.

(127) *Ibidem*.

(128) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3.

(129) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 7.

A tal proposito, occorre menzionare la pronuncia delle Sezioni Unite, nel caso *Thyssen Krupp*⁽¹³⁰⁾ (S.U. 24 aprile 2014, n. 38343, *Espenhahn*), in cui è stata data la definizione di dolo eventuale e sono stati suggeriti i criteri di riferimento, così da delimitare il confine, seppur labile, tra dolo eventuale e colpa cosciente. L'elemento distintivo tra i due è quello volitivo; nel caso del dolo eventuale, non basta la rappresentazione mentale della concreta e significativa possibilità di verificazione dell'evento, ma è necessario che l'agente, si sia “confrontato” con quella categoria di evento e si sia determinato ad agire, aderendo ad esso (l'agente ha quindi “voluto” l'evento). La colpa, invece, sussiste nei casi di mancata adozione delle dovute cautele e nel malgoverno di eventuali rischi; il soggetto, pur rappresentandosi la possibilità della verificazione dell'evento lesivo, agisce, non perché accetta l'eventualità che esso si verifichi⁽¹³¹⁾, ma perché confida, erroneamente, nella sua concreta non verificazione (da qui il rimprovero alla negligenza dimostrata, mancando l'elemento volitivo)⁽¹³²⁾.

Il dolo richiesto dall'art. 452-*bis* c.p. ha ad oggetto anche l'abusività della condotta, cioè la consapevolezza di agire in violazione delle norme di settore o di provvedimenti amministrativi; qualora il soggetto non abbia tale consapevolezza, la norma non si applicherà ma, in caso di negligenza, la condotta sarà punita a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452-*quinqüies* c.p.⁽¹³³⁾.

Per l'imputazione dell'aggravante prevista al comma secondo dell'art. 452-*bis* c.p., il soggetto è punito, invece, a titolo di colpa, essendo sufficiente la mancata diligenza per applicare l'aggravante.

Per quanto riguarda il rapporto tra il nuovo delitto di inquinamento ambientale e le tradizionali contravvenzioni ambientali di settore (art. 137,

(130) «Il dolo implica atteggiamenti interni, processi psicologici che, tuttavia, non possono essere meramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto, devono cioè essere reali». E ancora più significativamente, i giudici precisano che «se un individuo è convinto, anche nel modo più alogico e colpevole, magari per superstizione, di non cagionare l'evento [...], manca in realtà l'elemento rappresentativo e il dolo dev'essere escluso». S'impone, inoltre, necessario l'accertamento di «una presa di posizione volontaristica», di un «atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non voluta della propria condotta». Occorrerà «comprendere se l'agente [...], dopo avere tutto soppesato, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa», esprimendo così «una scelta razionale».

(131) Secondo il principio “Costi quel che costi”.

(132) A. CONTINIELLO, *Differenziazione tra dolo (eventuale) e colpa (cosciente), alla luce di un noto caso giudiziario (sentenza “ThyssenKrupp”)*, in *www.diritto.it*, 2014.

(133) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 93.

256, 279 del d.lgs. n. 152/2006), limitatamente alle ipotesi del superamento dei valori soglia, si dovrebbe risolvere con l'assorbimento delle seconde nel primo⁽¹³⁴⁾. L'art. 425-*bis* c.p., incriminando un evento di "danno", assorbe l'offesa di "pericolo astratto" rappresentata dal superamento dei valori soglia.

Per completezza occorre fare due cenni all'aggravante del secondo comma, prevista per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette. Ai sensi dell'art. 64 c.p., la pena è aumentata sino ad un terzo.

Il generico riferimento alle specie "protette" è criticabile sotto il profilo della certezza e predeterminazione della norma penale, salvo che non si ricorra all'individuazione fornita dall'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti, però, non espressamente richiamati in questa sede legislativa, a differenza di quanto avvenuto con l'introduzione dell'art. 727-*bis* c.p. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette⁽¹³⁵⁾.

2.4.1.1. La compromissione e il deterioramento

Gli eventi punibili ai sensi dall'art. 452-*bis* c.p. sono la «compromissione» e il «deterioramento», significativi e misurabili, delle «acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

I concetti di compromissione e deterioramento sono di difficile definizione ed è per questo che la loro tipizzazione è lasciata ai giudici.

Le definizioni presenti nella normativa di settore, infatti, sembrano non essere idonee ai fini penalistici.

Ad esempio, l'art. 5 comma 1 *i ter* T.U.A. prevede l'inquinamento come il risultato di ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente; questa ipotesi configura un caso di pericolo e non di danno, per cui non si addice al delitto ora esaminato⁽¹³⁶⁾.

Le due nozioni ricorrevano anche nell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), che definiva il "danno ambienta-

(134) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 12.

(135) *Ibidem*.

(136) M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 115.

le” come un fatto, in violazione di leggi o di provvedimenti, che “comprometta” l’ambiente, arrecando un danno, alterandolo, “deteriorandolo” o distruggendolo in tutto o in parte; è chiaro che il legislatore ha così inteso il deterioramento quale *species* del *genus* della compromissione e, quindi, in una scala di gravità che va dall’alterazione alla distruzione, il deterioramento si pone alla metà⁽¹³⁷⁾.

L’art. 300 T.U.A. menziona solo il deterioramento, definendolo come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima»⁽¹³⁸⁾; anche in questo caso la nozione non aiuta a comprendere il fatto penalmente rilevante.

Considerando la dottrina, le opinioni contrastanti non aiutano.

C’è chi⁽¹³⁹⁾ considera il deterioramento equivalente alla compromissione. C’è chi vi legge un’endiadi nella quale considerare qualsiasi tipo di danneggiamento⁽¹⁴⁰⁾.

Altra dottrina concepisce i due fenomeni come differenti tra loro perché la compromissione ha natura strutturale e riguarda un’inabilità funzionale permanente della *res*, mentre il deterioramento costituisce qualsiasi modifica *in peius*⁽¹⁴¹⁾.

Rispetto al rapporto tra compromissione e deterioramento, c’è chi⁽¹⁴²⁾ pensa che il primo sia più grave del secondo, perché ha effetti gravi e duraturi; al contrario, altri⁽¹⁴³⁾ ritengono che la compromissione sia meno grave del deterioramento perché pone in pericolo il bene tutelato rispetto al secondo che, invece, consiste in un vero e proprio danno al medesimo.

È dal lavoro della giurisprudenza, dunque, che si devono trarre gli elementi per definire l’ambito di applicazione della fattispecie e una concezione autonoma dei due requisiti.

In un primo momento, la Suprema Corte considera i due termini come «fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti» e, cioè, gli effetti di una

(137) C. MELZI D’ERIL, *L’inquinamento ambientale a tre anni dell’entrata in vigore*, cit., 43.

(138) M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 116.

(139) G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente*, Dike, 2017.

(140) G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017.

(141) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 6.

(142) P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in *www.la legislazione penale.eu*, 2016, 11.

(143) M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante «disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente»: ovvero i chiaroscuri di un’agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, 23.

alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema⁽¹⁴⁴⁾.

In un secondo momento, la Corte⁽¹⁴⁵⁾ si è preoccupata di differenziare i due concetti. «La “compromissione” è una condizione di squilibrio “funzionale”, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema; il “deterioramento” è, invece, una condizione di squilibrio “strutturale”, connessa al decadimento dello stato o della qualità degli stessi».

E, ancora, in altre pronunce⁽¹⁴⁶⁾, si specifica che il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-*bis* c.p., è un reato di danno, sussistente perciò nel caso si verifichi un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento” «consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole» mentre, nel caso della “compromissione”, «consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare».

Dal lavoro giurisprudenziale sembra che i due termini indichino lo stesso evento, inteso però sotto due profili: nel caso della compromissione si considera il danno che subisce l'uomo, in virtù del legame strumentale che ha con l'ambiente, il quale serve, appunto, a soddisfare i suoi bisogni (concezione antropocentrica); il deterioramento si riferisce al danno alla matrice ambientale in sé.

La distinzione tra i due termini rileva sul piano processuale, per garantire una chiara formulazione del capo di imputazione.

Altra questione riguarda la natura reversibile o meno dell'evento.

Adottando un approccio sistematico, l'inquinamento ambientale deve essere letto alla luce delle altre fattispecie ed in particolare la fattispecie del disastro ambientale.

Ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p., il disastro ambientale consiste nell' «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» oppure nell' «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

(144) M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 118.

(145) Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *www.lexambiente.com*; Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55510, in *Riv. giur. amb.*, 2018.

(146) Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, in *Riv. pen.*, 2017; Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, in *Tutto ambiente*; Cass. pen., Sez. III, 20 aprile, n. 18934, in *Cass. pen.*; Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, in *Cass. pen.*, 2018.

L'irreversibilità o la difficile eliminabilità dei danni sono i presupposti del disastro ambientale e quindi, per distinguere tale ipotesi dall'inquinamento, si deve necessariamente pensare che l'inquinamento ambientale sia inteso come un fenomeno meno grave, a cui si può porre rimedio, seppure in modo difficile⁽¹⁴⁷⁾, poiché esso non ha natura irreversibile⁽¹⁴⁸⁾.

In ogni caso, accertare se un danno ambientale sia irreversibile o meno non è cosa facile, dovendo pesare l'entità secondo *standards* non solo di tipo numerico, ma anche di tipo qualitativo⁽¹⁴⁹⁾.

2.4.1.2. Cosa si intende per significativi e misurabili

L'area del punibile è circoscritta ai casi in cui la compromissione e il deterioramento siano “significativi e misurabili”.

Il legislatore ha voluto ancor di più sottolineare come l'intervento penale sia riservato ai casi in cui il danneggiamento dell'ambiente abbia superato una certa soglia di gravità; certo è che lo ha fatto con termini non appropriati perché indeterminati.

La “significatività” suggerisce di prendere in considerazione solo le situazioni di inquinamento ambientale serie e non fugaci, dotate di “incisività e rilevanza”⁽¹⁵⁰⁾.

Si ritiene che la sussistenza di questo criterio si deduca da due indici, uno temporale e l'altro qualitativo⁽¹⁵¹⁾.

Da un lato, si intende integrato il requisito in presenza di condotte inquinanti che si protraggono a lungo, ma anche quelle di breve durata capaci di generare effetti gravi e irreversibili; si pensi a sversamenti di materiali o sostanze che tolgano ossigeno a numerosi pesci, magari protetti, causandone la moria, quand'anche il fenomeno scompaia rapidamente con ripristino veloce delle condizioni di ossigenazione delle acque⁽¹⁵²⁾.

(147) R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *La seconda sentenza in materia di inquinamento: tassatività e rapporti di vicinato*, in *Riv. giur. amb.*, 2017.

(148) M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015.

(149) M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 119.

(150) C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dell'entrata in vigore*, cit., 47.

(151) C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 6.

(152) *Ibidem*.

D'altro canto, bisogna valutare la qualità dell'evento e, cioè, guardare all'intensità e all'estensione dello stesso. Spesso, in dottrina, ricorre l'esempio della compromissione della fauna, la quale risulta significativa, sebbene di breve durata, per l'estensione del danno⁽¹⁵³⁾.

Non sembra persuasiva la tesi per cui la compromissione sia un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene, che può essere reversibile solo in funzione dell'intervento di fattori esterni⁽¹⁵⁴⁾. La natura, infatti, provvede a rimediare a qualsiasi danno da sé, in brevi o lunghi periodi, ma ciò non significa che si debba escludere dal concetto di inquinamento ambientale la compromissione di lunga durata perché la natura rimedierà, prima o poi⁽¹⁵⁵⁾.

I parametri qualitativo e temporale vanno tenuti in considerazione congiuntamente, in sede di accertamento del fatto, dando prevalenza, nei casi più dubbi, al profilo qualitativo.

Sul concetto della "misurabilità" la Cassazione si è espressa definendo misurabile «ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile»⁽¹⁵⁶⁾.

Il riferimento a tale concetto implica l'uso di metodi di indagine che portino a risultati aventi dignità scientifica, gli unici in grado di restituire quantificazioni davvero misurabili del danneggiamento subito dalla *res*⁽¹⁵⁷⁾. Il giudice si avvale di parametri scientifici per valutare la dimensione dell'evento.

Il carattere di misurabilità deve essere inteso anche nei termini di superamento delle soglie che sono spesso previste dalla legge (si pensi alle soglie stabilite per l'inquinamento dell'acqua).

(153) C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dell'entrata in vigore*, cit., 47.

Nel caso di specie, si era registrata una moria di mitili collegata alle operazioni di dragaggio in violazione delle prescrizioni; ciò sarebbe bastato, quanto meno in sede cautelare reale, ad ipotizzare un deterioramento o compromissione significativi della fauna, salvo naturalmente verificarne numero, qualità (specie endemica/rara/protetta), eventuale impatto sull'ecosistema, sulla flora, ecc. Tuttavia, l'ordinanza di riesame ritiene che non vi sia la prova del nesso causale tra operazioni di dragaggio e moria dei mitili, posto che questa era avvenuta in un periodo nel quale il sistema di dragaggio risultava più corretto, mentre successivamente, in presenza di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni, non si era più verificata alcuna moria (vedi C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit.)

(154) M. BORLOTTO, V. CORINO, M. GEBBIA, C. PARODI, *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n. 68), Milano, 2015, 25.

(155) C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 6.

(156) Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *Giur. pen.*

(157) Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55510, in *Riv. giur. amb.*, 2018.

Mancando, però, espliciti rinvii a limiti imposti da specifiche disposizioni o particolari metodiche di analisi, si esclude che l’interprete abbia un vincolo assoluto correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore⁽¹⁵⁸⁾.

I parametri normativi possono dare un contributo utile, ma non possono essere elemento decisivo nell’accertamento della sussistenza dell’evento di inquinamento perché i dati scientifici che vengono elaborati non possono dare certezze, soprattutto con riferimento alle matrici ambientali, le quali sono realtà complesse e in continua evoluzione; perciò, è difficile fissare delle soglie di offesa *ex ante*⁽¹⁵⁹⁾.

I valori-soglia guidano il giudice, fungendo da “campanello d’allarme” quando questi sono superati, soprattutto quando ciò avviene con frequenza, ma il superamento non costituisce di per sé prova del pericolo concreto o del danno; il giudice dovrà valutare, nel caso concreto, ogni volta, se quello sfioramento tabellare, per ampiezza e per ripetitività, costituisca indizio di compromissione e deterioramento⁽¹⁶⁰⁾.

In conclusione, è chiaro che i due concetti “significativi” e “misurabili” sono vaghi e, quindi, è rimessa al giudice la scelta di riempire questi concetti elastici con aggettivi che avranno lo scopo di delimitare l’operatività della norma⁽¹⁶¹⁾; l’unica indicazione che fornisce il codice penale è quella di considerare casi in cui il danno non sia esiguo (significatività) e abbia consistenza materiale traducibile in termini numerici (misurabilità)⁽¹⁶²⁾.

2.4.1.3. Il requisito dell’“abusività”

La condotta penalmente rilevante è solo quella tenuta “abusivamente”. Ancora una volta il legislatore utilizza un termine che si presta a vari significati.

C’è da dire che l’inserimento di questa clausola di illiceità espressa è la conseguenza dell’obbligo di adeguamento del nostro ordinamento penale alle

(158) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 11.

(159) C. RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, cit., 23 ss.

(160) M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 123 ss.

(161) C. RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, cit., 24.

(162) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 5.

istanze contenute nella Direttiva 2008/99/CE, la quale richiedeva di punire condotte che fossero illecite⁽¹⁶³⁾.

Inizialmente, la normativa italiana non utilizzava l'avverbio "abusivamente" ma la formula approvata dalla Camera sanzionava condotte tenute «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificatamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale o amministrativo»⁽¹⁶⁴⁾.

Spesso i danni all'ambiente, però, conseguono anche alla violazione di norme poste a tutela di beni diversi ma strettamente correlate alla gestione amministrativa dell'ambiente⁽¹⁶⁵⁾; è per questo che, alla fine, il legislatore ha preferito utilizzare un termine generico, lasciando agli interpreti la facoltà di valutare se effettivamente, nel caso concreto, si sia verificato l'evento di inquinamento.

Un'altra ragione per cui fosse necessaria una modifica della formula erano le difficoltà applicative della disciplina, infatti, il tenore letterale della vecchia versione richiamava una figura di reato composta, costituita dall'illecito penale (o amministrativo) in aggiunta all'evento tipizzato e, cioè, la commissione o il deterioramento⁽¹⁶⁶⁾. Di conseguenza, si ponevano problemi di applicazione delle norme sul concorso di reati o sul concorso apparente di norme.

In ogni caso, tale questione oggi non è del tutto chiusa, ponendosi ancora l'interrogativo su come operi, se eventualmente operi, il concorso fra i nuovi delitti previsti dal codice penale e le violazioni delle disposizioni penali o amministrative ambientali di carattere formale⁽¹⁶⁷⁾.

Secondo la dottrina, si può dedurre che le violazioni formali vengano assorbite dalla messa in pericolo o lesione al bene "ambiente", mentre, il concorso di reati si verifica quando, attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale, si causi un evento di inquinamento, salvo che si intenda l'illecito ambientale come plurioffensivo (specialmente quelli

(163) In particolare, all'art. 3 della Direttiva: «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati [...]».

(164) G. AMENDOLA, *Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione*, in *InSic*, 25 marzo 2014, 13 ss.

(165) C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2014, 2.

(166) S. RAFFAELE, *Quale differenza tra inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti?*, in *Giur. It.*, 2019, 1429 ss.

(167) *Ibidem*.

che si concretizzano non in un’azione materiale di inquinamento o immissione, ma in una condotta meramente formale), perché lesivo di un interesse ulteriore e prevalente e, cioè, la potestà di tutela e di controllo preventivo facente capo alla pubblica amministrazione⁽¹⁶⁸⁾.

La nuova formulazione con l’avverbio “abusivamente” non è esente, tuttavia, da censure.

Una prima questione riguarda il significato più idoneo da attribuire a questo termine, il quale appare spesso nel codice penale⁽¹⁶⁹⁾. In particolare, uno degli articoli che la Cassazione ha utilizzato come riferimento per la fattispecie di inquinamento ambientale è l’art. 260 del T.U.A. (oggi trasferito nel codice penale, all’art. 452–*quaterdecies*, dal d.lgs. 01/03/2018 n. 21, concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”).

Il primo comma di tale articolo recita: «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni».

La Corte di Cassazione ha statuito che «è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 260, il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia»⁽¹⁷⁰⁾.

Consegue che l’abusività della condotta non consiste solo nella condotta *sine titulo*, cioè la condotta non autorizzata ma, essa ricorre anche nei casi in cui le autorizzazioni siano scadute o illegittime o comunque non commis-

(168) P. MOLINO, *Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” – Relazione Ufficio Massimario della Cassazione*, in *www.lexambiente.com*, 2015.

(169) Art. 348, che punisce «chiunque abusivamente esercita una professione»; art. 445, relativo all’esercizio, anche abusivo, del commercio di sostanze medicinali; art. 615–*ter*, che punisce «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico»; art. 621, che punisce «chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti [...] lo rivela, senza giusta causa».

(170) Cass. pen., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 46029, in *Pluris*.

rate alla tipologia dell'attività richiesta; oppure nella totale e palese difformità tra attività e autorizzazione⁽¹⁷¹⁾.

Il concetto "abusivamente" dovrebbe ricomprendere anche le situazioni nelle quali l'attività, pur corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo (sia attraverso uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito)⁽¹⁷²⁾.

D'altronde, se il legislatore avesse voluto restringere l'ambito di applicazione del delitto di inquinamento ambientale ai soli casi di attività *sine titulo*, non avrebbe utilizzato una formula così generica ma si sarebbe avvalso di una specifica, già presente nel Codice dell'Ambiente, e cioè attività "non autorizzata"⁽¹⁷³⁾.

Altra questione, che, come detto in precedenza, ha portato ad una diversa formulazione dell'articolo, riguarda l'operatività della norma; essa si applica solo in casi in cui siano violate norme inerenti all'ambiente ovvero anche in casi in cui siano violate norme che tutelano altri beni ma che incidano sull'ambiente?

È chiaro che la violazione di norme che nulla hanno a che fare con l'ambiente non devono essere considerate poiché manca sia la volontà di inquinare abusivamente (art. 452-*bis* c.p.) sia il nesso di rischio tra regola cautelare violata ed evento (art. 452-*quinquies* c.p.).

Diverso è il caso in cui si violano norme che interferiscono con l'ambiente.

Si pensi al caso dell'art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 che obbligava i datori di lavoro ad impedire o ridurre, per quanto possibile, le polveri nei luoghi di lavoro; alle norme penali che incriminano attentati a impianti ove, in ipotesi, vi siano sostanze tossiche ed esplosive idonee a causare danni all'ambiente⁽¹⁷⁴⁾.

(171) Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503; Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2007, n. 358; Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40945; Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40828; Cass. pen., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 19018 in *Pluris*.

(172) P. MOLINO, *Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit.

(173) Si pensi all'art. 256 del Codice dell'Ambiente: "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata".

(174) C. RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, cit., 21 ss.

In questi casi l’ambiente non è tutelato in via immediata ma, nel primo caso, il bene tutelato è l’igiene sui luoghi di lavoro e, nel secondo caso, si tutela l’incolumità e l’ordine pubblico.

In entrambi i casi, vi è un collegamento con l’ambiente: le polveri possono fuoriuscire dai luoghi di lavoro e contaminare l’ambiente esterno; attentati a impianti possono causare inquinamenti e disastri ambientali.

L’abusività della condotta ricorre anche in questi casi, quando viene violata una norma che non è necessariamente volta alla tutela dell’ambiente⁽¹⁷⁵⁾, ma che, già *ex ante*, ha nel proprio spettro di tutela, in via concorrente, la protezione dell’ambiente⁽¹⁷⁶⁾. Del resto, considerando che da sempre l’ambiente viene ricondotto alla salute e all’incolumità pubblica, si deve ammettere il collegamento inverso: le violazioni di beni legati alla persona, come individuo e come esponente di una collettività indefinita, direttamente o indirettamente, sono potenzialmente idonee ad offendere l’ambiente⁽¹⁷⁷⁾.

Ci si chiede se la condotta sia abusiva anche quando vengano violate norme riguardanti “principi generali” (prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile *ex artt. 3-bis, -ter, -quater T.U.A*), che non dettano regole di azione o astensione senza l’interposizione della legge o della P.A.

Rispetto al principio di precauzione, si pensi al caso concreto dell’inservanza delle cosiddette BAT (*best available techniques*) sulla riduzione per quanto possibile delle emissioni di sostanze cancerogene e/o tossiche, anche oltre i limiti normativi⁽¹⁷⁸⁾. In questo caso, qualora si rispettino solo i limiti fissati dalla legge, la condotta sarebbe formalmente lecita, nonostante magari, nella sostanza, produca effetti inquinanti.

La tematica è delicata ma si ritiene, nella maggioranza, che in uno Stato di diritto il giudice penale non può, *ex post*, creare una regola poiché questo è compito del legislatore e, eventualmente, della pubblica amministrazione, la quale deve specificare in senso tecnico le previsioni normative⁽¹⁷⁹⁾. D’al-

(175) Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, in *www.lexambiente.it*.

(176) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 86 ss.

C’è anche chi dà interpretazioni restrittive come C. MELZI D’ERIL, il quale sostiene che non basti una violazione qualsiasi causalmente collegata all’evento ma che rilevino solo le violazioni «significative esorbitanti l’attività autorizzata» e comunque concernenti «specificamente il contesto di attività nel cui ambito si è prodotto l’evento inquinante».

(177) *Ibidem*.

(178) Art. 11 Parte II Allegato I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006.

(179) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 86 ss. Vedi anche M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit*, cit., 109 ss.

tronde «una diretta applicazione giudiziale implicherebbe l'imprevedibilità del divieto»⁽¹⁸⁰⁾.

Ci sono anche casi in cui i limiti o le soglie non sono stabiliti dal legislatore. Un esempio, nella materia di scarichi, riguarda il parametro dell'escherichia coli, in relazione al quale, nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A., non è previsto alcun limite. In una nota delle tabelle si prevede che «in sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 m.l.». Secondo una pronuncia recente della Corte di Cassazione, del 30 marzo 2017, n. 15866⁽¹⁸¹⁾: «In mancanza di indicazioni specifiche nell'autorizzazione, il superamento di detto limite, ancorché "consigliato" e penalmente ed amministrativamente irrilevante, qualifica come "abusiva" la condotta che abbia cagionato l'inquinamento delle acque ai sensi dell'articolo 452-bis, Codice penale».

La conclusione opposta, invece, è sostenuta in dottrina⁽¹⁸²⁾, non ritenendo integrato il requisito dell'abusività in caso di limite "consigliato". Sembra condivisibile l'orientamento dottrinale poiché le raccomandazioni e gli atti di mero indirizzo non rilevano perché privi di precettività per il cittadino⁽¹⁸³⁾; non si può considerare illecito un comportamento non qualificato dalla legge come tale, ma solo sconsigliato.

(180) C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dell'entrata in vigore*, cit., 40.

Bisogna aggiungere che il problema si pone anche in relazione all'art. 452-quinquies c.p. In particolare, il rimprovero colposo nel settore ambientale opera secondo l'articolo 301 T.U.A., quando si riscontri un «rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva», di fronte al quale l'agente deve adempiere all'obbligo di informativa di cui al comma 3 ai fini dell'adozione di eventuali misure ministeriali di prevenzione. Secondo C. MELZI D'ERIL, è difficile individuare le condotte che, a titolo di precauzione generica, risultino *ex ante* doverose dinanzi ad un quadro di ragionevole incertezza che conti tanto l'assenza di congetture scientifiche, quanto di dati fattuali di un certo spessore, in relazione al rischio paventato e alle contromisure adottabili.

I principi generali hanno, quindi, natura programmatica, richiedendo, per l'applicazione, una necessaria azione del legislatore o della pubblica amministrazione.

(181) Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15866, in *www.reteambiente.it*.

(182) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 87.

(183) F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, cit., 1.

Secondo alcuni⁽¹⁸⁴⁾, la formula “abusivamente” definisce quale sia l’area del cosiddetto “rischio consentito”⁽¹⁸⁵⁾ in materia ambientale, da riconoscere per quelle attività considerate “pericolose” che abbiano rilevanza socioeconomica. Ogni attività industriale, infatti, inquina e, a volte, è difficile riuscire ad individuare il livello sotto il quale non si producano effetti negativi per l’ambiente e la salute umana; il problema sorge quando un’attività è autorizzata e conforme alle prescrizioni normative, le quali, però, nel concreto, non sono idonee a offrire un’adeguata tutela all’ambiente, non essendo individuabile, per le conoscenze scientifiche del momento storico, il limite al di sotto del quale le sostanze nocive del caso siano innocue.

Per tale motivo, il legislatore, talvolta, sceglie di collegare la punibilità di un comportamento non alla violazione della normativa di settore (che non è sempre indicativa di una condotta inquinante nel caso concreto), bensì alla violazione delle prescrizioni indicate dalla pubblica amministrazione nell’autorizzazione specifica del caso concreto.

2.4.1.4. Morti o lesioni come conseguenza dell’inquinamento ambientale

L’art. 452-*ter* c.p. stabilisce che:

1. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-*bis* deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
2. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

(184) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 86.

(185) La teoria del rischio consentito implica, in ambito ambientale, una delimitazione della responsabilità penale alle sole condotte che non siano conformi ai valori di legge e alle prescrizioni amministrative, salvi i casi di collusione o di reati sottesi o di macroscopica inadeguatezza delle soglie o delle prescrizioni rispetto a conoscenze diffuse al momento della condotta.

La disposizione delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto al delitto di inquinamento ambientale e questo si evince da una serie di elementi: innanzitutto l'evento consiste nella morte o lesioni, un bene giuridico distinto rispetto a quello della fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p.; il legislatore ha preferito introdurre un articolo apposito, con un proprio *nomen iuris*, per non configurare questa ipotesi come un'aggravante; le pene, infine, sono autonomamente individuate e non sono calcolate sulla cornice edittale dell'art. 452-*bis* c.p.⁽¹⁸⁶⁾.

La struttura del reato è stata costruita seguendo lo schema dell'art. 586 c.p.⁽¹⁸⁷⁾, graduando le pene rispetto alla gravità dell'offesa. Anche questa scelta suggerisce la volontà di descrivere un delitto aggravato dall'evento e non una circostanza aggravante, con la conseguenza che le pene non sono soggette ad un eventuale bilanciamento.

Il reato di cui all'art. 452-*ter* c.p. è, in definitiva, un reato complesso, che assorbe dentro di sé la figura dell'inquinamento (la fattispecie base) e la figura dell'omicidio e della lesione colposi; questi ultimi sono già un pericolo nella fattispecie base, mentre nel caso del 452-*ter* c.p. il pericolo si realizza, divenendo, pertanto, un vero e proprio danno⁽¹⁸⁸⁾.

Essendo un delitto aggravato dall'evento, la morte o le lesioni non devono assolutamente essere volute, nemmeno nella forma del dolo eventuale, cadendo altrimenti nell'ipotesi di concorso tra i reati di omicidio o lesioni volontarie con il reato di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Il tema dell'imputazione soggettiva non è facile da trattare.

Per rispettare il principio di colpevolezza, sancito all'art. 27 della Costituzione, è chiaro che se l'evento "non è voluto", e quindi non è imputabile a titolo di dolo, deve essere imputabile a titolo di colpa; questa è l'unica alternativa costituzionalmente ammissibile ed è forse per questo che il legislatore non ha espressamente fatto riferimento alla "colpa".

C'è chi, però, dà un'analisi diversa. Nella Relazione n. III/04/2015, del Massimario della Cassazione, è evidenziato come: «un fatto doloso di inquinamento ambientale — ossia [...] una deliberata compromissione significativa e misura-

(186) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 94 ss.

(187) Art. 586 c.p. "Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto": «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate».

(188) *Ibidem*.

bile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo — potrebbe significare, proprio per i suoi effetti ad ampio raggio, non soltanto la “prevedibilità in concreto” delle conseguenze lesive sulle persone, ma che tali conseguenze, ove ricorrano gli specifici indicatori passati in rassegna dalle recenti Sezioni Unite, sono state concretamente “previste ed accettate” dall’agente, finendo così per caratterizzarne la condotta in termini di dolo eventuale (rispetto all’evento lesivo o mortale): con la conseguenza, in questi casi, della impossibilità di configurare la nuova previsione, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui affinché possa ravvisarsi il reato di cui all’art. 586 cod. pen. è necessario che l’evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall’agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo»⁽¹⁸⁹⁾.

In effetti, qui ritorna il dibattito già trattato riguardo la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente. In entrambi i casi l’agente si rappresenta in mente il verificarsi dell’evento ma, nel caso di colpa, l’agente si astiene dall’agire doveroso “per irragionevolezza, trascuratezza, imperizia, insipienza o altro biasimevole motivo”; nel caso del dolo eventuale, invece, l’agente, dopo aver effettuato un bilanciamento tra il fine perseguito e gli effetti collaterali, decide comunque di agire per realizzare quel fine, aderendo consapevolmente all’evento collaterale, per il caso in cui questo si verifichi⁽¹⁹⁰⁾.

Come affermato nel paragrafo 4.1, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione, stabilendo che dolo eventuale e colpa cosciente hanno in comune l’elemento rappresentativo (sebbene la rappresentazione sia maggiormente chiara e lucida in caso di dolo eventuale) e si distinguono per l’elemento volitivo/decisionale che, nel caso della colpa cosciente, è assente, mentre, nel caso di dolo eventuale è presente, benché in forma peculiare⁽¹⁹¹⁾. L’elemento volitivo del dolo eventuale è «un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto»⁽¹⁹²⁾ che sussiste nel momento in cui l’a-

(189) P. MOLINO, *Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015*, cit.

(190) Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, *Espenhahn e altri*, in *www.neldiritto.it*.

(191) G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, 2017, 344–345.

(192) Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.

gente, dopo aver effettuato il bilanciamento tra gli interessi in gioco, “decide” di agire costi quel che costi⁽¹⁹³⁾.

Dopo questa analisi si evince che, nel caso della fattispecie dell'art. 452-ter c.p., il fatto che il legislatore abbia specificato che l'evento non è voluto dall'agente, fa presumere, in definitiva, l'esclusione del dolo, seppur in forma eventuale. Le morti e le lesioni devono essere, dunque, causate per colpa; colpa specifica in quanto le morti e le lesioni sono la conseguenza della violazione degli artt. 452-bis e seguenti c.p. e non quelle derivanti “da qualsiasi evento doloso”, come richiede, invece, l'art. 586 c.p.⁽¹⁹⁴⁾

In seguito alla sentenza *Ronci*⁽¹⁹⁵⁾, si è stabilito che la colpa va accertata nel caso concreto: l'evento che aggrava può essere attribuito al soggetto agente solo se, alla luce delle circostanze concrete, al momento della condotta inquinante, questo evento era uno sviluppo “prevedibile ed evitabile” del fatto inquinante, attraverso una valutazione che tenga conto della diligenza esigibile da un uomo ragionevole⁽¹⁹⁶⁾.

Per l'operatività della norma occorrerà, quindi, effettuare un duplice accertamento: uno di natura oggettiva, circa il nesso causale che deve collegare il fatto di inquinamento alle lesioni dell'integrità fisica; l'altro di natura soggettiva, circa l'elemento psicologico. Rispetto a quest'ultimo c'è da fare una precisazione perché, nel settore ambientale, sono in vigore moltissime regole cautelari ma alcune sono finalizzate alla tutela delle funzioni di pianificazione e controllo della p.a. ed hanno spesso natura formale. Di conseguenza, ai fini dell'imputazione soggettiva del reato di cui all'art. 452-ter c.p., occorre verificare che il soggetto abbia violato, non una qualsiasi regola cautelare, ma proprio quelle “effettivamente finalizzate” ad impedire offese alla salute e all'integrità fisica⁽¹⁹⁷⁾.

Rispetto all'art. 586 c.p. (che, come abbiamo detto, si differenzia dall'art. 452-ter c.p. perché la morte e le lesioni sono conseguenza di un qualsiasi delitto doloso), la nuova fattispecie presenta elementi di specialità: innanzitutto si applica solo al fatto base di inquinamento ambientale, con una quantificazione diretta ed autonoma delle pene; inoltre sono escluse dall'ambito

(193) G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale*, cit.

(194) Questa è, in effetti, la principale differenza tra i due articoli.

(195) Cass. S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, in *www.diritto.it*

(196) G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale*, cit., 384.

(197) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 15 ss.

applicativo della norma le lesioni personali “lievissime”, cioè quelle in cui la malattia della persona offesa abbia una durata entro i 20 giorni⁽¹⁹⁸⁾.

Proprio rispetto al primo elemento di specialità, la norma suscita qualche interrogativo: non si spiega perché limitarne l’applicazione ai soli casi di morte e lesioni derivanti da un fatto di inquinamento ambientale e non dal fatto più grave di disastro, il quale ha una potenzialità offensiva maggiore comportando un’offesa alla pubblica incolumità. È inverosimile che un caso in inquinamento ambientale accompagnato da plurime morti o lesioni (colpose) non integri un caso di disastro ambientale⁽¹⁹⁹⁾.

Il risultato di questa scelta è che l’art. 452-ter c.p. si applicherà solo nei casi, di fatto rari, in cui l’inquinamento cagioni per colpa morti o lesioni, ma non quando causi offesa alla pubblica incolumità⁽²⁰⁰⁾.

Nel caso del disastro ambientale cui conseguano per colpa morti o lesioni si applicherà, invece, l’art. 586 c.p., con una pena finale che può essere superiore a quella prevista dall’art. 452-ter c.p. Questo è il motivo per cui la

(198) M.L. MATTHEUDAKIS, *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2018, 234.

(199) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 97 ss.

In realtà sulla differenza tra la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento e quella di disastro ambientale attiene al diverso oggetto di tutela, così come evidenziato da FRANCESCO BARRESI: L’art. 452-*quater* tutela l’incolumità pubblica, un bene immenso connotato da diffusività e indeterminatezza. «L’indicazione generica dell’oggetto di tutela produce l’effetto di estendere la punibilità anche a fatti in cui è mancato l’impatto tra quell’oggetto e la fonte del pericolo [...]. È proprio su quest’ultimo aspetto, peraltro, che si incentra la sostanziale differenziazione tra i delitti contro l’incolumità pubblica e quelli posti a tutela dell’incolumità di una o più persone. A ben vedere, dunque, non è tanto il bene giuridico a essere indeterminato, ma i soggetti, ossia, più propriamente, “il singolo oggetto contro cui si dirige l’azione”: come acutamente osservato, “il requisito della indeterminatezza, infatti, non può significare soltanto che i soggetti esposti al pericolo sono tutelati indipendentemente dalla loro identità personale” — giacché, salvo rare ipotesi, “per il diritto penale è sempre indifferente che il soggetto passivo sia Caio o Tizio o Sempronio” — dovendosi piuttosto intendere tale concetto nel senso che “i soggetti tutelati sono non determinati a posteriori dal rapporto con il fatto pericoloso, cioè che essi non sono riconosciuti per essere entrati di fatto in contatto con la fonte del pericolo”. Alla luce di tali considerazioni, i singoli eventi lesivi o mortali a danno di individui determinati dovrebbero dirsi, dunque, sostanzialmente estranei alla struttura del “disastro” inteso come categoria sistematica autonoma e, conseguenzialmente, non riconducibili agli obiettivi (immediati) di tutela che l’art. 452-*quater* c.p. si prefigge» (*Bene giuridico e accertamento causale nel reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in *Arch. pen.*, 2018).

(200) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 8.

nuova disposizione attrae critiche poiché, sebbene la finalità sia stata quella di prevedere un trattamento sanzionatorio maggiormente severo quando entrasse in gioco la salute, il risultato è stato quello di garantire un trattamento di favore⁽²⁰¹⁾.

Un altro aspetto problematico della norma è proprio il trattamento sanzionatorio, il quale prevede la stessa pena⁽²⁰²⁾ sia nel caso di morte di due o più persone, sia nel caso di più lesioni. Se, ad esempio, l'inquinamento causi una lesione grave a tre persone, l'agente sarebbe punibile con la pena massima di 20 anni; lo stesso si applicherebbe nel caso in cui l'inquinamento causasse decine di morti.

Sono legittimi, allora, i dubbi di costituzionalità sia rispetto al principio di uguaglianza, sia rispetto al principio di rieducazione, per la gravità della comminatoria di pena in sé considerata⁽²⁰³⁾.

2.4.2. *Il disastro ambientale. Introduzione*

L'art. 452-*quater* c.p., rubricato «Disastro ambientale», fa parte del pacchetto dei reati ambientali introdotti con la riforma del 2015.

Anche qui, il legislatore ha scelto di descrivere la fattispecie secondo lo schema del reato di evento, il disastro appunto, che viene tipizzato espressamente dalla norma (tranne il n. 3 dell'articolo che descrive un reato di mera condotta). In particolare, sono descritti tre diversi casi che rientrano nella nozione di “disastro”, codificati come *steps* di una fattispecie complessa “a incremento”, che si arricchisce man mano in termini di offensività⁽²⁰⁴⁾:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

(201) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente*, cit.; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit.

(202) Pena aumentata fino al triplo con un massimo di 20 anni di reclusione.

(203) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente*, cit.

(204) M. RICCARDI, *I «disastri ambientali»: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 329.

2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. È un reato a forma vincolata perché si richiede il carattere “abusivo” della condotta; occorre, quindi, che la condotta si ponga in contrasto con le prescrizioni normative o regolamentari, con i provvedimenti amministrativi, diretti ad evitare offese all’ambiente o ad altri beni giuridici.

Questa è una clausola di antigiridicità espressa che, per la sua indeterminatezza, non aiuta a descrivere esattamente l’area del penalmente rilevante⁽²⁰⁵⁾. Rispetto a tale profilo vale quanto già affermato in proposito relativamente all’art. 452-*bis* c.p.

Di disastro ambientale si risponde a titolo di dolo e, quindi, l’autore deve agire, avendo coscienza e volontà di cagionare uno dei tre eventi tipizzati in alternativa, unitamente alla coscienza e volontà di agire abusivamente. Rileva anche il dolo eventuale.

Le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre questa figura di reato sono diverse.

Innanzitutto, l’inadeguatezza del sistema previgente, le cui lacune venivano colmate utilizzando l’elasticità dell’art. 434 c.p., con grande creatività interpretativa e profili di criticità sul piano costituzionale. La stessa Corte costituzionale aveva auspicato l’introduzione di una fattispecie ad *hoc* nella sentenza 1 agosto 2008, n. 327: «Ferma restando la conclusione raggiunta, è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato — e tra esse, segnatamente, l’ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi *a quibus* — formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore pe-

(205) L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

nale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose»⁽²⁰⁶⁾.

Il legislatore ha, inoltre, risposto all'obbligo di conformarsi alla Direttiva 2008/99/CE che richiedeva agli Stati, ai sensi dell'art. 3, lettera a, di incriminare «lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora ».

La fattispecie europea si pone a metà strada tra le figure di inquinamento ambientale e disastro ambientale nel nostro ordinamento, avvicinandosi molto alla figura dell'inquinamento aggravato da morti o lesioni (art. 452-*ter* c.p.)⁽²⁰⁷⁾.

La spinta decisiva, però, sicuramente l'ha data la vicenda *Eternit*, conclusasi con grandi malumori, visto l'esito della pronuncia della Prima Sezione della Corte di Cassazione, che ha assolto gli imputati per estinzione del reato di disastro doloso di cui all'art. 434 comma 2 c.p. per intervenuta prescrizione⁽²⁰⁸⁾.

Per comprendere la *ratio* dell'introduzione della fattispecie di disastro ambientale *ex art.* 452-*quater* c.p., sembra necessaria l'analisi dell'articolo che, in precedenza, è stato utilizzato anche per sanzionare forme di “disastro ambientale”, l'articolo 434 c.p., e quali siano state le problematiche risultanti da tale prassi.

2.4.2.1. Il disastro innominato e la supplenza giudiziaria

Nel Titolo sui Delitti contro l'incolumità pubblica (intesa come proiezione collettiva, cioè riferita ad un numero indeterminato di persone, dei beni individuali della vita, della salute e dell'integrità fisica)⁽²⁰⁹⁾, si colloca, all'interno dei reati definiti “di comune pericolo commessi mediante violenza” (Libro II, Titolo VI, Capo I del codice penale), l'art. 434 c.p. che incrimina il «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi»⁽²¹⁰⁾.

(206) Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in <http://www.giurcost.org/>, 2008.

(207) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 258.

(208) Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *DeJure*, 2015.

(209) M. RICCARDI, *I «disastri ambientali»*, cit., 321.

(210) Art. 434 c.p.: «I. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero

L'indeterminatezza della norma ha fatto sì che fosse soggetta a torsioni applicative da parte della giurisprudenza, al fine di colmare le lacune di tutela riguardo i gravi fenomeni di contaminazione ambientale, nella prospettiva di «assicurare una decisa e costante lotta senza quartiere al crimine ambientale»⁽²¹¹⁾.

La norma disciplina due diverse fattispecie di reato, accomunate sotto il *nomen iuris* di disastro innominato⁽²¹²⁾.

Al primo comma, viene punita, secondo la tecnica redazionale del delitto tentato, la condotta di chi pone in essere «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, [...] un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero di un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità», con la pena di reclusione da uno a cinque anni.

Il comma 2 prevede un incremento sanzionatorio nel caso in cui l'evento si verifichi (reclusione da tre a dodici anni).

Ci si chiede quale sia il rapporto tra i due commi.

Secondo la tesi maggioritaria, tra le due previsioni si verifica una modificazione meramente quantitativa e non qualitativa dell'evento preveduto dalla fattispecie base, il cui significato rimane, quindi, immutato⁽²¹³⁾. Il comma secondo rappresenta una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma di reato, come da qualcuno sostenuto⁽²¹⁴⁾.

L'art. 434 c.p. è una norma di chiusura, che si applica ai cd. disastri atipici, cioè fatti “costituenti disastro” ma non disciplinati dagli articoli precedenti nel codice. Tra gli esempi menzionati esplicitamente nella relazione ministeriale al codice Zanardelli, vi era il caso dell'incaglio di una nave (non qualificabile di per sé come naufragio) cui sia conseguita la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone; vi era il caso della caduta di un ascensore privato cui sia conseguita la messa in pericolo della pubblica incolumità; costitui-

un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

(211) F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2015.

(212) M. RICCARDI, *I «disastri ambientali»*, cit., 323.

(213) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, Giuffrè, 2018, 23.

(214) G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 419.

Questa tesi minoritaria sostiene che poiché l'evento è voluto dall'agente, non si può parlare di fattispecie aggravata ma di fattispecie autonoma; questa teoria, però, non convince perché non rileva ai fini della circostanza la volontà dell'evento.

scono “precisamente fatti obbiettivamente diretti a produrre un disastro”, le condotte di chi colloca, lancia, fa scoppiare o accende dinamite o materiali esplosivi, asfissianti o accecanti, gas o liquidi infiammabili, in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità⁽²¹⁵⁾.

Nel corso degli anni, la mancanza di una fattispecie penale che incriminasse episodi di grave contaminazione ambientale ha indotto la giurisprudenza a ricostruire gli elementi di tipicità dell'art. 434 c.p. per includere tali episodi, causando un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale⁽²¹⁶⁾.

Agli inizi, la dottrina ha sempre considerato il disastro come un macro-evento di danno ovvero di un danneggiamento ipertrofico che abbia la capacità di modificare visibilmente la realtà in “un tempo circoscritto”⁽²¹⁷⁾; l'evento disastroso è, per il suo forte impatto traumatico e violento, immediatamente percepibile⁽²¹⁸⁾.

Un passo “rivoluzionario” è stato fatto con la vicenda del Porto Marghera, la cui sentenza è stata considerata una vera e propria “stella polare” da seguire nei casi di contaminazione ambientale, frutto dell'attività umana protrattasi nel tempo⁽²¹⁹⁾.

In questo caso, la Suprema Corte ha affermato che il disastro innominato può realizzarsi «in un arco di tempo anche “molto prolungato”, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità»⁽²²⁰⁾. In tal modo la quarta sezione della Cassazione ha ricondotto all'ipotesi del disastro innominato, fenomeni di lento e progressivo inquinamento di matrici ambientali quali conseguenze di un'attività industriale protrattasi da tempo e, quindi, più in generale, fenomeni di disastro ambientale.

Questo passaggio non sarebbe dovuto essere vincolante per la giurisprudenza successiva⁽²²¹⁾, ma avrebbe dovuto rappresentare un *unicum* isolato

(215) *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II, Roma, 1929, 223.

(216) M. RICCARDI, *I «disastri ambientali»*, cit., 324.

(217) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 18.

(218) Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 1986, *Von Zwehl*, in *Cass. pen.*, 1988.

(219) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 30.

(220) Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *www.academia.edu*, 2007.

(221) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit.: «Gli stessi giudici di legittimità espressamente precisano che, in mancanza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato di cd. disastro

perché contrario alla *ratio* dell’art. 434 c.p. e alle componenti strutturali del disastro innominato, cioè l’immediata portata distruttiva, le straordinarie dimensioni, anche se non immani, da cui deve derivare l’incontrollabilità dei relativi effetti: gravi, complessi, caratterizzati da diffusività⁽²²²⁾.

Nei fatti è accaduto il contrario: la giurisprudenza ha accolto con favore l’esito di questa vicenda e ha utilizzato la pronuncia come trampolino di lancio per estendere l’ambito di applicazione dell’art. 434 c.p. ai pericoli lenti, diffusi e silenti per l’ambiente, prescindendo da impatti “traumatici”⁽²²³⁾.

L’art. 434 c.p. è stato utilizzato come una “figura–cerniera” idonea ad espandersi ed adattare il proprio ambito di protezione penale in funzione delle nuove esigenze, conseguenti ai mutamenti tecnologici e al progresso⁽²²⁴⁾.

Un tentativo di fermare questa prassi è stato quello della Corte costituzionale con la suddetta sentenza n. 327/2008⁽²²⁵⁾, chiamata a risolvere una questione di legittimità sollevata per difetto di determinatezza della disposizione.

La Corte ha salvato la norma dall’incostituzionalità, stabilendo che «la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce».

Sicuramente il concetto di “disastro” è scarsamente definito e può assumere diversi significati; ecco perché elementi utili per la delimitazione del vocabolo sono sia la finalità dell’incriminazione sia la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità.

La norma funge da “chiusura” all’elencazione degli specifici casi precedenti e, quindi, deve presumersi che il senso dell’aggettivo “altro” indichi un im-

innominato interno, la statuizione sull’esistenza del disastro innominato interno formulata dai primi giudici deve ritenersi definitiva».

(222) Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *www.ambientediritto.it*, 2009: in questa pronuncia la Corte ha osservato che requisito di disastro di cui all’art. 434 c.p. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all’attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane.

(223) D. PERRONE, «Nullum crimen sine iure». *Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative «in malam partem» e nuove istanze di garanzia*, G. Giappichelli, 2019.

(224) S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale, IV*, Torino, 2010, 19.

(225) Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *http://www.giurcost.org/*, 2008.

plicito richiamo alle *species* preliminarmente elencate, le cui caratteristiche debbano ritenersi tratti distintivi del *genus*; di conseguenza l'“altro disastro”, di cui all'art. 434 c.p., presenta le stesse caratteristiche strutturali degli altri «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti di comune pericolo mediante violenza», perché parte dello stesso *genus*.

In effetti, dal complesso di norme si possono ricavare alcuni tratti distintivi comuni e, in particolare, uno di natura quantitativa, l'altro di natura qualitativa.

Dal punto di vista quantitativo, un evento può essere definito “disastro” solo se ha, per l'appunto, una portata distruttiva (di proporzioni straordinarie ma non immani) e, infatti, ha causato danni gravi, complessi, estesi e difficilmente contenibili.

Sul piano della proiezione offensiva, è richiesto un evento che sia idoneo a mettere in pericolo la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone (pubblica incolumità), senza che sia richiesta l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti⁽²²⁶⁾.

Sia il profilo quantitativo sia quello qualitativo sono necessari affinché si integri il reato; dopo aver accertato la dimensione distruttiva dell'evento, è altresì necessario l'accertamento della “relazione di probabilità” che da quel fatto possa verificarsi una lesione alla pubblica incolumità⁽²²⁷⁾.

Il reato ha quindi natura di pericolo concreto⁽²²⁸⁾, dovendosi accertare nel concreto il nesso eziologico tra la condotta e il probabile verificarsi di un evento ipotetico e futuro (offesa alla pubblica incolumità); inoltre, il reato è a consumazione anticipata perché il tentativo è sufficiente per la consumazione del reato stesso.

Dopo la pronuncia costituzionale del 2008, era chiaro che il «disastro inominato» potesse abbracciare solo gli eventi disastrosi di grande “immediata” evidenza che si verificassero in un “arco di tempo ristretto”.

La mancata declaratoria di incostituzionalità non ha significato di certo una legittimazione dell'applicazione della norma verificatasi nella prassi; l'u-

(226) Per cogliere il significato del concetto, la Corte ha attinto ai lavori preparatori, nei quali si chiarisce che il concetto di “incolumità” deve essere inteso come vita e integrità fisica delle persone e quindi “il pericolo per la pubblica incolumità” denota “la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione con la capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come “disastro”.

(227) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 19 ss.

(228) Non mancano tesi contrarie che, facendo perno sul dato letterale, ritengono la fattispecie di pericolo astratto. Si veda sul punto G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, cit., 414 ss.

nico bene tutelato dalla norma è la pubblica incolumità e non anche il bene ambiente, escludendo quindi ogni forma di disastro progressivo “ambientale”.

La giurisprudenza, tuttavia, si è più volte discostata dalle indicazioni della Corte costituzionale, riconducendo alla fattispecie ogni fenomeno caratterizzato da gravità e persistenza del danno, a prescindere dalle modalità con cui l’evento sia stato cagionato⁽²²⁹⁾ e anche quando sia danneggiato l’ambiente, mancando, infatti, un’adeguata tutela per quest’ultimo.

Espressione di questa prassi è la decisione della Cassazione nel caso “Eternit”⁽²³⁰⁾, in cui, nella definizione di disastro innominato, è stata inglobata la dispersione nell’aria di massicce quantità di fibre di amianto; questo non è di certo un macro–evento di immediata e dirompente forza distruttiva ma, anzi, è il risultato di un’azione “lenta e progressiva”, il risultato di più condotte individuali succedutesi nel tempo, che abbiano cumulativamente comportato una compromissione rilevante ed estesa dello stato dell’ambiente⁽²³¹⁾.

Qui la Corte di Cassazione parte dalle premesse della sentenza n. 327/2008 della Corte costituzionale arrivando, però, a conclusioni diverse; in particolare, la Cassazione concorda sul fatto che il concetto di disastro debba essere definito alla luce delle caratteristiche strutturali dei reati che lo precedono nel codice, ma non concorda su quali siano questi caratteri.

Il giudice richiama proprio la sentenza precedentemente menzionata, la sentenza “Porto Marghera”⁽²³²⁾, per ribadire che non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale hanno necessariamente le caratteristiche di un macro–evento di immediata manifestazione esteriore, poiché, ad esempio, la frana (art. 426 c.p.) può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi⁽²³³⁾. Nel disastro innominato, quindi, possono essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamenti, ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle ca-

(229) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 44.

(230) Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *Insic*, 2015.

(231) S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, Padova, 2003, 630.

(232) Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *www.academia.edu*, 2007.

(233) S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 66 ss.

ratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità»⁽²³⁴⁾.

Il riferimento agli effetti dannosi sulla salute dei lavoratori e degli abitanti, per la prolungata inalazione delle fibre di amianto diffuse nell'ambiente, ha portato alcuni autori⁽²³⁵⁾ a parlare di “disastro sanitario”, come estensione applicativa del disastro innominato.

Uno dei punti nevralgici della vicenda è stata l'individuazione del momento consumativo.

La Cassazione ha ritenuto il disastro innominato, sulla base del principio di legalità/precisione, un «reato istantaneo a effetti permanenti»⁽²³⁶⁾, e non a formazione progressiva, e ha fatto coincidere la consumazione dello stesso con la cessazione della condotta e non degli effetti (malattie/morti).

La consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice; nella nozione di evento non rientrano i risultati che importano un aggravamento della pena e, di conseguenza, in caso di reato aggravato dell'evento, l'*iter* criminoso si conclude col verificarsi di detto evento⁽²³⁷⁾.

Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, si deve individuare il momento in cui si verifica il macro-evento che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha fatto coincidere con il fenomeno definito “epidemico”. Il momento consumativo è il momento in cui termina questo fenomeno.

Da tali considerazioni, emerge che la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato; nel caso specifico, non oltre il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo, venne meno ogni potere di gestione riferibile all'imputato e al gruppo svizzero e momento in cui gli sta-

(234) Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit.

(235) A. GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, 2705 ss.

(236) La permanenza di un reato esige che il comportamento anti-doveroso debba esserci per tutta la durata di consumazione del reato, altrimenti si finisce per confondere la “permanenza” del reato con “gli effetti permanenti” che da esso discendono.

(237) S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto*, cit., 72. Quindi nell'ipotesi di cui all'art. 434 comma 2 c.p. la realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore, ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

bilimenti cessarono, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito, l’attività produttiva che aveva determinato, per accumulo e progressivo incessante incremento, la contaminazione sia dell’ambiente lavorativo, sia del territorio circostante⁽²³⁸⁾.

Nel caso, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, causando indignazioni e proteste.

2.4.2.2. La nuova fattispecie di disastro ambientale. Elementi costitutivi

Le grandi problematiche del sistema penale in tema ambientale, rese evidenti anche dalla vicenda Eternit, hanno spinto il legislatore, con la Legge n. 68/2015, ad introdurre una fattispecie apposita sul disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), per punire fatti che abbiano cagionato danni ambientali, anche in assenza della verifica di macro-eventi riconducibili ad un preciso intervallo spazio-temporale.

Il disastro ambientale si verifica in tre casi: i primi due riguardano l’ambiente, e sono 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema e 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’ultimo caso riguarda l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

I primi due eventi rappresentano una forma di danneggiamento ambientale in *climax* ascendente rispetto a quella di inquinamento descritta nell’articolo precedente. L’oggetto materiale è «l’equilibrio di un ecosistema» senza che quest’ultimo sia definito dalla Legge n. 68/2015.

A tal proposito, può essere d’aiuto l’Allegato alla Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi”, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al cui articolo 3 si legge che «l’espressione ecosistema significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale»⁽²³⁹⁾.

In giurisprudenza si parla di un «equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito» e di «un ambiente biolo-

(238) S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto*, cit., 78.

(239) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 103.

gico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»⁽²⁴⁰⁾.

La norma chiede che l'ecosistema sia stato alterato “in modo irreversibile” o comunque l'eliminazione dell'alterazione debba risultare “particolarmente onerosa”.

È evidente la difficoltà nell'accertare questi stadi da parte del giudice, al quale, quindi, è permesso decidere con grande discrezionalità. Si tratta, in effetti, di eventi che implicano valutazioni scientifiche e un complesso di valutazioni tecnico-economiche (si pensi ai costi di bonifica, alla fattibilità operativa dei ripristini, ecc.), per le quali i giudici dovranno servirsi di periti⁽²⁴¹⁾.

Inoltre, l'ecologia è scienza relativamente giovane e complessa.

Altre difficoltà derivano, poi, dal fatto che “l'alterazione” dell'equilibrio ecologico presuppone la possibilità di comparare una situazione antecedente ed una successiva all'evento di contaminazione oggetto di imputazione; azione non sempre facile perché non sempre sono disponibili studi e dati antecedenti e successivi al fenomeno di contaminazione⁽²⁴²⁾.

Ai fini dell'accertamento dell'alterazione, può essere utile la “valutazione del rischio ambientale”, la quale permette di calcolare la probabilità che un determinato effetto ecologico avverso possa verificarsi (o si sia verificato) come conseguenza di un'esposizione ad uno o più stress chimici, fisici o biologici⁽²⁴³⁾.

Parametri di riferimento per distinguere tra l'ipotesi che richiede l'irreversibilità, al n. 1, e l'ipotesi al n. 2, sono la “resistenza” e la “resilienza”: la resistenza è la capacità del sistema di opporsi a cambiamenti, misurando, quindi, la suscettibilità di un ecosistema alle perturbazioni⁽²⁴⁴⁾; la resilienza è la capacità del sistema di tornare alla condizione iniziale e, quindi, misura la capacità che un ecosistema ha di tornare all'equilibrio dopo una perturbazione⁽²⁴⁵⁾.

L'irreversibilità si ha quando l'ecosistema non ha capacità di autorigenerarsi o comunque quando sia necessario, per una sua reversibilità, il decorso di un ciclo di tempo talmente ampio da non poter essere «rapportabile alle

(240) Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2017, n. 18934, in *Riv. giur. amb.*

(241) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 261 ss.

(242) *Ibidem.*

(243) R. CABRINI, A. FINIZIO, V.F.M. MEZZANOTTE, *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della legge n. 68/2015*, in *www.lexambiente.it*, 2019.

(244) R. CABRINI, A. FINIZIO, V.F.M. MEZZANOTTE, *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della legge n. 68/2015*, cit.

(245) *Ibidem.*

categorie dell’agire umano»⁽²⁴⁶⁾: ad esempio, è irreversibile la distruzione di un bosco pregiato, anche qualora nel giro di 60 anni le piante possano ricrescere ipoteticamente con le stesse caratteristiche di quelle bruciate: prognosi tutt’altro che agevole per la complessità del sapere ecologico e la molteplicità delle variabili in gioco⁽²⁴⁷⁾.

In ogni caso, ciò che rileva è, soprattutto, la distinzione tra l’alterazione non irreversibile (n. 2) e la mera compromissione ambientale, che dà luogo alla fattispecie di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.*

La linea di demarcazione è stata ben delineata dal legislatore quando ha scelto i parametri della “particolare onerosità” e della “eccezionalità dei provvedimenti” necessari per l’eliminazione del danno ambientale⁽²⁴⁸⁾; l’inquinamento ambientale riguarda contaminazioni le cui alterazioni sono eliminabili con costi “non onerosi” e con provvedimenti “non eccezionali”.

L’onerosità va intesa in senso oggettivo, con riferimento ai costi da sostenere in assoluto da parte della p.a. e, quindi, a nulla rilevano le condizioni economiche dell’autore dell’inquinamento⁽²⁴⁹⁾; certo è che non è facile valutare la “particolare” onerosità, data la vaghezza del termine.

Non meno indefinita risulta essere la formula “provvedimenti eccezionali”; si pensa che il legislatore alluda a procedure «al di fuori del normale contraddittorio con la Pubblica Amministrazione, o al di fuori dell’ordinario procedimento di bonifica»⁽²⁵⁰⁾. I provvedimenti sono misure tecniche o giuridiche straordinarie e complesse, adottate ad *hoc*, come finanziamenti statali o locali, soggetti a specifiche delibere⁽²⁵¹⁾.

Strutturalmente diverso è l’evento di disastro di cui al n. 3 che, *prima facie*, non contiene alcun riferimento ad effetti per l’ambiente ma, piuttosto, sanziona la condotta da cui deriva l’offesa alla pubblica incolumità, con due connotati di gravità, relativi alla “estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi” o al “numero delle persone offese o esposte al pericolo”.

(246) P. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente» (Relazione dell’Ufficio del massimario della Cassazione)*, cit.

(247) M. PELISSERO, *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 101 ss.

(248) M. CAPPAL, *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 7.

(249) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 262.

(250) M. ZALIN, *Art. 452-quater c.p. – Inquinamento ambientale*, in *B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, 2015, 7.

(251) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 263.

Anche in questo caso, il legislatore ha confermato la sua tecnica descrittiva, caratterizzata dalla scelta di vocaboli dal significato non particolarmente chiaro.

In particolare, sono due gli interrogativi che ci si pone di fronte alla formula considerata: innanzitutto cosa si intenda con l'espressione "offesa", un *unicum* nel codice penale⁽²⁵²⁾, intesa come lesione ovvero come pericolo al bene tutelato; ci si chiede poi quale sia l'oggetto di tutela, l'ambiente o la pubblica incolumità ovvero entrambi⁽²⁵³⁾.

Rispetto al primo punto, la dottrina e la giurisprudenza stanno ancora lavorando su una soluzione univoca, anche perché la giurisprudenza di legittimità non ha avuto molte occasioni per confrontarsi con la nuova disposizione⁽²⁵⁴⁾.

In ogni caso, convince la tesi per cui il reato di cui all'art. 452-*quater* n. 3 c.p. riguardi un evento di pericolo⁽²⁵⁵⁾ poiché si punisce non il danno alle singole persone determinate, bensì il pericolo cui è stata esposta l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Ciò si deduce dal concetto stesso della pubblica incolumità, che riguarda una "soggettività indeterminata", per cui è impensabile ritenere che il legislatore chiedesse di accertare il danno alla stessa, dovendo ciò implicare la valutazione di un danno all'integrità di un numero indeterminato di persone; piuttosto è plausibile che sia sufficiente che tale bene giuridico sia stato messo in pericolo⁽²⁵⁶⁾. D'altronde, nel Titolo VI del codice penale, dedicato proprio ai reati contro l'incolumità pubblica, la scelta punitiva si basa proprio sulla "messa in pericolo" del bene tutelato, anticipando la tutela penale ad una fase prodromica all'offesa⁽²⁵⁷⁾.

L'altro punto critico riguarda il secondo sintagma della terza ipotesi dell'art. 452-*quater* c.p.: «la rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione

(252) M. POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *Cass. pen.*, 2019, 630 ss.

(253) M. POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit.: l'offesa viene esplicitamente menzionata quale verbo e mai come sostantivo.

(254) *Ibidem*.

(255) In particolare, si parla di pericolo concreto, dovendo accertarlo sempre al fine di poter affermare integrata la fattispecie penale.

(256) L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 2016, 11. Per tutte le problematiche legate al numero indeterminato delle persone e alla necessità di riscrivere la norma si veda L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

(257) M. POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit.

o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». Solo comprendendo cosa si intenda per “fatto”, si può comprendere se il bene tutelato sia solo l’incolumità pubblica o anche l’ambiente.

Da una lettura letterale della norma, in contraddizione con la collocazione nel titolo dei delitti ambientali, il mancato riferimento alla matrice ambientale sembra suggerire una forma di evento diversa dai due precedentemente menzionati dalla disposizione. Sembra essere richiamata la figura del cd. disastro sanitario, già considerata nella vicenda *Eternit*⁽²⁵⁸⁾, che punisce il pericolo alla pubblica incolumità “indipendentemente” dal fatto che tale pericolo sia conseguenza di una contaminazione ambientale o di un’alterazione all’equilibrio dell’ecosistema⁽²⁵⁹⁾.

Questa interpretazione comporterebbe una serie di contraddizioni, sia considerando la collocazione della fattispecie, per cui non si spiegherebbe perché inserirla nel titolo dedicato ai delitti ambientali, sia perché vi sarebbero problemi di sovrapposizione con la fattispecie di cui all’art. 434 c.p. sul disastro innominato.

Al fine di sciogliere questi nodi, è utile, a questo punto, richiamare una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29901 del 3 luglio 2018⁽²⁶⁰⁾, nella quale la Suprema Corte ha delineato gli elementi caratterizzanti la terza ipotesi di disastro ambientale, etichettata dalla Corte come quell’ipotesi «di meno agevole lettura».

Secondo la Corte «anche l’ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell’art. 452-*quater* c.p. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull’ambiente in genere o su una delle sue componenti».

La formula non deve essere considerata in modo isolato ma, anzi, se ne deve dare un’interpretazione sistematica, considerandone la collocazione; alla luce di ciò, è evidente che il “fatto” citato all’art. 452-*quater* n. 3 c.p. attiene ad una condotta produttiva di una grave “contaminazione ambientale”, anche qualora questa non comporti alterazioni reversibili o difficilmente reversibili dell’equilibrio di ecosistema. Questa compromissione ambientale, data la sua rilevanza e gravità, è talmente diffusa nell’ambiente da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone.

(258) A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuta essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 332.

(259) M. CAPPAL, *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 c.p.*, cit., 7.

(260) Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29901, in *Giur. pen.*, 2019.

Il pericolo per la pubblica incolumità non è *ex se* sufficiente per ritenere integrata la fattispecie perché esso rappresenta «una diretta conseguenza» di comportamenti incidenti prima di tutto sull'ambiente⁽²⁶¹⁾ (anche la lesione all'ambiente, quindi, deve essere presente).

A sostegno di questa argomentazione, la Cassazione evidenzia che, in mancanza di un collegamento con l'ambiente, non vi sarebbe distinzione tra questa fattispecie e quella di cd. disastro innominato (art. 434 c.p.)⁽²⁶²⁾.

In definitiva, il bene tutelato è sia l'ambiente che la pubblica incolumità perché la condotta incriminata produce effetti prima sull'ambiente e questi effetti, per la loro rilevanza e diffusività, espongono a pericolo anche l'incolumità pubblica.

Il disastro ambientale punisce un'unica condotta che produce due eventi, uno di danno (fatto di compromissione dell'ambiente) e uno di pericolo (offesa alla pubblica incolumità); l'esistenza di quest'ultimo, però, è solo probabile ed eventuale. Il disastro è «un danno qualificato dal pericolo»⁽²⁶³⁾.

Chiaramente sul piano processuale, bisogna ricordare che il giudizio di pericolo è un giudizio prognostico, mentre quello causale è diagnostico. Conseguentemente, il danno deve essere provato mediante una diagnosi rispetto al risultato in concreto verificatosi, valutando, cioè, se una volta eliminata mentalmente la condotta criminosa, l'accadimento disastroso si sarebbe o meno verificato.

Al contrario, l'accertamento del pericolo per la pubblica incolumità presuppone un giudizio di prognosi postuma volto a verificare la probabilità dell'evento temuto⁽²⁶⁴⁾.

È importante sottolineare che l'accertamento del pericolo non dovrà prendere in considerazione le morti e le lesioni delle singole persone in quanto la formula «reati contro la pubblica incolumità» riguarda solo i meri pericoli per

(261) G. FORNARI, E. DI FIORINO, *Disastro ambientale: anche l'evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un incidente sull'ambiente*, in *Giur. pen.*, 2018, fasc. 9, 4.

(262) Su questo punto G. FORNARI E E. DI FIORINO non concordano perché, secondo la loro opinione, questa considerazione però non tiene conto del fatto che le due figure di reato presentano un elemento di eterogeneità, e cioè il requisito di abusività.

(263) M. POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit.: «Il disastro nella teoria dei delitti contro l'incolumità pubblica, si configura come un «elemento normativo a doppio parametro», composto da un evento di danno (la modificazione materiale di cose) a cui si accompagna un evento di pericolo (pericolo per la vita, incolumità fisica o salute di una pluralità indeterminata di persone)».

(264) M. POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit.

l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Di conseguenza, il lemma “persone offese o esposte a pericolo” costituisce un'endiadi⁽²⁶⁵⁾.

2.4.2.3. I rapporti tra l'art. 452-*quater* c.p. e l'art. 434 c.p.

L'introduzione dell'art. 452-*quater* c.p. non ha determinato l'abolizione dell'art. 434 c.p. e il legislatore si è specificamente preoccupato di regolare il campo di operatività dei due articoli, inserendo un'apposita clausola nella fattispecie di disastro ambientale: «Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.».

Comprendere come agisca tale clausola è questione assai complessa.

Sicuramente è difficile ritenere che la clausola intendesse semplicemente far applicare l'art. 434 c.p. nei casi in cui fossero presenti i suoi elementi costitutivi e non quelli del disastro ambientale *ex* art. 452-*quater* c.p. In tal senso, essa sarebbe inutile, dicendo infatti una cosa ovvia: è ovvio che quando difettano gli elementi costitutivi dell'art. 452-*quater* c.p., si applichi l'art. 434 c.p., se ne ricorrano i presupposti⁽²⁶⁶⁾.

Ancora, la teoria per cui la *voluntas legis* sia stata quella di preservare i processi per disastro innominato ancora pendenti non trova valida legittimazione perché, anche ipotizzando una successione tra norme, la nuova fattispecie, essendo più grave, non potrebbe applicarsi retroattivamente ai fatti antecedenti la novella legislativa del 2015⁽²⁶⁷⁾.

Per comprendere la *ratio* della clausola bisogna capire che rapporto intercorre tra le due fattispecie considerate; in particolare esso può assumere tre forme⁽²⁶⁸⁾.

(265) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 264–265.

(266) M. CAPPALÌ, *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p.*, cit., 9.

(267) M. CAPPALÌ, *Un «disastro» del legislatore*, cit. L'autore analizza la sentenza Pellini (Cass. pen. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023), nella quale la Suprema Corte affronta il tema della fenomeno successorio tra le due fattispecie. Egli afferma che: «Per la Cassazione, invero, si tratta più precisamente di un caso di trattamento penale modificativo, il cui fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore — che il legislatore ha rinnovato — e che risulta descritto, in funzione di maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti». In tal caso si applica l'art. 2, comma 4 c.p., «cosicché il vecchio disastro sarebbe in ogni caso norma più favorevole rispetto al nuovo, sanzionato più gravemente e, quindi, è insuscettibile di applicazione retroattiva».

(268) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 130–131.

Esse possono essere in “rapporto di specialità”, per cui entrambe regolano lo stesso fatto ma si applica solo quella che regola elementi aggiuntivi specializzanti.

Può esserci un “rapporto di sussidiarietà”, per cui entrambe regolano lo stesso fatto ma si applica quella delle due che prevede un’offesa maggiore rispetto la norma richiamante.

Infine, può non configurarsi un “concorso apparente” di norme (specialità o sussidiarietà) per la presenza di elementi di eterogeneità strutturale, bensì un vero e proprio “concorso formale” di norme, regolato dalla clausola di riserva.

La prima alternativa è da escludere perché, analizzando le due norme, non sembra configurarsi un rapporto di specialità. In primo luogo, l’art. 452-*quater* c.p. non riproduce tutti gli elementi costitutivi dell’art. 434 c.p., come l’insorgenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, presente invece nella struttura del cd. disastro innominato. La medesima considerazione vale al contrario e, cioè, nemmeno l’art. 434 c.p. è norma speciale rispetto all’art. 452-*quater* c.p., infatti essa non ne riproduce tutti gli elementi strutturali, specificandone o aggiungendone altri⁽²⁶⁹⁾. In secondo luogo, il disastro innominato è un reato a forma libera e si configura quando la condotta è anche lecita (non essendo presente il requisito dell’abusività); in terzo luogo, sul piano dell’evento, non tutte le ipotesi dell’art. 452-*quater* c.p. sono contenute nell’art. 434 c.p.

Del resto, se il legislatore avesse inteso la fattispecie di disastro ambientale come generale rispetto al disastro innominato, non avrebbe previsto per quello un trattamento sanzionatorio più severo.

Per queste ragioni, la prima opzione è da scartare.

Passando alla seconda, anche questa non pare convincere. Se la clausola fosse di sussidiarietà, la previgente fattispecie di disastro innominato dovrebbe trovare applicazione in materia ambientale in via principale, mentre il disastro ambientale, fattispecie sussidiaria, troverebbe applicazione nei soli casi residuali⁽²⁷⁰⁾. La conseguenza è che la clausola finirebbe per regolare i rapporti fra disastro innominato e nuovo disastro ambientale in maniera paradossale, in quanto obbligherebbe l’interprete ad applicare ai fatti più gravi la fattispecie meno severa di disastro innominato e ai fatti meno gravi la fattispecie più severa di disastro ambientale⁽²⁷¹⁾; così si violerebbe il principio di ragionevolezza

(269) Più analiticamente G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit.

(270) *Ibidem*.

(271) A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 79.

(art. 3 Cost.) e il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto (art. 27 Cost.).

Questa soluzione interpretativa conduce alla sostanziale inapplicabilità della nuova disposizione e vanifica gli effetti della nuova legge sui reati ambientali⁽²⁷²⁾.

I reati, quindi, non sono in rapporto di specialità o/e sussidiarietà, perché non riguardano un medesimo fatto, astrattamente ricadente in entrambe le fattispecie⁽²⁷³⁾; è proprio per questo che non regge l'ipotesi di alcuni in base alla quale la ragione della clausola sia stata quella di escludere l'*abolitio criminis* dell'art. 434 c.p.

L'unica interpretazione costituzionalmente legittima è che vi sia un rapporto di specialità bilaterale tra le fattispecie in cui emergono elementi aggiuntivi “reciprocamente eterogenei”.

L'autonomia tra le due figure di reato è l'unica conclusione a cui si può giungere se si vuole rispettare la citata sentenza della Corte costituzionale n. 327/2008, che ha dato la definizione ermeneutica di “altro disastro”. I “casi” cui allude la clausola di riserva, contenuta nell'art. 452-*quater* c.p., devono essere intesi seguendo le direttive della sentenza; di conseguenza, sono i casi in cui si riscontra lo schema offensivo tipico⁽²⁷⁴⁾, stabilito dal giudice costituzionale, e quando si verifica un evento di macro-danneggiamento, i cui caratteri morfologici si desumono dal “nesso di omogeneità” tra il generico “altro disastro” e gli altri disastri previsti dal Capo I, Titolo VI, Libro I del codice penale⁽²⁷⁵⁾.

Partendo dalla sentenza, è evidente che l'art. 434 c.p. trovi ormai scarsa applicazione in materia di tutela ambientale, circoscrivendo la sua operatività ai soli eventi “istantanei” di macro-danneggiamento⁽²⁷⁶⁾.

(272) M. CAPPAL, *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p.*, cit., 9 ss.

(273) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 260 ss.

(274) Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *www.giurcost.org*, 2008: «Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare — in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») — un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti».

(275) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 146.

(276) C. RUGA RIVA individua un'ipotesi residuale nella quale il disastro innominato potrebbe continuare ad applicarsi in materia ambientale: è il caso degli atti diretti a cagionare un disastro ambientale (che poi non si verifica) con dolo eventuale, ossia con una forma di dolo inidonea a sorreggere il tentativo di disastro *ex art. 452-quater* c.p. e capace di supportare una

C'è, quindi, autonomia tra i due ambiti applicativi dei disastri in esame.

Altra ragione a sostegno di un rapporto di eterogeneità tra le norme è la presenza della “clausola di abusività”, elemento costitutivo del solo disastro ambientale. L'art. 452-*quater* c.p. si applica in tutti i casi in cui, «fuori da quelli previsti dall'art. 434 c.p.», deve essere effettuato un giudizio di compatibilità tra l'attività che ha cagionato uno degli eventi tipici previsti dalla norma e il titolo che abilita lo svolgimento di tale attività⁽²⁷⁷⁾.

In conclusione, sembra che la clausola di riserva all'art. 452-*quater* c.p. sia un modo per risolvere il concorso formale eterogeneo (*ex art.* 81 comma 1 c.p.) tra le norme 434 c.p. e 452-*quater* c.p., norme con coincidenza di alcuni elementi strutturali e diverse per altri. In particolare, essa intende circoscrivere l'applicazione del disastro innominato ai soli fatti per cui non sia rilevante una valutazione della condotta in termini di abusività.

Essa, come si scrive in dottrina, si limita a “positivizzare”, con riferimento al rapporto tra le fattispecie di disastro, le indicazioni interpretative tracciate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 327/2008. La norma conferma un'interpretazione “costituzionalmente conforme” dell'art. 434 c.p. perché, solo seguendo le conclusioni della Corte costituzionale, si garantisce alla fattispecie di disastro un certo grado di determinatezza e si ottiene coerenza e razionalità nell'assetto dei rapporti tra le due norme incriminatrici in esame⁽²⁷⁸⁾.

2.4.3. *Le ipotesi colpose previste dall'art. 452-quinquies c.p.*

Nel 2015, il legislatore ha deciso di punire anche «i fatti di inquinamento e disastro ambientale ove commessi per colpa», nonché i fatti di “pericolo” di inquinamento e disastro ambientale (art. 452-*quinquies* c.p.).

Si può dire che a volte, infatti, non si ha piena consapevolezza della possibilità di arrecare un danno all'ambiente, attraverso la propria attività.

La volontà di proteggere il bene “ambiente” da qualsiasi forma di aggressione ha reso necessaria l'incriminazione dei danni/pericoli commessi per negligenza.

Prima della riforma, l'articolo di riferimento era l'art. 449 c.p., relativo ai “Delitti colposi di danno” contro la pubblica incolumità, il quale stabilisce che chi cagiona per colpa (fuori dai casi dell'art. 423-*bis* comma 2 c.p.) un incendio

incriminazione costruita come fattispecie di attentato, come l'art. 434 c.p. (*I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, G. Giappichelli, 2015, 26).

(277) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 148.

(278) G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit.

o un altro disastro preveduto dal Capo I del Titolo VI è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; qui sono parificate, sul piano del quadro sanzionatorio, ipotesi che, invece, sono punite diversamente tra loro qualora realizzate con dolo.

La soluzione concepita per i nuovi reati ambientali è più rispettosa del principio di proporzione della pena e del fatto che i reati colposi siano meno gravi rispetto a quelli dolosi⁽²⁷⁹⁾. La pena per le fattispecie colpose di inquinamento e disastro ambientale qui è infatti calcolata, prevedendo una diminuzione da un terzo a due terzi delle pene per le corrispondenti fattispecie dolose.

La formulazione delle pene è costruita sul modello delle circostanze nonostante la norma introduca una fattispecie autonoma di reato (e lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.), infatti la cornice edittale è indicata come ragione della cornice edittale delle ipotesi dolose, laddove i delitti colposi solitamente godono di un autonomo quadro edittale⁽²⁸⁰⁾.

Nonostante tale incongruenza, non c'è dubbio sul fatto che le fattispecie colpose siano autonome e quindi alternative a quelle dolose perché, in caso contrario, esse sarebbero suscettibili di bilanciamento con eventuali attenuanti e, nel caso concreto, potrebbero anche soccombere, rendendo vano l'intervento del legislatore.

Non viene data rilevanza al grado della colpa ai fini della punibilità, configurandosi il reato sia in caso di colpa generica che specifica; in quest'ultimo caso si considerano le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, nella misura in cui descrivono regole modali o divieti a contenuto cautelare-preventivo di eventi di contaminazione ambientale⁽²⁸¹⁾.

Il principio di precauzione⁽²⁸²⁾ (art. 3-*ter* c.p. del d.lgs. n. 152/2006) a cui devono attenersi le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private, gioca

(279) M.L. MATTHEUDAKIS, *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, cit., 241: «La legalità reclama la colpevolezza nella realizzazione del fatto e tale colpevolezza, con le sue diverse sfumature, esprime imprescindibili parametri di proporzione; proporzione che, come ha ribadito anche di recente la Corte Costituzionale, è intimamente connessa ad istanze rieducative del reo, il cui rispetto è imposto dall'art. 27 comma 3 Cost.».

(280) A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 13.

(281) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 268.

(282) Art. 3-*ter*: «1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

un ruolo importante nell'individuazione dei criteri di colpa; dottrina e giurisprudenza, però, ritengono che non debba considerarsi solo la "prevedibilità" dell'evento colposo, ma anche la "prevenibilità"⁽²⁸³⁾ rispetto all'evento, non rilevando i comportamenti precauzionali non previamente tipizzati⁽²⁸⁴⁾.

Analizzando l'art. 452-*quinquies* c.p., la formulazione del secondo comma suscita perplessità: «Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo». Letteralmente la norma è poco chiara: se sono stati commessi fatti di inquinamento e disastro, perché da questi dovrebbe derivare un pericolo di inquinamento e disastro?!

Ancor di più preoccupa l'eccessiva anticipazione della tutela del bene giuridico con riferimento all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 452-*quater* c.p., in cui si punisce la "messa in pericolo" dell'incolumità pubblica; sicché l'art. 452-*quinquies* c.p. punisce la "messa in pericolo della messa in pericolo" dell'incolumità pubblica, creando problemi con il principio di offensività⁽²⁸⁵⁾.

Probabilmente la norma configura un peculiare caso di tentativo colposo, intendendo i "fatti" nel senso di "condotte"; una previsione, tra l'altro, poco utile, considerando l'elevato numero di contravvenzioni volte a punire ipotesi in cui l'immissione illecita di sostanze pericolose nell'ambiente non sia sfociata in una compromissione delle matrici ambientali⁽²⁸⁶⁾. L'unica differenza, in linea teorica, è che le contravvenzioni di settore incriminano "pericoli in astratto" (basati ad esempio sul superamento di limiti tabellari), mentre le nuove ipotesi *ex* art. 452-*quinquies* c.p. sono costruite secondo il modello del "pericolo concreto", da accertarsi volta per volta in base alle circostanze del

(283) Cass. S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, *Ronci*, in *www.diritto.it*; Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, *Espenhahn e altri*, in *www.neldiritto.it*. La Corte afferma che, in tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, dovendo mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo.

(284) Contro il principio di precauzione in dottrina: A. MANNA, *Corso di diritto penale*, Padova, 2015; F. CONSORTE, *L'intervento penale nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM). Il ruolo del principio di precauzione*, in A. CADOPPI, S. CANESTRANI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale*, IV, Torino, 2010, 475; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.

(285) A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 14.

(286) P. MOLINO, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit.

caso, non essendo sufficiente il mero superamento dei valori soglia di riferimento⁽²⁸⁷⁾.

Queste criticità nella scrittura della norma sembrano suggerire la volontà del legislatore di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante e disastrosa, dando così attuazione al corrispondente obbligo di incriminazione previsto dall’art. 3 lettera a) della Direttiva n. 2008/99/CE, andando ben oltre gli auspici di quest’ultima⁽²⁸⁸⁾.

2.4.4. *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.)*

Ai fini della completa trattazione della materia, rileva anche l’art. 452-*sexies* c.p., il quale punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’autore è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Non esiste una definizione normativa di “materiale ad alta radioattività”.

È d’aiuto in tal senso «la Guida tecnica n. 26 dell’Enea-Disp» (ora APAT-Dipartimento Nucleare) del 1987, rubricata “Gestione dei rifiuti radioattivi”, la quale distingue tre categorie di materiali radioattivi⁽²⁸⁹⁾: i rifiuti a bassa attività; i rifiuti a media attività; i rifiuti ad alta attività. Questi ultimi richiedono tempi dell’ordine di migliaia di anni ed oltre, per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g. Rientrano in tale categoria, i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento ed i solidi in cui questi possono essere riconvertiti, o rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, ecc.

Analizzando la figura, essa ha la struttura del reato di “pericolo presunto”, laddove punisce l’abusivo utilizzo di materiale ad alta radioattività, senza che si concretizzi un qualsiasi pericolo o danno. Si dà per scontato, quindi, che l’azione incriminata generi un pericolo al bene ambiente e alla pubblica incolumità.

(287) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 269.

(288) Infatti, la Direttiva delimita l’area della responsabilità penale ai soli casi di responsabilità grave.

(289) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 2015.

Essendo, questa, una norma a più fattispecie, essa è configurabile anche con una sola delle condotte menzionate; inoltre si esclude il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative contenute nell'articolo, poste in essere senza una soluzione di continuità dal soggetto⁽²⁹⁰⁾.

Questa norma, non diversamente dalle altre in materia ambientale, presenta alcuni punti critici.

Innanzitutto, la terminologia utilizzata (“abusivamente”, “compromissione”, “deterioramento”) risulta essere vaga, secondo quanto si è già detto in relazione alle fattispecie precedentemente trattate, così da lasciare il giudice privo di ogni indicazione e legittimandolo, di conseguenza, a stabilire, caso per caso, secondo la sua discrezionalità, se si configuri o meno la fattispecie incriminatrice⁽²⁹¹⁾.

Il legislatore ha previsto due aggravanti:

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-*sexies* comma 2 c.p.).

La seconda circostanza in cui la pena è aumentata fino alla metà si verifica quando dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (art. 452-*sexies* comma 3 c.p.).

Il comma secondo prevede un'aggravante “comune”, richiamando gli oggetti materiali dell'art. 452-*bis* c.p. La differenza è che, in questo caso, non si richiede la “misurabilità” e la “significatività” della compromissione e il deterioramento, essendo sufficiente il mero «pericolo di deterioramento e compromissione», non il loro effettivo verificarsi; ciò evidenzia ancor di più la natura “presunta” del pericolo insito nel materiale radioattivo, rendendo necessaria l'anticipazione della soglia di tutela penale⁽²⁹²⁾.

Suscita qualche perplessità la ragione per cui sia stata prevista l'aggravante di cui al comma 3. Risulta difficile, infatti, credere che dal “fatto” non derivi un pericolo per l'incolumità delle persone, in quanto, trattandosi di “materiale radioattivo”, va da sé che questo generi sempre e comunque un pericolo alla salute umana.

(290) P. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»* cit., 24.

(291) M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente: i profili problematici della Legge n. 68/2015*, G. Giappichelli, 2016, 80-81.

(292) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 270-271.

La comprensione di questo terzo comma è possibile solo richiamando la distinzione tra “incolumità pubblica” (bene intrinsecamente tutelato dal comma 1) e “incolumità delle persone”.

La pubblica incolumità è caratterizzata dalla «diffusibilità del pericolo per un numero indeterminato di persone»⁽²⁹³⁾, mentre la seconda formula riguarda l’integrità di «uno o più soggetti individualmente determinati»⁽²⁹⁴⁾. Di conseguenza, l’aggravante trova luogo quando, nel caso di specie, siano state poste in pericolo la vita o l’incolumità di specifiche persone.

In generale, come evidenziato in dottrina, entrambe le circostanze aggravanti sono di difficile decifrazione. L’abusivo traffico di materiale radioattivo è razionalmente punito come attività pericolosa in sé, presumendosi che sia “intrinsecamente pericolosa” ogni violazione delle regole finalizzate ad evitare che possano, anche accidentalmente, sprigionarsi radiazioni o contaminazioni di sorta, pregiudizievoli per l’ambiente e l’incolumità pubblica; di conseguenza, la previsione di un aggravante “di pericolo” ad una fattispecie che è già inevitabilmente punita in quanto pericolosa genera qualche problema interpretativo, sia per comprendere la *ratio* della scelta, sia per individuare, anche su un piano empirico, una distinzione fra il pericolo generico di cui al primo comma e quello di pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente e/o per la vita o per l’incolumità delle persone⁽²⁹⁵⁾.

Critiche emergono anche rispetto al trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo, il quale non risulta conforme al principio di proporzionalità se lo si compara agli altri reati ambientali. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di disastro ambientale, prodotto in un’area protetta ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, in cui la pena può arrivare fino ad un massimo di venti anni di reclusione, contro il massimo edittale di nove anni, previsto dall’ultimo comma dell’art. 452–*sexies* c.p. in caso di pericolo alla vita delle persone⁽²⁹⁶⁾.

(293) A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica: Reati di comune pericolo mediante violenze*, Giuffrè, 2008, 440.

(294) S. ARDIZZONE, *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970.

(295) P. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente»*, cit., 23.

(296) M. TELESICA, *La tutela penale dell’ambiente: i profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit., 81.

Questo nuovo delitto interferisce con la disciplina scandita dalla Legge 7 agosto 1982, n. 704⁽²⁹⁷⁾ che, all'art. 3, prevede che «Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno».

Non essendoci stata abrogazione, si pone un problema di interferenza tra questa disposizione e il comma secondo dell'art. 452-*sexies* c.p., seppur limitatamente alla categoria di materiali nucleari particolarmente pericolosi, poiché l'art. 3 della citata Legge riguarda "ogni materiale nucleare", invece l'art. 452-*sexies* c.p. concerne solo "il materiale ad alta radioattività"⁽²⁹⁸⁾.

Una possibile soluzione è suggerita in dottrina⁽²⁹⁹⁾, avanzando l'ipotesi di un'abrogazione implicita dell'art. 3, poiché la nuova norma presenta uno spettro operativo più ampio, trovando applicazione non solo nei casi di mancata autorizzazione ma, più in generale, a condotte abusive e quindi contrarie alle disposizioni legislative o alle norme di settore o alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Problematico è anche il rapporto tra l'art. 452-*sexies* c.p. e il nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p., rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Al primo e al secondo comma quest'ultimo articolo prevede che:

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

Senza pretese di completezza, si può affermare che le due locuzioni "rifiuti ad alta radioattività" e "materiale ad alta radioattività" sono sinonimi e quindi intercambiabili⁽³⁰⁰⁾.

(297) "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York".

(298) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 270.

(299) *Ibidem*.

(300) M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 82 ss.

Il coordinamento tra le due figure normative si risolve attraverso la clausola di specialità posta in apertura all’art. 452–*sexies* c.p. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». Quest’ultima fa presupporre la prevalenza dell’art. 452–*quaterdecies* c.p. (ricorrendo gli stessi elementi costitutivi dell’altro) perché il trattamento sanzionatorio è più severo⁽³⁰¹⁾.

Altri casi di “più grave reato” sono, ad esempio, la ricettazione di materiale radioattivo, o atti terroristici consistenti nell’abbandono presso siti di materiale radioattivo⁽³⁰²⁾.

Ultimo elemento che stona, nonostante la sua poca rilevanza, è l’avverbio “illegittimamente”, riferendosi alla sola condotta di chi “si disfa” del materiale; non ci si spiega perché il legislatore abbia avuto la necessità di inserire questa specificazione quando, più in generale, è richiesta una condotta abusiva per tutte le articolazioni possibili di traffico di materiale radioattivo⁽³⁰³⁾.

Per concludere, il legislatore, ancora una volta, dimostra che la sua preoccupazione di sanzionare ogni forma di aggressione all’ambiente e, quindi, inevitabilmente, alla salute dell’uomo, ha superato la preoccupazione di delineare con precisione gli elementi costitutivi delle condotte penalmente rilevanti, rischiando di cadere in problemi di legittimità costituzionale delle fattispecie così affannosamente formulate.

(301) Si parla di “assorbimento” della fattispecie. Vedi P. MOLINO, *Novità legislative*, cit.

(302) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

(303) P. MOLINO, *Novità legislative*, cit., 23.

CAPITOLO III

ECOMAFIA, IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

3.1. Attività rientranti nel fenomeno, numeri, cause

L'associazione di tipo mafioso, nel corso degli anni, si è evoluta e adattata ai tempi.

L'obiettivo principale è il potere e, quindi, il profitto. Dopo aver sperimentato i due grandi campi di guadagno, il contrabbando di tabacco e il narcotraffico, a partire dagli anni '80, un altro grande *business* si è aggiunto per quelle che oggi spesso sono vere e proprie "imprese mafiose": il traffico illecito di rifiuti.

Si parla di una nuova mafia che «provenendo dalle tradizionali famiglie mafiose, si è elevata culturalmente e socialmente e che, avvalendosi dell'apporto di una rete di professionisti operanti nel mondo economico e finanziario»⁽¹⁾ si è progressivamente specializzata in diversi settori del mercato.

«La criminalità ambientale è una delle nuove facce del crimine organizzato»⁽²⁾ perché essa permette di ottenere alti profitti; non solo traffico e smaltimento illegale di rifiuti ma, anche, il ciclo di cemento illegale, il traffico di animali, le filiere illecite nell'agroalimentare, il saccheggio del patrimonio culturale e l'archeomafia, gli shopper illegali, il mercato nero dei gas refrigeranti.

(1) Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2018, disponibile sul web.

(2) G. MANUGUERRA, *L'influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale: il fenomeno delle ecomafie*, in S. SPARACIA, F.A. CIMINO (a cura di), *Nuovi orientamenti di economia e diritto in tema di tutela ambientale*, Milano, Ipsoa, 2019.

Tutte queste attività, oggi, costituiscono l’insieme dei reati ambientali di cui si macchia la mafia perché esse arricchiscono notevolmente le loro tasche.

Questo moderno fenomeno è definito con il termine “ecomafia”⁽³⁾: un neologismo coniato nel 1994 dall’associazione ambientalista Legambiente, per indicare le attività illegali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, che arrecano danni consistenti e specifici all’ambiente. Il termine deriva dall’unione tra “eco”, che rimanda all’ecologia, e “mafia”, che per antonomasia indica la malavita organizzata⁽⁴⁾.

Sono evocati due concetti: da un lato, «la dimensione sistemica del reato ambientale», dall’altro, «l’economia “sporca” per le infiltrazioni insite nel metodo mafioso»⁽⁵⁾.

La definizione ricomprende molte attività, diverse tra loro, accomunate da un unico fine, devastare l’ambiente utilizzandone impropriamente il capitale naturale al fine di fare *business*⁽⁶⁾.

Questo tipo di attività non comporta danni solo all’ambiente e alla salute dei cittadini, ma mina anche il corretto funzionamento del libero mercato, ledendo le imprese oneste e i consumatori.

(3) «Con il termine “ecomafia” non abbiamo in realtà inteso riferirci all’illegalità ambientale diffusa, che riguarda, a livelli diversi, la generalità dei Paesi industrializzati, quanto piuttosto indicare in forma sintetica e immediata il punto di incrocio tra tre diverse forme di criminalità. Mi riferisco alla criminalità organizzata, alla criminalità economia e alla criminalità ambientale. Quest’ultima si è purtroppo sviluppata nel nostro Paese, ma dispone ormai sicuramente di diramazioni a carattere internazionale». Queste sono le parole del giornalista e coordinatore dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, Enrico Fontana, che nel 1994 decide di dare un nome e un’identità al fenomeno.

In realtà il fenomeno è anche inquadrato con il termine “criminalità ambientale”, intesa come pratica illecita che si fonda sul sistematico saccheggio delle risorse e dei beni comuni ambientali (A. PERGOLIZZI, *L’economia avvelenata del crimine ambientale*, in *Moneta e Credito*, 2018, 337-353).

(4) Il termine ecomafia appare tuttavia, per la prima volta, nel 1994 in un documento pubblicato dall’associazione italiana Legambiente, intitolato *Le ecomafie — il ruolo della criminalità organizzata nell’illegalità ambientale*, in collaborazione con Eurispes e con l’Arma dei Carabinieri. Grazie alla collaborazione dell’associazione con l’Arma dei Carabinieri, nel 1997 venne pubblicato il primo Rapporto Ecomafia dell’associazione ambientalista, che da allora ogni anno fa il punto sull’argomento.

(5) A. BALSAMO, *Gli strumenti di contrasto delle ecomafie nella prospettiva Europea*, in B. ROMANO (a cura di), in *I reati ambientali alla luce del Diritto dell’Unione Europea*, Padova, 2013, 237.

(6) G. MANUGUERRA, *L’influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale*, cit., 136.

I numeri dell'ecomafia sono impressionanti: 28.137 sono state le infrazioni alla normativa penale in campo ambientale contestate nel 2018⁽⁷⁾.

Questi dati provengono dal rapporto dell'associazione Legambiente, *Ecomafia 2019*, basato su fonti ufficiali; esso segna che nel 2018, l'ecomafia ha accumulato un *business* di 16,6 miliardi di euro (crescita di 2,3 miliardi rispetto al 2017): il mercato nero del mattone ha superato i 2,3 miliardi, il settore agroalimentare supera la cifra di 1,4 miliardi, i danni al patrimonio culturale beneficiano la mafia di 600 milioni, la gestione dei rifiuti speciali si assesta intorno ai 2,8 miliardi, 10 milioni di euro si ricavano dagli incendi, 3,2 miliardi dal mercato illecito di animali e piante protette e, genericamente, le attività di inquinamento ambientale hanno permesso di incassare 1,4 miliardi⁽⁸⁾.

Nel settore dei rifiuti l'illegalità cresce sia per numero di infrazioni, 7.984, sia in termini di persone denunciate, 9.828, e sequestri, 3.091, mentre registra un lieve calo per il numero di arresti, 93. Le regioni con il più alto tasso di criminalità in materia di rifiuti sono la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

Le modalità di azione illegale nel ciclo dei rifiuti cambiano a seconda della tipologia dei rifiuti: nel caso dei rifiuti urbani, le cosche mafiose agiscono condizionando le gare pubbliche, i meccanismi di subappalti e manutenzione e affitto di mezzi e impianti; nel caso dei rifiuti speciali, esse agiscono principalmente attraverso la concorrenza sleale, ai danni delle imprese che rispettano le regole, offrendo prezzi bassi per servizi in tutto o in parte illegali.

Aiutano, in questo, le falle nei sistemi di *governance* delle singole filiere, esistenti in ogni fase del ciclo di rifiuti, dalla raccolta fino alla valorizzazione/smaltimento, alimentando, così, il mercato nero del riciclo⁽⁹⁾.

Un altro punto forte per il *business* dell'ecomafia è il ciclo illegale del cemento, con un incremento rispetto al 2018 del 68% (6.578 reati contestati nel 2019). L'abusivismo edilizio consiste nel costruire in modo illegale, utilizzando materiali acquistati in nero, con manodopera pagata in nero, senza sicurezze; il ciclo illegale di cemento consiste anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare giri di mazzette, corruzione e speculazioni immobiliari con le carte truccate⁽¹⁰⁾.

(7) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, 2019.

(8) *Ibidem*.

(9) *Ibidem*.

(10) LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/il-cemento/>.

Gli incendi nel 2018 sono calati rispetto all’anno precedente (2.034 contro i 6.550); si sono concentrati soprattutto nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, menzionate prima. In attesa di dati certi, si può anticipare che il 2019 è stato l’anno degli incendi, per cui i numeri saranno sicuramente aumentati.

Perché appiccare il fuoco? Secondo la tradizione agropastorale, il fuoco è sempre stato utilizzato dai contadini per procurarsi un nuovo pascolo o per rigenerare la fertilità del terreno⁽¹¹⁾. Nella maggioranza dei casi dolosi, però, gli incendi sono mezzi che l’associazione mafiosa utilizza per ottenere terreno su cui costruire abusivamente, per “eliminare tracce”, per smaltire i rifiuti laddove non ci siano discariche (illegali) in cui disfarsene.

Leggera crescita si registra anche per i reati a danno degli animali, che dai poco più di 7.000 del 2017 sono passati a 7.291, con 6.280 denunce, 23 arresti e 2.214 sequestri⁽¹²⁾.

Questi reati consistono in vendita di animali selvatici vivi e morti, traffici di cuccioli, mercato illegale di animali cd. da macello e scommesse per corse o combattimenti.

In Italia, la protezione giuridica degli animali non è efficace, infatti, nel caso di animali selvatici, la pena che si rischia è un’ammenda, mentre per gli animali d’affezione, il massimo della pena è la reclusione di un anno e mezzo⁽¹³⁾. Nonostante sia evidente che il traffico di animali coinvolga molteplici soggetti e perlopiù organizzazioni, il legislatore non se ne interessa; il *focus* è diretto al singolo autore dell’illecito, senza indagare su eventuali strutture che agiscono all’ombra di questi singoli soggetti⁽¹⁴⁾.

Il fatturato delle cosche specializzate in questo settore è stimato intorno ai 3 miliardi di euro. Le attività spaziano dal traffico di cani e gatti con finti *pedigree* o di animali esotici, il bracconaggio e il contrabbando di fauna selvatica, le scommesse illegali sulle corse clandestine dei cavalli e i combattimenti fra cani. Ancora il *racket* del pesce, la macellazione clandestina, i furti di bestiame e le sofisticazioni alimentari⁽¹⁵⁾.

(11) *Ibidem*.

(12) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, cit.

(13) Legge n. 201 del 4 novembre 2010.

(14) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019*, cit., 186 ss.

(15) LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/animali/>.

Una proposta normativa per migliorare il sistema di protezione degli animali proviene proprio da Legambiente che, nel libro *Ecomafia 2019*⁽¹⁶⁾, suggerisce di modificare l'art. 117, lettera S della Costituzione, per aggiungere alla formula «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» quella di «e del benessere animale», così da riconoscere agli animali lo *status* giuridico di «esseri senzienti».

Inoltre, si potrebbe aggiungere nel Titolo VI–*bis* del codice penale una serie di fattispecie incriminatrici contro le attività illecite su fauna e flora protette; si potrebbe inserire un'aggravante quando gli illeciti sono commessi con violenza sugli animali; si potrebbe costituire uno specifico «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti».

Infine, anche sul piano europeo, l'associazione Legambiente auspica un intervento efficace per contrastare i traffici internazionali a danno degli animali, attraverso la costituzione di un «Anagrafe unica degli animali domestici e/o detenuti in cattività», dettando i requisiti minimi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali domestici e/o detenuti in cattività in ciascun Stato Membro, rendendo accessibile a tutti le informazioni⁽¹⁷⁾.

Altro settore «infestato» dalla mafia è quello agroalimentare, che nel 2018 ha registrato 44.795 infrazioni con un fatturato che sfiora 1,4 miliardi⁽¹⁸⁾.

Con il termine «agromafia» si intende l'insieme delle «attività illecite della criminalità organizzata che coinvolgono tutto il comparto agricolo e la filiera alimentare, dove la criminalità investe denaro sporco per controllare settori «puliti» quali la ristorazione, la grande distribuzione e persino il turismo agricolo, accanto alle ingerenze illegali in settori già consolidati come il ciclo dei rifiuti, le coltivazioni e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli»⁽¹⁹⁾.

La criminalità investe soprattutto nella commercializzazione di produzioni tipiche pregiate, come l'olio di oliva, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala, utilizzando falsamente il *made in Italy* o l'*italian sounding* così da conquistare il mercato internazionale⁽²⁰⁾.

Altro *business* senza fine è quello che deriva dall'archeomafia: organizzazioni criminali che operano con modalità mafiose nel settore degli scavi clande-

(16) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019*, cit., 203–204.

(17) *Ibidem*.

(18) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019*, cit., 209 ss.

(19) M. GRILLI, *Cosa sono le agromafie*, disponibile su www.tuttogreen.it.

(20) LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/agroalimentare/>.

stini, del furto e del traffico illecito internazionale di opere d’arte e di reperti archeologici⁽²¹⁾. Il termine è usato anche dall’Osservatorio Internazionale Archeomafie, una ONG nata in Italia nel 2004 per studiare e contrastare il fenomeno.

L’archeomafia consente di riciclare denaro, utilizzando i beni trafugati come moneta di scambio per partite di droga e armi, o anche come mezzo di ricatto nei confronti dello Stato⁽²²⁾.

Stando ai numeri, nel 2018 è calato il numero dei furti, con un – 6,3% rispetto all’anno precedente, ma con un aumento delle persone denunciate (+ 34,4%) e di quelle arrestate (+ 27,3%). La regione più esposta all’aggressione dell’archeomafia è la Campania, con il 16,6% di opere d’arte rubate.

Secondo le stime dell’Osservatorio di Assobioplastiche, in Italia circolano più o meno 35.000 tonnellate di *shopper* fuori legge con un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. Forse i numeri alti dei flussi illegali nel nostro paese si spiegano considerando la politica esistente rispetto all’uso di *shopper* in plastica, una politica abbastanza restrittiva. In linea con la Direttiva 2015/720/UE, infatti, è stata avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero con il d.lgs. n. 152/2006⁽²³⁾.

La mafia chiede ai commercianti di pagare questa nuova forma di pizzo, cioè l’utilizzo di *shopper* fuori legge.

Le modalità con cui si svolge l’attività illecita sono ben spiegate dal Direttore dell’Associazione Assobioplastiche, CARMINE PAGNOZZI⁽²⁴⁾: «La filiera è molto parcellizzata e caratterizzata da soggetti con sospetti legami con la criminalità organizzata. La distribuzione ai commercianti avviene attraverso operatori che vendono sacchetti in contanti. Questi si approvvigionano da piccoli distributori in città, che a loro volta fanno capo a distributori più grandi. L’ultimo anello della distribuzione si rifornisce tramite importazione».

L’ultima fetta che compone la cosiddetta ecomafia è quella del mercato nero dei gas refrigeranti.

I refrigeranti HFC furono introdotti in sostituzione di quelli lesivi per lo strato di ozono (ODS), proibiti dal protocollo di Montreal. Anche gli HFC hanno effetti negativi, non sull’ozono ma sull’ambiente, in quanto sono po-

(21) LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/larcheomafia/>.

(22) *Ibidem*.

(23) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019*, cit., 238–243.

(24) *Ibidem*.

tenti gas ad effetto serra. Di conseguenza, nel 2014, l'UE ha introdotto un progressivo taglio dell'uso degli HFC in tutta l'economia. Già nel 2016, da alcuni resoconti, si evince un mercato illegale di HFC nei mercati europei (non ci sono stime per l'Italia)⁽²⁵⁾.

“L'ecomafia” è l'evoluzione necessaria che è servita alle associazioni mafiose per adattarsi al cambiamento del mondo economico e per continuare a perseguire il fine ultimo per cui nascono: conquistare e consolidare il potere economico come strumento per estendere la sfera di influenza. Ogni azione, lecita e non, appare quale mezzo per la conquista del potere economico, funzionale alla conquista di spazi sempre maggiori⁽²⁶⁾.

Il mercato illegale relativo all'ambiente è economicamente vantaggioso perché crea alti profitti a bassi rischi di punizione; conseguenza questa di un sistema penale basato su mezzi investigativi che non consentono di riuscire a raccogliere prove sufficienti, un sistema costituito da leggi non uniformi, il cui fine è sanzionatorio e non preventivo⁽²⁷⁾.

Ecco perché questo mercato ha attratto le organizzazioni criminali, le quali spesso, riescono ad individuare, con buon anticipo, i settori dell'economia globale sui quali investire⁽²⁸⁾.

L'inefficienza degli strumenti di prevenzione e reazione facilita l'intrusione dei criminali nelle attività economiche del nostro Paese; si pensi al sistema di riparto delle competenze tra Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente, oppure quello complesso della tutela penale dell'ambiente tra Stato, Regioni, Province e Comuni; si pensi ai ritardi e i mancati controlli della pubblica amministrazione; si pensi agli atteggiamenti “compiacenti” di alcuni settori della P.A.⁽²⁹⁾.

Un aspetto del fenomeno riguarda proprio le irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte degli Enti locali. Il Presidente dell'ANAC, nella sua audizione del 30 gennaio 2019 davanti alla “Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle

(25) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019*, cit., 246.

(26) E. LO MONTE, *Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività*, in V. PATALANO (a cura di), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, G. Giappichelli, 2003, 236.

(27) G. MANUGUERRA, *L'influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale: il fenomeno delle ecomafie*, cit., 136.

(28) *Ibidem*.

(29) E. LO MONTE, *Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività*, cit., 251 ss.

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati”, ha riferito che «le più diffuse anomalie riscontrate» afferiscono proprio alla fase della programmazione del servizio, ad esempio, con il ricorso ad ordinanze emergenziali e l’uso distorto del “*in house providing*”, in luogo delle ordinarie modalità di approvvigionamento del servizio con gare di evidenza pubblica.

Anche nella fase dell’esecuzione si “bara” sui livelli di qualità del servizio, difformi rispetto alle previsioni contrattuali⁽³⁰⁾.

In effetti, uno degli aspetti più preoccupanti in questo ambito è la cd. area grigia⁽³¹⁾, cioè quella parte di funzionari corrotti che collabora con i mafiosi e facilita le loro operazioni. C’è chi parla addirittura di una sorta di interdipendenza tra mafia e pubblica amministrazione⁽³²⁾.

Non da ultimo, bisogna considerare che sono proprio le imprese che cercano, spesso, l’aiuto delle associazioni mafiose. È lo stesso funzionamento del mercato, nelle attuali cadenze, ad offrire ad imprenditori e criminalità ampie possibilità di operare, poiché il mercato legale trae beneficio dall’immissione di denaro “fresco” nei circuiti finanziari⁽³³⁾.

L’imprenditore è tentato dal rivolgersi alla mafia perché essa offre materie prime a basso costo.

La criminalità organizzata a volte è vista come una sorta di benefattore per aver salvaguardato posti di lavoro⁽³⁴⁾; si pensi alle imprese in crisi destinate alla cessazione dell’attività, risollevatesi dopo l’acquisizione, attraverso prestanome, da parte di gruppi malavitosi.

E, allora, si può dire che l’esistenza del mercato illegale e la presenza di aggregazioni criminose dipendono “anche” dal mercato legale.

Illegale e legale coesistono per reciproci vantaggi.

(30) Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Gennaio–Giugno 2019, disponibile su <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf>.

(31) R. SCIARRONE, *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale*, in M. SALVATI, L. SCIOLLA (a cura di), *L’Italia e le sue regioni. Letà repubblicana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015.

(32) G. MANUGUERRA, *L’influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale*, cit., 149–150.

(33) E. LO MONTE, *Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività*, cit., 254.

(34) *Ibidem*.

3.2. La mafia e il *business* dei rifiuti

Il termine ecomafia è stato elaborato soprattutto con riferimento all'attività di traffico illecito di rifiuti, attività che garantisce grandi guadagni e che per lo più si realizza su scala globale, coinvolgendo non solo strutture criminali mafiose, ma anche imprenditori, politici, funzionari amministrativi per gestire tutte le fasi di raccolta, trattamento, valorizzazione e/o smaltimento dei rifiuti⁽³⁵⁾.

Come abbiamo detto in precedenza, si deve tener presente che il coinvolgimento delle associazioni mafiose nel ciclo illegale dei rifiuti è spesso ricercato dalle imprese che vogliono risparmiare sui costi di gestione e trattamento dei rifiuti. La strada "mafiosa" rappresenta uno strumento perfetto per aggirare il sistema legale.

Certo è che, d'altro canto, anche la mafia fiuta l'odore del denaro⁽³⁶⁾ e sa quanto profitto generi questo settore, soprattutto essendo un fenomeno globale: si pensi che in Europa, nel 2009, il 97% dei rifiuti pericolosi veniva trasportato dagli Stati membri dell'UE al di là delle frontiere, per essere trattato nel territorio di altri Stati membri⁽³⁷⁾. Negli ultimi anni è aumentato il traffico di rifiuti pericolosi dall'Europa verso l'Africa e l'Asia⁽³⁸⁾.

Si può dire che, quindi, l'entità del fenomeno è grave sia per l'impatto ambientale e i danni alla salute che ne conseguono, sia per la natura internazionale delle attività, sia, infine e soprattutto, per il coinvolgimento di soggetti del mondo illegale e del mondo legale insieme⁽³⁹⁾.

Il settore dei rifiuti è ad alto rischio criminale perché si basa su un sistema complesso, dal punto di vista economico e burocratico, favorendo così la

(35) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia: un'analisi empirica a livello regionale*, in *Riv. econ. del Mezzogiorno*, 2017, 269.

(36) Celebre è la frase di Nunzio Perrella, mafioso del Rione di Traiano, pronunciata di fronte al magistrato Franco Roberti durante un interrogatorio: «Dottò, non faccio più droga. No, adesso ho un altro affare. Rende di più e soprattutto si rischia molto meno. Si chiama monnezza dottò. Perché per noi la monnezza è oro».

(37) Report del 2012 dell'European Environment Agency (EEA), www.eea.europa.eu, 19.

(38) Europol (2013), *Threat Assessment 2013, Environmental Crime in the EU*, disponibile su www.europol.europa.eu.

(39) Secondo A. PERGOLIZZI, il vero volto dei trafficanti di professione è essenzialmente imprenditoriale (*Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso*, Castelvechi RX, 2011, 88).

corruzione⁽⁴⁰⁾, «sacche di potere e la libera formazione di mercati oligopolistici»⁽⁴¹⁾ e ostacolando la concorrenza. Tali oligopoli hanno garantito la fortuna di pochi e grandi soggetti economici che, nell’assenza di concorrenza e di politiche industriali indirizzate alla valorizzazione degli scarti, hanno reso l’intero settore molto permeabile alla forza d’intimidazione mafiosa”⁽⁴²⁾.

Le imprese che si rivolgono al mercato nero dello smaltimento creano non solo danni ambientali, ma causano anche una catena di atti emulativi da parte delle imprese che operano nella legalità ma che, per difendere la loro capacità imprenditoriale, sono spinte ad operare altresì illegalmente⁽⁴³⁾. Le imprese che restano “schiacciate” dalle condizioni vantaggiose della criminalità organizzata sono costrette ad uscire dal mercato “sano” e ciò pone la criminalità organizzata in un regime sostanziale di monopolio, nel quale questa potrà fissare prezzi più alti, inquinando ambiente e mercato⁽⁴⁴⁾.

Passando alla rassegna specifica delle molteplici ragioni che spingono al traffico illegale di rifiuti, principale fra tutte è, come già detto, la motivazione economica: un’impresa che smaltisce legalmente un *container* di tonnellate di rifiuti pericolosi paga una somma di denaro elevata rispetto a quella pagata da un’impresa che li smaltisce illegalmente rivolgendosi a clan mafiosi⁽⁴⁵⁾.

I modi in cui le imprese possono risparmiare nello smaltimento dei rifiuti sono, ad esempio, la riduzione dei costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti, lo sfruttamento a proprio vantaggio del sistema di tassazione differente su scala regionale⁽⁴⁶⁾.

(40) La Direzione nazionale antimafia nel 2008, per descrivere il fenomeno dell’emergenza dei rifiuti in Campania, scrive che: «È accaduto che porzioni anche apicali della pubblica amministrazione e della stessa struttura commissariale, in questa condizione di opacità istituzionale e politica, abbiano concluso con imprese collegate alla criminalità organizzata campana vere e proprie joint ventures» (A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all’ombra del progresso*, Castelvecchi RX, 2011, 30).

(41) A. PERGOLIZZI, *L’economia avvelenata del crimine ambientale*, in *Moneta e Credito*, cit., 347 ss.

(42) A. PERGOLIZZI, *L’economia avvelenata del crimine ambientale*, cit., 348–349.

(43) *Ibidem*.

(44) E. LO MONTE, *Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività*, in *Nuove strategie*, cit., 255.

(45) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, cit., 270.

(46) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, cit., 272.

L'ecomafia è supportata da fattori strutturali come l'intrinseca onerosità gestionale⁽⁴⁷⁾ del sistema dei rifiuti e l'alto livello di tassazione regionale sullo smaltimento in discarica⁽⁴⁸⁾.

Un altro fattore economico è il "potenziale economico legato ai movimenti transfrontalieri"⁽⁴⁹⁾; in particolare, i rifiuti spesso vengono spediti verso Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea (*forum shopping*), attraverso l'espedito di dichiararli falsamente alla frontiera come semplici merci usate; le destinazioni sono generalmente Paesi alla ricerca di materie prime per aumentare la produttività e che trovano nei rifiuti la fonte inesauribile di crescita economica⁽⁵⁰⁾. La cooperazione tra organizzazioni operanti in paesi diversi rende difficile l'individuazione del *locus commissi delicti*⁽⁵¹⁾.

Operare a livello transnazionale permette, inoltre, alle organizzazioni criminali, di agire sfruttando la frammentazione legislativa tra Paesi nel siste-

(47) Questo sistema «offre un'ottima possibilità, mediante ricorso ad aziende controllate, di reinvestire le ingenti quantità di denaro che derivano dalle pregresse e assai remunerative attività delittuose [dei mafiosi], al fine di legalizzare proventi illeciti» (G. MANU- GUERRA, *L'influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale*, cit., 139).

(48) Il collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo traccia una sintesi del sistema: «Il sistema, in generale, vedeva l'implicazione delle discariche regionali per ragioni prettamente economiche. I produttori industriali di rifiuti avevano interesse a rivolgersi alle commerciali mafiose e quindi a smaltire presso le discariche campane perché il prezzo offerto loro per lo smaltimento era eccezionalmente conveniente rispetto all'offerta media nazionale; per quanto concerneva poi gli RSU comunali, extraregionali, era facile aggiudicarsi gli appalti e le gare indette dai comuni presentando offerte per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti decisamente concorrenziali rispetto alla media. Vi era dunque un interesse dei produttori dei rifiuti nel rivolgersi alle commerciali facenti capo alle famiglie mafiose, vedendo questi l'abbattimento dei costi e quindi l'incremento degli utili. Per i proprietari delle discariche vi era poi l'aumento dei profitti realizzato attraverso l'incremento degli smaltimenti; era poi interesse delle famiglie camorristiche quello di canalizzare la gestione attraverso le commerciali, ricevendo questi una conseguente quota parte del denaro, con rilevanti profitti» (Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sezione 42, Sentenza nei confronti di Bidognetti Francesco+2, gup Claudia Picciotti, 13 novembre 2013, 107).

(49) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, ANTONIO, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, cit., 274.

(50) *Ibidem*.

(51) La competenza territoriale per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti deve ricercarsi nel luogo in cui le varie fasi della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile. È competente il giudice del luogo in cui si è verificata la reiterazione: regola difficile da attuare.

ma di controllo e punizione, circostanza che complica l’azione repressiva e quindi la punibilità⁽⁵²⁾.

L’attività criminosa di traffico illecito di rifiuti frutta, come detto, perché è allo stesso tempo ad alto profitto e a basso rischio per la scarsa probabilità di essere condannati⁽⁵³⁾; in Italia, infatti, c’è un debole e inadeguato livello di prevenzione e repressione del reato, per due principali motivi: la mancanza di risorse per la prevenzione e controllo e l’intreccio tra gli interessi degli imprenditori, i politici e le autorità di controllo, capaci di influire sulla legislazione penale dell’ambiente e sulla sua implementazione⁽⁵⁴⁾.

La circostanza per cui siano coinvolti in questo settore sia le imprese legali sia le organizzazioni criminali comporta difficoltà sul piano investigativo perché l’approccio è diverso a seconda del soggetto considerato.

L’inefficienza e il malgoverno in questo settore derivano anche dalle difficoltà di accertare il reato di traffico illecito di rifiuti perché, come gli altri eco-reati, è un *victimless* e ciò significa che i danni alla salute, seppur diffusi, possono restare silenti per lungo tempo, con la conseguenza che è difficile identificare le vittime in ambito processuale⁽⁵⁵⁾.

Non si deve poi dimenticare, il numero insufficiente di luoghi legali di deposito di rifiuti, dislocati sul territorio nazionale in maniere incoerente e sbilanciata. In particolare, questi sono concentrati maggiormente nelle aree del nord lasciando di fatto che, nelle zone del sud, la fruizione del servizio provenga dalle organizzazioni mafiose⁽⁵⁶⁾.

Fattori congiunturali della questione rifiuti sono le cicliche “emergenze” determinate da temporanee crisi nei sistemi di raccolta e smaltimento di rifiuti⁽⁵⁷⁾.

(52) C. NELLEMAN, R. HENRIKSEN, P. RAXTER, N. ASH, E. MREMA, *The Environmental Crime Crisis. Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*, 2014, disponibile su <https://www.chd.int/financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf>.

(53) «Questa è una droga pulita, qui non c’è il rischio che ti fai 20 anni di carcere». Parole di un boss del clan camorristico Birra-Iacomino, captate nel corso di un’intercettazione telefonica.

(54) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, cit., 270.

(55) *Ibidem*. Ma anche A. PERGOLIZZI che parla di “omicidi dilazionati nel tempo” (*Toxicity. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all’ombra del progresso*, Castelvechchi RX, 2011, 137 ss.).

(56) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, cit., 275.

(57) L. BONZANNI, *Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, in *Diacronie*, 2019, 4.

Tutte queste sono le cause che hanno contribuito alla nascita del fenomeno dell'ecomafia.

Ma quando è iniziata l'ascesa delle ecomafie?

È stata la camorra la prima organizzazione mafiosa a capire l'importanza del settore del ciclo dei rifiuti.

Alla fine degli anni Settanta, nasce la Nuova camorra organizzata (Nco), fondata da Raffaele Cutolo, che inizia a lavorare nel campo dell'imprenditoria più aggiornata⁽⁵⁸⁾. Con il sisma del 23 novembre 1980 si crea l'opportunità per la mafia di insinuarsi ancora di più nel sistema economico, con lo scopo di "risollevarlo il paese"; in particolare, attraverso concessioni di denaro pubblico, collusioni e connivenze tra la politica e i clan.

Dalla guerra contro Cutolo, è emersa la cosiddetta Nuova famiglia (Nf), il clan dei casalesi, che ha ottenuto il monopolio nel ciclo del cemento, indirettamente funzionale a garantire gli strumenti e le risorse per organizzare i traffici illeciti di rifiuti, attraverso la possibilità di disporre di cave, macchinari, terreni⁽⁵⁹⁾. Così, quindi, negli anni Ottanta, le mafie si sono inserite nel mercato offrendo servizi a basso costo ad imprese e amministrazioni pubbliche in difficoltà.

La ragione per cui l'area del Casertano sia stata scelta come meta ultima della filiera del trasporto illecito era stata il controllo ferreo del territorio, requisito fondamentale di un'organizzazione mafiosa⁽⁶⁰⁾. Decisiva è stata la collaborazione con gli esponenti dell'amministrazione pubblica locale e della politica; questa, nel 1982, portò all'elezione di Ernesto Bardellino, fratello del capoclan Antonio, come sindaco di San Cipriano⁽⁶¹⁾.

C'è chi in letteratura ha descritto gli anni successivi come un «paesaggio delle camorre» composto da «attori e attività che si trovano nella sfera dell'illegalità, ai confini della legalità e a cavallo delle due sfere: quindi non solo l'area della criminalità in senso stretto ma anche quella ampia zona grigia composta da rapporti di scambio, connivenza, collusione e complicità con il mondo della criminalità»⁽⁶²⁾.

(58) F. BARBAGALLO, *Storia della camorra*, Roma-Bari, Laterza, 2010, 119.

(59) M. ANDRETTA, *Da Campania felix a discarica. Le trasformazioni in Terra di lavoro dal dopoguerra ad oggi*, in *Rivista Meridiana*, XX, 2008, 87-120.

(60) L. BONZANNI, *Ecomafie, oggi: l'inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, in *Diacronie*, 2019, 5.

(61) N. DALLA CHIESA, *L'impresa mafiosa*, Novecento Editore, 2019, 58-63.

(62) G. CORONA, R. SCIARRONE, *Il paesaggio delle ecocamorre*, in *Rivista Meridiana*, 2012, 13-35.

Presto anche al Nord si è sentito il “profumo della monnezza”. In Lombardia, la ‘ndrangheta è l’organizzazione mafiosa che si è occupata e si occupa tuttora dello smaltimento illecito di rifiuti.

Uno dei casi giudiziari spesso menzionato riguarda la Perego Strade di Cassago Brianza (Lecco), una delle aziende più attive della regione Lombardia negli anni Novanta. Quando l’impresa entrò in crisi, chiese aiuto al clan mafioso guidato da Salvatore Strangio, il quale, in poco tempo, ne divenne il proprietario. L’azienda diventò, quindi, strumento per lo smaltimento illecito di rifiuti attraverso tre fasi (processo di «devianza organizzativa»⁽⁶³⁾): l’infiltrazione nell’azienda, tramite l’iniezione di liquidità; la progressiva acquisizione del controllo della gestione aziendale (sfruttando il capitale di violenza che i clan detengono); la deviazione dei fini leciti dell’azienda verso fini illeciti funzionali alle attività del clan⁽⁶⁴⁾.

Grazie alle testimonianze degli operai dell’azienda, è possibile tipizzare un modello di gestione mafiosa del ciclo dei rifiuti che vive di diverse fasi⁽⁶⁵⁾: l’acquisto/affitto/impiego abusivo di un terreno; gli scavi sul terreno stesso; l’interramento di rifiuti; la produzione di calcestruzzo con materiali inerti costituiti dagli stessi rifiuti; l’eventuale denuncia e la richiesta di bonifica da parte degli stessi clan mafiosi.

Dalle testimonianze e gli scritti sull’ecomafia, sembrano delinearsi due forme differenti della coabitazione mafia–impresa tra Nord e Sud. Nei traffici governati dai casalesi, attori mafiosi e attori legali cogestiscono gli affari; nel contesto lombardo, ci sono imprese legali che operano nell’illecito come *players* indipendenti non subordinati alla mafia né collegati ad essa, ma anzi capaci di circondarsi di una filiera di altre imprese legali⁽⁶⁶⁾.

Nonostante queste differenze, i metodi utilizzati per il traffico organizzato illecito di rifiuti sono pressoché gli stessi:

Il sistema di norme e controlli viene aggirato attraverso la tecnica del “giro–bolla”, cioè la “ripulitura” formale dei rifiuti attraverso la contraffazione del formulario (FIR) in modo da declassificare i rifiuti sotto altri codici alfanu-

(63) G. BONAZZI, *Come studiare le organizzazioni*, il Mulino, Bologna, 2006, 95–104.

(64) L. BONZANNI, *Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, cit., 11.

(65) Osservatorio sulla criminalità organizzata (Cross). “*Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia–Parte 2*”,

Direttore Prof. Fernando della Chiesa, Milano, Università degli Studi di Milano, 2019, 32, 261.

(66) L. BONZANNI, *Ecomafie, oggi*, cit., 12.

merici CER aventi un costo di lavorazione più basso⁽⁶⁷⁾. In tal modo, i rifiuti pericolosi, più costosi da smaltire a norma di legge, vengono fraudolentemente trasformati, sui documenti, in rifiuti non pericolosi, oppure in innocui rifiuti urbani⁽⁶⁸⁾ cosicché il trattamento che ne derivi in seguito sia effettuato legalmente in modo meno costoso. Di solito i luoghi ideali per effettuare il giro-bolla sono gli impianti intermedi, ossia quelli di trattamento o stoccaggio.

Tra le altre modalità operative si ricordano operazioni di fittizia trasformazione dei rifiuti in materie prime, simulazioni di trasporto e smaltimenti

(67) La norma dedicata alla classificazione dei rifiuti è l'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.), il quale distingue i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti urbani si distinguono a loro volta in domestici (anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) e non domestici; questi ultimi elencati al comma secondo dalla lettera b) in poi:

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali, indicati al comma terzo, sono:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Per qualificare un rifiuto come pericoloso, bisogna far riferimento alle classi di pericolo (H15) previste dall'allegato D del decreto n. 152/2006. In particolare, se un rifiuto presenta una sostanza associata ad una delle classi di pericolo tra H11 e H15 potrebbe essere pericoloso qualora la concentrazione di tale sostanza superi una certa soglia, stabilita dalla legge.

(68) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 97.

occulti. Gli incentivi previsti a favore del recupero hanno creato un mercato del riciclo in cui sono fiorenti le strategie criminali⁽⁶⁹⁾.

Le opere di falsificazione e alterazione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti sono possibili solo grazie alla complicità di funzionari pubblici, tecnici e altre imprese che operano sul piano legale; per non parlare del ruolo della P.A. che, spesso, è volontariamente “disattenta” nell’attività di rilascio delle autorizzazioni ambientali ed inefficiente nelle successive fasi di controllo⁽⁷⁰⁾.

Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo sono accomunati da propri interessi: i produttori fruiscono di canali di smaltimento meno onerosi; gli intermediari “nascosti”, rispondono alla richiesta di abbattimento dei costi di smaltimento; i trasportatori che, in cambio di denaro, si offrono per consentire il funzionamento di questo ingranaggio. Non meno importante è il ruolo di alcuni esperti, che forniscono un contributo “tecnico”⁽⁷¹⁾ attraverso la falsificazione dei certificati di analisi dei rifiuti, al fine di declassificare questi ultimi e destinarli, attraverso impianti di stoccaggio, ai vari impieghi⁽⁷²⁾.

Uno dei fattori che favorisce le rotte illegali di rifiuti è l’eccessiva lontananza dei luoghi di definitivo smaltimento rispetto ai luoghi di produzione; più lunga è tale distanza più aumenta la probabilità che i trafficanti riescano a deviare i carichi⁽⁷³⁾.

Uno stratagemma utilizzato per nascondere i traffici illeciti di rifiuti è quello di costituire cooperative sociali ad *hoc*, come società cartiere, utili per eludere i controlli delle autorità e produrre fatture false, attestanti operazioni e costi non reali. Una situazione del genere si è verificata a Torino, nel luglio 2018, dove i carabinieri hanno denunciato sette persone, amministratori di quattro cooperative sociali, di un consorzio e di due aziende di recupero di rifiuti metallici e batterie esauste per attività organizzate per il traffico di rifiuti, in concorso con il reato di falso ideologico. Qui le indagini hanno dimostrato come le cooperative sociali ed il consorzio fossero stati

(69) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, 278.

(70) Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Doc. XXIII n. 17, *Quadro d’insieme delle principali tematiche oggetto di indagine; prospettive e proposte*, 2006, 81 ss.

(71) Secondo lo stigma del *white collar criminal*.

(72) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)*, in *Resp. civ. e prevenzione*, 2008.

(73) A. GERMANI, A. PERGOLIZZI, F. REGANATI, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia*, 277.

costituiti ad *hoc* per aggirare gli organi di controllo dell'Albo nazionale gestori ambientali e organismi ministeriali di controllo delle cooperative sociali, tramite falsificazioni documentali, al fine di cedere ingenti quantità di rifiuti alle citate ditte, in violazione della normativa sui rifiuti⁽⁷⁴⁾.

3.3. **Imprese e mafia: collaborazione ai fini della gestione di rifiuti**

Il traffico illecito di rifiuti, così come altre azioni mafiose, si realizza grazie alla cd. "area grigia" o "borghesia mafiosa"⁽⁷⁵⁾, l'insieme, cioè, di professionisti, imprenditori, pubblici amministratori, politici e rappresentanti delle istituzioni, d'intesa assieme ai capimafia.

(74) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, cit., 92–93.

(75) UMBERTO SANTINO nell'intervista per la ricerca RES, 2015, disponibile su <https://www.centroimpastato.com/area-grigia-e-borghesia-mafiosa/>: «Negli anni 70 dominava il sub-culturalismo di Hess, poi c'è stato Arlacchi con la mafia destrutturata e imprenditrice che avrebbe scoperto la competizione per la ricchezza solo in quegli anni, mentre già quelli che chiamo fenomeni premafiosi documentabili fin dal XVI secolo hanno al centro insieme potere e accumulazione. Come per tutti i fenomeni di durata lo sviluppo storico è un intreccio di continuità e trasformazione. L'esistenza del fenomeno mafioso come fenomeno complesso, fatto di associazionismo criminale e sistema relazionale è documentabile fin dagli anni Trenta dell'800. I gabelloti, a fianco dell'aristocrazia terriera, erano borghesia in larga parte parassitaria e già nell'800 c'erano professionisti e altri soggetti borghesi che giocavano assieme ai mafiosi. La fase attuale è caratterizzata dalla lievitazione dell'accumulazione illegale, dalla proliferazione di gruppi di tipo mafioso a livello internazionale, dal trionfo del capitalismo e del liberismo e dall'imbarbarimento della politica. La mafia siciliana non è più un unicum, si sono affermati o sono nati altri gruppi, la globalizzazione ha effetti criminogeni alle periferie, dove l'emarginazione induce al ricorso di metodi illegali per percepire quote di reddito e per contare, e ai centri, dove la finanziarizzazione rende sempre più difficile la distinzione tra capitali legali e illegali. In Italia siamo passati dalla Dc come grande mediatrice tra tutti i poteri reali, compresa la mafia, al berlusconismo come modello intrinsecamente mafioso, per la privatizzazione delle istituzioni, l'uso dell'illegalità come risorsa e dell'impunità come legittimazione e status symbol. Questo è il periodo più buio della vita della Repubblica e non vedo prospettive, data l'inconsistenza e frammentarietà delle forze che dovrebbero essere alternative. In questo contesto poliziotti e magistrati, senza mezzi e attaccati se osano coinvolgere uomini di potere, possono arrestare e condannare capimafia a gregari ma è impossibile una lotta conseguente alla borghesia mafiosa. Si sta ripetendo quello che è accaduto durante il fascismo con l'azione di Mori: duri colpi ai mafiosi reali o presunti, alt all'azione rivolta allora ai manutengoli ora allo stesso capo del governo, icona della legalizzazione dell'illegalità».

C'è chi parla di un rapporto a «geometria variabile»⁽⁷⁶⁾ tra mafiosi e gli altri soggetti, con tre possibili configurazioni relazionali⁽⁷⁷⁾.

In primo luogo, si può instaurare, un rapporto di “complicità”, limitato nel tempo. Questo si instaura tra imprese e organizzazioni criminali quando le imprese, avendo capacità di mercato e risorse finanziarie all'estero, stabiliscono le condizioni di protezione della mafia.

Poi c'è la “collusione”, un rapporto tra i soggetti di tipo continuativo, per svolgere affari in comune.

Ancora più profondo è il rapporto di “compenetrazione”, un rapporto di fedeltà tra imprenditori e organizzazioni criminali, un legame più stretto in cui i soggetti esterni diventano parte del clan mafioso.

Nel settore dei rifiuti è riscontrabile maggiormente il legame di collusione.

Il collegamento con il mondo imprenditoriale serve alle organizzazioni criminali sia per raggiungere l'arricchimento economico in senso stretto, sia, più in generale, per garantirsi il raggiungimento dello stesso nel lungo termine. In particolare, la mafia utilizza lo schema della reciprocità dei favori per costruire la propria rete di relazioni con esponenti della politica, della pubblica amministrazione, delle istituzioni.

È proprio questa rete di relazioni, che la mafia si crea, che rafforza il suo potere economico e le permette di condizionare o, talvolta, gestire le attività imprenditoriali, specializzandosi così anche nei settori economici, agendo come una vera e propria azienda imprenditrice⁽⁷⁸⁾.

Queste relazioni giovano, come già affermato, anche le imprese, alle quali vengono offerti servizi specifici relativi all'oggetto dell'attività di cui si occupano ma anche, più in generale, la protezione delle imprese stesse⁽⁷⁹⁾.

Si nota, pertanto, un cambiamento nella strategia criminale mafiosa, non più fondata esclusivamente sull'uso della violenza e sulla richiesta di danaro, il cd. pizzo, ma piuttosto, su un «patto di convenienza che le parti contraggono per la realizzazione di reciproche utilità, altrimenti non conseguibili»⁽⁸⁰⁾.

(76) R. SCIARRONE, *Nel cuore dell'area grigia*, Donzelli Editore, Torino, 2011.

(77) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di*, cit., 143 ss.

(78) C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 3.

(79) S. DE FLAMMINEIS, *Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione. La figura del concorrente esterno estorto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 147.

(80) G. PIGNATONE, *La fine di un'epoca. Introduzione a S. Palazzolo, S. Prestipino, Il codice Provenzano*, 2017, Laterza, in *Dir. pen. cont.*, 20 luglio 2017, 7 ss.

In tal modo si sono ridotti nella prassi anche i rischi di denuncia perché non ci sono più “vittime di estorsione”⁽⁸¹⁾; poiché era ormai evidente, grazie al lavoro giurisprudenziale, che l’esistenza del “metodo mafioso” consentisse di identificare la presenza di un’associazione di tipo mafioso, le organizzazioni hanno ben pensato di modulare il loro comportamento, senza aver bisogno di ricorrere alle pratiche tradizionali di azione, così da mimetizzarsi ed evitare incriminazioni.

A seconda del tipo di relazione che si instaura tra il mondo mafioso e quello imprenditoriale, si possono distinguere due tipologie di imprese, nei confronti delle quali risultano necessari differenti strumenti penali.

L’“imprenditore colluso” è quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità⁽⁸²⁾. Le imprese “colluse” possono nascere *ab origine* come frutto di proventi illeciti, oppure iniziare ad operare legalmente per poi essere successivamente risucchiate da una compenetrazione di interessi con gruppi mafiosi tale da rendere il loro fatturato e il loro patrimonio in tutto o in parte risultato di attività illecite.⁽⁸³⁾

In questo caso si parla di vere e proprie imprese “mafiose”⁽⁸⁴⁾, per la cui punibilità si usano gli strumenti del sequestro e della confisca.

Si badi bene, risultano imprescindibili i caratteri di mafiosità costituiti o dalla provenienza illecita delle risorse finanziarie o dalla utilizzazione di me-

(81) S. DE FLAMMINEIS, *Impresa mafiosa ed impresa vittima*, cit., 147.

(82) Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2016, n. 47574, in *www.neldiritto.it*.

(83) C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, cit., 7.

(84) Spesso sono definite anche imprese a partecipazione mafiosa. Vedi DANIEL GENICK, *La strategia di compartecipazione mafiosa alle imprese*, disponibile sul sito <http://www.internationalsecurityinterest.com/index.php/approfondimenti/128-criminalita-organizzata-e-investigazione/405-la-strategia-di-compartecipazione-mafiosa-alle-imprese>. «È il risultato della creazione di una *joint venture* tra un’attività economica legale e quella riconducibile a un affiliato il quale, per penetrare in maniera più efficace in un determinato settore produttivo, pone in essere dinamiche interattive non violente — almeno nell’immediato — privilegiando rapporti di cointeressenza. Unendo i propri capitali a quelli del futuro socio per la costituzione di una nuova impresa, il mafioso persegue principalmente due obiettivi. Da una parte crea un nuovo strumento per il riciclaggio e il reinvestimento delle ricchezze illecitamente accumulate. Dall’altra, sfruttando la reputazione e il capitale sociale del futuro partner, incrementa il proprio *background* relazionale per raggiungere i vertici del settore in cui ha intenzione di entrare. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il primo obiettivo di ogni organizzazione mafiosa è il controllo politico di un determinato territorio: la scalata di un suo settore produttivo costituisce pertanto una “azione razionale rispetto allo scopo».

todi mafiosi nella gestione dell’impresa o nei rapporti con i concorrenti o con i dipendenti, per l’applicazione delle misure patrimoniali ai sensi della Legge n. 646 del 1982⁽⁸⁵⁾.

Secondo alcuni si distinguono due sottocategorie degli imprenditori coltusi: si parla di “imprenditori clienti” quando il rapporto con la mafia si basa sul conseguimento di interessi comuni nel quadro di una relazione clientelare, caratterizzata da stabilità e continuità, per cui il gruppo criminale si aspetta prestazioni diffuse non limitate nel tempo ovvero ai soli aspetti del rapporto economico; si parla di “imprenditori strumentali” per indicare coloro che instaurano con la mafia un rapporto non continuativo, ma limitato nel tempo e definito nei contenuti, non mettendo l’azienda e la propria persona a disposizione dell’organizzazione mafiosa⁽⁸⁶⁾.

Le imprese “contaminate”, d’altro canto, sono quelle riconducibili solo “indirettamente” a interessi di matrice criminale. In caso di condizionamento mafioso⁽⁸⁷⁾, non vi è una finalità preventivo–repressiva volta a colpire il vantaggio perseguito dall’impresa contaminata dalla mafia, bensì una misura preventiva, la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni⁽⁸⁸⁾; questa ha come obiettivo il controllo giudiziario delle attività economico–imprenditoriali per sottrarle all’infiltrazione mafiosa⁽⁸⁹⁾.

Questa seconda categoria di imprese è stata il punto di riferimento del d.lgs. n. 231/2001 che prescrive la responsabilità degli enti quando si macchiano, tra gli altri, di delitti di criminalità organizzata.

(85) Per approfondire vedi C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie–imprese*, cit., 7 ss.

(86) A. MILITA, *Reati ambientali e Criminalità organizzata e d’impresa*, in *www.lexambiente.it*, 2011, 11.

(87) Sui casi che rientrano nel condizionamento vedi ad esempio Consiglio di Stato, sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410: «Il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi; il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa; le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata».

(88) Ribattezzata dall’art. 24 del Codice antimafia del 2011 “Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche”.

(89) C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie–imprese*, cit., 10.

3.3.1. *La responsabilità degli enti alla luce del modello 231*

Il quadro descritto mostra come il traffico illecito di rifiuti coinvolga due attori principali: i clan mafiosi e le imprese. È dunque opportuno a questo punto, comprendere come il legislatore sia intervenuto per colpire e prevenire la commissione di illeciti ambientali da parte delle imprese e quali siano le criticità, soprattutto quando si aggiunge la collaborazione, a volte divenuta infiltrazione, della criminalità mafiosa.

Il riconoscimento della responsabilità in capo alle imprese per i reati ambientali è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo di due importanti Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE)⁽⁹⁰⁾ e sull'inquinamento provocato dalle navi (2009/123/CE)⁽⁹¹⁾.

Il legislatore europeo richiedeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie per scardinare uno dei miti giuridici della modernità⁽⁹²⁾: il principio *societas delinquere non potest*; così le persone giuridiche saranno considerate responsabili per i reati, previsti *ex artt.* 3 e 4 della Direttiva, in conseguenza di condotte illecite commesse da soggetti con ruoli apicali, sia individualmente sia in quanto parte di un organo, da cui sia derivato un vantaggio per gli enti⁽⁹³⁾.

Con il d.lgs. n. 121/2011 è stato compiuto un importante passo verso la responsabilità dell'ente per i reati ambientali, inserendo l'art. 25–*undecies* nel d.lgs. n. 231/2001: un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. Il progetto originario, in realtà, prevedeva un coinvolgimento più ampio delle persone giuridiche nel sistema di repressione degli illeciti penali; il taglio operato dal legislatore è stata la conseguenza delle pressioni delle commissioni parlamentari per una restrizione dei reati presupposto, prediligendo solo i casi di illeciti gravi, espungendo invece le violazioni di natura meramente formale⁽⁹⁴⁾.

Con questo provvedimento non si è realizzata la riforma del delitto penale dell'ambiente auspicata nelle direttive; d'altronde, già nella stessa Relazione Il-

(90) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.

(91) Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 sull'inquinamento provocato dalle navi.

(92) P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001, 3 e 79 ss.

(93) Art. 6 della Direttiva n. 2008/99/CE.

(94) L. PISTORELLI, A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento alle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011, 27.

lustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 121/2001, il legislatore ammetteva di non aver proceduto alla rivisitazione radicale del diritto penale ambientale, la quale sarebbe stata, invece, oggetto di un futuro intervento normativo⁽⁹⁵⁾.

Tale intervento è giunto nel 2015, con la menzionata Legge n. 68, sugli “eco-reati”, realizzando “l’evento epocale”, per lungo tempo atteso dagli “addetti al settore”⁽⁹⁶⁾.

Il quadro normativo prevede che il reato-presupposto sia riconducibile all’ente quando sussistano le condizioni soggettive e oggettive descritte dalle disposizioni.

In merito al profilo soggettivo, l’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 individua le qualifiche delle persone collegate a vario titolo all’ente:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Questa scelta del legislatore si basa sulla teoria organicistica per cui la persona giuridica sia “normativamente” capace di azione, tramite il ricorso a nessi di collegamento che permettano di riferirle il fatto; in particolare, il fatto commesso da soggetti che agiscono in qualità di organi dell’ente è ricollegabile all’ente così da configurarlo come un’azione dell’ente stesso⁽⁹⁷⁾.

Sul piano processuale, le conseguenze cambiano a seconda di chi sia l’autore del reato. Qualora il soggetto rivesta una posizione apicale, la prova da parte dell’ente di aver adottato un efficace modello organizzativo, di aver adempiuto al dovere di vigilanza e controllo esonera quest’ultimo dalla responsabilità perché è quel soggetto ad aver eluso fraudolentemente il modello organizzativo. L’onere della prova ricade sull’ente.

D’altro canto, qualora il reato sia commesso dalla seconda categoria di soggetti, l’ente sarà responsabile se la commissione del reato sia stata conseguenza

(95) S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 321–322.

(96) L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale*, cit., I.

(97) A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2012, 60.

dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'onere della prova ricade sul pubblico ministero⁽⁹⁸⁾.

Punto reale di forza tra le modifiche operate dalla Legge n. 68/2015 riguarda invece il criterio di imputazione oggettiva dei reati presupposto in capo agli enti.

Nel corso dei lavori preparatori ci si rese conto che nel settore dei reati ambientali, soprattutto nei casi dello smaltimento di rifiuti e della cementificazione abusiva, i fatti più gravi sono compiuti nell' "interesse" delle imprese.

Con l'applicazione di sanzioni pecuniarie si permette di colpire direttamente l'interesse economico con un risultato più efficace, tanto ai fini della persecuzione del singolo episodio, quanto, più in generale, in termini di deterrenza, rispetto alla sanzione detentiva comminata alla persona fisica⁽⁹⁹⁾.

L'art. 5 prevede che l'ente è responsabile per la commissione di un reato ricompreso nel *numerus clausus*, come da elenco di cui agli art. 24 ss. del decreto, ma solo quando il reato sia stato posto in essere "nel suo interesse o a suo vantaggio". L'ente non risponde quando i soggetti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sul concetto di interesse o vantaggio⁽¹⁰⁰⁾, si pongono problemi quando funge da indice di collegamento in casi in cui si devono attribuire all'ente illeciti colposi, e cioè la maggioranza dei casi. La novella, infatti, prende in considerazione, come reati-presupposto, le contravvenzioni, e cioè reati di condotta e non di evento. Da ciò si può desumere che la volontà del legislatore sia stata quella di interpretare il concetto di interesse e vantaggio in senso oggettivo, ritenendolo pertanto sussistente per il semplice fatto che il soggetto agente abbia commesso un reato nell'ambito dell'attività svolta "per conto" dell'ente⁽¹⁰¹⁾.

Altri dubbi che si sollevano, in relazione al criterio di imputazione oggettivo, riguardano la conciliazione dello stesso con la previsione di cui all'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001. Questo attribuisce all'ente la responsabilità per la commissione dei "delitti di criminalità organizzata": i delitti di cui agli ar-

(98) *Ibidem*.

(99) Audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente V. PATICCHIO, seduta n. 6 del 26 novembre 2013, Commissione (II) Giustizia della Camera dei deputati (prima lettura), in *www.camera.it*.

(100) Sulla distinzione tra i due concetti vedi A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit.

(101) L. PISTORELLI, A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente*, cit., 30.

articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale.

Rispetto al delitto di cui all’art. 416-*bis* c.p., non è facile stabilire quando la partecipazione di un esponente societario al sodalizio mafioso possa dirsi realizzata nell’interesse o a vantaggio della società. Astrattamente si dovrebbe verificare che l’affiliazione fosse avvenuta “in maniera evidente” in vista, quanto meno, di un’aspettativa di beneficio per la società; in alternativa, qualora il soggetto fosse già membro di un’associazione di tipo mafioso prima del suo ingresso in società, si dovrebbe accertare che tale ingresso nell’impresa rispondesse ad una finalità di beneficio “anche” per quest’ultima. Sotto questo aspetto, qualora la specifica associazione avesse nei suoi scopi il controllo di attività economiche, la prova apparirebbe più semplice⁽¹⁰²⁾.

Interessante è la pronuncia del Tribunale di Milano nel procedimento denominato convenzionalmente “Valle”, nella quale il giudice stabilisce che affinché il requisito oggettivo venga soddisfatto vi è «la necessità della realizzazione, nel divenire, della vita della “societas societatis”, di una delle condotte contemplate» delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001. Ciò significa che, per il giudice, il semplice associarsi, la semplice messa a disposizione dell’associazione mafiosa non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001⁽¹⁰³⁾.

La difficoltà nell’accertare la responsabilità dell’ente dal punto di vista oggettivo risiede nella difficoltà di definire la relazione tra clan mafiosi e imprese e il grado d’infiltrazione dei primi nelle seconde. È chiaro che quando l’impresa sia per lo più vittima della mafia, non si può parlare di interesse o vantaggio per sé nell’azione illecita⁽¹⁰⁴⁾.

Un caso in cui il Tribunale di Milano è riuscito a trovare soluzione alle difficoltà descritte è quello del cd. procedimento Caposaldo, con la sentenza

(102) F.C. BEVILACQUA, *Reati associativi e responsabilità degli enti; spunti a margine di una ricerca*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 2016, 136–137.

(103) *Ibidem*.

(104) Un caso esemplare riguarda il procedimento *Cerberus*, relativo al sodalizio tra le famiglie calabresi Barbaro–Papalia e la società Lavori Stradali s.r.l.

del 24 maggio 2013 n. 2571. Il Collegio ha rilevato che la s.r.l. MFM era stata creata da Davide Falchi e altri appartenenti alla 'ndrangheta al fine di operare con la multinazionale TNT e offrire la possibilità a questa di servirsi apparentemente, per alcune commesse, di un ente "regolare". Per tale scopo i proprietari e i gestori ufficiali della MFM erano per lo più gli esponenti incensurati delle cosche mafiose.

In questo caso il Tribunale ha ravvisato atti specificamente rientranti tra quelli commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso: in particolare, il suo «fungere da testa d'ariete dal volto pulito per entrare in lucrosi affari sopravanzando i concorrenti»⁽¹⁰⁵⁾. Per i giudici la «cointeressenza tra agire economico imprenditoriale pulito e attività criminali» era sufficiente a sostenere il criterio di imputazione oggettivo dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001⁽¹⁰⁶⁾.

La nuova normativa sulla responsabilità degli enti è stato un tentativo, in parte riuscito, del legislatore di "correggere il tiro" e rispettare le indicazioni europee. Ciò nonostante, la disciplina non è esente da criticità e, in tal sede, sembra opportuno descriverne alcune.

Più nel dettaglio, trattando del fenomeno dell'ecomafia, sono interessanti due ordini di problema, relativi ai due grandi temi di questa tesi, i reati ambientali e le morti e lesioni, spesso conseguenza involontaria di questi reati, e le associazioni di tipo mafioso.

3.3.1.1. La responsabilità dell'ente per il reato associativo tramite i reati-fine

Un dibattito che ha tenuto impegnati la dottrina e la giurisprudenza riguarda le potenzialità espansive derivanti dall'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001, che imputa agli enti la responsabilità per la commissione dei delitti di "criminalità organizzata". In particolare, al primo comma, l'articolo stabilisce che: «In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote».

(105) Parole di A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso*, cit.

(106) F.C. BEVILACQUA, *Reati associativi e responsabilità degli enti; spunti a margine di una ricerca*, cit., 149-150.

Qui sono menzionati i reati associativi di cui all’art. 416 c.p. e 416–bis c.p., attraverso i quali può essere compiuto un numero indefinito di altri delitti. Proprio il richiamo di queste fattispecie crea una sorta di «meccanismo moltiplicatore»⁽¹⁰⁷⁾ perché si rischia di condannare l’ente per i delitti di cui all’art. 24–ter, comma 1, in presenza di qualsiasi reato–fine, anche non menzionato all’interno del catalogo dei delitti del d.lgs. n. 231/2001.

La maggioranza in dottrina ha criticato ogni forma di estensione del catalogo chiuso perché contraria alla specifica scelta politico–criminale del legislatore, il quale ha deciso di costruire la responsabilità degli enti, fugando ogni dubbio sull’operatività del decreto attraverso l’esplicita indicazione delle fattispecie da cui deriva tale responsabilità⁽¹⁰⁸⁾; si obietta a tal proposito una violazione del principio di legalità.

La Cassazione è intervenuta per recuperare le istanze di certezza e determinatezza⁽¹⁰⁹⁾, evitando il dissolvimento del principio di legalità, attraverso la pronuncia nel caso ILVA. Con la sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014, la Suprema Corte ha stabilito che «qualora si proceda per associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità dell’ente collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata [...] per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo»⁽¹¹⁰⁾.

È chiara qui la posizione della Cassazione, secondo la quale, il principio di tassatività preclude la possibilità di applicare i reati associativi a fattispecie estranee al d.lgs. n. 231/2001, come, nel caso, le fattispecie di disastro innominato colposo e omissione di cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro.

La rilevanza dei reati–presupposto indicati nel decreto non può essere indirettamente recuperata nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti–scopo del reato associativo, perché in questo modo la norma di cui all’art. 416 c.p. «si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lgs. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo, a ricomprendere

(107) M. SCOLETTA, *Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti*, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009. l. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38*, Milano, 2009, 375.

(108) G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001. Quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.laegislazionepenale.eu, 2016, 3.

(109) C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera normofilattica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 998 ss.

(110) Cass. pen., Sez.VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, in www.reteambiente.it.

nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo».

In questo caso si discute dell'art. 416 c.p. ma le stesse conclusioni sembrano valere anche per le altre forme di criminalità e, quindi, per le associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Questa è stata la prima pronuncia sul tema ed è stata superata con una certa *nonchalance* da alcune pronunce di legittimità successive, tutte rese in fase cautelare, le quali hanno reso quello del caso ILVA, un orientamento isolato.

La conclusione ermeneutica della Corte è stata, infatti, successivamente aggirata dalla giurisprudenza mediante l'individuazione, nel vantaggio conseguito mediante la realizzazione dei reati-fine, del profitto confiscabile a carico dell'ente.

Una delle pronunce che ha dato via all'opera estensiva del catalogo chiuso è stata la sentenza della Cassazione penale, sezione terza, del 14 ottobre 2015, n. 46162, riguardante la società *Verbatim*, nella quale il giudice ha ritenuto ammissibile la confisca del profitto riferibile a fattispecie non incluse nel "catalogo 231", dando valore alla contestazione del reato associativo e riconducendo direttamente a quest'ultimo il profitto oggetto del provvedimento ablativo.

Prendendo le mosse dalla sentenza *Ilva*, la Cassazione afferma qui di non condividere quella decisione «isolata»⁽¹¹¹⁾, trattandosi di un orientamento che non tiene conto del fatto che «il profitto inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito può consistere anche nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale»⁽¹¹²⁾.

È il legame tra reato associativo e reati scopo a spiegare perché si possa imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine; sono questi, infatti, a generare un profitto. Questo diviene imputabile all'associazione poiché è tramite essa che può essere spartito tra i membri associati; d'altronde il reato associativo è solo il mezzo per altri fini, altri vantaggi.

Per il collegamento tra profitto e reato associativo, è possibile sequestrare lo stesso, proprio perché esso non è correlato a reati non previsti nel "catalogo

(111) La menzionata sentenza *Ilva*, n. 3635 del 24 gennaio 2014.

(112) Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2015, n. 46162, in *DeJure*.

231”, ma è ascrivibile al reato associativo, il quale è idoneo, *ex iure*, a fondare la responsabilità del soggetto collettivo⁽¹¹³⁾.

La pronuncia della Corte si fonda su un’impostazione *pseudo*–economico–aziendale perché l’associazione mafiosa viene considerata come un’impresa, anche se illegale, i cui affari non generano vantaggi su base individuale ma si riconducono periodicamente a unità e alla fine di ogni ciclo o “esercizio sociale” si delibera una distribuzione degli utili che non esclude nessuno⁽¹¹⁴⁾.

Questa linea giurisprudenziale viene seguita tutt’ora, infatti proprio in una recente sentenza la Cassazione ha ribadito che «l’ente risponde nel caso di specie non per i reati–fine (non inclusi in quelli costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa da reato), bensì del reato associativo, espressamente previsto all’art. 24–ter d.lgs. n. 231/2001. La realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla *societas sceleris* e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca. Sotto questo profilo, il quale non interessa la responsabilità “a monte” della società (sussistente in forza dell’art. 24–ter), non assume alcun rilievo che gli illeciti realizzati dai sodali non siano riconducibili ai reati–presupposto». Il giudice di secondo grado aggiunge che (pag. 26) «se l’ente non potesse essere ritenuto responsabile *ex art. 24–ter* perché l’associazione posta in essere è finalizzata al compimento di reati extra catalogo, l’articolo in esame sarebbe totalmente svuotato di qualsiasi capacità punitiva, nell’ipotesi in cui sussista comunque una associazione criminosa così come configurata dall’art. 416 c.p. [...]»⁽¹¹⁵⁾.

Sembra quindi delinearci quello che è definito in dottrina “un sistema punitivo dal doppio volto”, perché da una parte vi è il sistema tipico (legale) della parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 e, dall’altra parte, vi è un sistema informale (extralegale) e indeterminato, destinato a riempirsi dei contenuti più vari sotto la spinta del reato associativo⁽¹¹⁶⁾.

(113) R. SABIA, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 315.

(114) F.C. BEVILACQUA, *Reati associativi e responsabilità degli enti; spunti a margine di una ricerca*, cit., 128.

(115) Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2020, n. 8785, in *CED*.

(116) C. PIERGALLINI, Carlo, *Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale*, cit.

3.3.1.2. Morti o lesioni come conseguenza dei reati ambientali

Altra questione riguarda l'opinabile scelta del legislatore di non inserire nella "parte speciale" del d.lgs. n. 231/2001 anche la fattispecie prevista all'art. 452-ter c.p., riguardante il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Alcuni in dottrina spiegano questa voluta omissione sulla base del fatto che il legislatore abbia ritenuto che l'art. 452-bis c.p. richiamasse implicitamente l'art. 452-ter c.p.⁽¹¹⁷⁾, data la sua natura circostanziale rispetto la fattispecie-base di inquinamento ambientale⁽¹¹⁸⁾.

Questa tesi non convince poiché la fattispecie di cui all'art. 452-ter c.p. è costruita come una fattispecie autonoma, in particolare un delitto aggravato dall'evento, e ciò si evince da una serie di ragioni, spiegate nel capitolo secondo di questa tesi: innanzitutto l'evento consiste nella morte o lesioni, un bene giuridico distinto rispetto a quello della fattispecie di cui all'art. 452-bis c.p.; il legislatore ha preferito introdurre un articolo apposito, con un proprio *nomen iuris*, per non configurare questa ipotesi come un'aggravante; le pene, infine, sono autonomamente individuate e non sono calcolate sulla cornice edittale dell'art. 452-bis c.p.

In virtù del principio di legalità (art. 1 c.p. e art. 2 d.lgs. n. 231/2001) non si può ammettere un ampliamento del catalogo dei reati in via interpretativa; da ciò si conclude che l'ente non è responsabile qualora derivino morti o lesioni dalla commissione di reati ambientali. In tale situazione, l'unica soluzione possibile per agire penalmente è contestare l'art. 452-ter in capo alle persone fisiche che hanno agito.

3.4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Il nostro ordinamento colpisce il fenomeno "ecomafia", con riferimento al traffico illecito di rifiuti, attraverso la previsione del delitto denominato "At-

(117) Con la sentenza *Fedi* del 2002, le Sezioni unite hanno individuato nella modalità di redazione del precetto primario il criterio discrezionale tra una figura circostanziata ed una fattispecie incriminatrice autonoma, stabilendo che se è redatto "per rinvio" ad altra norma o comma precedente configura la prima, mentre se descrive *ex novo* il comportamento integra la seconda.

(118) Così M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. Pen Cont.*, 2016, 27; G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001*, cit., 25-26.

tività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 53–*bis*) introdotto con l’art. 22 della Legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni in campo ambientale” nel d.lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), rappresentando, allora, il primo delitto contro l’ambiente⁽¹¹⁹⁾.

Trasfuso, poi, nell’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni».

La disposizione, in attuazione del principio di “riserva di codice”, è stata trasposta nell’art. 452–*quaterdecies* c.p. dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, con assoluta continuità normativa.

L’articolo prosegue con una pena aggravata per il traffico di rifiuti ad alta radioattività (reclusione da tre a otto anni). Inoltre:

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32–*bis* e 32–*ter*, con la limitazione di cui all’articolo 33.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

La norma fu introdotta per perseguire quei comportamenti criminosi frutto di «disegni delinquenziali di vasto respiro, solitamente connessi alla criminalità organizzata, e con effetti estremamente perniciosi per l’assetto ambientale ed economico»⁽¹²⁰⁾.

La necessità di tale intervento fu conseguenza del risultato della propensione del legislatore ambientale alla depenalizzazione e, di conseguenza, la

(119) G. AMENDOLA, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l’ambiente, commento alla legge 23 marzo 2001 n. 93*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2001, 708.

(120) P. MOLINO, *Il nuovo reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: luci ed ombre nella lotta alla «ecomafia»*, in *Riv. poliz.*, 2001, 337.

sostanziale impunità dei contravventori; a ciò si aggiungano i brevi termini di prescrizione dei reati contravvenzionali e l'impossibilità di applicare misure cautelari personali o alcuni strumenti investigativi, come le intercettazioni⁽¹²¹⁾.

C'è chi ritiene che il delitto sia stato modellato dal legislatore appositamente per fronteggiare il fenomeno dell'"ecomafia"; in realtà, la Cassazione ha evidenziato l'infondatezza di queste convinzioni per due ragioni⁽¹²²⁾: perché non si rispetta la lettera della norma e presuppone che il legislatore voglia sanzionare il "tipo di autore" (le organizzazioni mafiose), piuttosto che la condotta oggettivamente descritta della norma; perché non tiene conto degli elementi costitutivi del delitto: l'esercizio organizzato e continuativo dell'attività di gestione dei rifiuti, lo svolgimento dell'attività in assenza di autorizzazione, la consapevolezza della mancanza dell'autorizzazione, il fine di procurarsi un profitto ingiusto⁽¹²³⁾.

La norma ha, quindi, la capacità di «ricomprendere una vastissima serie di comportamenti illeciti»⁽¹²⁴⁾, ulteriori a quelli riconducibili all'ecomafia.

Come abbiamo precedentemente affermato, i rifiuti sono un *business* e tutte le attività che li riguardano, dal trattamento, al traffico, allo smaltimento, sono potenzialmente fruttuose se svolte illegalmente. Importante a questo punto è capire cosa si intenda, giuridicamente, con la nozione di "rifiuto".

La nozione di rifiuto viene riportata nell'art. 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, espressamente stabilita dalla Direttiva comunitaria 2006/12/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) di cui la normativa italiana costituisce l'attuazione: «Ai fini del presente decreto si intende per rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

Questa definizione è il risultato della modifica introdotta dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha eliminato il riferimento alle sostanze od oggetti che rientrano «nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto», cosicché ad oggi si prescinde dall'elenco positivo basato sul catalogo europeo dei rifiuti (CER).

(121) L. RAMACCI, *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione*, in *Riv. pen.*, 2006, 1.

(122) A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 32.

(123) Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35568, in *Cass. pen.*

(124) A. NATALINI, *Rifiuti, la gestione e il traffico illecito*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 6, 1055 ss.

In ogni caso, nel documento intitolato *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*⁽¹²⁵⁾, con firma della Commissione Europea, sono contenuti alcuni suggerimenti utili per comprendere cosa debba intendersi con il termine *disposal* (disfarsi). La Commissione, seguendo gli orientamenti giurisprudenziali, predilige un approccio flessibile ed un’analisi condotta “caso per caso”; fornisce, inoltre, alcune precisazioni (punto 1.1.2.1): il termine “disfarsi” deve intendersi riferito sia alle attività di recupero che a quelle di smaltimento; può implicare un valore commerciale positivo, neutrale o negativo; esso può riguardare una condotta intenzionale del produttore/detentore, ovvero un comportamento involontario o addirittura accidentale; infine, il luogo fisico in cui sono collocati i materiali non influenza in alcun modo la circostanza che gli stessi assumano o meno la qualifica di rifiuti.

La Commissione fornisce anche esempi pratici, come il fatto che il conferimento di materiali da parte di una società ad un soggetto che effettua la raccolta di rifiuti è qualificabile come una condotta volta a “disfarsi” dei medesimi⁽¹²⁶⁾.

Elemento centrale della definizione è, infatti, proprio la condotta del detentore nel “disfarsi”, come ha affermato la stessa Corte europea di giustizia, la quale ha cercato di rendere meno incerti i confini del verbo poiché la normativa comunitaria non specifica il significato e non fornisce alcun criterio interpretativo utile.

La Corte afferma che l’espressione “disfarsi” non debba essere interpretata solo alla luce della finalità della Direttiva n. 442 del 1975 (cioè, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti), bensì anche alla luce dell’art. 174, n. 2, del Regolamento CE, in base al quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi di precauzione e dell’azione preventiva. Il termine “disfarsi” non va interpretato, dunque, restrittivamente⁽¹²⁷⁾. In sintesi, il senso del termine deve essere ricercato alla luce delle finalità di tutela della

(125) Disponibile su: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf.

(126) G. GUAGNINI, *La Cassazione ritorna sulla nozione oggettiva di rifiuto*, in www.tuttoambiente.it.

(127) Corte di Giustizia, causa C-252/05, Sez. II, 10 maggio 2017, punto 27, in <http://curia.europa.eu>.

salute umana e dell'ambiente ed anche seguendo i principi di precauzione e di azione preventiva.

Secondo questa impostazione si fa fatica a far rientrare nella nozione di "rifiuto" anche le sostanze residuali dei cicli di produzione o di consumo suscettibili di riutilizzazione.

Anche il Supremo giudice nazionale, concorda con la linea interpretativa della Corte europea, stabilendo che «secondo la definizione datane nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152/06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" ... la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura ...; di interpretare il verbo "disfarsi" considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva...»⁽¹²⁸⁾.

In conclusione, la valutazione dei materiali che costituiscono un "rifiuto" va costruita sulla base di dati obiettivi e non di valutazioni soggettive⁽¹²⁹⁾.

La nozione di rifiuto comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi), non rilevando né l'eventuale possibile riutilizzazione economica, ovvero che la dismissione avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero e senza riguardo di un eventuale riutilizzo⁽¹³⁰⁾.

La sentenza in esame si pone in continuità con un'interpretazione ampia della nozione di rifiuto, fondata su elementi oggettivi, nella quale sono com-

(128) Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316, in *www.ambientediritto.it*.

(129) «Deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale» (Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316, cit.).

(130) S. MAGLIA, *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z*, TuttoAmbiente Edizioni, 2015, 129.

presi sostanze od oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico⁽¹³¹⁾.

3.4.1. *Analisi della fattispecie*

Il reato descritto è di “mera condotta” perché viene punita la condotta in sé, a prescindere dal verificarsi di un evento. Si parla di “mero reato di azione”⁽¹³²⁾.

Il soggetto attivo del delitto è «chiunque» realizza tale condotta. Secondo alcuni, però, il riferimento alle «più operazioni ed allestimento di mezzi nell’ambito di attività continuative organizzate» sembra richiamare l’art. 2082 c.c. (che delinea la figura dell’imprenditore), considerando così il reato nella forma di reato proprio. In ogni caso, la giurisprudenza ha rilevato che il delitto può essere commesso da organizzazioni anche del tutto rudimentali, la cui qualificazione come impresa non è certa, preferendo considerare l’autore del reato “chiunque”, a prescindere dalla qualifica assunta; il reato è quindi inquadrato tra i reati comuni⁽¹³³⁾. A conferma di ciò, si ricorda la pronuncia della Corte di Cassazione n. 16056/ 2019⁽¹³⁴⁾, in cui si afferma che il reato possa «configurarsi anche in presenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale»; l’utilizzo dell’avverbio “anche” suggerisce che la qualifica di imprenditore sia una possibilità, non una necessità per configurare il reato. Oltretutto il reato è mono-soggettivo perché la condotta si imputa ad un soggetto a prescindere dall’esistenza del vincolo associativo⁽¹³⁵⁾.

Ancora, sulla natura del reato, bisogna dire che questo è un reato di “pericolo astratto presunto”. La previsione al comma 4 sul ripristino dello stato dei luoghi, infatti, riguarda “l’eventuale” verificarsi di un danno ambientale, il quale quindi non deve verificarsi affinché sussista il reato in esame e, addirittura, non deve essere accertata nel concreto la minaccia all’ambiente (pericolo concreto di danno)⁽¹³⁶⁾.

(131) Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 2013, n. 2717, in *www.tuttoambiente.it*.

(132) C. BONGIORNO, *La lotta alle ecomafie tra tutela dell’ambiente e ordine pubblico: un equilibrio precario attraverso l’(ab)uso di concetti elastici*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 126 ss.

(133) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo*, cit., 99.

(134) Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, in *www.ambienteditto.it*.

(135) P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, Giuffrè, 2015, 659.

(136) L. RAMACCI, *Il «nuovo» art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 167 ss.

Una questione delicata riguarda il bene giuridico protetto dalla norma. In dottrina e giurisprudenza si distinguono tre diverse tesi.

Secondo la prima, l'oggettività giuridica della fattispecie è da individuarsi nella tutela della pubblica incolumità; presupposto della sussistenza del reato è, quindi, la messa in pericolo della vita e dell'integrità fisica di un numero indeterminato di persone⁽¹³⁷⁾. Secondo altri, l'interesse protetto è l'ambiente⁽¹³⁸⁾. Un terzo orientamento considera la fattispecie plurioffensiva perché protegge la pubblica incolumità, l'ambiente, ma anche l'interesse ad uno svolgimento ordinato, decoroso ed efficace della pubblica amministrazione preposta ai controlli e all'esercizio delle funzioni attinenti alla programmazione e l'organizzazione della gestione dei rifiuti⁽¹³⁹⁾. Quest'ultima soluzione permette di ampliare il novero dei soggetti legittimati a costituirsi parte civile e di giustificare il concorso di reati con il delitto di associazione per delinquere⁽¹⁴⁰⁾.

“La salvaguardia dell'ambiente” sembra essere ciò a cui è prevalentemente preordinata la fattispecie (secondo orientamento) e ciò si evince da una serie di elementi testuali ed interpretativi⁽¹⁴¹⁾. Innanzitutto la disposizione è collocata tra i delitti contro l'ambiente; inoltre, la previsione al comma 4 dell'articolo, sull'eventuale sanzione accessoria del “ripristino dello stato dell'ambiente” e della “eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente” menziona per l'appunto solo il bene ambiente, che viene danneggiato; infine, propende in tale direzione anche l'interpretazione della giurisprudenza dell'avverbio “abusivamente”, la quale indica non solo i casi di autorizzazione mancante, ma anche scaduta, palesemente illegittima o non commisurata al tipo di rifiuti gestiti. Questa interpretazione conferma che il bene tutelato è l'ambiente per

(137) L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Cedam, 2007, 355; R. LOSENGO, *Per un ritorno alle origini: incidenza della normativa antimafia sull'applicazione e sull'interpretazione giurisprudenziale del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 769 ss.; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40828, in *www.giuristiambientali.it*.

(138) A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, 2011, 1765; Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, in *Dir. e giur. agr.*, 2007, 124; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 23528, in *DeJure*.

(139) S. BELTRAME, *Traffico illecito di rifiuti: tra dubbi e perplessità... alla ricerca di parametri interpretativi*, in *Ambiente Consulenza e pratica per l'impresa*, 2001, 625 ss.

(140) F. VENTURI, *La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi*, in *Cass. pen.*, 2020, fasc. 3, 1128–1141.

(141) *Ibidem*.

il tramite della funzione di governo della P.A., cui è affidato il compito di bilanciare la cura dell’ecosistema con interessi confliggenti con essa⁽¹⁴²⁾.

3.4.1.1. Le modalità della condotta

Passando alla rassegna delle modalità con cui si estrinseca la condotta, l’articolo 452–*quaterdecies* c.p. descrive attività «continuative organizzate» di gestione dei rifiuti «e» con «l’allestimento dei mezzi» necessari, attività strettamente correlate poiché il legislatore utilizza tra le stesse la congiunzione “e”⁽¹⁴³⁾. L’allarme sociale del fenomeno deriva proprio dall’esistenza, a fini criminali, di una vera e propria struttura “imprenditoriale”⁽¹⁴⁴⁾, che disponga continuamente dei fattori di produzione (capitali, attrezzature e uomini)⁽¹⁴⁵⁾.

Ciò non implica automaticamente che il reato sussista solo in capo ad imprese “geneticamente” criminali e ciò è precisato dalla Cassazione: «tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta»⁽¹⁴⁶⁾.

E ancora, sul punto, si segnala la sentenza della quarta sezione della Corte di Cassazione, la n. 2117 del 19 ottobre 2011: «la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo lecito. In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con

(142) F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia*, cit., 1097.

(143) Cass. pen., Sez. III, 9 agosto 2006, n. 28685, in *www.ambientediritto.it*. In particolare, riguardo l’allestimento di mezzo la giurisprudenza afferma che, ai fini della consumazione del delitto, non solo occorre una pluralità di operazioni in continuità temporale, relative a una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti ma, in più, è necessario l’allestimento preventivo dei mezzi (Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503).

(144) Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, in *www.ambientediritto.it*.

(145) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)*, cit.

(146) Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827, in *www.ambientediritto.it*.

modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di una attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza violazioni ...[omissis]... Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di "traffico" di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti, e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato»⁽¹⁴⁷⁾.

L'art. 452-*quaterdecies* c.p. opera anche quando il traffico illecito di rifiuti non sia l'attività eseguita in via esclusiva o prevalente; in effetti, nel settore dei rifiuti, spesso l'attività cui trattiamo è svolta da aziende in possesso di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, che però effettuano in modo difforme rispetto all'autorizzazione⁽¹⁴⁸⁾.

Si badi bene, la norma non parla di organizzazioni od associazioni, potendosi imputare il reato anche ad un singolo.

La norma richiede l'esistenza di una "continuatività" dell'attività e, quindi, quest'ultima è caratterizzata da molteplici operazioni, non episodiche, ma compiute con continuità temporale⁽¹⁴⁹⁾.

Il delitto descritto dal legislatore è, quindi, di tipo "abituale" perché il disvalore della condotta dipende proprio dalla ripetitività nel tempo di condotte, che, invece, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato⁽¹⁵⁰⁾.

La natura abituale del reato comporta che alla pluralità delle azioni corrisponde un'unica violazione di legge e, pertanto, per il perfezionamento del delitto è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie⁽¹⁵¹⁾.

La Cassazione sul punto afferma che: «per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni

(147) Disponibile su <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-2117-del-28-01-2011>.

(148) A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, cit., 34 ss.

(149) Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, cit.

(150) Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 2018, n. 16123, in www.iusinitinere.it.

(151) A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, cit., 33.

che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie»⁽¹⁵²⁾.

Una questione che emerge a questo punto è la compatibilità del reato in esame con l’istituto della continuazione, disciplinato dall’art. 81, comma 2, c.p. La Suprema Corte dà risposta positiva al quesito, affermando che, nonostante la natura abituale sembri escludere la continuazione tra reati, andandosi a configurare invece un unico reato, può accadere altresì che vengano realizzate condotte autonome tra loro, intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad unitarietà, in modo da potersi configurare l’ipotesi di continuazione *ex art. 81, comma 2, c.p.*⁽¹⁵³⁾.

Per comprendere meglio, si pensi ad esempio all’ipotesi di un impianto di trattamento di rifiuti con annessa discarica di servizio. Se le modalità della condotta indicano un’unica direzione degli atti, finalizzati al conseguimento di un medesimo profitto ingiusto, il delitto sarà unico; invece, se le due “filieri criminose” sono distinte, sia sotto il profilo oggettivo dell’attività che sotto il profilo teleologico del conseguimento del profitto, i reati saranno distinti. Analogamente risulterà nel caso di delitto posto in essere in tempi diversi con modalità diverse, soprattutto se interrotte, medio termine⁽¹⁵⁴⁾.

Ma quali sono le operazioni che devono essere reiterate per configurare il reato in esame? L’articolo ne elenca alcune: la cessione, la ricezione, il trasporto, l’esportazione, l’importazione e, infine, con una formula di chiusura, la gestione dei rifiuti.

Il trasporto è già autonomamente punito a titolo di contravvenzione dall’art. 258 T.U.A.; in quest’ultima norma assumono rilevanza penale oltre al trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, anche la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e l’uso di un certificato falso durante il trasporto (queste ultime due ipotesi indipendentemente dalla natura pericolosa o meno dei rifiuti)⁽¹⁵⁵⁾.

(152) Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838, in *www.ambientediritto.it*.

(153) Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35805, in *www.dirittoambiente.net*.

(154) A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, cit., 34.

(155) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit.

A loro volta le attività di esportazione e importazione sono già incluse nella previsione dell'art. 259 T.U.A.⁽¹⁵⁶⁾.

La stessa gestione dei rifiuti (che è definita dall'art. 183, comma 1, lett. D. del T.U.A. come «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura») è disciplinata all'art. 256, comma 1, T.U.A. (già art. 51, comma 1 del D. Ronchi), che alla rubrica è intitolato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e riguarda le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 T.U.A.

Tutte queste attività contemplate nella forma contravvenzionale, nel Testo Unico Ambientale, sono trasfuse nella nuova fattispecie delittuosa del codice penale, in attuazione della c.d. riserva di codice⁽¹⁵⁷⁾.

Il delitto *ex art. 452-quaterdecies* c.p. è un reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., proprio perché assorbe le condotte di per sé criminose già autonomamente punite ma che costituiscono un elemento costitutivo della fattispecie complessa e le punisce con una pena più severa di quella delle contravvenzioni singolarmente considerate⁽¹⁵⁸⁾; di conseguenza, il legislatore ha escluso in radice il concorso con questi reati.

Questa conclusione, però, presenta un grave inconveniente, che indebolisce l'efficacia dell'incriminazione⁽¹⁵⁹⁾: l'assorbimento delle contravvenzioni de-

(156) Art. 259 “Traffico illecito di rifiuti”: «1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

(157) D.lgs. n. 21/2018 attuativo dell'art. 1 comma 85, lettera q), della Riforma Orlando (Legge 23 giugno 2017, n. 103).

(158) Il rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo è disciplinato dall'art. 9 della l. 689/81, per il quale «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale».

(159) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit.

terminerebbe il paradossale effetto di escludere l’obbligatorietà della confisca dei mezzi di trasporto o dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, prevista invece per le singole contravvenzioni meno gravi⁽¹⁶⁰⁾.

D’altro canto, in dottrina⁽¹⁶¹⁾, si sostiene che l’art. 452-*quaterdecies* c.p., rispetto all’art. 259 T.U.A., non prevede alcuna specificazione riguardo alla qualità dei rifiuti (ma solo per quanto riguarda la quantità); inoltre, poiché per “gestione” deve intendersi l’attività definita dall’art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A., l’art. 452-*quaterdecies* c.p. prevedrebbe condotte non menzionate dall’art. 256, comma 1, come il controllo della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; per cui è chiaro che la nuova norma vada ad assorbire le fattispecie contravvenzionali.

Rimarrebbero, in ogni caso, estranee alla fattispecie delittuosa il commercio e l’intermediazione, le attività più praticate nel traffico illecito di rifiuti.

Quando il reato di traffico illecito di rifiuti è commesso da un’associazione di tipo mafioso, si pone la questione su come reprimere alcune condotte esterne all’organizzazione, che si sono comunque rivelate centrali nell’economia dell’illecito ambientale: in particolare, oltre a quella degli intermediari, si consideri quella degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilascino certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti⁽¹⁶²⁾.

L’intermediario, oltre a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, T.U.A., risponderà dell’art. 452-*quaterdecies* c.p. a titolo di concorso, in presenza delle condizioni fissate dall’art. 110 c.p. L’intermediario che contribuisce alla realizzazione di una (o più) operazioni risponderà di quest’ultime, che costituiscono autonomo reato ai sensi dell’art. 256, comma 1, ma non dell’art. 452-*quaterdecies* c.p. se non è a conoscenza dell’esistenza dell’organizzazione né ha contribuito comunque alla realizzazione o al mantenimento della stessa.

Allo stesso modo, chi predispose un certificato di analisi falso, non essendo questa condotta riconducibile a quella di “trasporto”, né ad altra menzionata nell’art. 452-*quaterdecies* c.p., risponderà per il titolo autonomo descritto dall’art. 258 T.U.A. ma solo a titolo di concorso nel delitto di attività organiz-

(160) La confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, infatti, è prevista solo dall’art. 259 T.U.A. per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4.

(161) G. DE SANTIS, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit.

(162) *Ibidem*.

zate per il traffico illecito di rifiuti, in presenza dei requisiti per ricollegare la condotta allo schema dell'art. 110 c.p.⁽¹⁶³⁾.

Sulla base di queste censure, l'art. 452-*quaterdecies* c.p. appare, a tratti, carente rispetto alle richieste di tutela poste alla base dell'incriminazione.

3.4.1.2. L'avverbio "abusivamente" e l'"ingente" quantità di rifiuti

Il legislatore si è preoccupato di delimitare l'operatività della norma, attraverso l'introduzione di alcuni elementi quali l'"abusività" delle operazioni; l'"ingente" quantità di rifiuti, oggetto del traffico illecito e, infine, il dolo specifico, volto al conseguimento dell'ingiusto profitto.

Elementi caratterizzati da grande indeterminatezza per cui alcuni hanno osservato che, contrariamente a quanto auspicato dal legislatore, il reato in esame «rappresenti un buon esempio di come una norma, specie se penale, non andrebbe scritta»⁽¹⁶⁴⁾.

Il termine "abusivamente" introduce un parametro di illiceità speciale per cui le operazioni menzionate all'art. 452-*quaterdecies* c.p. devono essere contrarie ad altre norme per integrare la fattispecie; norme che, per l'appunto, prescrivono le modalità di realizzazione delle diverse forme di gestione dei rifiuti⁽¹⁶⁵⁾.

La giurisprudenza ha lavorato a lungo per riempire di significato un termine così astratto come "abusivamente". In particolare, nella citata sentenza n. 46029 del 12 dicembre 2008, la Cassazione ha osservato che «è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è "clandestina", ossia svolta in totale assenza di autorizzazione, perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga "senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia"».

Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che l'abusività può configurarsi anche con riguardo ad una sola delle attività che compongono il ciclo di gestione dei rifiuti⁽¹⁶⁶⁾.

(163) *Ibidem*.

(164) C. BONGIORNO, *La lotta alle ecomafie tra tutela dell'ambiente e ordine pubblico*, cit., 126 ss.

(165) C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, cit., 116.

(166) Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, in *DeJure*.

Ancor più recentemente, la terza sezione della Cassazione, nella sentenza n. 18669 del 6 maggio 2015, ha ribadito che la natura abusiva della condotta è tale quando manchi un’autorizzazione, quando questa sia scaduta o palesemente illegittima o, ancora, quando questa non venga rispettata⁽¹⁶⁷⁾.

Il delitto di traffico illecito di rifiuti si consuma anche quando commesso da organizzazioni che deviano rispetto al lecito esercizio dell’attività autorizzata. La condotta abusiva comprende anche quella che risulti completamente difforme da quanto autorizzato, fino a ricomprendere l’autorizzazione “scaduta” o “palesemente illegittima”⁽¹⁶⁸⁾.

Da queste considerazioni sembra che la Cassazione appoggi l’idea per cui il giudice penale debba estendere la sua valutazione anche alla legittimità degli atti amministrativi autorizzatori, attività strumentale all’accertamento del reato in materia ambientale, ciò ovviamente su base obbiettiva, senza coinvolgere la discrezionalità del giudice⁽¹⁶⁹⁾.

Ma come si può giustificare il superamento dei limiti che il giudice penale ha, in ordine al sindacato sugli atti amministrativi? La sostituzione della giurisprudenza alla pubblica amministrazione nel compito di bilanciare i diversi interessi in materia ambientale risulterebbe contraria al principio di legalità.

Sul punto la Suprema Corte, Sezione III, nella sentenza n. 46477 del 10 ottobre 2017, ha affermato che il giudice penale ha il potere–dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità di un provvedimento amministrativo qualora questo sia il presupposto dell’illecito penale, senza, però,

(167) Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9133 in *CED*: « L’attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difforme da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa)[...] Il carattere «abusivo» di una attività organizzate di gestione dei rifiuti, tale da integrare il delitto, è configurabile quando si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, precisando anche come ciò si verifichi non soltanto in totale mancanza di dette autorizzazioni (definendo, in tali casi, l’attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati».

(168) Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 791, in *CED*.

(169) F. VENTURI, *La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit., 1138.

procedere alla disapplicazione del medesimo (potere del giudice amministrativo)⁽¹⁷⁰⁾.

In senso conforme, recentemente, la Cassazione, nella sentenza n. 9705 del 5 marzo 2019, in materia edilizia, ribadisce che: «Ai fini della configurabilità dei reati edilizi o urbanistici ed in caso di interventi abusivi eseguiti sul presupposto dell'avvenuto rilascio di un permesso di costruire, il carattere illecito o macroscopicamente illegittimo dell'atto abilitativo è stato confermato in giurisprudenza (n. 49687 del 30 ottobre 2018, Bruno; Cass. tra le altre Sez. 3, n. 7423 del 18/12/2014 Cervino; Sez. 4, n. 38610 del 20/07/2017 Comune Di Sperlonga e altro). Va quindi ribadito il principio per cui, nell'ipotesi in cui si edifichi con permesso di costruire illegittimo, la questione riguarda piuttosto il potere di accertamento del giudice penale dinanzi ad un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In tale ambito, l'individuazione dell'interesse tutelato dalle norme penali urbanistiche svolge la funzione di attribuire l'esatto significato all'elemento normativo delineato nella fattispecie incriminatrice di riferimento, dovendo ritenersi compreso nel tipo e, dunque, nel controllo, tutto ciò che, al di là della lettera della legge, sia imposto dalla immancabile funzione interpretativa, anche estensiva, della disposizione penale; sicché il giudice penale deve verificare, al fine di ritenere sussistente o meno il reato, tutto ciò che nella descrizione delle varie fattispecie penali sia stato indicato, esplicitamente o implicitamente, come rilevante. Ne consegue che, quando la mancanza o l'illegittimità di un atto amministrativo costituisce un elemento normativo della fattispecie incriminatrice, non viene in rilievo il potere dell'autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento giurisdizionale, inteso quale diretta espressione del principio di legalità. Pertanto, detto potere deve essere esercitato anche in ordine ad un provvedimento (amministrativo) quando l'atto costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato o, comunque, incide su di esso (Sez. 3, n. 38856 del 04/12/2017, dep. 2018, Schneider)»⁽¹⁷¹⁾.

Queste sono le conclusioni della giurisprudenza nonostante i rischi che ne derivano, non solo in tema di divisione di poteri, ma anche nel rapporto tra

(170) I giudici affermano che «È la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo» nella citata sentenza, Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46477, in *www.ambientediritto.it*.

(171) Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 9705, in *www.lexambiente.it*.

cittadino e Stato, considerando il principio di lealtà e legittimo affidamento⁽¹⁷²⁾; c'è rischio, infatti, di punire un soggetto che operi conformemente ad un'autorizzazione, avendo fatto affidamento nella sua legittimità⁽¹⁷³⁾ (in tali casi, in cui cioè un'autorizzazione seppur presente sia illegittima, è importante valutare l'elemento psicologico del soggetto agente, cioè il dolo).

In ogni caso, la possibilità per il giudice penale di conoscere tutte le questioni incidentali, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p., è ormai principio consolidato del nostro ordinamento penale.

Altro elemento della fattispecie da analizzare è l'aggettivo “ingente” riferito alla quantità di rifiuti richiesta per la punibilità della condotta.

Il riferimento quantitativo così generico ha posto problemi in termini di legittimità costituzionale per il contrasto con i principi di determinatezza e tassatività della norma (art. 25 Cost.), nella parte in cui l'individuazione della quantità dei rifiuti non è predeterminata dal legislatore ma è rimessa alla decisione del giudice, il cui giudizio risulta condizionato, di volta in volta, dal tipo del rifiuto nella situazione specifica del caso concreto⁽¹⁷⁴⁾.

«La giurisprudenza di questa Corte non offre riferimenti quantitativi che consentano di individuare la nozione di “ingente quantità” ma non tanto, come sostiene il ricorrente, per l'indeterminatezza del concetto espresso dalla norma quanto, piuttosto, perché, come pure si è avuto modo di affermare, tale verifica va effettuata tenendo conto che tale nozione, in un contesto che contempli anche le finalità della disposizione, deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta»⁽¹⁷⁵⁾. Così la Suprema Corte afferma la difficoltà di predeterminare un limite quantitativo in astratto, per identificare il disvalore della condotta analizzata, piuttosto conclude che il requisito dell'ingente quantitativo deve essere valutato caso per caso, traendo elementi di comparazione anche dalle previsioni di reati contravvenzionali in tema di rifiuti e, soprattutto, considerando la specificità ed autonomia delle singole figure (Sezione III, sentenza n. 4503 del 3 febbraio 2006). Inoltre, l'ingente quantità deve essere

(172) F. VENTURI, *La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit., 1134.

(173) L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, 315 ss.

(174) Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2003, n. 47918, in *www.ambientediritto.it*.

(175) Cass. pen., Ordinanza Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47229, in *www.ambientediritto.it*.

accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della “mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti” con la conseguenza che il rapporto tra i rifiuti lecitamente smaltiti e quelli trattati illecitamente può eventualmente servire nello stabilire se l’autorizzazione alla discarica sia una “scusa” per coprire un’attività diversa da quella autorizzata (Sezione III, sentenza n. 40827 del 10 novembre 2005)⁽¹⁷⁶⁾.

Secondo la Cassazione non può individuarsi a priori il dato ingente di rifiuti, utilizzando dati specifici e certi; piuttosto il giudizio sulla nozione si deve basare su un giudizio complessivo che tenga conto «delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente e nell’ambito del quale l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento». La stessa formulazione della norma non permette l’individuazione di valori prefissati ma, anzi, lascia all’apprrezzamento del giudice di merito la valutazione, caso per caso (Sez. III, sentenza n. 47229 del 6 novembre 2012).

Ancora la Suprema Corte, nella sentenza n. 791 dell’11 gennaio 2018, ha aggiunto che l’ingente quantitativo di rifiuti gestiti può desumersi anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa⁽¹⁷⁷⁾.

3.4.1.3. L’elemento soggettivo e la prescrizione del reato

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico di conseguire un “ingiusto profitto”.

L’ingiusto profitto non consiste solo in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l’effettivo conseguimento di tale vantaggio⁽¹⁷⁸⁾.

In altra occasione, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’ingiusto profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati consentivano,

(176) La Corte afferma anche che la presenza in alcuni pozzi piezometrici della discarica di parametri eccedenti i valori tabellari, conseguente grave inquinamento delle acque in falsa, costituisce un riscontro importante circa l’ingente quantità dei rifiuti pericolosi abusivamente smaltiti.

(177) Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 791, in *CED*.

(178) Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828, in *www.ambientediritto.it*.

mediante l’attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell’azienda ove erano impiegati, rafforzando così notevolmente la loro posizione apicale nell’ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro⁽¹⁷⁹⁾.

La Corte di Cassazione aggiunge che «[...] la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell’azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorra a determinare l’erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati»⁽¹⁸⁰⁾.

Il carattere ingiusto del profitto, però, non deriva dalla modalità “abusiva” con cui viene esercitata l’attività (in questo senso, quando era vigente l’art. 53–bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già si era espressa la Sezione terza nella sentenza n. 45598 del 6 ottobre 2005), bensì dal fatto che l’intera gestione dei rifiuti è intesa come strumento per conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti⁽¹⁸¹⁾.

Ultimo aspetto da analizzare è quello relativo alla prescrizione del reato.

Trattandosi questo di un reato abituale, l’istituto della prescrizione opera secondo la disciplina dei reati permanenti (ciò è affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia v. Cassazione, Sezione III, sentenza n. 35568 del 19 luglio 2017, *Savoia*). Di conseguenza, il giorno di inizio del decorso del termine di prescrizione del reato è da individuarsi nel giorno della cessazione dell’abitualità⁽¹⁸²⁾.

(179) Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828, in *www.ambientediritto.it*. Questa decisione dimostra come all’interno di certe organizzazioni aziendali hanno grande rilievo «i meccanismi dell’apprendimento e della trasmissione culturale» (G. FORTI, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, 2006.). Ancora Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838: «non vi è dubbio che, ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato, sia necessaria la prova della consapevolezza dell’autore della condotta di utilizzare un’organizzazione illecita (anche non necessariamente plurisoggettiva) per conseguire un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali» in *www.tuttoambiente.it*.

(180) Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828, cit.

(181) Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35568 in *www.reteambiente.it*.

(182) Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2017, n. 5742, in *www.tuttoambiente.it*.

Si rammenti, inoltre, che l'art. 11 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), entrata in vigore il 28 agosto 2010, ha modificato l'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. introducendo, tra i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, l'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attuale 452-*quaterdecies* c.p.).

L'articolo 157, sesto comma, del codice penale, stabilisce che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p. i termini di prescrizione sono raddoppiati; pertanto, poiché l'articolo 452-*quaterdecies* c.p. è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni, il termine prescrizione è, dal 2010, stabilito in dodici anni⁽¹⁸³⁾.

Poiché il reato abituale "si consuma" al momento della cessazione della condotta criminosa, sarà da tale data, pertanto, che inizierà a decorrere il termine prescrizione di dodici anni per tutta la condotta contestata, anche se iniziata prima della novella legislativa. Se un delitto di traffico illecito di rifiuti è iniziato prima che la legge imponesse il raddoppio del termine prescrizione, ma una parte di condotta è proseguita oltre, l'unicità del reato fa sì che al medesimo si applichi il raddoppio del termine di prescrizione⁽¹⁸⁴⁾.

Nel caso in cui, invece, tutta la condotta si sia esaurita prima della novella del 2010, in base al principio *tempus regit actum*, si applicherà il regime prescrizione più favorevole all'imputato.

(183) I casi di interruzione del corso della prescrizione sono individuati all'art. 160 del codice penale, modificato recentemente con la l. 9 gennaio 2019 n. 3. Il comma terzo dell'art. 160 c.p. prevede che «in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all'art 161 secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale». Essendo menzionati i reati di cui all'art. 51 comma 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., si deduce che per il reato di traffico illecito di rifiuti (menzionato appunto nell'art. 51 c.p.p.) non esiste un limite massimo per il termine di prescrizione.

La *ratio* di tale eccezione risiede nella particolare gravità del reato in esame, come gli altri esclusi dall'operatività dell'art. 161 comma 2 c.p. («Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105»).

(184) A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, cit., 41.

3.4.2. *Il rapporto con l'art. 416-bis c.p.*

La scelta di intitolare la fattispecie con la formula “attività organizzate” e non “associazione”, di per sé, suggerisce un rapporto di concorso tra la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis* e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

La Cassazione si è espressa in alcuni casi rispetto al concorso tra l'art. 416 c.p. e l'art. 452-*quaterdecies* c.p., ma è chiaro che le medesime considerazioni si applicano anche per la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p.

La Cassazione⁽¹⁸⁵⁾ ha sostenuto la possibilità che si configuri un concorso tra il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 260); la ragione è che non può configurarsi un rapporto di specialità tra le due fattispecie in quanto i reati presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi: l'associazione per delinquere è punita per il mero associarsi allo scopo di commettere più delitti; non è richiesta la realizzazione dei reati-fine. L'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, invece, si realizza nell'allestimento di mezzi e attività continuative e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente. Nel caso dell'art. 416 c.p. la tutela è posta a favore dell'ordine pubblico. Cambia anche il numero di soggetti per l'integrazione dei due reati, nel reato di traffico di rifiuti non è previsto il numero minimo di tre soggetti, né l'esistenza di un vincolo associativo tra gli stessi. Diverso è anche l'elemento soggettivo perché nell'associazione a delinquere il dolo è diretto alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso comune che prescinde dalla realizzazione dei singoli reati-fine; al contrario, l'art. 452-*quaterdecies* c.p. richiede, in capo all'agente, il fine specifico di conseguire un “profitto ingiusto”⁽¹⁸⁶⁾.

Ai fini del concorso tra i due reati, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché «la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 T.U.A. con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione

(185) Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 5773, in *www.tuttoambiente.it*.

(186) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 100-101.

di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art 260 d.lgs. 152/2006»⁽¹⁸⁷⁾.

Dal punto di vista processuale, non è facile dimostrare il concorso tra i due reati perché è necessario provare l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie⁽¹⁸⁸⁾; ciò significa che qualora gli autori dell'illecito siano due o non si dimostri un *pactum sceleris* finalizzato alla commissione di ulteriori reati sarà contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in concorso con l'art. 110 c.p.⁽¹⁸⁹⁾.

Le medesime conclusioni valgono nel caso in cui si provi il concorso tra il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l'art. 416-bis c.p.

3.5. L'art. 452-octies c.p. e l'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies c.p.

Nelle pagine precedenti, è stata delineata la strada tortuosa che il legislatore ha percorso per affrontare le nuove sfide in materia penale, i reati ambientali, la mafia imprenditrice e l'intreccio tra questi due grandi problemi. In questi interventi normativi, il legislatore ha privilegiato l'urgenza dell'azione piuttosto che l'efficacia⁽¹⁹⁰⁾ poiché manca, a volte, coerenza, coordinamento tra le disposizioni e, infine, i termini usati sono spesso vaghi e indeterminati.

Si è detto che tra i reati che le associazioni mafiose commettono, rientrano, dagli anni '90, anche i reati ambientali e questo è diventato un problema così imponente da identificare un vero e proprio fenomeno, denominato "ecomafia".

(187) Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 5733, in *www.tuttoambiente.it*.

(188) S. COSTA, *Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, i rapporti con l'associazione a delinquere e l'associazione a delinquere di stampo mafioso alla luce della legge 136/2010*, in A. PIEROBON (a cura di) *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, 2012, 1609.

(189) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit.

(190) Si parla di strategia di sistema dominata dall'ansia di fornire risposte immediate e rassicuranti ai "bisogni sociali di punizione", piuttosto dalla preoccupazione di verificare l'effettività portata tecnica e pratica delle innovazioni prodotte (I. MERENDA, *L'aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, in *Archivio Penale*, 2016, fasc. 3, 792).

Nel Titolo VI–*bis* dedicato ai “*Delitti contro l’ambiente*”, proprio per contrastare questo fenomeno, sono state previste l’aggravante cd. “ecomafiosa” di cui all’art. 452–*octies* c.p. e l’aggravante “ambientale” di cui all’art. 452–*novies* c.p., così da contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli illeciti ambientali.

L’art. 452–*octies* c.p. prevede che:

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416–*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416–*bis* sono aumentate.

La circostanza è ad effetto comune e, pertanto, è rimessa al giudice la determinazione dell’aumento di pena, fino ad un terzo rispetto a quella del reato–base.

Un aumento delle pene da un terzo alla metà è contemplato qualora dell’associazione facciano parte ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Non è tanto chiara la ragione di questo aumento circoscritto ai pubblici ufficiali e non comprendendo altre categorie, ad esempio impiegati in maniera tributaria o di sicurezza pubblica o di immigrazione⁽¹⁹¹⁾.

Altro problema è dimostrare la consapevolezza e la volontà di far parte di un’associazione tra i cui membri vi siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Non viene specificato l’elemento soggettivo per l’imputazione dell’aggravante; in questo caso sembra più coerente con il principio di colpevolezza, l’imputazione a titolo di dolo e, di conseguenza, bisogna provare in capo all’associato la coscienza e la volontà di essere parte stabile di un’associazione di cui fanno parte pubblici ufficiali⁽¹⁹²⁾.

L’introduzione di un aggravamento di pena per il reato di associazione a delinquere e di stampo mafioso, quando finalizzati alla commissione di reati

(191) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 277.

(192) *Ibidem*.

ambientali, risponde alla scelta di politica criminale di controllare e combattere il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino, in tutto o in misura consistente, dalla criminalità ambientale. Tuttavia, c'è il rischio che questa scelta abbia fatto sorgere più problemi che concreti benefici⁽¹⁹³⁾.

Un primo aspetto che non convince riguarda la collocazione dell'aggravante: perché inserirla nel nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale e non nel corpo degli artt. 416 c.p. e 416-*bis* c.p., essendo stata costruita come aggravante di tali fattispecie. Non vi è coerenza con la linea classificatoria sinora seguita dal legislatore in materia di reati associativi, in base alla quale solo le fattispecie associative autonome qualificate sono state inserite nell'ambito dei delitti teleologicamente connessi; al contrario, le figure circostanziali associative sono state inserite negli articoli dedicati alle fattispecie a cui le circostanze si riferiscono⁽¹⁹⁴⁾.

In secondo luogo, è criticabile sotto il profilo dell'uguaglianza, della ragionevolezza e della proporzionalità, la scelta del trattamento sanzionatorio, il quale risulta più severo nel caso delle associazioni finalizzate alla commissione di delitti ambientali, talvolta meno gravi, nella loro cornice edittale, rispetto ad altri tipicamente commessi dalla criminalità organizzata, come l'omicidio doloso⁽¹⁹⁵⁾.

Prima dell'intervento con il d.lgs. n. 21/2018, un altro problema riguardava la mancata indicazione, tra gli articoli menzionati, del precedente articolo sulle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l'art. 260 T.U.A., poiché erano richiamati solo i delitti previsti dal Titolo VI-*bis*; di conseguenza, l'art. 260 T.U.A. veniva applicato in concorso con gli artt. 416 e 416-*bis* c.p., nei casi in cui erano presenti gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie. Oggi, invece, grazie all'introduzione dell'art. 452-*quaterdecies* nel Titolo VI-*bis* del codice penale, l'aggravante di cui all'art. 452-*octies* c.p. si applica anche alla fattispecie sul traffico illecito di rifiuti.

Tuttavia, l'aggravante *ex art.* 452-*octies* c.p. continua a non trovare applicazione in relazione a tutte le altre fattispecie contenute nel Testo Unico Ambientale, sia perché non richiamate dall'articolo, sia perché, essendo di natura

(193) C. Cass., *Ufficio del massimario*, Rel. n. III/04/2015, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, 25.

(194) G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, cit., 10-11.

(195) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 102.

contravvenzionale, non possono costituire i reati–fine delle associazioni di cui all’art. 416 e 416–*bis* c.p.⁽¹⁹⁶⁾.

Sebbene si possa applicare l’aggravante “ecomafiosa” alla fattispecie di attività organizzate del traffico illecito di rifiuti, in concreto, come può operare tale aggravante? È difficile, infatti, dimostrare la “finalizzazione” dell’associazione alla commissione dei reati ambientali⁽¹⁹⁷⁾. È per questo che, in dottrina, si preferisce applicare al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti l’aggravante di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito nella Legge n. 203, del 12 luglio 1991, introducendo l’art. 416–*bis*1 nel codice penale: «Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416–*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà [...]»⁽¹⁹⁸⁾.

Anche qui, però, si ripropone la critica sul sistema sanzionatorio poiché la pena subisce un aumento eccessivo rispetto alle pene previste per delitti più gravi di quello sui rifiuti, commessi dalle associazioni mafiose⁽¹⁹⁹⁾.

(196) *Ibidem*.

(197) Si deve tenere a mente che, a seguito dell’intervento della l. 7 febbraio 1990, n. 19, l’imputazione delle circostanze aggravanti si basa sul principio di colpevolezza perché esse possono essere poste a carico dell’agente solo se gli si può muovere almeno un rimprovero di colpa, cioè «soltanto se erano da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (art. 59 comma 2 c.p.).

(198) Art. 416–*bis*1 c.p.: «Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416–*bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all’articolo 416–*bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma».

(199) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 102.

L'aggravante opera anche nei confronti degli enti, infatti, con l'art. 6 della Legge n. 68/2015 è stato inserito nell'art. 25-*undecies* comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 231/2001, l'art. 452-*octies* c.p., prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria (da trecento a mille quote) nei confronti dell'ente che commette delitti ambientali.

Questo intervento, sebbene mirato ad intensificare lo strumento punitivo per la commissione dei reati ambientali, ha ottenuto l'effetto opposto, dal momento che la cornice edittale risulta più blanda di quella che altrimenti sarebbe stata oggi applicabile; infatti nel d.lgs. n. 231/2001 vi era già, dal 2009, il riferimento alle figure associative, attraverso l'art. 24-*ter*, che commina per quei reati la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive *ex* art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno⁽²⁰⁰⁾.

Il risultato dell'introduzione dell'art. 452-*octies* c.p. non ha fatto altro che creare una disciplina di favore per gli enti che commettono delitti associativi finalizzati alla realizzazione dei delitti ambientali contenuti nel Titolo VI-*bis* del codice penale.

Un aspetto positivo è che l'art. 452-*octies* c.p. è stato inserito nell'elenco delle fattispecie a cui è applicata la confisca "ambientale" di cui all'art. 452-*undecies* c.p.

Il secondo strumento introdotto ai fini di contrastare l'ecomafia è l'articolo 452-*novies* c.p., che prevede la cd. "aggravante ambientale":

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

La prima aggravante descritta dalla disposizione («Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da

(200) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 128.

altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente») è “speciale” e “teleologica”, di natura soggettiva ad efficacia speciale; teleologica perché esiste un rapporto di “mezzo a fine” tra il reato base e l’aggravante (il reato ambientale): i due reati sono in rapporto di dipendenza sia sul piano ideologico che temporale⁽²⁰¹⁾. La seconda («ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente») è un’aggravante incentrata sulle conseguenze ambientali prodotte dal reato non ambientale, di natura oggettiva e ad efficacia comune⁽²⁰²⁾; qui, al contrario del primo caso, è riprovevole la condotta in sé e, in quanto tale, merita una pena più intensa.

L’aumento di pena della prima parte dell’articolo opera anche qualora il reato ambientale non venga commesso, trattandosi di una circostanza di natura soggettiva che qualifica più grave l’aspetto psicologico dell’agente, quindi la sua colpevolezza⁽²⁰³⁾, e non la provocazione dell’evento. Per applicare l’aggravante è necessario verificare che il soggetto agente abbia avuto l’intenzione specifica di commettere un reato ambientale (dolo specifico): ad esempio un delitto di falso che consente di eludere i controlli sui livelli di sostanze inquinanti immesse in atmosfera e che è strumentale alla realizzazione del delitto di inquinamento ambientale⁽²⁰⁴⁾. La circostanza, invece, non si applicherà in caso di mera previsione, da parte dell’agente, della verifica di un reato contro l’ambiente come conseguenza possibile della propria condotta illecita; in questo caso, se il delitto che aggrava è disciplinato dal Decreto n. 152/2006 o altra legge che tutela l’ambiente, si applicherà eventualmente la seconda parte dell’art. 452–*novies* c.p.

Obiettivo della norma è garantire una copertura per tutte le condotte che, al di fuori delle fattispecie di delitti contro l’ambiente, siano comunque destinate finalisticamente a commettere un delitto contro l’ambiente o una contravvenzione previste dal Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) o altra disposizione posta a tutela dell’ambiente.

Qualsiasi reato commesso al fine di commettere un delitto contro l’ambiente o che comunque violi una disposizione a tutela dell’ambiente diviene procedibile d’ufficio, così da non ostacolare la procedibilità per mera inerzia della persona offesa dal reato principale.

(201) A. PAGLIARO, *I reati connessi*, Priulla, Palermo, 1956, 56.

(202) *Ibidem*.

(203) D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015, 387.

(204) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

Anche analizzando questa norma si possono individuare alcune criticità.

In primo luogo, non è ben definito l'ambito di operatività dell'aggravante; il rinvio, infatti, ad ogni «altra disposizione di legge che tutela l'ambiente» trascina con sé tutte le incertezze della nozione stessa di «materia ambientale», intesa a volte in senso stretto, considerando solo le componenti della biosfera (acqua, suolo, aria), altre volte intesa in senso ampio, comprendendo il territorio, il paesaggio, i beni culturali⁽²⁰⁵⁾.

Ancora più complesso è il quadro normativo se si considera che in alcuni casi, come nei reati di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) o di avvelenamento delle acque (art. 439 c.p.), le fattispecie sono poste formalmente a tutela dell'incolumità pubblica, mentre il bene ambiente assume un ruolo strumentale, quale oggetto materiale della condotta incriminata. Rispetto a tali fattispecie, sorge il dubbio sull'effettiva possibilità di inglobare le norme che le prevedono tra quelle richiamate dalle aggravanti, in quanto la compromissione dell'ambiente viene evocata in modo incidentale, come circostanza-presupposto dell'offesa alla pubblica incolumità; la soluzione è rimessa in gran parte alla valutazione dell'interprete, rendendo incerto il campo applicativo della nuova disciplina⁽²⁰⁶⁾.

Oltretutto, l'ambito di applicazione è sensibilmente ridotto se si considerano le numerose clausole di riserva poste in apertura a molte norme a tutela dell'ambiente: se una fattispecie è costruita in chiave di sussidiarietà esplicita con le altre, non sembra possibile applicare l'aggravante ambientale in esame⁽²⁰⁷⁾.

Anche il vago riferimento alla «violazione di una o più norme» è suscettibile di critica perché, come dimostrato nel secondo capitolo, le norme che tutelano l'ambiente, a volte, lo fanno anche in maniera indiretta, attraverso la tutela in primo piano del corretto funzionamento dell'apparato amministrativo; in maniera estensiva si considera che anche la violazione di queste norme faccia scattare l'operatività dell'art. 452-*novies* c.p., seppur preordinate a tutelare funzioni amministrative più che veri beni giuridici, determinando tensioni con il principio di offensività⁽²⁰⁸⁾.

(205) Sul punto si veda M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali di struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996, 15 ss.; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2010, 43.

(206) I. MERENDA, *L'aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, cit., 792.

(207) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 132.

(208) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 103.

Ancora, come per l’art. 452–*octies* c.p., anche per l’art. 452–*novies* c.p., dubbi di legittimità costituzionale si innestano sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza per la previsione di aumenti di pena eccessivi rispetto a quelli previsti per reati più gravi.

Una contraddizione si riscontra nel fatto che la previsione pare costituire un’ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall’art. 61, primo comma, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di “reato commesso per eseguirne un altro” (quello contro l’ambiente) e non, come prevede l’aggravante comune, anche “per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”. Così facendo, per queste ultime ipotesi, dovrebbe applicarsi l’aggravante comune di cui all’art. 61 c.p., con evidenti dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo)⁽²⁰⁹⁾.

Dall’analisi del quadro normativo complessivo, in presenza di una situazione rientrante nel fenomeno dell’ecomafia, l’applicazione delle norme opererà, allora, come segue:

In presenza di un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416–*bis* c.p. “finalizzata” alla commissione di reati ambientali (o meglio dei delitti previsti dal Titolo VI–*bis*), questa risponderà per i reati, in concorso, con quello di cui all’art. 416–*bis* c.p. aggravato dalla circostanza *ex* art. 452–*octies* c.p.⁽²¹⁰⁾; se poi il reato–fine è il reato di traffico illecito di rifiuti, in presenza degli elementi costitutivi dell’art. 452–*quaterdecies* c.p., si applicherà anche quest’ultima norma.

Qualora, invece, si accerti la presenza degli elementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *ex* art. 452–*quaterdecies* c.p., commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416–*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, si applicheranno l’art. 452–*quaterdecies* c.p. aggravato per il carattere mafioso della condotta *ex* art. 416–*bis*1 c.p.

(209) Corte di Cassazione, Relazione dell’Ufficio del Massimario del 29/5/2015.

(210) In realtà qui troverebbe applicazione anche l’aggravante “ambientale” *ex* art. 452–*novies* c.p. perché il reato di associazione di tipo mafioso è commesso allo scopo di eseguire delitti ambientali. In ogni caso, come spiegato in seguito, l’aggravante dell’art. 452–*octies* viene assorbita dalla più generale dell’art. 452–*novies* c.p.

Una critica viene mossa guardando proprio al rapporto tra le due nuove aggravanti nel codice penale, poiché queste non sembrano coordinate tra loro: le aggravanti “associative” ex art. 452–*octies* c.p. prevedono un aumento di pena fino ad un terzo quando un’organizzazione criminale sia finalizzata a commettere un reato ambientale; invece, aumento più alto è previsto dall’art. 452–*novies* c.p. (fino alla metà) quando un reato diverso da quello associativo sia finalizzato a commettere un reato ambientale. Poiché il trattamento sanzionatorio nel primo caso risulta più favorevole al sodalizio mafioso, è preferibile applicare l’art. 452–*novies* c.p. anziché il 452–*octies* c.p., il quale, quindi, finisce per essere assorbito nell’altro che ha portata più generale⁽²¹¹⁾.

Non dimentichiamo, inoltre, che con l’introduzione delle due aggravanti si rischia di sanzionare il medesimo fatto tre volte: per reato associativo (art. 416 o art. 416–*bis* c.p.), per il reato–fine (art. 452–*quaterdecies* c.p.) e, infine, per l’aggravante⁽²¹²⁾.

Le criticità descritte, che entrambe le aggravanti presentano, dimostrano anche come questo intervento sia stato frutto di un uso simbolico del diritto penale⁽²¹³⁾, privilegiando l’obiettivo di assicurare immediatamente i «bisogni sociali di punizione»⁽²¹⁴⁾ piuttosto che di garantire l’effettiva portata tecnica e pratica delle innovazioni introdotte⁽²¹⁵⁾.

In particolare, ciò che più di tutto non convince è la scelta del legislatore di costruire le fattispecie come circostanze aggravanti poiché il bilanciamento con eventuali attenuanti rischierebbe di vanificare il tentativo di aggravio della pena. Un’autonoma figura associativa cd. qualificata sarebbe stata una soluzione più efficace precludendo il bilanciamento e il potenziale annullamento ex art. 69 c.p.

In dottrina⁽²¹⁶⁾, suggeriscono una strada per salvare la tecnica adottata dal legislatore: “blindare” le circostanze, per recuperare il contenuto di disvalore, proprio come è già stato fatto per l’aggravante “mafiosa” di cui all’art. 416–*bis*1 c.p.

(211) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 104.

(212) *Ibidem*.

(213) A. MANNA, *Alcuni recenti di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *Archivio penale*, 2016.

(214) D. BRUNELLI, *Disastro populista*, in *Criminalia*, 2014, 254 ss.

(215) I. MERENDA, *L’aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, cit., 792.

(216) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 104.

Nel complesso, quindi, nonostante in linea teorica la funzione delle circostanze aggravanti “ambientali” fosse stata quella di garantire che la sanzione si adeguasse meglio alle caratteristiche di disvalore del fatto storico⁽²¹⁷⁾, nella sostanza, per tutte le problematiche elencate, non si raggiunge questo fine; in aggiunta, i vasti margini di discrezionalità rischiano di trasformare l’istituto da criterio di orientamento per il giudice, nella sua attività, a strumento di gestione politico giudiziaria della pena⁽²¹⁸⁾.

Il problema delle circostanze, oltre questa situazione specifica, è un problema generale, che giace proprio nella natura stessa della circostanza. In presenza di una circostanza, infatti, la scelta punitiva è rimessa alla discrezionalità del giudice, delegando a lui responsabilità che, invece, spetterebbero al legislatore⁽²¹⁹⁾.

3.6. Il carattere transnazionale dell’“ecomafia”

Il traffico illecito di rifiuti è un fenomeno preoccupante anche per la sua dimensione transnazionale. Nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea, ad esempio, i ricavi che derivano da questo *business* sono superiori ai 100 miliardi di euro⁽²²⁰⁾. Oltretutto, le norme che prevedono il libero movimento di beni e persone, e che aboliscono i controlli, rendono molto difficile controllare e bloccare il movimento illegale di rifiuti⁽²²¹⁾. La creazione di aree sovranazionali di libero scambio commerciale ha in parte favorito gli scambi fuori legge.

È soprattutto l’area del Mediterraneo ad essere un luogo privilegiato d’incontro per effettuare scambi commerciali di rifiuti, anche perché questa è un’area di grande instabilità politica e sociale che stimola, di conseguenza, l’agire illecito⁽²²²⁾. In aggiunta, lo sviluppo dei traffici illeciti di rifiuti nel Mediterraneo è favorito dalla povertà del continente africano, che lo rende “facile preda” delle organizzazioni criminali, con sistemi normativi più permissivi, carenti di

(217) A. SANTORO, *Le circostanze del reato*, Torino, 1952, 4.

(218) T. PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, 1988, 213.

(219) I. MERENDA, *L’aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, cit., 799.

(220) Report 2012 dell’European Environment Agency (EEA), commentato da I. SAHRAMAKI, S. FAVARIN, S. MEHLBAUM, E.U. SHANNA, A. SPAPENS, T. KANKAANRANTA, 2017, 2.

(221) G. GIARDI, *Fighting the European Ecomafia: Organised Trafficking in Waste and the Need for a Criminal Law Response from the EU*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, 232.

(222) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 96.

controllo. È più conveniente e meno rischioso, infatti, spostare illegalmente materiale verso luoghi in cui la legislazione ed i controlli sono più carenti. Alcuni parlano di «economia parallela»⁽²²³⁾, con riferimento a tale prassi, dove i Paesi più quotati come destinatari di rifiuti sono quelli “poveri” a livello normativo e giudiziario, come la Malesia, Hong Kong, Cina, India, Africa.

Qui, l'attività illecita si è manifestata prevalentemente con la spedizione e l'abbandono dei rifiuti o con l'affondamento nel Mar Mediterraneo di rifiuti pericolosi⁽²²⁴⁾ e radioattivi⁽²²⁵⁾. Riguardo questo ultimo aspetto, la Commissione bicamerale di inchiesta sulle ecomafie, il 14 febbraio 2017, ha avviato la desecretazione dei documenti del Sismi (oggi Aise) dai quali è emersa la notizia di novanta navi affondate dolosamente (cd. navi a perdere), 14 dalla criminalità organizzata, a partire dagli anni '90 (1989–1995)⁽²²⁶⁾; da ciò emerge la gravità di questo fenomeno, perché se una nave affonda si perde ogni speranza di trovare le prove dei colpevoli, restando perciò impuniti.

È compito prioritario dell'Agenzia delle dogane bloccare i flussi illegali insieme alle forze di polizia; nel 2010, ad esempio, queste hanno sequestrato 11.400 tonnellate di pattume tossico diretto verso la Cina, l'India e l'Africa. I principali porti di spedizione erano Genova, Napoli, Venezia, Taranto⁽²²⁷⁾.

Ci sono diverse ragioni che favoriscono quest'attività illecita, già descritte trattando dello stesso fenomeno a livello nazionale.

Innanzitutto, l'attività è ad alto profitto e, allo stesso tempo, a basso rischio per le basse probabilità di essere condannati.

In secondo luogo, rappresenta uno strumento economico per i momenti di crisi economico-finanziaria, attraverso lo smaltimento dei rifiuti a basso costo⁽²²⁸⁾.

(223) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso*, cit., 13–14.

(224) Nel 2012, i rifiuti pericolosi rappresentavano il 4% dei 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti dai 28 Stati membri dell'Unione Europea. I maggiori volumi di rifiuti pericolosi sono generati dalla gestione dei rifiuti stessi (incluse le attività di raccolta, trattamento e smaltimento), dai cantieri edili e dai settori estrattivi e minerari, così come dai nuclei familiari. Secondo il Report n. 35/2016 dell'European Environment Agency (EEA), le tipologie predominanti di rifiuti pericolosi, che incidono per oltre la metà del quantitativo complessivo, sono costituite da rifiuti minerali e solidi, mentre un terzo è formato da rifiuti chimici e sanitari (p. 19).

(225) Report n. 35/2016 dell'European Environment Agency (EEA).

(226) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo*, cit., 95–96.

(227) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 100.

(228) M. BELLACOSA, *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo del diritto penale nell'ambito di un approccio interdisciplinare*, in *Sistema penale*, 2019, 3.

La pericolosità del fenomeno, in aggiunta, deriva dal fatto che il traffico di rifiuti rappresenta un settore in cui agiscono anche imprese legali, grazie alle quali la criminalità mafiosa riesce spesso a mascherare i propri fini.

Per non parlare di quanto sia difficile contrastare un reato quando si opera a livello transnazionale, per l’assenza di regimi normativi omogenei di punizione e controllo tra i vari Paesi⁽²²⁹⁾.

Il dumping ambientale⁽²³⁰⁾ è il fattore che ha favorito questo mercato internazionale di rifiuti.

Dopo il *boom* economico degli anni ’90, infatti, si formarono due blocchi di Paesi, quelli industrializzati e quelli in via di sviluppo. Il differente livello di sviluppo industriale aveva determinato parallelamente anche un diverso sviluppo della disciplina ambientale. Questo ha fatto sì che le mete privilegiate del malaffare fossero proprio gli Stati più in difficoltà (*failed States*), dove la povertà, l’instabilità politica, le guerre, non lasciavano spazio alla “cura ambientale”⁽²³¹⁾.

In merito al problema delle differenze normative, già nel 1992, Giovanni Falcone, in occasione della prima riunione della Commissione sulla Prevenzione della Criminalità e per la Giustizia Penale in seno alle Nazioni Unite, auspicava un intervento normativo sovranazionale per la lotta alle forme di

(229) *Ibidem*.

(230) L’Istituto Superiore della Sanità ha definito il dumping ambientale: «un crescente traffico internazionale di rifiuti pericolosi dai Paesi più industrializzati ai Paesi meno sviluppati o in via di sviluppo. L’esportazione e l’importazione di rifiuti pericolosi, così come la loro destinazione finale in una regione di un singolo Paese, sono guidate da fattori economici, politici, ambientali e tecnologici, come ad esempio differenze nel prezzo di trattamento e smaltimento di rifiuti, differenti livelli di tassazione dei rifiuti, insufficiente capacità di trattamento e disponibilità tecnologica» (Istituto Superiore della Sanità, *Rischi per la salute connessi allo smaltimento di rifiuti pericolosi: necessità della cooperazione scientifica internazionale*, 2009).

(231) C’è da precisare che la *deregulation* a livello internazionale in tema dei rifiuti è durata a lungo. Solo nel 1992, con la Convenzione di Basilea, si sono poste le basi per una disciplina comune sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti, vietando l’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo e prevedendo un sistema di accordi bilaterali per disciplinare i movimenti. Lo stesso Preambolo della Convenzione comunica lo stato d’animo che ha spinto a stendere questo testo internazionale: «Le Parti alla presente Convenzione, coscienti dei danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all’ambiente, conscie della minaccia crescente che rappresentano per la salute umana e l’ambiente la sempre maggiore complessità e lo sviluppo della produzione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché i loro movimenti oltre frontiera [...]».

criminalità organizzata. «La via decisiva per combattere la criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace e richiede la predisposizione di una legislazione internazionale adeguata»⁽²³²⁾.

Negli ultimi tempi, la consapevolezza che una delle cause dell'ampliamento del crimine transnazionale risiede nella difficoltà di creare un diritto penale unitario sovranazionale, in grado di contrastare il crimine, e la mancata cooperazione giudiziaria⁽²³³⁾, ha scatenato una reazione a livello internazionale.

Un primo passo dell'evoluzione transnazionale della lotta al crimine si è mosso nel Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, tenutosi a Ginevra nel 1975, dal quale gli Stati, attraverso la raccolta e la rielaborazione del materiale di ricerca reperito sin dagli anni cinquanta, hanno posto le basi per la costituzione, a Vienna nel 1988, della "Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotrope", nonché dell'istituzione, nel 1991, dell'*United Nations Drug Control Programme*. Dalla prima sessione della Commissione per la prevenzione del crimine e della giustizia penale (istituita dall'ONU nel 1991) e dalla Conferenza di Napoli del 1994 (da cui l'approvazione del primo "Piano mondiale di Azione per la lotta alla criminalità transnazionale organizzata"), si è percepita l'esigenza di elaborare una Convenzione internazionale contro la criminalità organizzata, recante una definizione comune del fenomeno, idonea a superare le differenze tra i vari ordinamenti e a riscuotere il consenso della comunità giuridica internazionale. Nasce così la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale e i Protocolli contro il traffico di migranti e la tratta di persone (Ris. 55/25), seguiti da un (terzo) Protocollo addizionale, contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco (Ris. 55/255). La sottoscrizione della Convenzione e dei primi due Protocolli è stata simbolicamente celebrata tra il 12 e il 15 dicembre 2000 a Palermo (da qui il nome "Convenzione di Palermo")⁽²³⁴⁾.

(232) Si veda il Documento di sintesi della discussione svolta sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (A.S. 2351) accolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare nella seduta del 23 marzo 2004.

(233) G. DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 28-29.

(234) G. DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, cit., 28.

L’obiettivo della Convenzione è quello «di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine transnazionale in maniera più efficace»; ciò nonostante, il documento non reca una definizione di «*organized crime*»⁽²³⁵⁾.

In Italia, la Convenzione è stata recepita sei anni più tardi, con la Legge n. 146/2006.

3.6.1. *Il reato transnazionale e l’aggravante della transnazionalità*

Gli articoli 3 e 4 della Legge italiana n. 146/2006 disciplinano rispettivamente il reato transnazionale e la circostanza aggravante della transnazionalità.

Analizzarli è utile per capire come il fenomeno dell’ecomafia possa essere, nella sua dimensione sovranazionale, colpito da queste due incriminazioni.

L’art. 3 stabilisce che:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Sono necessarie tre condizioni per integrare il reato transnazionale: il reato deve essere grave perché il delitto considerato deve essere punito con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione; deve essere “implicato” un gruppo criminale organizzato, dove il termine “implicato” è la mera trasposizione letterale del termine *involving* contenuto nella Convenzione, dal carattere generico così da comprendere diversi modelli ordinamentali di incriminazione del fenomeno *latu sensu* associativo (l’*association de malfaiteurs*, tipica dei paesi di *civil law*, l’associazione per delinquere di stampo mafioso,

(235) La nozione di gruppo organizzato criminale sembra derivare dall’elaborazione patiziana della nozione “organizzazione criminale” recepita dall’art. 1 dell’Azione comune 98/733/GAI, relativa alla punibilità della partecipazione a consorterie criminali negli Stati membri dell’Unione Europea, adottata il 21 dicembre 1998 dal Consiglio dell’UE.

tipicamente italiana e la *conspiracy*, strumento di contrasto giudiziario alla criminalità organizzata nei sistemi penali di *common law*)⁽²³⁶⁾; infine, carattere essenziale è proprio la transnazionalità. La natura transnazionale si ha quando, alternativamente, sia stato commesso il reato in più di uno Stato ovvero sia stato commesso il reato in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, ovvero il reato sia stato commesso in uno Stato ma in esso sia stato implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati e, infine, quando sia stato commesso il reato in uno Stato producendo effetti sostanziali in un altro.

L'articolo sembra avere una funzione meramente definitoria in quanto non è previsto alcun aggravio di pena; nonostante ciò, crea conseguenze sul piano della disciplina sostanziale e processuale.

Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, il quale prevede specifiche sanzioni amministrative nel caso di commissione di uno dei reati previsti dall'art. 3; altra conseguenza è la confisca obbligatoria anche per equivalente prevista dall'art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3; ancora sono estesi i poteri di indagine del pubblico ministero «nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale», con il fine di assicurare la confisca, nella massima estensione possibile, dei proventi dell'attività illecita, ai sensi dell'art. 12; l'attribuzione al Procuratore distrettuale antimafia delle stesse competenze conferite al procuratore della Repubblica ed al questore in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, come previsto — sempre per i reati di cui al menzionato art. 3 — dal successivo art. 13; la possibilità del trasferimento di processi penali nelle forme e nei limiti degli accordi internazionali⁽²³⁷⁾.

Al contrario, all'art. 4 della Legge, viene definita la circostanza aggravante della transnazionalità:

1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(236) F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in *Dir. pen. e processo*, 2013, 795.

(237) *Ibidem*.

2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto–Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Questo articolo è stato abrogato e sostituito dall'art. 61–*bis*, inserito nel codice penale con l'art. 5 del d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”⁽²³⁸⁾.

Si tratta di una circostanza “speciale”, in quanto applicabile solo a determinati reati (quelli ritenuti gravi perché puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione) e “ad effetto speciale”, in ragione dell'entità dell'aumento di pena previsto, superiore ad un terzo.

In questo caso è riproposta la lettera c) dell'art. 3 della Legge n. 146/2006 con, però, un differente termine: il gruppo criminale organizzato non è implicato ma “coinvolto” nella commissione del reato perché “dà un contributo” ad esso. “Dare un contributo” significa dare un «apporto causalmente rilevante»⁽²³⁹⁾ al reato che, in ambito nazionale, è punito con la reclusione non inferiore ai quattro anni nel massimo.

Sintomo di transnazionalità è il solo coinvolgimento in senso soggettivo di un gruppo criminale organizzato transnazionale, ai sensi dell'art. 3, ma, per l'aumento di pena, è necessario un elemento aggiuntivo e cioè un apporto deterministico alla commissione del reato; solo questa situazione viene considerata dal legislatore meritevole di un aggravio di pena in quanto caratterizzata da un livello di gravità più alto.

3.6.2. *La mafia all'estero*

L'esperienza giudiziaria dimostra come la mafia abbia esteso il proprio potere oltre i confini nazionali, adottando caratteri diversi da quelli tradizionali⁽²⁴⁰⁾.

(238) Art. 61–*bis* c.p.: «Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416–*bis* 1».

(239) F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 796.

(240) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra reato e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1201.

Bisogna capire se, in questi scenari, possa parlarsi di delitti di associazione di tipo mafiosa, considerando, in particolare, che la tradizionale concezione sociologica considera la mafia come un accadimento geograficamente e storicamente delimitato nel contesto d'origine del Mezzogiorno d'Italia del secolo scorso.

In poche parole, il metodo mafioso è compatibile con il concetto di transnazionalità?

La risposta è già positiva nella realtà, ma bisogna capire se a livello teorico-normativo si possa configurare il reato di associazione mafiosa come un reato transnazionale.

Analizzando il comma terzo e ottavo dell'art. 416-*bis* c.p. si evince la natura "bifronte" ⁽²⁴¹⁾ del delitto di associazione di tipo mafioso, in cui convivono due fattispecie formalmente distinte, ma sostanzialmente coincidenti: una costruita sulla base del modello della mafia storica siciliana, l'altra aperta ad una possibile evoluzione futura del fenomeno mafioso.

Il comma 8, infatti, stabilisce che: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Il riferimento alle mafie straniere suggerisce che la mafia può operare all'estero, non valendo più la tesi territoriale sostenuta in passato ⁽²⁴²⁾.

Si prospettano due diverse situazioni: da un lato le mafie tradizionali si diramano all'estero con locali straniere che fanno parte dell'unica associazione mafiosa tradizionale, dove il rapporto tra le due cosche potrebbe paragonarsi a quello che esiste tra la società *holding* di un gruppo di imprese ed una delle controllate, attraverso la quale, la prima implementa il proprio volume d'affari ⁽²⁴³⁾; d'altro canto, ci sono le colonie estere che, seppur collegate con la casa madre, rappresentano un gruppo criminale autonomo.

Nel primo caso, si configura il delitto di associazione di tipo mafioso perché gli affiliati sono membri interni ad un gruppo criminale, ciò anche qualora non sia percepito l'alone di intimidazione.

(241) *Ibidem*.

(242) Sul punto vedi R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, 2009.

(243) M. GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul «metodo mafioso» alla luce del processo Aemilia*, in *Giur. pen.*, 2020, 7.

Le incertezze sulla necessità di provare l’esteriorizzare o meno del metodo mafioso sorgono, nel secondo caso, quando tre o più persone si trovano all’estero per costituire una nuova associazione con un programma criminoso autonomo che, però, abbia rapporti stretti con un’associazione mafiosa storica⁽²⁴⁴⁾.

Il percorso giurisprudenziale sulla questione è stato piuttosto travagliato in quanto si sono registrate divergenze interpretative.

Un primo tentativo di delineare in modo certo la vicenda c’è stato nel 2015, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. Tentativo fallito perché il Primo Presidente della Corte di Cassazione non l’ha sottoposta al collegio, giudicandola inammissibile, con un provvedimento del 28 aprile 2015. Il Presidente ha affermato che, alla luce della prassi giurisprudenziale, è consolidato l’orientamento in base al quale si ritiene integrato il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. quando la capacità di intimidazione, sprigionata dal sodalizio criminale, sia non solo potenziale, ma “attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile”, capace di obbligare chi ne è soggetto a compiere la volontà dell’associazione criminosa.

Di nuovo, nel 2019, si ripresenta l’occasione della rimessione alle Sezioni Unite, per la persistenza di due filoni esegetici all’interno della giurisprudenza⁽²⁴⁵⁾.

Secondo un primo orientamento, quando l’associazione di tipo mafioso estenda il proprio potere all’estero, attraverso locali straniere, anche per esse deve essere accertata in concreto l’“effettiva” ed “attuale” sussistenza del metodo mafioso in tutte le componenti descritte dal comma 3 dell’art. 416-*bis* c.p.

Altro indirizzo ritiene che il collegamento tra la cellula “delocalizzata” e la “casa madre” sia sufficiente per «ritenere sussistente il pericolo presunto per l’ordine pubblico»⁽²⁴⁶⁾ che caratterizza un’associazione di tipo mafioso⁽²⁴⁷⁾; basta la capacità “potenziale” di sprigionare la forza di intimidazione idonea a porre nelle condizioni di assoggettamento e omertà coloro che entrano in contatto con essa⁽²⁴⁸⁾.

(244) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all’estero*, cit., 1206.

(245) Ben delineate dalla Cassazione nella pronuncia del 10 aprile 2019, n. 15768 in *Archivio penale*.

(246) *Ibidem*.

(247) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all’estero*, cit., 1212.

(248) Cass. pen., Sez. II, 18 maggio 2017, n. 29850, *Barranca*, in *Sistema penale*.

La prima sezione penale della Corte di cassazione ha trasmesso gli atti alle Sezioni Unite chiedendo di chiarire se sia configurabile il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. con riguardo ad un'articolazione periferica di un sodalizio mafioso, nata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione "madre", anche quando manchi l'esteriorizzazione, nel territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, subordinatamente alla condizione che ci sia un collegamento tra la nuova struttura territoriale e l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento.

Il presidente aggiunto della Corte, con un provvedimento del 17 luglio 2019, ha restituito gli atti alla sezione rimettente, escludendo l'esistenza del contrasto interpretativo rappresentato nell'ordinanza di rimessione, poiché il panorama giurisprudenziale sulle mafie delocalizzate «appare consolidato nell'affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto».

Per la Corte la questione ruota solamente attorno alla prova del metodo mafioso: per le mafie di nuova creazione, che costituiscono, al di fuori dei territori di appartenenza, una struttura autonoma ed originale che si ripropone di adottare la metodica delinquenziale della "casa madre", si dovrebbe sempre riscontrare nel nuovo ambiente l'esteriorizzazione del metodo mafioso in tutte le sue componenti; per i nuovi aggregati che si pongono «come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa» sarebbe, invece, sufficiente la verifica di tale collegamento funzionale ed organico per inferire l'esistenza nella cellula dei tratti distintivi di un'associazione di tipo mafioso, «compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante»⁽²⁴⁹⁾.

In dottrina, si evidenziano le criticità derivanti dall'orientamento che ritiene sussistente il metodo mafioso a prescindere da una qualsivoglia esteriorizzazione concreta ed attuale dello stesso⁽²⁵⁰⁾.

Innanzitutto si violerebbe il principio di tassatività/legalità, non rispettando quanto dispone il comma terzo dell'art. 416-*bis* c.p. L'orientamento suddetto rischia infatti di stravolgere la fisionomia del delitto di associazione

(249) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1214-1215.

(250) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1228.

di tipo mafioso come descritto dalla norma, perché carattere distintivo di questo è proprio il metodo mafioso che ha tre elementi ben precisi, i quali non possono mancare o essere presupposti o derivati indirettamente da altre condizioni (come nel caso, il collegamento e la derivazione dalla mafia nella terra di origine).

In secondo luogo, il trattamento sanzionatorio sarebbe irragionevole perché verrebbero punite diversamente situazioni relative allo stesso fenomeno, mafioso.

Infine, si qualificherebbe il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p., come un reato di “pericolo presunto” per la cui sussistenza basterebbe la prova della mera potenziale forza di intimidazione del sodalizio, sulla base della presunzione che la locale straniera distaccata acquisisca i connotati della cellula madre “di riflesso”, per il semplice collegamento con essa.

Da queste riflessioni consegue che il comma 8 debba essere interpretato in modo sistematico, considerando il tacito riferimento al metodo mafioso anche in caso di mafia straniera, rinviando alla disposizione analitica contenuta nel comma terzo⁽²⁵¹⁾.

In conclusione, si può pertanto affermare che la forza intimidatrice del metodo mafioso è elemento imprescindibile della fattispecie associativa di stampo mafioso *ex art.* 416-*bis* c.p.; questa deve essere “attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno”. Non basta la potenzialità astratta ma, anzi, l’interprete deve valutare elementi oggettivi che dimostrino l’esistenza di una struttura organizzativa che sia in grado di piegare l’ambiente circostante al proprio potere, mediante assoggettamento e omertà⁽²⁵²⁾.

In conclusione, quando i membri di un gruppo mafioso ne costituiscono uno autonomo all’estero, è necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’art. 416-*bis* c.p. per configurare il delitto in questione.

Quando, al contrario, la cellula delocalizzata rappresenti solo un distaccamento di soggetti per estendere il potere del sodalizio mafioso di origine, si è in presenza di una sola ed unica associazione di tipo mafioso. Qui, per la configurabilità del reato di partecipazione associativa mafiosa anche ai sodali presenti all’estero, non si deve provare alcuna esteriorizzazione della carica intimidatrice perché questi fanno parte, non di una nuova, neocostituita associazione, bensì dell’organizzazione storica⁽²⁵³⁾.

(251) *Ibidem*.

(252) Cass. pen., Sez. II, 16 luglio 2018, n. 55141, in *Il Foro It.*

(253) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all’estero*, cit., 1237.

3.6.3. *Il problema della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità rispetto ai reati associativi*

Si è descritto come il fenomeno associativo di stampo mafioso possa avere carattere transnazionale e configurarsi anche nel suo operare all'estero.

Altro interrogativo riguarda la possibile applicazione al reato associativo dell'aggravante di transnazionalità di cui all'art. 61-bis c.p.

Questo articolo fa un generico riferimento ai reati, purché si rientri nel limite edittale indicato, ricomprendendo, quindi, qualsiasi fattispecie delittuosa, anche quella associativa.

Non esiste nessun motivo di ordine testuale o logico-sistematico per escludere l'applicabilità della circostanza alle fattispecie di cui all'art. 416 e 416-bis c.p.; ecco perché l'orientamento maggioritario⁽²⁵⁴⁾ in giurisprudenza ha riconosciuto l'aggravante proprio con riferimento ad esse, *littera legis*.

C'è chi, d'altro canto, ha sostenuto invece l'incompatibilità, partendo dalla considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all'esistenza di sé stesso⁽²⁵⁵⁾, identificando appunto il gruppo di cui all'art. 61-bis c.p. nella stessa associazione mafiosa; seguendo questa linea la circostanza si applicherebbe, quindi, solo ai reati-fine del sodalizio.

Il contrasto ermeneutico è stato risolto nel 2013 dalle Sezioni Unite, nella sentenza *Adami*, nella quale la Corte ha stabilito che «la speciale aggravante dell'art. 4 (attuale art. 61-bis c.p.) della Legge 16 marzo 2006 n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa»⁽²⁵⁶⁾, non essendo sufficiente che l'associazione agisca in più Stati.

Secondo la Corte, dal tenore letterale della fattispecie circostanziale, nella parte in cui richiede il contributo causale, si evince la sussistenza di un'altra condizione di carattere oggettivo per configurare l'aggravante e, cioè,

(254) Nel quale si segnalano le seguenti pronunce (citate peraltro anche dalla sentenza Sezioni Unite 18374/2013): Sentenza Sez. III, n. 27413 del 26 giugno 2012, *Amendolagine*, Rv. 253146; n. 11969 del 24 febbraio 2011, *Rossetti*, Rv. 249760; n. 35465 del 14 luglio 2010, *Ferruzzi*, Rv. 248481; n. 10976 del 14 gennaio 2010, *Zhu*, Rv. 246336; Sezione I, con sentenza n. 31019 del 6 giugno 2012, *Minnella*, Rv. 253280; e, da ultimo, la stessa V Sezione, n. 1843 del 10 novembre 2011, *Mazzieri*, Rv. 253481.

(255) Cass. pen., Sez. V, 15 dicembre 2010, n. 1937, *Dalti*, in *www.nuovefrontierediritto.it*.

(256) Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374, *Adami*, in *Giur. pen.*

l’“alterità” del gruppo organizzato rispetto all’associazione mafiosa. Il gruppo organizzato si pone come entità o realtà organizzata diversa; è l’uso della locuzione “dare contributo” a suggerire il requisito dell’“alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il soggetto agente (il gruppo organizzato) e la realtà plurisoggettiva beneficiaria dell’apporto causale⁽²⁵⁷⁾.

In effetti, le stesse espressioni “gruppo organizzato” e “associazione per delinquere” esprimono entità eterogenee dal punto di vista giuridico⁽²⁵⁸⁾. In tal senso le Sezioni Unite ribadiscono, nella sentenza, la differenza strutturale tra le nozioni in esame, alla luce di un’impostazione definita “polistrutturale”⁽²⁵⁹⁾.

La definizione della nozione “gruppo criminale organizzato” si ricava dalla Convenzione di Palermo, di cui la Legge n. 146/2006 ne è la trasposizione nazionale:

L’art. 2 della Convenzione, infatti, lo definisce al punto a) come un «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Il gruppo strutturato è, ai sensi del punto e) dell’art. 2, un gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

Esso è un *quid pluris* rispetto al mero concorso di persone ma è un *minus* rispetto all’associazione per delinquere, in quanto, a differenza di quest’ultima, non è prevista una precisa ripartizione di ruoli o un programma per la commissione di una serie indeterminata di reati⁽²⁶⁰⁾.

(257) *Ibidem*.

(258) F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 797.

(259) *Ibidem*.

(260) Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374; Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886, in *Diritto e processo*.

Più nello specifico: « 1) il gruppo richiederebbe soltanto “una certa stabilità dei rapporti”, mentre l’associazione dovrebbe essere “tendenzialmente stabile e permanente”; 2) il gruppo si accontenterebbe di “un minimo di organizzazione”, laddove per l’associazione occorrerebbe “un’articolata organizzazione strutturale”; 3) il gruppo, ancora, sussisterebbe anche “senza formale definizione dei ruoli” e invece l’associazione presupporrebbe “una precisa ripartizione dei ruoli”; 4) il gruppo, infine, potrebbe essere costituito “in vista anche di un solo reato”,

L'“alterità” tra gruppo organizzato e associazione è anche l'elemento distintivo tra reato transnazionale e circostanza aggravante di transnazionalità, infatti, l'immedesimazione è incompatibile con l'apporto causale esterno dell'associazione e determina, invece, l'applicazione dell'art. 3 della Legge n. 146 del 2006⁽²⁶¹⁾; difatti, si va a configurare qui una fattispecie complessa ai sensi dell'art. 84 comma 1 c.p.⁽²⁶²⁾ in cui la circostanza aggravante si pone come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale⁽²⁶³⁾.

Sicuramente le implicazioni pratiche e processuali della posizione giurisprudenziale non sono semplici; è difficile, infatti, per il magistrato, accertare la costituzione, l'organizzazione e la stabilità di un gruppo criminale operante al di fuori di uno Stato, che apporta un contributo alla realizzazione di un delitto commesso in parte in territorio italiano⁽²⁶⁴⁾.

Oltre alle difficoltà di prova, un'altra conseguenza della condizione di “alterità” è che se il gruppo organizzato e i soggetti che beneficiano (associati e non associati) del contributo devono essere diversi, per configurare l'aggravante nei confronti dei non associati è necessario che il gruppo organizzato non sia composto da alcun concorrente nel reato⁽²⁶⁵⁾.

Questa pronuncia ha sollevato alcuni dubbi in merito alla configurabilità dell'aggravante rispetto ai reati-scopo dell'associazione, quando manchi il requisito dell'“alterità”, ma si abbia la prova della commissione di uno o più reati da parte dell'associazione, in più Stati.

Il quesito è: il concetto di “alterità” vale solo per le fattispecie associative ovvero costituisce principio generale, *condicio sine qua non* per l'applicazione dell'aggravante, anche quando questa debba applicarsi ai reati fine?

mentre per l'associazione sarebbe necessaria “la pianificazione di una serie indeterminata di reati”» (F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo*, cit.).

(261) Sull'alterità anche la recente pronuncia della Cassazione, Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 17996 in *Cass. pen.*

(262) Il reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p., si ha quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato». Seguendo l'impostazione della stessa Cassazione, non dovrebbe aversi nel caso di specie un reato complesso, posto che il “gruppo transnazionale”, ritenuto un *minus* rispetto all'associazione, non dovrebbe costituire esso stesso reato (associativo).

(263) Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374, *Adami*, in *Giur. pen.*

(264) A. MINGIONE, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 16.

(265) *Ibidem.*

In giurisprudenza, l’indirizzo maggioritario⁽²⁶⁶⁾ sostiene che, anche in caso di immedesimazione tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato, si applichi l’aggravante ai reati–fine dell’associazione, onde evitare l’irragionevole conseguenza per cui l’affiliato possa non vedersi applicata l’aggravante della transnazionalità, imputandola, d’altro canto, al non affiliato che concorra in un reato–fine⁽²⁶⁷⁾.

Si badi bene, questa tesi è in chiaro contrasto con il principio di diritto enunciato nella sentenza Adami. La compatibilità allo stesso può assicurarsi in due casi: o escludendo l’applicabilità dell’aggravante ai reati–fine di un’associazione; ovvero dando una differente lettura della sentenza Adami, e cioè non considerandola come espressiva di un principio di diritto di portata generale, ma, all’opposto, come fissante una deroga alla regola generale, valida solo per alcune situazioni particolari⁽²⁶⁸⁾.

Quest’ultima interpretazione, basata sul fatto che la lettera dell’art. 61–bis c.p. non esclude l’immedesimazione, non contrasta l’esigenza di un inasprimento punitivo rispetto alle forme più gravi di criminalità organizzata transfrontaliera; inoltre, non crea il paradosso per cui siano applicabili gli aumenti di pena di cui all’art. 61–bis c.p. ai gruppi italiani di piccole dimensioni, che ricevano un contributo materiale da un’altra organizzazione straniera per la commissione dei suoi reati–scopo, e di non poter calcolare tali aumenti per un’associazione talmente strutturata ed articolata da poter gestire il traffico criminale transnazionale in autonomia⁽²⁶⁹⁾.

A conferma di questa tesi, una recente sentenza della Cassazione⁽²⁷⁰⁾ ha affermato che l’aggravante della transnazionalità si applica ai reati–fine commessi da un gruppo criminale organizzato transnazionale, anche quando questo non costituisca un’autonoma associazione.

La questione impone un nuovo intervento nomofilattico.

Sicuramente può aiutare in tal senso capire la *ratio* dell’introduzione della circostanza aggravante della transnazionalità⁽²⁷¹⁾. Le opzioni sono due.

(266) Si segnalano le sentenze Cass. pen., Sez. VI 53118/2014, Cass. pen., Sez. VI 47217/2015, Cass. pen., Sez. V 7641/2016, Cass. pen., Sez. II 10757/2017, Cass. pen., Sez. I 23728/2017, Cass. pen., Sez. V n. 42751/2017, Cass. pen., Sez. IV 53563/2017 in *Dir. pen. cont.*

(267) Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 44435, in *www.mediaedit.it*.

(268) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1251–1252.

(269) *Ibidem*.

(270) Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 17710, in *www.ambienteditto.it*.

(271) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1253.

Se l'obiettivo è colpire la collaborazione di due distinti gruppi criminali, l'art. 61-*bis* c.p. troverà applicazione solo quando ci sia contributo esterno all'associazione nella commissione dei reati.

Se, invece, si vuole punire in modo più severo il fatto che un reato sia stato commesso in una dimensione transfrontaliera da un solo gruppo criminale, si configurerà l'aggravante anche quando ci sarà una sola associazione.

La Convenzione non dà una soluzione perché non specifica le modalità con cui gli Stati devono adempiere ad essa, lasciandoli liberi di adottare la propria scelta di politica-criminale.

La Convenzione di Palermo è, infatti, una "soluzione di compromesso", tesa a «mediare fra le tradizioni giuridiche dei Paesi continentali e quelle dei sistemi di common law»⁽²⁷²⁾. La fonte pattizia richiama i due modelli fondamentali di associazione, che esistono nei differenti ordinamenti: quello organizzatorio della *association de malfaiteurs* francese (cui anche la nostra associazione può essere ricondotta) e quello della ben più fluida *conspiracy* anglosassone. A conferma di ciò l'art. 5 della Convenzione, concede espressamente agli Stati la possibilità di incriminare anche solo alternativamente una delle due condotte tipiche dei menzionati modelli normativi: l'accordo "qualificato" tipico della *conspiracy*, ovvero la partecipazione a quel gruppo strutturato, caratteristico dei reati associativi di *civil law*.

Ritornando alla *ratio* dell'aggravante, tra le due opzioni, in Italia, le Sezioni Unite hanno sposato la prima soluzione perché nella citata sentenza del 2013⁽²⁷³⁾ hanno affermato che: « per offrire contezza al maggior tasso di disvalore insito nell'aggravante derivante dall'essersi avvalsi, per la commissione di un reato, dal contributo offerto da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, occorre postulare una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale, giacché, ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all'interno di una sola condotta, mancherebbe la ragione d'essere per ipotizzare la diversa — e più grave — lesione del bene protetto». È proprio il contributo offerto da un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che rende la fattispecie più grave.

D'altronde se la *ratio* dell'aggravante fosse, al contrario, quella di reprimere, più genericamente, la sfera di operatività delle consorterie criminali

(272) V. MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003.

(273) Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374, *Adami*, in *Giur. pen.*

transnazionali⁽²⁷⁴⁾, per quale ragione il legislatore non avrebbe ritenuto meritevole di aggravamento della pena proprio le associazioni per delinquere sopranazionali?

Appurato l'intento del legislatore italiano nell'aggravio di pena, ne deriva che per la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, non ci debba essere immedesimazione tra l'associazione e il gruppo organizzato che dà il contributo causale.

Altra conferma, inoltre, deriva dall'uso del concetto di “transnazionalità”, da distinguere dalla mera “internazionalità”; la transnazionalità, secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, è la «cooperazione sinergica che gruppi criminali di diverse nazionalità instaurano per ottimizzare lo sfruttamento di determinate opportunità di mercato illecito»⁽²⁷⁵⁾.

La conseguenza di questo ragionamento, che sostiene l'“alterità” tra associazione mafiosa e gruppo criminale transnazionale, è che l'aggravante non potrebbe mai riconoscersi rispetto ai reati-fine dell'associazione in presenza di coincidenza tra il gruppo che presta il contributo e il soggetto che materialmente commette il reato.

In sintesi, se condizione per l'applicabilità dell'art. 61-bis c.p. sia l'“alterità” tra associazione e gruppo organizzato, lo stesso articolo non si applicherebbe ai reati-fine commessi dall'associazione criminale a livello transnazionale; nel caso in cui, invece, si ammettesse l'immedesimazione, l'aggravante sarebbe incompatibile con i reati associativi.

Il principio di “alterità” o si applica universalmente, ovvero non si applica affatto.

Merita una menzione, una diversa proposta avanzata in dottrina⁽²⁷⁶⁾, seguendo un'interpretazione alternativa alla norma in questione, partendo dall'analisi dello scopo della Convenzione di Palermo, definito all'art. 1: «pro-

(274) Come sostenuto da A. CENTONZE, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, 2008, 30.

(275) Si veda pag. 3 del Documento di sintesi della discussione svolta sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (A.S. 2351) accolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare nella seduta del 23 marzo 2004.

(276) A. MINGIONE, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 19.

muovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace».

L'obiettivo della Convenzione sembra essere stato quello di reprimere fenomeni associativi transnazionali, richiedendo l'applicabilità dell'aggravante nei casi in cui un'associazione agisse in più di uno Stato.

Coerente con la *ratio* della Convenzione di Palermo sarebbe considerare l'aggravante applicabile unicamente alle fattispecie associative e non ai reati-fine; con questa interpretazione si risolverebbero i dubbi espressi in precedenza sulla condizione di "alterità".

Ad ogni modo, oggi la giurisprudenza preferisce seguire la strada opposta a quella ora proposta in dottrina, in attesa di un intervento legislativo più appropriato, che crei una circostanza aggravante speciale riferita esclusivamente ai reati associativi⁽²⁷⁷⁾.

La necessità di un'altra azione normativa consegue anche dal fatto che, nella stesura della disposizione italiana, si è prestata poca attenzione al quadro sistematico dell'ordinamento penalistico vigente in Italia⁽²⁷⁸⁾.

Il problema, oltretutto, è che il legislatore nazionale si è attenuto il più possibile alla lettera della fonte sovranazionale, riproducendo, oltretutto, le stesse criticità.

Innanzitutto, non si spiega perché ancorare l'applicabilità delle aggravanti ai soli reati puniti con pena non inferiore nel massimo ai quattro anni; questa scelta comporta una disparità di trattamento tra Paesi in cui le cornici edittali sono eterogenee, pur riferendosi agli stessi reati: i reati considerati gravi in uno Stato potrebbero non esserlo in un altro⁽²⁷⁹⁾.

A livello nazionale, invece, non sembra ragionevole il limite dei quattro anni perché vi sono reati che criminologicamente sono idonei ad acquisire

(277) F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 808: «Questa versione dell'aggravante della transnazionalità dovrebbe prevedere un aumento di pena per i partecipi nel caso in cui l'associazione stessa sia "impegnata in attività criminali in più di uno Stato". Per la delimitazione dei reati associativi, cui l'aggravante si dovrebbe applicare, potrebbe ipotizzarsi un'enucleazione casistica delle singole ipotesi (art. 305 c.p., art. 416 c.p., art. 416-bis c.p., art. 270-bis c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990, ecc.), ovvero si potrebbe azzardare la creazione di una norma definitoria della categoria dei "reati associativi". Quest'ultima scelta — per quanto bisognosa di attenta riflessione — porterebbe i propri benefici effetti classificatori nell'intero ordinamento penale».

(278) F. FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 807.

(279) V. MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, cit., 188 ss.

efficacia lesiva proprio grazie al contributo da parte di gruppi criminali transnazionali.

La seconda criticità riguarda il requisito del “contributo” da parte di un gruppo criminale organizzato. Cosa si intende quando si parla di un “gruppo” che deve dare un contributo? È sufficiente che il contributo provenga da un solo membro del gruppo o è necessario che provenga da tutti i membri? Rileva o meno che gli altri membri del gruppo ne siano all’oscuro? Rileva che tale contributo sia indipendente rispetto all’ordinaria attività criminosa del gruppo?⁽²⁸⁰⁾

La formulazione legislativa è indeterminata a tal punto da non risolvere questi dubbi ermeneutici; ecco perché è auspicabile un nuovo intervento legislativo.

In ogni caso, la dimensione transnazionale in questa sede è rilevante considerando che, spesso, le associazioni di tipo mafioso trafficano illecitamente i rifiuti non all’interno del territorio nazionale, ma, anzi, tra l’Italia e altri Paesi.

Proprio quando un’associazione di tipo mafioso opera in un’ottica transfrontaliera si pone il quesito se possano applicarsi sia l’aggravante di transnazionalità per il delitto associativo, sia l’aggravante del metodo mafioso o della finalità mafiosa di cui all’art. 416-bis I c.p. per i delitti-scopo.

Parte della dottrina evidenzia che nulla osta ad applicare alla stessa condotta entrambe le aggravanti in concorso fra loro⁽²⁸¹⁾.

«Può verosimilmente accadere che un’associazione mafiosa sia impegnata in attività criminali in più di uno Stato e i cui delitti-fine siano tutti puntualmente aggravati da entrambe le circostanze ad effetto speciale»⁽²⁸²⁾; in tal caso si applicano gli aumenti di pena previsti dalle norme aggravanti nel limite stabilito dall’art. 66 c.p.

3.6.4. *Il quadro europeo*

Sul piano europeo, punto di riferimento per la tutela ambientale è la citata Direttiva sui reati ambientali (2008/99/CE), frutto di una proposta del Par-

(280) A. MINGIONE, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell’associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, cit.

(281) G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra reato e diritto*, cit., 1255.

(282) A. APOLLONIO, *Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 19.

lamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente del 9 febbraio 2007⁽²⁸³⁾, che richiedeva un intervento perché le sanzioni, fino ad allora adottate dagli Stati membri, non erano sembrate «sufficienti per garantire la piena attuazione della politica comunitaria per la tutela dell'ambiente» poiché non tutti gli Stati si erano dotati di «sanzioni penali idonee a punire tutti i più gravi reati ambientali, benché sia assodato che solo sanzioni di natura penale hanno efficacia sufficientemente dissuasiva»⁽²⁸⁴⁾.

La Direttiva, quindi, ha chiesto gli Stati, all'articolo 5, l'introduzione di «sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive» per una serie di reati ambientali, senza descriverli nel dettaglio o specificare il livello e il tipo di sanzioni penali.

Proprio la mancanza di sanzioni comuni è la grande criticità della Direttiva, poiché permette di beneficiare dell'esistenza di «*pollution havens*»⁽²⁸⁵⁾ e mancanza di controlli, rendendo l'intervento comunitario inefficace.

Non esiste una fattispecie eurolunitaria che incrimini il traffico illecito di rifiuti ma, all'art. 3 (Infrazioni), sono sanzionate nove condotte lesive dell'ambiente, e quattro di esse rientrano nel fenomeno del traffico illecito di rifiuti: «a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che pro-

(283) COM/2007/51 in *www.eur-lex.europa.eu*.

(284) Le ragioni della maggiore efficacia dissuasiva delle sanzioni di natura penale «sono le seguenti: In primo luogo, l'imposizione di sanzioni penali è indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori civilistici. In secondo luogo, le sanzioni di natura amministrativa o pecuniaria rischiano di non aver sufficiente efficacia dissuasiva quando gli autori del danno ambientale non sono solvibili o, al contrario, quando abbiano cospicue risorse finanziarie. In questi casi possono essere necessarie pene privative della libertà. In terzo luogo, gli strumenti a disposizione nell'ambito delle indagini penali e dell'azione penale (ivi compresa l'assistenza reciproca fra Stati membri) sono molto più incisivi di quelli predisposti dal diritto civile o amministrativo e possono contribuire a una più efficace tutela dell'ambiente. Infine, il fatto che nelle indagini intervengano le autorità inquirenti, cioè autorità diverse da quelle amministrative che hanno rilasciato licenze di esercizio o permessi di inquinare, costituisce un'ulteriore garanzia d'imparzialità».

(285) M.A. COLE, *Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages*, in *www.sciencedirect.com*, 2003: «The pollution haven hypothesis states that differences in environmental regulations between developed and developing countries may be compounding this general shift away from manufacturing in the developed world and causing developing countries to specialize in the most pollution intensive manufacturing sectors».

vochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse; [...] e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

Si parla al punto c) di mera “spedizione illecita” di rifiuti ma non di traffico illecito di rifiuti svolto in modo organizzato.

Un altro provvedimento rilevante rispetto al delitto in esame, nel sistema normativo dell'Unione Europea, è la Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Obiettivo della Decisione è quello di «lottare contro la criminalità organizzata transnazionale» mediante «il riavvicinamento delle legislazioni» e «mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea».

L'art. 1 della Decisione Quadro definisce «l'organizzazione criminale» come «un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Quindi, anche se la Decisione non contiene alcun specifico riferimento espresso ai reati ambientali, il traffico illecito di rifiuti pericolosi rientra nello

scopo di tale Decisione Quadro, qualora la pena consista nella reclusione di almeno quattro anni nel massimo⁽²⁸⁶⁾.

Gli strumenti, per ora esistenti a livello europeo, non sono idonei a contrastare il fenomeno dell'ecomafia perché non garantiscono un'azione coordinata tra Stati contro il traffico e lo smaltimento illegale di rifiuti⁽²⁸⁷⁾.

Sembra necessaria l'introduzione di una vera e propria fattispecie di natura penale "comune" che, superando le differenze esistenti tra i diversi ordinamenti, disciplini il traffico illecito di rifiuti, in particolar modo quando esso avvenga in modo organizzato.

Così facendo si possono raggiungere tre risultati⁽²⁸⁸⁾: evitare aree di impunità ovvero "paradisi ambientali" (*pollution havens*) in cui si possa danneggiare l'ambiente senza pagarne le conseguenze in sede penale; in secondo luogo, si può contrastare il fenomeno del c.d. *forum shopping*, grazie al quale il criminale possa sfruttare le differenze nel trattamento sanzionatorio dei vari sistemi legali per trasferire la sede principale della propria attività criminale nella nazione con il trattamento punitivo più mite; in terzo e ultimo luogo, una disciplina comune porrebbe le basi per facilitare la cooperazione giudiziaria e investigativa tra i vari Paesi.

L'unico mezzo per legittimare questo intervento è l'art. 83, comma 1, TFUE.

(286) M. BELLACOSA, *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo del diritto penale nell'ambito di un approccio interdisciplinare*, in *Sistema penale*, 2020, 8.

(287) Nel 2013, durante una riunione organizzata dall'*European Network of Prosecutors for the Environment* (ENPE) ed EURJUST, il *workshop* dedicato al problema del traffico illecito di rifiuti ha portato all'identificazione di vari ostacoli alla sua repressione: «*First among these were differing definitions and interpretations of the existing EU framework in terms of categorisation of waste and, especially the different levels of penalties and consequent levels of enforcement*».

Altro problema è: «*the concentration of prosecutions on waste producers with a purely national focus as well as the lack of identification of links with organised crime. Finally, mutual legal assistance and co-operation among enforcement authorities was found to be particularly troublesome because of the aforementioned disparities. It follows that the transnational nature of these acts means that true deterrence can only occur when definitions of the crime and accompanying sanctions are even across nations. If enforcement authorities are to co-operate effectively, this can only start from the creation of a common basis. Therefore, there is a need to go beyond the national level*» (G. GIARDI, *Fighting the European Ecomafia: Organised Trafficking in Waste and the Need for a Criminal Law Response from the EU*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, 244).

(288) *Ibidem*.

Esso stabilisce che l'intervento a livello europeo può avere luogo quando i crimini hanno una dimensione transnazionale o quando vi è una particolare necessità di combatterli su basi comuni⁽²⁸⁹⁾.

Sono anche specificate le sfere di criminalità alle quali l'articolo si riferisce: «Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata» e con la possibilità che, deliberando all'unanimità, siano individuate «altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo».

(289) Art. 83 TFUE: «1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata».

Pertanto, il traffico illecito di rifiuti, se realizzato su base transnazionale, presenta i requisiti per rientrare nelle “sfere di criminalità particolarmente gravi” e per diventare così oggetto di una direttiva eurounitaria emanata ai sensi dell’art. 83, comma 1, TFUE⁽²⁹⁰⁾.

Se, invece, mancano le condizioni del primo comma, subentra in aiuto il secondo comma dell’art. 83 TFUE: «Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive» (competenza accessoria).

L’art. 83 TFUE è, quindi, la fonte che legittima gli organi dell’UE ad intervenire nuovamente per “aggiustare il tiro” della Direttiva n. 2008/99/CE.

Oltre al diritto penale, un’adeguata tutela per contrastare il traffico illecito di rifiuti deve provenire anche dal diritto amministrativo, con adeguati strumenti di prevenzione.

In particolare, primo obiettivo è la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili⁽²⁹¹⁾.

(290) G. GRASSO, *EU Harmonisation Competences in Criminal Matters and Environmental Crime*, in A. FARMER, M. FAUNE, G.M. VAGLIASINDI (a cura di), *Environmental Crime in Europe*, Oxford e Portland, Hart Publishing, 2017, 28.

(291) Tra gli strumenti per la riduzione dei quantitativi di rifiuti si segnala il Green Public Procurement (GPP) ovvero gli “acquisti verdi della pubblica amministrazione” o “appalti pubblici verdi”, quale criterio generale per indirizzare le scelte di acquisto delle pubbliche amministrazioni verso beni e servizi a minor impatto ambientale, in linea con le esigenze dello sviluppo sostenibile. La Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 398 definitivo, del 2 luglio 2014, intitolata “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”, disponibile su www.eur-lex.europa.eu, cita espressamente gli “appalti pubblici verdi (GPP)” nel contesto del programma europeo per la riduzione dei rifiuti; pure la Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 397 definitivo, del 16 luglio 2008, sul piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile”, disponibile su www.eur-lex.europa.eu, la Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 400 definitivo, del 16 luglio 2008, su “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, in www.ec.europa.eu, e la Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 571 definitivo, del 20 settembre 2011, sulla “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”, in www.eur-lex.europa.eu, richiamano gli “appalti pubblici verdi” (GPP) come strumento di rilievo nella strategia europea per una gestione sostenibile delle risorse ambientali. Anche la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici mette in luce come la disciplina sui contratti pubblici non risponda solo ad esigenze di natura strettamente economica o

Bisogna, poi, incrementare gli incentivi e le misure premiali per gli imprenditori virtuosi.

La prevenzione può, inoltre, essere estesa all’adozione di sistemi di ritiro dal mercato («*take-back systems*») dei prodotti obsoleti, particolarmente efficaci nel settore dei rifiuti elettronici, in modo da consentire, tra l’altro, l’estrazione e il recupero dei materiali di valore ivi presenti⁽²⁹²⁾.

Non meno importante è l’ambito dei controlli, che devono essere intensificati alle barriere.

Altro aspetto, infine, su cui lavorare, è l’adozione di strumenti che favoriscano maggior consapevolezza per la cura dell’ambiente, come, ad esempio, la diffusione di buone pratiche, nonché un sistema di certificazioni ed etichettature dei prodotti, grazie ai quali i consumatori possano fare scelte d’acquisto consapevoli⁽²⁹³⁾.

Soltanto attraverso la presa di coscienza della società civile, dai produttori ai consumatori, delle tematiche ambientali, si può riuscire nella lotta ai reati in questo settore, perché solo così si rende più efficace ed effettiva l’opera di prevenzione rispetto a tali crimini⁽²⁹⁴⁾.

3.7. Ecomafia è mafia tipica

Alla luce di quanto scritto, si può affermare che oggi la mafia abbia assunto una conformazione nuova rispetto al passato.

concorrenziale, ma sia ispirata dal bilanciamento con criteri e principi di natura diversa, come quelli ambientali, sociali e delle politiche del lavoro, evidenti ad es. nell’attenzione prestata al tema del c.d. “costo del ciclo di vita” (*life-cycle costing*) dell’appalto di lavori, servizi e forniture. Nell’ordinamento italiano, si veda la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contenente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. In argomento, v. Commissione Europea (2016); Fenni (2014); Parenti e Kaukewitsch (2014), p. 46, nonché il documento redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2015, dal titolo *Il Green Public Procurement: uno strumento strategico per il rilancio di un’economia sostenibile e reperibile su www.minambiente.it*.

(292) V.N. PALMEIRA, G.F. GUARDA, L.F.W. KITAJIMA, *Illegal International Trade of E-Waste – Europe*, Detritus, 2018, 48–56.

(293) C. NELLEMAN, R. HENRIKSEN, P. RAXTER, N. ASH, E. MREMA, *The Environmental Crime Crisis. Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*, cit.

(294) M. BELLACOSA, *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale*, cit., 21.

I settori di interesse non sono più solo la droga e il traffico di armi, ma anche il traffico e smaltimento illecito di rifiuti, il traffico di animali, il ciclo di cemento illegale, le filiere illecite nell'agroalimentare, il saccheggio del patrimonio culturale e l'arceomafia, gli shopper illegali, il mercato nero dei gas refrigeranti. Questi ultimi, come detto, sono eco-reati, reati, cioè, che hanno un impatto ambientale notevole e il loro contrasto è importante per la gravità che li caratterizza.

I numeri che ci comunica Legambiente spaventano e questo è sintomo di un sistema che non ha colto il cambiamento dell'agire mafioso, non ha valutato l'importanza dello strumento penale, non ha considerato la dimensione transnazionale dei delitti.

Sicuramente tra le attività menzionate, quella più preoccupante perché più praticata è il traffico e lo smaltimento illegale di rifiuti.

A tal proposito, si ricordano alcune inchieste importanti:

L'inchiesta «Eurot» in cui è stato coinvolto il clan camorristico Birra-Iacolino sullo smaltimento illecito di indumenti usati. Un'azienda tessile di Prato raccoglieva indumenti provenienti dalle regioni del Nord Italia e li spediva al Sud, in Campania, grazie al coinvolgimento del clan camorristico⁽²⁹⁵⁾.

Altra indagine, annunciata nel 2003, dalla Procura di Napoli è «Re Mida». L'inchiesta si articola in tre fasi, l'ultima denominata «Ecoboss». In questa si mostra come il clan dei Casalesi avesse monopolizzato l'intero settore dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta; sarà lo stesso Nicola Vassallo ad accusare sé stesso e i fratelli nell'aver amministrato, per conto della famiglia Bidognetti, gli interessi del clan. Un *business* che superava i tre milioni di euro; l'organizzazione agiva sfruttando la complicità di società di stoccaggio, intermediari che simulavano la lavorazione di rifiuti presso impianti legali e poi li versavano nelle cave "in ricomposizione ambientale" (cave che, secondo legge, posso essere riempite con materiale inerte, purché compatibile con le caratteristiche geomorfologiche del sito) o in terreni agricoli controllati dalle cosche mafiose. I maggiori sversamenti avvenivano nella cava Magest di Giugliano, con un danno ambientale impressionante.

L'inchiesta mostra la collaborazione tra mafiosi, colletti bianchi, imprenditori, professionisti e politici⁽²⁹⁶⁾.

(295) LEGAMBIENTE, *Dieci anni d'inchieste sui traffici illegali di rifiuti. I risultati raggiunti e le proposte per un nuovo sistema di tutela penale dell'ambiente*, 2012, disponibile su: <https://www.ambiente.it/allegati/informazione/153/rifiutispa.pdf>.

(296) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 77–78.

Sempre nel 2003, il magistrato Sabrina Ditaranto, scoprì un traffico di scorie tossiche tra Lombardia, Campania ed Emilia–Romagna. L’indagine, denominata «Eldorado», ha portato alla luce un traffico illecito di rifiuti da Napoli fino alla provincia del Varese, attraverso la falsificazione di documenti, per declassificare i rifiuti e risparmiare costi.

Simbolo dell’ecomafia è l’operazione «Replay» (2010), il cui protagonista è un boss campano, Salvatore Accarino, che controlla società intestate a prestanomi, che si occupano di trattare e miscelare rifiuti pericolosi, utilizzando per questo lavoro sporco un parcheggio di automezzi a Fagnano Olona (Varese). I rifiuti provengono dalle industrie, in particolare dalla bonifica della cartiera “Fornaci”. Ancora una volta non è facile distinguere tra mafiosi, imprenditori, amministratori, tutti coinvolti in egual modo⁽²⁹⁷⁾.

Ancora, l’inchiesta «Veleno», dal soprannome del capo dell’organizzazione mafiosa, Francesco Gaeta, riguarda lo sversamento di rifiuti tossici in campi agricoli, come se fosse un fertilizzante. La base operativa dei trafficanti era un’azienda già coinvolta in un’identica inchiesta precedente, la «Rabbit»⁽²⁹⁸⁾.

L’inchiesta «*Star wars*», nel 2008, mostra che il *business* dei rifiuti riguarda indistintamente Nord e Sud. A capo di tutto, secondo gli inquirenti, c’è Fortunato Stillitano, boss della cosca calabrese Iamonte di Melito Porto Salvo. Il piano prevedeva di riempire di rifiuti tossici terreni nei comuni di Desio, Seregno e Briosco e, poi, il terreno mischiato con i rifiuti veniva utilizzato come calcestruzzo. Addirittura, il capo mafioso pensava di denunciare l’inquinamento, fingendo di averlo subito, così da ottenere i fondi pubblici per le bonifiche; soldi che sarebbero stati utilizzati, grazie alle dovute conoscenze, per costruire complessi residenziali⁽²⁹⁹⁾.

Durante l’inchiesta «Matassa» si è scoperta l’attività illegale di aggiudicazione e acquisizione di appalti pubblici nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di alcune città lombarde, da parte della società “Italia 90”, società appartenente a Luigi Abbate (Ginu ‘u mitra), boss di Cosa nostra.

Nell’inchiesta «Vivaio», la Dda di Messina ha accertato, nel 2008, il coinvolgimento del clan Mazzarroti nella gestione di appalti e subappalti pubblici relativi ai rifiuti solidi urbani. Gli esponenti del clan mafioso erano

(297) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 8–9–10.

(298) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 79.

(299) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 80.

stati accusati di aver gestito anche due discariche di Mazzarà Sant'Andrea e Tripi, dove venivano illegalmente smaltiti i rifiuti urbani⁽³⁰⁰⁾.

La collaborazione tra mondo legale e illegale, che favorisce un'azione indisturbata senza rischi di essere scoperta, è evidente nel processo "Pellini, Buttone, e altri". Qui, il clan Belforte gestiva i rifiuti in modo illegale, grazie alla copertura delle istituzioni pubbliche addette al controllo e le forze dell'ordine; uno degli imputati, infatti, era proprio un maresciallo dei carabinieri, che gestiva in proprio i rifiuti con la società Pellini s.r.l.⁽³⁰¹⁾.

Non sempre però, dietro il malaffare dei rifiuti, c'è la mano dei clan mafiosi.

Si pensi all'indagine «Leucopetra», che ha portato risultati nel maggio 2009, con le prime ordinanze di custodia cautelare. Grazie alla collaborazione dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), è stato smascherato il traffico illecito di rifiuti pericolosi prodotti dalla Centrale ENEL di Brindisi.

L'azienda aveva ottenuto un'autorizzazione per esercitare l'attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, potendo quindi trattare solo una certa quantità di rifiuti e di un certo tipo.

I rifiuti pericolosi, per norma, non sono destinabili al recupero ma l'azienda aveva nascosto questo dato mediante certificazioni analitiche, svolte da laboratori privati, con le quali i rifiuti venivano declassificati nella categoria di rifiuti "non pericolosi". Successivamente, i rifiuti non venivano smaltiti in una discarica idonea ma, anzi, le scorie venivano occultate sotto terra. Ai dieci individui arrestati (quattro tradotti in carcere e sei agli arresti domiciliari) viene contestato il reato di disastro ambientale. Sono stati inchiodati alcuni dirigenti della centrale elettrica, in particolare, quelli del settore Appalti e quelli dell'Ufficio esercizio ambiente e sicurezza (Eas)⁽³⁰²⁾.

Non si deve dimenticare, inoltre, la dimensione internazionale dei traffici di rifiuti.

Tra le indagini, si ricorda quella denominata «E-waste», su un traffico transfrontaliero di rifiuti elettronici (Rae) che dall'Italia giungono nei Paesi dell'Est e del Centro Africa⁽³⁰³⁾.

(300) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 85.

(301) In questo processo fu applicata anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa a favore del clan Belforte.

(302) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 55-56.

(303) I militari scrivono che «I rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi ritirati presso le varie aziende venivano attestati falsamente come non pericolosi nei documenti di trasporto, in

Nell’inchiesta «Freon», dal nome del gas presente in alcune tipologie di scarti sequestrati, si scopre un traffico di Raee e altre tipologie di rifiuti raccolti nel torinese e spediti in Nigeria⁽³⁰⁴⁾.

Anche il Porto Marghera risulta essere una preda facile in questo affare, infatti ogni anno partono carichi di scorie dirette al mercato cinese; nel 2009, con l’operazione «Serenissima», viene scoperto un traffico internazionale di rifiuti pericolosi e non, *made in Italy*, che partiva proprio dal Porto Marghera⁽³⁰⁵⁾.

Potremmo continuare all’infinito nell’elencare tutte le indagini⁽³⁰⁶⁾ che hanno coinvolto il traffico, la gestione, lo smaltimento dei rifiuti in modo illegale.

Ciò dimostra come l’ecomafia sia ormai mafia “socialmente tipica”, sia ormai diventata la mafia tradizionale, la quale agisce secondo schemi diversi da quelli seguiti dalla mafia delle origini.

Spinti dalla logica del profitto, i clan mafiosi hanno investito nel settore ambientale per la possibilità di trarre cospicui profitti, con scarse possibilità di essere perseguiti, per la complessità dell’attività repressiva, ma anche per la “copertura”, di cui spesso godono, dalle istituzioni pubbliche⁽³⁰⁷⁾.

La mafia ha cambiato il suo *modus operandi* perché non sempre agisce con l’intimidazione. L’“ecomafia” è un fenomeno, come già più volte detto, caratterizzato dalla connivenza tra imprenditori, istituzioni, mafiosi e politici. Tutti agiscono per un tornaconto, per cui non convince più l’immagine del mafioso che intimidisce le persone per piegarle alla propria volontà.

È vero che, se c’è bisogno, i metodi mafiosi non tardano ad essere utilizzati, ma spesso non c’è opposizione da parte dei soggetti che vengono contattati

tal modo, la ditta si assicurava la regolarità documentale dell’operazione e, simulando operazioni di trattamento e recupero degli stessi presso lo stabilimento, procedeva all’esportazione dei Raee che, tal quali, venivano accatastati in container e spediti alla volta dei mercati del Sud est asiatico» (A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 104.).

(304) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo*, cit., 105.

(305) *Ibidem*.

(306) Solo nel biennio 2005–2006: “Re Mida”, “Terra mia”, “Rudolph”, “Poseidon”, “Alto rendimento”, “Bonnie e Clyde”, “Compost Discount”, “Tiber Oil”, “Madre Terra”, “Sacher Compost”, “Toxic”, “Madre terra due”, “Rabbits”, “Caronte”, “Longa Manus”, “Girondo”, ecc.

(307) Considerazioni della Dia di Milano (Direzione nazionale antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 2009 e 2010).

dalle cosche mafiose, ma anzi, essi collaborano facilmente per i guadagni che a loro volta ricavano.

La mafia, inoltre, si è estesa, cercando aree di sfruttamento anche all'estero. In queste zone di nuova espansione, le organizzazioni mafiose tendono inizialmente a controllare uno o più settori dei mercati illegali ma, successivamente, si specializzano nell'offrire protezione privata su attività illegali svolte da altri soggetti criminali a cui affidano quel mercato nero, per controllare più territorio⁽³⁰⁸⁾.

Il mafioso non è più il contadino, il bracciante, che per sfuggire alla miseria, si specializza in attività illegali; il mafioso di oggi è un vero e proprio imprenditore, di ogni classe sociale ed istruzione, che pensa "in grande", che pensa appunto da imprenditore, in una logica di espansione dei propri affari⁽³⁰⁹⁾.

Proprio per questa capacità dei mafiosi di "mimetizzarsi" con altri imprenditori, è difficile individuare la presenza di associazioni di tipo mafioso dietro attività illegali, come il traffico illecito di rifiuti.

La consapevolezza che l'ecomafia sia un fenomeno basato su un sistema complesso di collaborazioni e vantaggi reciproci spinge a considerare la possibilità di modificare la disciplina attuale in tema di reati associativi, tenendo conto delle nuove caratteristiche della criminalità ambientale.

(308) R. SCIARRONE, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in *Quaderni di Sociologia*, 2018.

(309) P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Il Saggiatore, 2007, 135 ss.



CAPITOLO IV

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

4.1. Le aporie del diritto penale dell'ambiente

Si è parlato di un diritto penale dell'ambiente “tardivo”, perché sviluppatosi solo recentemente, alla fine degli anni '80.

La preoccupazione di contenere lo sviluppo tecnologico, così da evitare danneggiamenti irreversibili all'ambiente, è sorta solo dopo il verificarsi di una serie di disastri ambientali, che avevano messo in luce le lacune del sistema normativo. Da qui deriva la connotazione emergenziale⁽¹⁾ della legislazione ambientale, sempre intervenuta dopo il verificarsi degli eventi catastrofici, in modo affrettato e, quindi, non sempre efficace.

Strettamente collegata a questa “aporia”, è quella del carattere inflazionistico delle norme ambientali⁽²⁾, cioè la presenza di numerose disposizioni normative: il diritto ambientale è costituito da pacchetti di norme introdotti *ad hoc*, per risolvere un determinato problema, senza prestare attenzione alle esigenze di coordinamento e coerenza con il sistema normativo nel suo complesso.

Questa formazione progressiva della tutela dell'ambiente ha dato vita a norme per lo più settoriali, costruite secondo lo schema del reato di “pericolo”, chiedendo al giudice di accertare quando una condotta sia contraria a determinati *standards*, stabiliti alla luce di dati scientifici⁽³⁾.

La terza “aporia” del diritto ambientale è, quindi, il rapporto tra diritto e scienza. Punire in modo “standardizzato”, tenendo conto di cosa la scienza ri-

(1) D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Rivisteweb*, 2019, 5.

(2) Così definito da D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio»*, cit.

(3) M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit.

tenga statisticamente pericoloso, crea l'inconveniente di perdere il contatto con la realtà e punire condotte di per sé “innocue”, mentre si rischia, al contempo, di lasciare impuniti comportamenti che, secondo generalizzazioni statistiche, non sono di per sé pericolosi, ma che, al contrario, si rivelano tali nella pratica.

Consegue un processo di sostituzione del perito al legislatore, poiché quest'ultimo diventa esecutore di regole dettate da altri.

A tale ultimo aspetto, il legislatore ha tentato di porre rimedio, nella previsione delle due principali figure delittuose contro l'ambiente: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), costruite secondo il diverso schema dei reati di “danno”.

4.2. Gli esiti della riforma del 2015

4.2.1. *Le critiche*

Con la Legge n. 68/2015, si è tentato di rispondere a tre ordini di problema: la mancanza di una definizione esatta del bene giuridico; l'individuazione dei caratteri offensivi delle condotte punibili; la convivenza del diritto penale con l'attività di governo dell'ambiente⁽⁴⁾.

Rispetto all'identificazione esatta del bene “ambiente”, si è detto delle due teorie, ecocentrica ed antropocentrica: la visione cd. ecocentrica sostiene che le singole componenti ambientali siano meritevoli di tutela “per sé”, mentre, la visione antropocentrica sostiene la tutela dell'ambiente come bene “strumentale” alle necessità dell'uomo e, come tale, suscettibile di un ridimensionamento a favore di altri beni.

Analizzando la nuova normativa ambientale, appare chiara la scelta legislativa di sostenere quest'ultima concezione del bene ambiente.

Si pensi alla norma di apertura del Titolo VI-*bis*, l'inquinamento ambientale (452-*bis* c.p.): qui, come evidenziato in dottrina, si predilige l'offesa alle risorse ambientali e non ai singoli elementi dell'habitat naturale (acqua, suolo, aria, fauna, flora), basando il disvalore della condotta sulla rilevanza del danno, e cioè su quanto questo sia grave in termini quantitativi e qualitativi, non per l'ambiente in sé ma per le ripercussioni che ha sulla salute dell'uomo e sulle condizioni fondamentali della sua esistenza⁽⁵⁾.

(4) M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1073-1074.

(5) *Ibidem*.

Sebbene si sia chiarita la concezione di base del bene ambiente, è pur vero che, analizzando la disciplina⁽⁶⁾, emerge una nozione dello stesso molto ampia e indeterminata, in quanto l'ambiente è considerato l'insieme non solo degli elementi naturali che preesistono all'intervento umano ma, anche, gli elementi aggiunti dall'azione umana, quali urbanistici, archeologici, artistici⁽⁷⁾.

Oltre a fallire nella precisa delimitazione del concetto "ambiente", il legislatore, con la riforma del 2015, non ha soddisfatto pienamente nemmeno l'esigenza di chiarire il disvalore dell'evento delle fattispecie descritte.

Sembra, in particolare, che egli si sia mosso «con una certa dose di improvvisazione»⁽⁸⁾, per agire velocemente, piuttosto che pensare attentamente ai termini e agli aggettivi da usare per la descrizione dei delitti.

Autorevole dottrina afferma che: «non basta che il legislatore traduca in parole precise il senso concettualmente afferrabile delle sue scelte punitive, se poi il loro contenuto resta campato in aria, non rispecchiando una fenomenologia verificabile con massime di esperienza e/o con leggi scientifiche sul banco delle prove esperibili in giudizio»⁽⁹⁾.

Nel secondo capitolo, a tal proposito, è stato messo in luce il *deficit* di determinatezza dei termini usati⁽¹⁰⁾, come "compromissione" e "deterioramento", caratterizzati da un alto grado di genericità che rende difficile, innanzitutto, distinguerli tra loro, oltre che poi calarli nella realtà e comprenderne il significato.

Non meno difficoltà creano i termini "significativo" e "misurabile", il cui accertamento è facilitato dalla valutazione dei limiti imposti dalla legge e la ripetitività della violazione di questi ultimi; abbiamo anche detto, però, che questa pratica di usare come riferimento *standards* prestabiliti dalla legge, non sempre è idonea a cogliere l'entità dei danni causati dalle condotte incriminate.

In questa prospettiva, la dottrina parla di una violazione del principio di riconoscibilità⁽¹¹⁾, come definito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/1988⁽¹²⁾, nella quale il giudice delle leggi stabilisce che ogni precetto deve essere "riconoscibile" dal cittadino, così da poterlo osservare. Il precetto pena-

(6) Si parla di ecosistema ma anche biodiversità, aria, acqua, suolo, flora, fauna.

(7) R. ROTA, *Lezioni di diritto dell'ambiente*, cit., 28.

(8) M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1075.

(9) G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 196.

(10) M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione «compromette» il fatto tipico*, cit., 115 ss.

(11) G. ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 2.

(12) Disponibile su <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0364s-88.html>.

le deve descrivere, pertanto, situazioni chiare, traducibili nella realtà empirica, cosicché il cittadino possa valutare le proprie scelte d’azione e operare un giudizio di responsabilità⁽¹³⁾; per garantire l’effettiva vigenza della regola, occorre che questa attinga al “sostrato sociale” in cui deve operare⁽¹⁴⁾.

C’è chi⁽¹⁵⁾ sottolinea che è la complessità intrinseca della materia ambientale a rendere difficile una descrizione soddisfacente, sul piano della tipicità, delle fattispecie. L’ambiente è, infatti, «un concetto ontologicamente indeterminato in astratto e di per sé non riducibile in enunciati prescrittivi»⁽¹⁶⁾.

Tra tutti i requisiti, la clausola “abusivamente” è quella che più ha suscitato discussioni e contrasti tra i commentatori⁽¹⁷⁾.

Abbiamo analizzato le proposte interpretative e la soluzione preferita dalla giurisprudenza: il requisito dell’abusività si verifica non solo quando le autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando siano scadute o palesemente illegittime; si sposa un concetto ampio del termine, ricomprendendo non solo la violazione delle leggi pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative⁽¹⁸⁾.

Tema delicato è quello legato alla possibilità o meno per il giudice di considerare i principi generali che disciplinano l’operato amministrativo e che, se osservati, avrebbero condotto ad un diverso esito quanto all’autorizzazione dell’attività inquinante.

Il riconoscimento del potere del giudice di sindacare le valutazioni tecniche in un atto amministrativo, e disapplicarlo nel caso, risponde all’esigenza di garantire un efficace tutela ma, d’altro canto, pone problemi rispetto al principio di buona fede: ritenere abusiva la condotta di colui che si attiene alle prescrizioni di un’autorizzazione viola la sua buona fede⁽¹⁹⁾. L’esclusione della

(13) M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006, 46.

(14) G. ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli*, cit., 4.

(15) L. NATALI, *The Contribution of Green Criminology to the Analysis of Historical Pollution*, in F. CENTONZE, F. MANACORDA (a cura di) *Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, New York, 2017, 22 ss.

(16) M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, cit., 2–3.

(17) M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, cit., 107, parla di «uno dei nodi maggiormente problematici e discussi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell’ambiente».

(18) Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *Giur. pen.*

(19) L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali*, cit., 325.

responsabilità andrà ricercata, in questi casi, sul campo dell'assenza dell'elemento psicologico.

Sulla base di queste considerazioni, è certamente preferibile ricondurre alla clausola la violazione delle sole norme e non anche dei principi generali ricavati da norme di rango primario.

Anche la disposizione che rappresenta oggi lo strumento principale per combattere il fenomeno eco-mafioso, l'art. 452-*quaterdecies* c.p., è criticabile sotto il profilo della determinatezza e tipicità. Oltre alla clausola di abusività, la norma, infatti, descrive un "ingente" quantità di rifiuti.

L'indeterminatezza di questo aggettivo è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale dell'ex art. 260 T.U.A. per violazione del principio di legalità, determinatezza e tassatività, imposti dall'art. 25 Cost. Questione, tuttavia, rigettata dalla Corte Costituzionale, così motivando: «considerato che il giudice rimettente afferma di aver fatto applicazione della norma censurata quando ha disposto, con ordinanza del 3 giugno 2004, la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di tre persone indagate per il reato di cui alla medesima norma; (considerato) che lo stesso giudice non chiarisce quali provvedimenti sia ancora chiamato ad adottare, per l'emissione dei quali sia necessaria nuovamente l'applicazione della norma di cui sopra, né precisa in quale fase si trovi il processo principale; (considerato) che, in assenza di qualunque indicazione al proposito, viene impedito a questa Corte di valutare la rilevanza della questione ... la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»⁽²⁰⁾.

Questa decisione non è stata utile ai fini della risoluzione della questione sulla determinatezza della locuzione dell'ingente quantitativo. Di conseguenza, permangono ancora dubbi sulla costituzionalità della norma, e, spesso, sono proprio i giudici di merito a denunciarne la manifesta infondatezza⁽²¹⁾.

Di fronte all'incertezza di tutti questi concetti, sarà rimessa alla discrezionalità dell'interprete la delimitazione del perimetro applicativo di ognuno di essi; sarà il giudice, colmando le lacune normative, a definire il disvalore di ogni condotta, con chiare ripercussioni sul piano della legalità.

Altro aspetto negativo è che il Titolo VI-*bis* del codice penale descrive reati difficili da accertare processualmente, come l'inquinamento ambien-

(20) Ordinanza Corte Cost., 6 luglio 2006, n. 271, in *DeJure*.

(21) C. BONGIORNO, *La lotta alle ecomafie tra tutela dell'ambiente e ordine pubblico*, cit., 11.

tale e il disastro ambientale: bisogna dimostrare una compromissione/deterioramento, significativo e misurabile, oppure un’alterazione irreversibile o difficilmente eliminabile dell’ecosistema. Questo è un caso di *probatio diabolica*, poiché è difficile provare che una lenta e progressiva “morte” di una macro-entità, quale l’ecosistema o la biodiversità, sia rilevante per determinati motivi; il danneggiamento di queste entità dovrebbe essere considerato “sempre” rilevante, per la loro importanza nella vita e nell’economia dell’uomo, perciò non si spiega perché il legislatore abbia sentito la necessità di chiedere questa prova rafforzata della gravità di questi fenomeni.

Un’altra scelta censurabile riguarda l’individuazione dei caratteri offensivi delle condotte incriminate dalle norme penali ambientali.

Il tradizionale approccio del legislatore è stato quello di costruire una tutela ambientale in forma anticipata, punendo la condotta “che pone in pericolo” l’ambiente, anche se non si sia verificato il danno.

In netta controtendenza appaiono le due fattispecie delittuose di inquinamento e disastro ambientale, costruite secondo lo schema causale puro; infatti, per configurarle, è richiesta la causazione, da parte dell’agente, di un evento di danno o di pericolo.

Questa tecnica di criminalizzazione non è adeguata alla matrice ambientale perché il macro-evento di danno all’ambiente si manifesta a distanza di tempo rispetto a quando è stata posta in essere la condotta che l’ha causato; anzi, spesso non si parla di una condotta, bensì di più condotte potenzialmente concausali succedutesi nel tempo⁽²²⁾.

Esigere di volta in volta la prova del nesso tra la singola condotta e l’evento di deterioramento delle condizioni ambientali è una vera e propria *probatio diabolica* e ciò riduce le possibilità di uno strumento effettivo di contrasto ai reati ambientali⁽²³⁾.

La riforma dei reati ambientali era attesa anche per un altro elemento caratteristico della tutela ambientale del nostro ordinamento: lo stretto collegamento tra il sistema penale e il sistema amministrativo e l’accessorietà del primo rispetto a quest’ultimo.

La ragione della scelta di ancorare la punibilità di una condotta all’inservanza di atti amministrativi risiede nella concezione del bene ambiente

(22) M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1076.

(23) *Ibidem*.

come equiparabile ad altri beni nel nostro sistema e, pertanto, suscettibile di “limitazioni di tutela”, per la salvaguardia di tali altri meritevoli interessi.

Nella materia ambientale, la valutazione in merito a quale sia il valore da prediligere in una circostanza è spesso affidata alla pubblica amministrazione.

Le attività considerate “pericolose” per l’ambiente vanno eseguite seguendo le prescrizioni amministrative, le quali dipendono, appunto, dalla valutazione del caso della pubblica amministrazione, dopo un bilanciamento dei valori coinvolti.

Rispetto a tale potere dell’amministrazione, abbiamo visto come le clausole di illiceità speciale del Titolo VI–*bis* nel codice penale (abusivamente e illegittimamente) abbiano fatto sollevare dubbi sulla possibilità che tale potere sia sindacato dal giudice chiamato a valutare l’abusività o l’illegittimità di un’azione, eventualmente autorizzata dalla pubblica amministrazione.

A tal proposito, già durante l’*iter* parlamentare erano state avanzate alcune proposte per permettere al giudice penale di sindacare la legittimità dell’attività amministrativa, seppur nel rispetto di limiti tassativi. Ad esempio, la proposta cd. Realacci prevedeva la punibilità solo per la violazione di “specifiche” disposizioni normative, escludendo gli “atti amministrativi”⁽²⁴⁾; nella proposta cd. Micillo si consentiva al giudice di disapplicare l’autorizzazione illecita⁽²⁵⁾.

Anche se queste proposte non sono state accolte, l’utilizzo da parte del legislatore di clausole di illiceità così indeterminate, ha lasciato comunque la libertà alla giurisprudenza di decidere sul punto; questa, pertanto, ha riconosciuto la possibilità di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo qualora questo sia il presupposto dell’illecito penale, senza però procedere alla disapplicazione del medesimo⁽²⁶⁾.

In conclusione, sembra che la Legge n. 68/2015 abbia deluso le aspettative, senza provvedere al riordino e alla razionalizzazione della materia, creando, anzi, lacune di tutela ed incongruenze che la dottrina e la giurisprudenza sono chiamati a risolvere⁽²⁷⁾.

(24) Così l’art. 452–*bis* della proposta Realacci.

(25) Così l’art. 452–*quinqüesdecies* nella proposta Micillo.

(26) Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46477 in *www.ambientediritto.it*.

(27) M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, cit., 1079.

4.2.2. *I meriti*

Il modello di tutela penale dell’ambiente si compone di norme contravvenzionali, norme di diritto penale e norme di diritto speciale.

La riforma del 2015 ha migliorato lo strumento punitivo perché le sanzioni amministrative spesso non sono un deterrente sufficiente per impedire la commissione dei reati.

Il Rapporto di Legambiente, “Ecomafia 2019”, analizza i dati in merito all’applicazione della Legge n. 68 del 2015 e il risultato sembra essere che, grazie ad essa, sia migliorato il sistema di reazione alle condotte illecite contro l’ambiente, contando un aumento delle contestazioni dei reati ambientali, nonostante, come abbiamo detto, questi creino difficoltà agli uffici giudiziari, per il *deficit* di tassatività e determinatezza.

L’efficacia della legge non deve essere circoscritta solo ai risultati raggiunti sul fronte repressivo ma, anzi, è necessario valutare anche l’azione preventiva. Come ha ribadito la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella Relazione sull’applicazione della Legge 68/2015, l’efficacia «non potrà circoscriversi alla mera quantificazione degli esiti processuali delle attività di indagine attualmente in corso (ossia il dato quantitativo e osservabile del numero dei processi celebrati e delle condanne inflitte per singolo ecodelitto), ma dovrà opportunamente ricomprendere anche il dato, pure quantitativo ma non osservabile, dei comportamenti criminosi che non sono stati posti in essere per l’effetto deterrente delle nuove norme incriminatrici e dalle attività di indagine ad esse connesse»⁽²⁸⁾.

I due grandi meriti dell’intervento legislativo sono, da un lato, la previsione di alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, rafforzando l’effetto deterrente della normativa; dall’altro, l’introduzione di una nuova procedura di estinzione amministrativa dei reati ambientali meramente contravvenzionali, inserendo la Parte VI–*bis* all’interno del Codice dell’ambiente⁽²⁹⁾.

(28) Disponibile su: <https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=026&doc=intero>

(29) Non mancano, però, critiche a questa scelta. Ad esempio M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in *www.dirittoambiente.net*, 2014, 1 ss.: «un legislatore che, assunte le fattezze di Giano Bifronte, nella prima parte della legge aggrava e nella seconda giunge persino a sdoganare una sorta di “depenalizzazione di fatto” di tutte o quasi le contravvenzioni

Questo secondo pilastro su cui si fonda la riforma è stato importante per snellire i procedimenti penali per reati minori, consentendo allo stesso tempo di eliminare la causa che ha indotto l'intervento dell'autorità di controllo.

Archetipo di tale meccanismo è stato quello in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994.

La Parte VI-*bis* si compone di sette articoli (artt. 318-*bis*-318-*octies*), recanti una specifica procedura di estinzione agevolata dei reati ambientali che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette»; nonostante il Titolo menzioni anche gli illeciti amministrativi, la portata della norma è limitata sostanzialmente alle numerose contravvenzioni di natura formale contenute nel T.U.A.

Vediamo, in estrema sintesi, come opera il nuovo meccanismo estintore.

L'iniziativa spetta di regola all'"organo di vigilanza" che, qualora nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, accerti l'esistenza di una violazione sussumibile in una delle fattispecie contravvenzionali a cui la procedura si applica, impartisce una prescrizione "allo scopo di eliminare la violazione accertata", fissando un termine per l'adempimento. Il contenuto della prescrizione non è predeterminato dalla legge ma, anzi, è rimesso alla discrezionalità dell'organo di vigilanza, il quale può ordinare "specifiche modalità di adempimento" per eliminare la contravvenzione o i suoi effetti.

Qualora dall'illecito derivino conseguenze tali da far temere un danno o un pericolo, le prescrizioni possono tradursi in un divieto di prosecuzione dell'attività.

Dopo aver impartito la prescrizione, si procederà ad un successivo accertamento per verificare l'adempimento; se così fosse, il contravventore sarebbe ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo della pena pecuniaria edittale. Il pagamento della somma, combinandosi con la previa regolarizzazione, determina *ipso iure* l'estinzione del reato e l'archiviazione del processo⁽³⁰⁾.

Sono evidenti, allora, gli effetti positivi dell'istituto: da un lato, esso consente di deflazionare il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria, soprattutto considerando che i reati di cui si tratta sono "ad alto rischio di prescrizione o

ambientali»; ma anche G. AMENDOLA, *Le novità in atto ed eventuali: chi inquina non paga?*, in *www.lexambiente.it*, 2015.

(30) A. MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 295-296.

oblazione” ed hanno uno scarso valore offensivo; d’altro canto, si garantisce un’efficace tutela del bene giuridico attraverso la condotta ripristinatoria del reo⁽³¹⁾.

Secondo i dati forniti dal Sistema nazionale di protezione ambientale, nel 2018 sono state emesse 1447 prescrizioni, con la riscossione di oltre 5 milioni di euro di sanzioni⁽³²⁾; ciò a dimostrazione dell’efficacia positiva della disciplina.

4.3. La lotta contro l’ecomafia

4.3.1. Una combinazione di norme

Al di là delle critiche, la riforma del 2015 è stata importante perché ha introdotto lo strumento principale nella lotta al fenomeno ecomafioso, sia sul fronte repressivo sia su quello della prevenzione.

Secondo i dati del rapporto di Legambiente, nel 2018, la Legge è stata applicata dalle forze dell’ordine per 1.108 volte, con una crescita pari a + 129%.

La fattispecie dell’inquinamento ambientale rimane quella più applicata, con 218 contestazioni ed una crescita del 55,7% rispetto all’anno precedente. Aumentano anche i casi di disastro ambientale, applicato in 88 casi (più che triplicati rispetto all’anno precedente). Si registrano, inoltre, 86 contestazioni per il delitto di traffico organizzato di rifiuti, 15 casi di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, 6 delitti colposi contro l’ambiente, 6 di impedimento al controllo e 2 di omessa bonifica.

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come il settore dei rifiuti sia quello tra i più produttivi di profitto e, quindi, più “inquinato” dalla malavita mafiosa.

La norma utilizzata per colpire questo settore è l’art. 452-*quaterdecies* c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), sebbene, occorre ricordarlo, non punisca soltanto l’attività illecita delle associazioni di tipo mafioso.

Qualora, infatti, il soggetto imputato per il reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p. sia membro di un’associazione di tipo mafioso, si applicherà, in concorso, l’art. 416-*bis* c.p.

(31) C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit.

(32) LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, cit., 12.

Dai dati di Legambiente, però, emerge che i reati più contestati siano quello di inquinamento ambientale, seguito dal disastro ambientale. Si badi bene, ciò non significa che questi siano i reati maggiormente “commessi”, ma solo quelli “denunciati” più degli altri, per cui si potrebbe anche pensare che il numero maggiore sia dovuto alla facilità di provare questi fenomeni.

Ad avviso di chi scrive, però, le difficoltà di accertamento dei requisiti necessari per applicare le varie norme ambientali sono pressoché equivalenti, anzi, per le censure di tipicità e determinatezza riferibili alla terminologia utilizzata nella descrizione dei reati di cui all’art. 452-*bis* c.p. e 452-*quater* c.p., questi ultimi sembrano essere i reati più difficili da provare.

Da ciò consegue che questi due reati si verificano maggiormente perché sono, spesso, la conseguenza di altre attività illecite, una conseguenza prevista e accettata per raggiungere altri fini.

Nel contesto del fenomeno dell’ecomafia e, in particolare, nell’ambito del traffico illecito di rifiuti, i danni ambientali sono il risultato di una gestione non responsabile dei rifiuti, i quali vengono mescolati tra loro senza tener conto della diversa composizione e, quindi, della diversa modalità di trattamento e smaltimento.

Pensando proprio alle pratiche illegali di smaltimento di rifiuti, la criminalità opera attraverso il sotterramento degli stessi, creando discariche abusive; i rifiuti si fanno sparire attraverso l’appiccio di incendi, i quali cancellano ogni traccia sia dei materiali che dei colpevoli; ancor più rilevante è il danno che si crea attraverso le cd. «navi a perdere»⁽³³⁾, cioè, navi che trasportano i rifiuti e li buttano in mare, con evidenti danni all’ecosistema, alla biodiversità e, collateralmente, all’uomo stesso. Con quest’ultima operazione si guadagna tre volte, per l’affare in sé, per le truffe alle assicurazioni e per l’impunità garantita⁽³⁴⁾.

Queste sono tutte attività che possono, a seconda della ripetitività e dell’entità di ogni singola condotta, far scattare l’operatività di più norme ambientali per le molteplici conseguenze dannose che creano all’ambiente.

Nel 2017, ad esempio, si è scoperta la discarica “Resit”⁽³⁵⁾, a Giugliano, in cui i clan hanno sversato oltre 300 mila tonnellate di rifiuti tossici e che compromette aria, campi e falde acquifere. Una contaminazione che si dira-

(33) A. PERGOLIZZI, *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all’ombra del progresso*, cit., 120 ss.

(34) *Ibidem*.

(35) LEGAMBIENTE, *Processo Resit*, 17 gennaio 2019, in www.legambiente.it.

merà per i prossimi 40 anni tanto da configurarsi un vero e proprio disastro ambientale.

Nel 2015, la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito, nella zona del casertano, una confisca di 33 immobili, 7 aziende e cospicue disponibilità finanziarie. Il provvedimento ha colpito un imprenditore e alcuni suoi familiari vicini al clan mafioso dei Casalesi, impegnati, per conto dell’organizzazione criminale, nel settore dello smaltimento illecito di rifiuti anche industriali.

L’attività criminale era già stata colpita dai provvedimenti giudiziari per traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale⁽³⁶⁾.

Ancora, con sentenza del 20 ottobre 2015, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 e 434 c.p. e artt. 81 c.p. e 256, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006, e, sempre con riferimento a tale caso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale integra il delitto di disastro innominato, a determinati condizioni⁽³⁷⁾.

Questi fatti dimostrano come i gravi ed estesi danni ambientali siano causati da altre attività illecite.

A tal proposito, bisogna capire come coordinare le diverse norme in ambito processuale e se si verifichi un concorso tra esse.

Il presupposto necessario affinché si configuri concorso tra norme è che esse non tutelino la «stessa materia» (art. 15 c.p.), vale a dire lo stesso bene giuridico⁽³⁸⁾ ovvero, secondo parte della dottrina, lo stesso fatto⁽³⁹⁾. Occorre valutare se tra le norme vi sia un rapporto strutturale di specialità, di sussidiarietà o di consunzione, così da escludere il cumulo di norme e, quindi, di pene.

Prendendo in considerazione le fattispecie delittuose più comuni nell’ambito dell’“ecomafia”, vi è l’inquinamento ambientale (art. 452–*bis* c.p.) e il disastro ambientale (art. 452–*quater* c.p.) che tutelano l’ambiente (in senso

(36) LEGAMBIENTE, *Traffico di rifiuti. Confisca di beni a imprenditore e familiari vicini al clan dei Casalesi*, Maggio 2015, disponibile su: <https://www.noecomafia.it/2015/campania/rifiuti/storie/confisca-di-beni-a-imprenditore-vicino-al-clan-dei-casalesi/>.

(37) «Purché l’immutatio loci si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità» (Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40718, in *Cass. pen.*, 2019).

(38) Cass. pen. S.U., 21 aprile 1995, n. 9568, *La Spina*, in *CED*; Cass. pen. Sez. III, 20 novembre 2015, n. 3539, *Cepparo*, in *CED*; Cass. pen. VI, 25 novembre 2014, n. 4584, *Iervese*, in *CED*.

(39) G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., 521 ss.

lato), mentre la norma sul traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) tutela l'incolumità pubblica; infine, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) è un reato di pericolo posto a tutela dell'ordine pubblico.

Abbiamo già analizzato il rapporto tra l'art. 452-*quaterdecies* c.p. e l'art. 452-*sexies* c.p., regolato dalla clausola di specialità di apertura di quest'ultimo articolo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». L'inserimento della clausola suggerisce un rapporto di specialità tra norme, con la prevalenza dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. (ricorrendo infatti gli stessi elementi costitutivi dell'altro), poiché il trattamento sanzionatorio previsto per questo delitto è più severo.

Qualora, invece, ci siano gli elementi costitutivi del reato di traffico illecito di rifiuti e si dimostri al contempo il verificarsi di un disastro ambientale o di inquinamento ambientale, data la differente materia regolata dalle norme, l'imputato, sia persona fisica sia giuridica, risponderà a titolo di concorso sia dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. sia dell'art. 452-*bis* c.p. ovvero dell'art. 452-*quater* c.p.

E, ancora, se è coinvolta un'associazione di tipo mafioso si applicherà l'aggravante *ex art.* 452-*novies* c.p. (poiché l'art. 452-*octies* c.p. viene assorbito da quest'ultima).

In caso di concorso formale tra reati, il trattamento sanzionatorio applicabile è quello del cumulo giuridico, cioè viene applicata la pena prevista per il reato più grave commesso, aumentata fino al triplo.

Considerando i limiti di pena imposti dal codice penale, non sempre il trattamento sanzionatorio risultante dal concorso è proporzionato alla gravità e al numero dei reati commessi.

4.3.2. *Misure patrimoniali*

Sul piano pratico, uno strumento efficace contro la criminalità ambientale mafiosa sono le misure patrimoniali, misure, cioè, dirette ad aggredire il patrimonio accumulato ingiustamente.

Nell'ordinamento italiano, con la Legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. Legge Rognoni – La Torre), veniva introdotto l'istituto delle misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca, dirette a sottrarre i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575.

Dopo alcuni anni, constatata l’insufficienza del sequestro penale, venivano introdotti, con l’art. 12-*sexies* del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in Legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca nei casi di condanna o di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’articolo 416-*bis* c.p. e altri gravi reati.

Il sequestro costituisce una misura preventiva e temporanea con la quale vengono sottratti i beni a colui che ne ha la disponibilità e amministrati da un ausiliario (amministratore o custode), sotto la direzione del giudice. Essa viene applicata in attesa della decisione definitiva.

Oggi, il sequestro è regolato all’art. 20 del cd. Codice Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

La confisca è una misura di sicurezza, applicata nel caso sia confermata la colpevolezza dell’imputato e riguarda le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto (art. 240 c.p.).

L’art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”, ha introdotto l’art. 240-*bis* c.p. nel codice penale, dal titolo “Confisca in casi particolari”⁽⁴⁰⁾. Esso dispone:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater* 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro,

(40) Introdotto a seguito alla dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 48/1994 della fattispecie di possesso ingiustificato di valori *ex art.* 12-*quinqies*, comma 2 del d.lgs. n. 356/1992, che puniva con la reclusione da 2 a 5 anni, oltre alla confisca, il possesso ingiustificato di valori da parte di soggetti indiziati o imputati di determinati reati.

dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di Legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

2. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Rispetto ad alcuni delitti, quali il disastro ambientale, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere, l'art. 240-*bis* c.p. prevede un'ipotesi di confisca cd. allargata, che si distingue dalla confisca tradizionale (art. 240 c.p.) perché non è provato il cd. nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato accertato; la confisca, infatti, si basa sulla presunzione che i beni siano di provenienza illecita secondo l'indizio della sproporzione del valore rispetto al reddito o l'attività economica svolta dal soggetto condannato e della mancata giustificazione circa l'origine lecita⁽⁴¹⁾.

La funzione è quella di «ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale»⁽⁴²⁾.

Tra i delitti, non è menzionato il 416-*bis* c.p., per il quale è prevista la medesima disposizione all'art. 12-*sexies* del d.lgs. 8 giugno 1992, n. 306⁽⁴³⁾.

(41) Per approfondire l'istituto della confisca allargata in merito alla compatibilità con il principio di ragionevolezza, si guardi S. MILONE, *La confisca allargata al banco di prova della ragionevolezza e della presunzione di innocenza*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2018.

(42) Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1778, in *Sistema penale*.

(43) Art. 12-*sexies* "Ipotesi particolari di confisca": «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per

Lo strumento della confisca allargata può essere utile contro il fenomeno ecomafioso poiché quest’ultimo è caratterizzato dalla collaborazione tra imprese e clan mafiosi e, spesso, si parla di vere e proprie imprese cd. mafiose, i cui guadagni esorbitanti derivano da attività illecite.

Oltre queste due forme di confisca, il legislatore si è preoccupato di inserirne una *ad hoc* nel Titolo VI-*bis* c.p., dedicata specificamente ai reati ambientali contenuti in questo titolo.

L’art. 452-*undecies* c.p. stabilisce che:

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall’art. 12-*quinquies*, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul 3 reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all’articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 [...].».

3. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
4. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

La *ratio* di una confisca "obbligatoria" risiede nella funzione general-preventiva, andando a colpire i proventi illeciti che il reo ha ottenuto dalla commissione del reato⁽⁴⁴⁾.

La natura riparatoria e preventiva della misura si evincono sia dalla clausola di inoperatività prevista al comma quarto, in base alla quale la misura ablatoria non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; sia dal comma 3 che prevede la destinazione dei beni alla bonifica dei siti (effetto riparatorio)⁽⁴⁵⁾.

La confisca per equivalente al comma secondo è indiscutibilmente di natura penale perché ha una funzione punitiva e non riparatoria.

La confisca descritta all'art. 452-*undecies* c.p. ha un ambito applicativo limitato alle sole ipotesi delittuose descritte al comma 1; ciò significa che per gli altri delitti contenuti nel Titolo VI-*bis* (ad esempio l'inquinamento e il disastro ambientale colposi *ex art.* 452-*quinquies* c.p.), nonché per quelli previsti nel Testo Unico Ambientale, la misura ablatoria non verrà applicata.

L'oggetto della confisca è ampio perché riguarda tutti i beni che hanno un nesso di pertinenzialità con il reato ambientale commesso⁽⁴⁶⁾. Prima di tutto, sono confiscabili i beni utilizzati per commettere i delitti (*instrumenta delicti*), ad esempio gli automezzi impiegati per il trasporto di rifiuti tossici nelle discariche abusive; segue la confisca del "prodotto del reato", cioè il risultato empirico, oggettivamente pericoloso, che si ottiene direttamente dal reato.

Infine, è confiscabile il profitto del reato, definito dalle Sezioni Unite penali come «qualsiasi vantaggio patrimoniale avvinto da uno stretto nesso

(44) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 133.

(45) Le ragioni per cui, invece, propendere per la soluzione opposta e, cioè, considerare la misura di natura sostanzialmente penale sono descritte da M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 134 ss.

(46) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 138.

di pertinenzialità con il reato»⁽⁴⁷⁾, comprendendo anche un mero risparmio di spesa. Si parla di profitto netto e, quindi, del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito tramite la commissione dell’illecito, al netto delle spese realmente sostenute.

Per il reato di traffico illecito di rifiuti, il tema della confisca merita un approfondimento.

Inizialmente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) prevedeva un’ipotesi di confisca obbligatoria, conseguente alla sentenza di condanna o a quella emessa *ex art. 444 c.p.p.*, del mezzo di trasporto utilizzato per i reati relativi al traffico illecito (art. 53, comma 1) o al trasporto illecito (artt. 51 e 52, comma 3). Non era, invece, espressamente prevista una ipotesi di confisca per i casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, disciplinati *ex art. 53-bis* del suddetto decreto.

Sul tema è intervenuto il Testo Unico Ambientale con gli artt. 259 e 260. L’art. 259, al comma 2, ha riproposto quanto stabiliva l’art. 53 citato, nei casi di condanna (anche emessa *ex art. 444 c.p.p.*) per traffico illecito di rifiuti e per il trasporto degli stessi *ex artt. 256 e 258*, comma 4; mancava, però, un’esplicita previsione di confisca del mezzo nei casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260⁽⁴⁸⁾.

A lungo la giurisprudenza ha tentato di colmare questa lacuna, attraverso un’interpretazione estensiva della confisca di cui all’art. 259, comma 2, in modo da applicare l’istituto anche nei casi del reato di cui all’art. 260. L’estensione si basava sul fatto che «tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall’art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256», quindi, «la confisca dei mezzi di trasporto resta obbligatoria anche se tale provvedimento non viene espressamente menzionato nell’art. 260» (così Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4746, in *Cass. pen.*, 2009, 1151).

Solo con l’intervento della Legge n. 68 del 2015 è stata prevista espressamente l’ipotesi speciale di confisca obbligatoria delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee alla commissione dello stesso *ex art. 260 comma 4-bis T.U.A.*

Oggi la confisca obbligatoria è riproposta al comma quarto dell’art. 452-*quaterdecies* c.p., prevedendo altresì la confisca per equivalente (il reo conse-

(47) Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654, in *www.penale.it*.

(48) A. MARCHINI, *La confisca dei mezzi di trasporto usati per il traffico illecito di rifiuti*, in *Cass. pen.*, 2018, 4310.

gna una somma di danaro equivalente al prodotto o profitto del reato in luogo degli stessi).

Per completezza, occorre menzionare anche gli altri tipi di confisca obbligatoria, introdotti dalla Legge n. 68/2015 nel Testo Unico Ambientale: quello di cui all'art. 256 comma 3 per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, la confisca prevista all'art. 256-*bis* comma 5 per il delitto di combustione illecita di rifiuti ed infine quella all'art. 260-*bis* e *ter* per gli illeciti di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi.

La Corte di Cassazione ha risolto i dubbi relativi all'applicabilità degli articoli 452-*undecies* c.p. e 260-*ter* d.lgs. n. 152/2006 e il coordinamento tra le due norme, nella parte in cui entrambe considerano la confisca in relazione al reato di trasporto di rifiuti. Il rapporto tra le due norme si risolve considerando la diversa funzione; la confisca *ex* art. 452-*undecies* c.p. ha, come detto, una funzione risarcitoria-ripristinativa, mentre, la confisca *ex* art. 260-*ter* d.lgs. n. 152 del 2006 integra una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva⁽⁴⁹⁾.

Infine, non dimentichiamo che i reati ambientali sono per lo più reati "d'impresa" e, perciò, non stupisce che la Legge n. 68/2015 abbia previsto l'estensione della confisca ai reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, commessi dagli enti collettivi nel proprio interesse o vantaggio.

4.3.2.1 Misure patrimoniali all'estero

Si è visto come l'ecomafia abbia una dimensione transnazionale e quali siano le norme applicabili in tale prospettiva.

Sul piano pratico, l'Unione europea, conscia della dimensione transfrontaliera della criminalità organizzata, ha dimostrato grande attenzione verso le misure patrimoniali, potenzialmente efficaci anche quando applicate oltre i confini nazionali; ne consegue l'introduzione di un pacchetto di strumenti in materia di confisca e sequestro.

Il primo atto è stata la Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente "il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato", che ha gettato le basi per uniformare le normative nazionali in materia di confisca di beni appartenenti alla criminalità organizzata.

(49) Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15965, in *www.lexambiente.it*.

Poco dopo, sono state emanate, la Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’“esecuzione nell’Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio” e la Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla “confisca di beni, proventi e strumenti di reato”. In seguito, nel 2006, il Consiglio ha adottato la Decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all’“applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”. Infine, si ricorda la direttiva 2014/42/UE relativa al “congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea” che sostituisce alcune disposizioni delle Decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI⁽⁵⁰⁾.

Nei tredici anni trascorsi prima del recepimento in Italia delle decisioni europee, l’esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali su beni situati all’estero è avvenuta grazie all’istituto della rogatoria internazionale, senza alcuna garanzia di cooperazione⁽⁵¹⁾.

La Decisione quadro 2003/577/GAI è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35. Con tredici articoli, si sono soddisfatte le aspettative dell’Unione di estendere il principio del reciproco riconoscimento alle ordinanze preprocessuali di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Il decreto ha stabilito, infatti, le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio nazionale di un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio emesso in sede penale da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

La Decisione quadro 2006/783/GAI è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, introducendo l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle decisioni di confisca adottate dai Paesi dell’Unione, cosicché uno Stato membro possa riconoscere ed eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca emesse da un tribunale penale di un altro Stato membro, senza procedere al riesame né ad altre formalità. Il risultato è la maggior efficienza dello strumento della confisca, non più limitato al territorio del singolo Stato⁽⁵²⁾.

Gradualmente l’ordinamento nazionale si è allineato alle indicazioni del legislatore europeo, cosicché oggi le misure patrimoniali sembrano essere

(50) C. PESCE, *Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro e confisca*, in *Eurojus*, 2016.

(51) A. BALSAMO, *Il “codice antimafia” e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 21.

(52) C. PESCE, *Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro e confisca*, cit.

un mezzo adeguato alla lotta contro la criminalità organizzata, dato il loro vasto campo d'azione.

4.4. Prospettive di riforma: una nuova fattispecie per l'ecomafia

Dopo aver analizzato il quadro normativo, si può affermare che gli attuali strumenti di diritto penale non sono del tutto efficaci per contrastare il fenomeno "ecomafioso".

Sicuramente l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. e delle aggravanti "ecomafiosa" (art. 452-*octies* c.p.) e "ambientale" (art. 452-*novies* c.p.) è stato un passo importante per affrontare il problema, ma, come abbiamo evidenziato, ci sono ancora delle criticità e delle lacune che non permettono un'azione repressiva efficiente.

Uno degli errori che si è commesso riguarda l'impostazione adottata nella politica-criminale; il delitto di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, infatti, non è costruito secondo il modello tipico delle fattispecie di tipo associativo.

Nell'ordinamento italiano, non esiste una norma che sanzioni direttamente l'associazione per delinquere (anche di stampo mafioso) finalizzata alla commissione di reati ambientali; ma, anzi, la scelta legislativa è stata quella di prevedere fattispecie mono-soggettive e circostanze aggravanti⁽⁵³⁾.

L'introduzione nel codice penale di una fattispecie associativa *ad hoc*, l'"associazione per delinquere contro l'ambiente", sembra essere un convincente modo per reagire contro il fenomeno specifico dei traffici illeciti, qualora realizzato in forma associativa⁽⁵⁴⁾.

Chiaramente, per colpire la realtà, non di generiche associazioni criminali, ma più specificamente clan mafiosi, che trafficano illecitamente i rifiuti, basta considerare questa nuova fattispecie, aggravata dal cd. metodo mafioso *ex art. 416-bis1* c.p.

Nella costruzione degli elementi di questo reato bisogna considerare che, da un lato, vi è un'associazione per delinquere che, già per la sua esistenza, minaccia l'ordine pubblico; dall'altro l'associazione è preordinata alla

(53) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 105.

(54) B. ROMANO, *L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, nella collana Diritto e procedura penale, UTET Giuridica, Torino, 2015, 8 ss.

commissione di reati ambientali, i quali, nel Testo Unico Ambientale sono costruiti secondo lo schema del “pericolo astratto” o “presunto” in quanto, per scienza o esperienza, quelle condotte costituiscono un pericolo per l’ambiente.

Di conseguenza, il fenomeno di criminalità ambientale dovrebbe essere contrastato anticipando la tutela allo stadio del pericolo, in un momento anteriore alla commissione dei singoli reati—fine, poiché l’allarme sociale segue alla semplice esistenza di un gruppo organizzato di persone, in grado di porre in pericolo beni costituzionalmente protetti, a prescindere dalla realizzazione dei crimini. La realizzazione dei delitti—scopo non costituisce l’elemento offensivo richiesto dalla norma, il quale, anzi, sopravvive ai reati—fine fintantoché l’organizzazione permanga⁽⁵⁵⁾.

Se, però, si vuole inglobare nella nuova fattispecie, anche la casistica del traffico illecito di rifiuti, la vicenda si complica perché bisogna considerare che questo reato presenta caratteristiche peculiari. Innanzitutto perché non punisce l’attività associativa in sé ma l’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, attività che deve essere stata posta in essere.

In aggiunta, il fenomeno è complesso, considerato il numero di soggetti che sono coinvolti, anche esterni all’associazione.

Di conseguenza, si dovrebbe prestare molta attenzione nella costruzione della nuova fattispecie onde evitare l’introduzione di una nuova norma che, nella sostanza, replichi gli stessi errori del passato.

Un vantaggio dell’introduzione di una norma ad *hoc* riguarda la possibilità di risolvere il problema legato alla natura mono—soggettiva del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Questo delitto, infatti, non essendo una fattispecie a concorso necessario, può essere realizzato sia da un solo soggetto che da più persone in concorso eventuale tra loro. Ne consegue che, se ciascuno dei soggetti avrà realizzato solo alcuni aspetti della condotta incriminata, senza la consapevolezza di agire in concorso con gli altri, non sarà incriminato per il reato di cui all’art. 452—*quaterdecies* c.p., ma solo dei singoli illeciti commessi, a titolo di dolo o colpa⁽⁵⁶⁾.

Ancora rimarrebbero esclusi dall’art. 452—*quaterdecies* c.p. tutti i casi in cui una struttura criminosa complessa sia predisposta alla commissione dei

(55) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 105.

(56) D. ARGENIO, *Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti*, in *www.dirittoelege.it*, 2009, 2.

reati ma sia stata compiuta una sola operazione o nessuna, configurandosi così solo un tentativo di traffico illecito di rifiuti⁽⁵⁷⁾.

Altro problema che si risolverebbe riguarda il campo di applicazione della Convenzione di Palermo, in materia di criminalità organizzata transnazionale, da cui è escluso l'art. 452-*quaterdecies* c.p., perché il "gruppo criminale organizzato" di cui all'art. 1 della Convenzione richiede la partecipazione di un numero minimo di tre persone.

Una fattispecie associativa aiuterebbe sicuramente nel colpire i vertici di un'organizzazione criminale indipendentemente dall'accertamento della loro partecipazione ai singoli delitti-scopo e, in aggiunta, consentirebbe l'utilizzo di strumenti probatori e di investigazione più efficaci⁽⁵⁸⁾.

C'è sempre, però l'altro lato della medaglia.

Se da un lato, infatti, l'introduzione del delitto di "associazione per delinquere contro l'ambiente" potrebbe aiutare nella lotta alle ecomafie, dall'altro sorgerebbero le stesse criticità riferibili, in via generale, a tutti i reati di natura associativa, quali il difetto di tipicità e determinatezza della fattispecie e la conseguente potenziale lesione dei principi di tassatività, offensività, materialità e personalità della responsabilità penale⁽⁵⁹⁾. Rispettare il principio di tipicità nel caso delle fattispecie associative che si pongano l'obiettivo di colpire ampie categorie criminose è cosa difficile; soprattutto nel settore ambientale.

Inoltre, gli elementi specializzanti dell'associazione per delinquere in materia ambientale renderebbero ulteriormente più gravoso l'accertamento del reato rispetto alla fattispecie base dell'associazione per delinquere, mentre la previsione di nuove specifiche finalità dell'associazione potrebbe ritenersi superflua in quanto assorbita e già compresa nell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.

In ogni caso, al di là degli aspetti positivi e negativi dell'introduzione di una nuova fattispecie associativa, è bene ricordare che in tale direzione si è mossa, di recente, una proposta legislativa finalizzata, in particolare, all'introduzione del reato di «associazione per delinquere contro l'ambiente» e di una specifica aggravante per l'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* c.p., qualora la stessa operi nel settore ambientale.

(57) G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, 2012, 291 ss.

(58) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 107.

(59) *Ibidem*.

Ci si riferisce, in particolare, al D.d.l. 18/4/2007, n. 1508, che prevedeva l'introduzione dell'art. 452-*ter* c.p., rubricato “Associazione finalizzata al crimine ambientale”, secondo il quale:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-*bis* ovvero dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Chi partecipa all'associazione di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Mentre l'art. 416-*ter* c.p., rubricato “Associazione eco-mafiosa”, avrebbe dovuto disporre che:

Se l'associazione di cui all'art. 416-*bis* è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-*bis* c.p. o dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal comma 1 e 2 dell'art. 416-*bis* sono aumentate.⁽⁶⁰⁾

La *ratio* di tale proposta è da rinvenire nella presa d'atto dell'insufficienza dei sistemi di prevenzione e repressione rispetto ai crescenti fenomeni criminali in materia ambientale (realizzati sempre di più su base associata), con particolare riferimento al settore della gestione illecita dei rifiuti.

Sebbene non sia stata approvata, questa proposta dimostra come il problema sia attuale ed urgente e come, per la sua gravità, richieda dovute attenzioni

(60) M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 121-122.

e riflessioni per adottare gli strumenti più idonei ed efficaci per contrastare il fenomeno del traffico illecito di rifiuti⁽⁶¹⁾.

In ogni caso, la strada di una nuova fattispecie non è l'unica percorribile.

Si devono considerare, infatti, tutte le attività preliminari al traffico di rifiuti, alcune delle quali sono previste in forma contravvenzionale; si sa che per la tutela ambientale, inizialmente il legislatore si sia orientato verso la tutela di tipo amministrativo, ma ora è chiaro che la “penalizzazione” di alcune fattispecie sia la scelta più adeguata, soprattutto in un contesto associativo in cui si possa imputare agli autori degli illeciti le fattispecie ambientali in concorso, *ex art. 110 c.p.*, con gli artt. 416 e 416-*bis* c.p. Acquisendo, infatti, la natura delittuosa, questi potrebbero concorrere in qualità di reati-fine delle fattispecie associative⁽⁶²⁾.

Pertanto, anche un intervento che trasformi le fattispecie contravvenzionali in fattispecie delittuose migliorerebbe l'attuale sistema sanzionatorio.

Infine, considerando il fenomeno criminale nella sua globalità e internazionalità, è necessario un coordinamento della normativa e la cooperazione giudiziaria attraverso l'adozione di politiche sinergiche tra gli Stati coinvolti.

(61) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 108.

(62) M. PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, cit., 110.



BIBLIOGRAFIA

Dottrina

- ACCINNI G.P., *Disastro ambientale*, Giuffrè, 2018.
- ALBAMONTE E., *Le modifiche apportate all'art. 416-bis c.p. e la «mafia politica*, in *Cass. pen.*, 1992.
- ALBERICO A., *L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017.
- AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001. Quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *www.la legislazione penale. eu*, 2016.
- AMARELLI G., *La riforma dei reati ambientali: luci e ombre di un intervento a lungo atteso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- AMARELLI G., *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra reato e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020.
- AMENDOLA G., *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l'ambiente, commento alla legge 23 marzo 2001 n. 93*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2001.
- AMENDOLA G., *Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione*, in *InSic*, 25 marzo 2014.
- AMENDOLA G., *Le novità in atto ed eventuali: chi inquina non paga?*, in *www.lexambiente.it*, 2015.
- AMIRANTE D., *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Rivisteweb*, 2019.
- ANDRETTA M., *Da Campania felix a discarica. Le trasformazioni in Terra di lavoro dal dopoguerra ad oggi*, in *Rivista Meridiana*, XX, 2008.

- ANNICHIARICO P., *Associazione mafiosa. Profili giuridici e storico-criminologici*, Cacucci, Bari, 2006.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 16^a ed. aggiornata ed integrata da L. CONTI, Giuffrè, Milano, 2003.
- APOLLONIO A., *Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- ARDIZZONE S., *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970.
- ARGENIO D., *Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti*, in *www.dirittoe-legge.it*, 2009.
- ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Il Saggiatore, 2007.
- BAJNO R., *La tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990.
- BALSAMO A., *Il "codice antimafia" e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?*, in *Dir. pen. cont.*, 2012.
- BALSAMO, *Gli strumenti di contrasto delle ecomafie nella prospettiva Europea*, in B. ROMANO (a cura di), in *I reati ambientali alla luce del Diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013.
- BARBAGALLO F., *Storia della camorra*, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- BELL A.H., VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuta essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Cedam, 2019.
- CENTONZE A., *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, 2008.
- CONTINIELLO A., *Differenziazione tra dolo (eventuale) e colpa (cosciente), alla luce di un noto caso giudiziario (sentenza "ThyssenKrupp")*, in *www.diritto.it*, 2014.
- DELL'OSSO A.M., *I limiti del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta"*, G. Giappichelli, 2017.
- DI AMATO A., *Codice di diritto penale delle imprese e delle società annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, 2011.
- ESER A., *La tutela penale dell'ambiente in Germania*, in *Indice pen.*, 1989.
- GALANTI A., *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- GARGANI A., *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016.
- BERNASCONI C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Edizioni ETS, 2008.
- BONGIORNO C., *La lotta alle ecomafie tra tutela dell'ambiente e ordine pubblico: un equilibrio precario attraverso l'(ab)uso di concetti elastici*, in *Dir. pen. cont.*, 2012.

- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica: Reati di comune pericolo mediante violenze*, Giuffrè, 2008.
- GERMANI A., PERGOLIZZI A., REGANATI F., *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia: un'analisi empirica a livello regionale*, in *Riv. econ. del Mezzogiorno*, 2017.
- KOSKO B., *Fuzzy Thinking. The New Scientific of Fuzzy Logic*, Hyperion, New York, 1993.
- MANNA A., *Alcuni recenti di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *Archivio penale*, 2016.
- MANNA A., *Corso di diritto penale*, Padova, 2015.
- MARCHINI A., *La confisca dei mezzi di trasporto usati per il traffico illecito di rifiuti*, in *Cass. pen.*, 2018.
- MARTUFI A., *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- MELZI D'ERIL C., *L'inquinamento ambientale a tre anni dell'entrata in vigore*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- MILITA A., *Reati ambientali e Criminalità organizzata e d'impresa*, in *www.lexambiente.it*, 2011.
- MINGIONE A., *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- NATALINI A., *Rifiuti, la gestione e il traffico illecito*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 6.
- NELLEMANN C., HENRIKSEN R., RAXTER P., ASH N., MREMA E., *The Environmental Crime Crisis. Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*, 2014, in <https://www.chd.int/financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf>.
- PAGLIARO A., *I reati connessi*, Priulla, Palermo, 1956.
- PEDRAZZI C., *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. Pen.*, 1991.
- BARBETTI G., *Diritto penale dell'impresa: approfondimento normativo e indagine giurisprudenziale: il fenomeno dell'impresa mafiosa, reati ambientali, profili fiscali e indagine comparatistica*, Elsa, Padova, 2015.
- BARRESI F., *Bene giuridico e accertamento causale nel reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in *Archivio penale*, 2017, n. 3.
- BRUNELLI D., *Disastro populista*, in *Criminalia*, 2014.
- NOTARO D., *Art. 416-bis e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 1999.

- PERGOLIZZI A., *L'economia avvelenata del crimine ambientale*, in *Moneta e Credito*, 2018.
- PERGOLIZZI A., *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso*, Castelvevchi RX, 2011.
- PERRONE D., «Nullum crimen sine iure». *Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative «in malam partem» e nuove istanze di garanzia*, G. Giappichelli, 2019.
- BELLACOSA M., *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo del diritto penale nell'ambito di un approccio interdisciplinare*, in *Sistema penale*, 2019.
- DOLCINI E., GATTA G.L., *Codice penale commentato*, Ipsoa, 2019.
- LO MONTE E., *Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effettività*, in V. PATALANO (a cura di), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, G. Giappichelli, 2003.
- BELLACOSA M., *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo del diritto penale nell'ambito di un approccio interdisciplinare*, in *Sistema penale*, 2020.
- BELTRAME S., *Traffico illecito di rifiuti: tra dubbi e perplessità... alla ricerca di parametri interpretativi*, in *Ambiente Consulenza e pratica per l'impresa*, 2001.
- BELTRANI S., *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Codice penale*, Giuffrè, 2019.
- BEVILACQUA F.C., *Reati associativi e responsabilità degli enti; spunti a margine di una ricerca*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 2016.
- BRICOLA F., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in M. DE ACUTIS, G. PALOMBARINI (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale*, Padova, 1984.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.
- CONSORTE F., *L'intervento penale nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM). Il ruolo del principio di precauzione*, in A. CADOPPI, S. CANESTRANI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale*, IV, Torino, 2010.
- CONSULICH F., *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2018.
- D'ALESSANDRO F., *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016.
- FASANI F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in *Dir. pen. e processo*, 2013.
- FONDERICO F., *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in www.giuristambientali.it.
- FORZATI F., *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2015.

- GIUNTA F., *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997.
- PESCE C., *Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro e confisca*, in *Eurojus*, 2016.
- PIERGALLINI C., *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera normofilattica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014.
- PREDIERI A., *Paesaggio*, in *Encicl. dir.*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. XXXI.
- PRESUTTI A., BERNASCONI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2012.
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015.
- BISORI L., *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015.
- BONAZZI G., *Come studiare le organizzazioni*, il Mulino, Bologna, 2006.
- BONZANNI L., *Ecomafie, oggi: l'inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, in *Diacronie*, 2019.
- BORELLI G., *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive*, nota a Cass. pen. Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, in *Cass. pen.*, fasc. 7-8, 2007.
- BORLOTTO M., CORINO V., GEBBIA M., PARODI C., *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015.
- CABRINI R., FINIZIO A., MEZZANOTTE V.F.M., *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della legge n. 68/2015*, in *www.lexambiente.it*, 2019.
- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale, IV*, Torino, 2010.
- CANTONE R., *Associazione di tipo mafioso*, in *Pluris*, 2011.
- CAPPALÀ M., *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.
- CARUSO G., *Struttura e portata applicative dell'associazione mafiosa*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Utet, Torino, 2015.
- CATENACCI M., *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015.
- CORONA G., *Breve storia dell'ambiente in Italia*, il Mulino, Bologna, 2015.
- CORONA G., SCIARRONE R., *Il paesaggio delle ecocamorre*, in *Rivista Meridiana*, 2012.
- CORSO G., *Ordine pubblico*, in *Rassegna penitenziaria*, 1979.
- DE FRANCESCO G., *Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiose*, in *Cass. pen.*, 1996.

- DE FRANCESCO G., *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.
- DE SANTIS G., *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Dike, 2017.
- DE SANTIS G., *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, 2012.
- DE SANTIS G., *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)*, in *Resp. civ. e prevenzione*, 2008.
- DE VERO G., *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 1997.
- DE VERO G., *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993.
- DE VERO G., *Tutela dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè, Milano, 1988.
- FALCONE G., TURONE G., *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cass. pen.*, 1983.
- FIANDACA G., *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Il Foro It.*, 1995.
- FIANDACA G., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime implicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro It.*, 1985.
- FIANDACA G., *Commento all'art. 1 l. 13/9/1982 n. 646*, in *www.la legislazione penale. eu*, 1983.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2012.
- FORNARI G., DI FIORINO E., *Disastro ambientale: anche l'evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un incidente sull'ambiente*, in *Giur. pen.*, 2018, fasc. 9.
- FLICK G.M., *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988.
- GATTA G.L., *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Aracne, Roma, 2013.
- GIARDI G., *Fighting the European Ecomafia: Organised Trafficking in Waste and the Need for a Criminal Law Response from the EU*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015.
- GRASSO G., *EU Harmonisation Competences in Criminal Matters and Environmental Crime*, in A. FARMER, M. FAUNE, G.M. VAGLIASINDI (a cura di), *Environmental Crime in Europe*, Oxford e Portland, Hart Publishing, 2017.
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale, i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. proc. pen.*, 1986.
- GRASSO G., *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2010.

- PULITANÒ D., *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV. (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Milano, 1987.
- GUAGNINI G., *La Cassazione ritorna sulla nozione oggettiva di rifiuto*, in *www.tuttoambiente.it*.
- INSOLERA G., *Diritto penale e criminalità organizzata*, G. Giappichelli, 2019.
- INSOLERA G., *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Politica del diritto*, 1984.
- MANUGUERRA G., *L'influenza della criminalità organizzata sul settore ambientale: il fenomeno delle ecomafie*, in S. SPARACIA, F.A. CIMINO (a cura di), *Nuovi orientamenti di economia e diritto in tema di tutela ambientale*, Milano, Ipsoa, 2019.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, 2017.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, Giuffrè, 2001.
- MARINUCCI G., *Profili di una riforma del codice penale*, in AA.VV. (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Milano, 1987.
- MARINUCCI G., *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985.
- MARINUCCI G., *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985.
- MARINUCCI G., *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962.
- MORBIDELLI G., *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Milano, 1996, II.
- PAVICH G., *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017.
- PIGNATONE G., *La fine di un'epoca. Introduzione a S. Palazzolo, S. Prestipino, Il codice Provenzano*, 2017, Laterza, in *Dir. pen. cont.*, 20 luglio 2017.
- ROMANO B., *L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, nella collana *Diritto e procedura penale*, UTET Giuridica, Torino, 2015.
- ROMANO B., *Le associazioni di tipo mafioso*, Utet, Milano, 2015.
- ROTOLO G., *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, G. Giappichelli, 2018.
- RUGA RIVA C., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2014.
- RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, G. Giappichelli, 2016.
- RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015.

- MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.
- MERENDA I., *L'aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, in *Archivio Penale*, 2016, fasc. 3.
- LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, fasc. 4, 1989.
- LEGAMBIENTE, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, 2019.
- LEGAMBIENTE, *Processo Resit*, 17 gennaio 2019, in www.legambiente.it.
- LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/il-cemento/>.
- LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/animali/>.
- LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/agroalimentare/>.
- LEGAMBIENTE, *Noecomafia*, disponibile su <https://www.noecomafia.it/larcheomafia/>.
- LEGAMBIENTE, *Traffico di rifiuti. Confisca di beni a imprenditore e familiari vicini al clan dei Casalesi*, Maggio 2015, disponibile su <https://www.noecomafia.it/2015/campania/rifiuti/storie/confisca-di-beni-a-imprenditore-vicino-al-clan-dei-casalesi/>.
- CATENACCI M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2010.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali di struttura "sanzionatoria"*, Cedam, Padova, 1996.
- DE LIGUORI L., *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, Giuffrè, 1996.
- DE LIGUORI L., *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 1988.
- MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.
- NATALI L., *The Contribution of Green Criminology to the Analysis of Historical Pollution*, in F. CENTONZE, F. MANACORDA (a cura di) *Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, New York, 2017.
- PISTORELLI L., SCARCELLA A., *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011.
- RAMACCI L., *Il «nuovo» art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Amb. & Svil.*, 2016.
- RAMACCI L., *Diritto penale dell'ambiente*, Cedam, 2007.
- RAMACCI L., *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione*, *Riv. pen.*, 2006.
- RUGA RIVA C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

- RUGO RIVA C., *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in *Riv. giur. amb.*, 2018.
- CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000.
- CENTORRINO M., SIGNORINO G., *Macroeconomia della mafia*, Carocci, Roma, 1997.
- COLE M.A., *Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages*, in *www.sciencedirect.com*, 2003.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003.
- COSTA S., *Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, i rapporti con l'associazione a delinquere e l'associazione a delinquere di stampo mafioso alla luce della legge 136/2010*, in A. PIEROBON (a cura di), *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, 2012.
- DALLA CHIESA N., *L'impresa mafiosa*, Novecento Editore, 2019.
- DE FLAMMINEIS S., *Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione. La figura del concorrente esterno estorto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006.
- FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015.
- FINOCCHIARO S., *Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte*, in *Sistema penale*, 16 marzo 2020.
- M. CERASE, *Sulla continuazione tra il reato associativo e i delitti programmati*, in *Cass. pen.*, fasc. 2, 1992.
- GAMBARATI M., *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul «metodo mafioso» alla luce del processo Aemilia*, in *Giur. pen.*, 2020.
- GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, Neldiritto Editore, 2017.
- GIANNINI M.S., *Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. dir. pubb.*, 1973.
- GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2017, n. 3.
- GRILLI M., *Cosa sono le agromafie*, consultabile al sito *www.tuttogreen.it*.
- MATTHEUDAKIS M.L., *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2018.
- PALMISANO M., *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.
- PELISSERO M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, G. Giappichelli, 2019.

- POGGI D'ANGELO M., *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *Cass. pen.*, 2019.
- RAIMONDO M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. Pen Cont.*, 2016.
- RICCARDI M., *I «disastri ambientali»: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- RICCARDI M., *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 3.
- RONCO M., *L'art. 416-bis c.p. nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in B. ROMANO (a cura di), *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Tinebra, Milano, 2013.
- SANTOLOCI M., *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in *www.dirittoambiente.net*, 2014.
- SANTORO A., *Le circostanze del reato*, Torino, 1952.
- SCOCA F.G., *Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell'ambiente*, in *Giur. it.*, 2013.
- SCOLETTA M., *Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti*, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009. l. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38*, Milano, 2009.
- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001.
- LOSENGO R., MELZI D'ERIL C., *La seconda sentenza in materia di inquinamento: tassatività e rapporti di vicinato*, in *Riv. giur. amb.*, 2017.
- LOSENGO R., *Per un ritorno alle origini: incidenza della normativa antimafia sull'applicazione e sull'interpretazione giurisprudenziale del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *Riv. giur. amb.*, 2011.
- MAGLIA S., *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z*, TuttoAmbiente Edizioni, 2015.
- MAIELLO V., *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto*, in V. PATALANO (a cura di), *Il crimine organizzato transnazionale*, Torino, 2003.
- MOLINO P., *Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" – Relazione Ufficio Massimario della Cassazione*, in *www.lexambiente.com*, 2015.

- MOLINO P., *Il nuovo reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: luci ed ombre nella lotta alla «ecomafia»*, in *Riv. poliz.*, 2001.
- PATRONO P., *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *www.la legislazione penale.eu*, 2016, 11.
- MILITELLO V., *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003.
- MILONE S., *La confisca allargata al banco di prova della ragionevolezza e della presunzione di innocenza*, in *www.la legislazione penale.eu*, 2018.
- PADOVANI T., *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, 1988.
- PADOVANI T., *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
- PADOVANI T., *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987.
- SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007.
- PALMEIRA V.N., GUARDA G.F., KITAJIMA L.F.W., *Illegal International Trade of E-Waste – Europe*, Detritus, 2018.
- ROTA R., *Lezioni di diritto dell'ambiente*, Aracne, 2012.
- SABIA R., *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.
- SCIARRONE R., *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in *Quaderni di Sociologia*, 2018.
- SCIARRONE R., *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale*, in M. SALVATI, L. SCIOLLA (a cura di), *L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015.
- SCIARRONE R., *Nel cuore dell'area grigia*, Donzelli Editore, Torino, 2011.
- SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, 2009.
- PATALANO V., *L'associazione per delinquere*, Jovene, Napoli, 1971.
- PATALANO V., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, G. Giappichelli, Napoli, 2003.
- PELLEGRINI S., *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2018.
- PETELLA S., *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*,
- RAFFAELE S., *Quale differenza tra inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti?*, in *Giur. It.*, 2019.
- SIRACUSANO F., *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. pen.*, 1993.

- SPAGNOLO G., *Ai confini tra associazione per delinquere e di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3, 1989.
- SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1993.
- SPARAGNA R.M., *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015.
- TAORMINA C., *Principio di legalità e condizionamento mafioso delle competizioni elettorali*, in *Giur. pen.*, 1993.
- TELESCA M., *La tutela penale dell'ambiente: i profili problematici della Legge n. 68/2015*, G. Giappichelli, 2016.
- TELESCA M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante «disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»: ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015.
- TRABUCCO F.R., *La tutela dell'ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 4, 2019.
- TUCCIO G., *Esperienze giudiziarie, con particolare riguardo alla valutazione delle prove*, in *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, Suppl. a CSM, 1982.
- TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015.
- UCCELLA F., *Sul diritto dell'imputato alla scarcerazione nel caso di interrogatorio nullo*, in *Cass. pen.*, fasc. 10, 1988.
- VENTURI F., *La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi*, in *Cass. pen.*, 2020, fasc. 3.
- VISCONTI C., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, G. Giappichelli, 2003.
- VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- VISCONTI C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in *Dir. pen. cont.*, 2014.
- ZALIN M., *Art. 452-quater c.p. – Inquinamento ambientale*, in *B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, 2015.
- ZIRULIA S., *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- ZUCCALÀ G., *Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione «critica» del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004.

Giurisprudenza

- Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2020, n. 8785, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15965, in *www.lexambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 12 ottobre 1998, n. 2128.

- Cass. pen., Sez. V, 9 marzo 2018, n. 22554, in *Diritto e giustizia*.
- Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40718, in *Cass. pen.*, 2019.
- Cass. pen., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748, in *Giur. pen.*
- Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2015, n. 6882, in *Foro It.*, 2016.
- Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750, in *Associazione Forense Bologna*.
- Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2016, n. 47574, in *www.neldiritto.it*.
- Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2014, n. 1703, in *Riv. pen.*
- Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, in *www.reteambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15866, in *www.reteambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1778, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29901, in *Giur. pen.*, 2019.
- Cass. pen., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748, in *CED*.
- Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 2013, n. 2717, in *www.tuttoambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2014, n. 1783, in *CED*.
- Cass. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, *Espenhahn e altri*, in *www.neldiritto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35568, in *Cass. pen.*
- Cass. pen., Sez. V, 16 marzo 2018, n. 26306, in *Riv. pen.*, 2019.
- Cass. pen., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 39424, in *www.deiustitia.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55510, in *Riv. giur. amb.*, 2018.
- Cass. pen., Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39795, in *www.neldiritto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2003, n. 47918, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Ordinanza Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47229, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2015, n. 46162, in *DeJure*.
- Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 2019, n. 18559, in *Il Foro It.*
- Cass. pen., S.U., 3 marzo 2020, n. 8545, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. II, 31 maggio 2017, n. 27394, *Pontari e altri*, in *Riv. pen.*
- Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *Insic*, 2015.
- Cass. pen., Sez. II, 15 dicembre 2017, *Agostino e altri*, in *Riv. pen.*
- Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 8461, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2019, n. 27672, in *Riv. pen.*
- Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 17710, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 56088, in *Dir. pen. cont.*
- Cass. S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, in *www.diritto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55510, in *Riv. giur. amb.*, 2018.
- Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, in *Riv. pen.*, 2017.
- Cass. pen., Sez. V, 15 dicembre 2010, n. 1937, *Dalti*, in *www.nuovefrontierediritto.it*.

- Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374, *Adami*, in *Giur. pen.*
- Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, in *Tutto ambiente*.
- Cass. pen., Sez. III, 9 agosto 2006, n. 28685, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 20 aprile, n. 18934, in *Cass. pen.*
- Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, in *Cass. pen.*, 2018.
- Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *www.ambientediritto.it*, 2009.
- Cass. pen., S.U., 21 maggio 2003, n. 224181, *Carnevale*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 18 febbraio 2010, n. 9116, in *Dir. pen. cont.*
- Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654, in *www.penale.it*.
- Cass. Pen., 12 novembre 1974, n. 98, *Serra e altri*, in *Giust. pen.* 1976.
- Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2017, n. 38786 in *Riv. pen.*, 2018.
- Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 1989, n. 11204, in *Cass. pen.*
- Cass. pen., Sez. II, 16 luglio 2018, n. 55141, in *Il Foro It.*
- Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 43597, *Fiorentino*, in *CED*.
- Cass. pen., S.U., 23 aprile 2013, n. 18374, in *Diritto e processo*.
- Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 44435, in *www.mediaedit.it*.
- Cass. pen. Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886, in *Diritto e processo*.
- Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2017, n. 5742, in *www.tuttoambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 3941, in *CED*
- Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 1994, in *Mass. Cass. pen.*, fasc. 3, 1995.
- Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 6851.
- Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 6764, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 46029, in *Pluris*.
- Cass. pen., S.U., 19 dicembre 2019, n. 8545, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. V, 6 dicembre 2005, n. 44606.
- Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *www.academia.edu*, 2007.
- Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2004, n. 15889.
- Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2007, n. 358, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40945, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35805, in *www.dirittoambiente.net*.
- Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 5773, in *www.tuttoambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40828, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 19018, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838.
- Cass. pen., Sez. V, 10 giugno 2008, n. 23370.

- Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *Giur. pen.*
- Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *DeJure*, 2015.
- Cass. S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, *Ronci*, in *www.diritto.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2009, n. 8451, in *www.neldiritto.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 2018, n. 16123, in *www.iusinitinere.it*.
- Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 1997, in *Riv. Pen.*, 1999.
- Cass. pen., Sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3337, in *Pluris*.
- Cass. pen., S.U., 6 ottobre 1979, n. 5127, in *www.dirittoambiente.net*.
- Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255 in *Il Foro It.*
- Cass. pen., Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45860, *Abbatiello*, in *Italgjureweb*.
- Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, in *DeJure*.
- Cass. pen., Sez. II, 18 maggio 2017, n. 29850, *Barranca*, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 23528, in *DeJure*.
- Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2008 n. 13225, *Spera*, in *Italgjureweb*.
- Cass. pen., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 203346, *Caffo*, in *Italgjureweb*.
- Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46477, in *www.ambienteditto.it*.
- Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 791, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9133, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, *Pesce e altri*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 1995, n. 3376, *Gullo*, in *Italgjureweb*.
- Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34406, in *Pluris*, 2012.
- Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2014, n. 48676, in *Dir. pen. cont.*
- Cass. pen., Sez. V, 3 agosto 2017, n. 38786, in *Riv. pen.*, 2018.
- Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 51906, in *Dir. pen. cont.*
- Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2002, in *Il Foro It.*, 2004.
- Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 9705, in *www.lexambiente.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17206, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2010, n. 9091, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 12679, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52838, in *www.ambienteditto.it*.
- Cass. pen., Sez. II, 15 ottobre, 2004, *Andreotti e altri*, in *Il Foro It.*, 2006.
- Cass. pen., S.U., 5 ottobre 1994, n. 16, in *Pluris*, 1995.
- Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 2013, n. 13506, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 1996, n. 4825, in *www.lucidi.net*.
- Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2010, n. 5143, in *CED*.

- Cass. pen., Sez. I, 30 Gennaio 1992, *Abbate ed altri*, in *Il Foro It.*, 1985.
- Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. V, 2015, n. 21562, *Novembrini ed altri*, in *Quotidiano del diritto*.
- Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1992, *De Feo*, in *Giust. Pen.*
- Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 269041, *Pesce e altri*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 1986, *Von Zwehl*, in *Cass. pen.*, 1988.
- Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 271103, *Vicidomini*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. V, 6 dicembre 2019, n. 49462, in *Giur. pen.*
- Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 2 marzo 1995, n. 2164, *Imerti*, in *Il Foro It.*
- Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2017, n. 270442, *Garcea e altri*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 16573, in *CED*.
- Cass. pen., S.U., 28 marzo 2001, n. 10, in *Riv. pen.*, 2003.
- Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, *Brusca e altri*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2018, n. 43898, in *Il Foro It.*
- Cass. pen., S.U., 5 ottobre 1994, *Demitry*, in *Cass. pen.*, 1995.
- Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 17265, in *Pluris*.
- Cass. pen., Sez. III, sentenza 20 febbraio 1998, n. 2107.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 44315, 12 settembre 2013, *Cicero e altri*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, n. 1612, 11 gennaio 2000, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 1995, *Abo El Nga Mohamed*, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., 3 settembre 2018, n. 56596, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2004, n. 6101, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, in *Cass. pen.*, 1993.
- Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089, in *Cass. pen.*, 2000.
- Cass. pen., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 6930, in *Archivio pen.*
- Cass. pen., Sez. VI, 30 luglio 1996, n. 7627, in *www.sicurezzaegiustizia.it*.
- Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, *Fasciani e altri*, in *Sistema penale*.
- Cass. pen., Sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, in *Riv. pen.*, 2002.
- Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 1993, n. 3147, in *www.ambientediritto.it*.
- Cass. pen., Sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043, in *CED*.
- Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 1985, *Arslan*, in *Cass. pen.*, 1986.
- Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829, consultabile al sito <https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/798>.

- Corte di Giustizia, causa C-252/05, Sez. II, 10 maggio 2017, punto 27, in <http://curia.europa.eu>.
- Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in <http://www.giurcost.org/>, 2008.
- Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210.
- Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, disponibile su <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0364s-88.html>.
- Corte d'Assise di Palermo, 16 dicembre 1988, *Abbate e altri*, in *Il Foro It.*
- Consiglio di Stato, sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410.
- Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 15 marzo 2019, n. 15768, *Barranca*, in *Giur. Pen.*
- Ordinanza Corte Cost., 6 luglio 2006, n. 271, in *DeJure*.
- Trib. Locri, 2 ottobre 1970, n. 299, *Zappia ed altri*, in *Il Foro It.*, 1971.

Documenti

- Audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente V. PATICCHIO, seduta n. 6 del 26 novembre 2013, Commissione (II) Giustizia della Camera dei deputati (prima lettura), in www.camera.it.
- COM/2007/51 in www.eur-lex.europa.eu
- Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Doc. XXIII n. 17, *Quadro d'insieme delle principali tematiche oggetto di indagine; prospettive e proposte*, 2006.
- Direzione nazionale antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 2009 e 2010.
- Europol (2013), *Threat Assessment 2013, Environmental Crime in the EU*, in www.europol.europa.eu.
- LEGAMBIENTE, *Dieci anni d'inchieste sui traffici illegali di rifiuti. I risultati raggiunti e le proposte per un nuovo sistema di tutela penale dell'ambiente*, disponibile su <https://www.ambiente.it/allegati/informazione/153/rifutispa.pdf>.
- Osservatorio sulla criminalità organizzata (Cross), *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – Parte 2*, direttore prof. Fernando della Chiesa, Milano, Università degli Studi di Milano, 2019.
- Relazione al progetto del codice penale, in *Codice penale italiano illustrato a cura della Rivista penale*, Torino, 1904
- Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Gennaio-Giugno 2019, di-

ponibile su <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/Isem2019.pdf>.

Report n. 35 del 2016 dell'*European Environment Agency* (EEA), disponibile su www.eea.europa.eu.

Report del 2012 dell'*European Environment Agency* (EEA), disponibile su www.eea.europa.eu.

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

1. Nicolò Luciani
Ai confini del diritto penale. Uno studio dei modelli di confisca in assenza di condanna formale
ISBN 979-12-5994-907-3, formato 17 × 24 cm, 388 pagine, 21 euro
2. Roberta De Paolis
Confisca di prevenzione e Civil Asset Forfeiture. Una lezione americana, una proposta europea
ISBN 979-12-5994-911-0, formato 17 × 24 cm, 240 pagine, 16 euro
3. Maria Josè Iapicco
La normativa di contrasto alla “ecomafia”. Analisi e prospettive di riforma per l’inquadramento giuridico di un fenomeno transnazionale
ISBN 979-12-5994-939-4, formato 17 × 24 cm, 280 pagine, 17 euro
4. Francesca Ravelli
La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi giuridico-sociologica sulla realtà di ’ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile
ISBN 979-12-5994-941-7, formato 17 × 24 cm, 236 pagine, 16 euro
5. Laura Ninni
Contiguità mafiosa. Le norme di prevenzione e contrasto
ISBN 979-12-5994-942-4, formato 17 × 24 cm, 504 pagine, 26 euro
6. Ciro Dovizio
Scrivere di mafia. “L’Ora” di Palermo tra politica, cultura e istituzioni (1954-75)
ISBN 979-12-5994-947-9, formato 17 × 24 cm, 300 pagine, 21 euro
7. Vincenzo Cassarà
Salvo Lima. L’anello di congiunzione tra mafia e politica (1928-1992)
ISBN 979-12-5994-950-9, formato 17 × 24 cm, 384 pagine, 20 euro
8. Elisa Colletti
Diritti risarcitori. Tutela nazionale e sovranazionale
ISBN 979-12-5994-955-4, formato 17 × 24 cm, 204 pagine, 14 euro





Finito di stampare nel mese di maggio del 2022
dalla tipografia «The Factory S.r.l.»
via Tiburtina, 912 – 00156 Roma